LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE
E
GLI OPUSCOLI SCELTI

del Cavaliere

GAETANO FILANGIERI

VOLUME SECONDO

FIRENZE
per Niccolò Conti
1820.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO II.

DELLE LEGGI POLITICHE ED ECONOMICHE.

CAPO XV.

Dell' incoraggimento che, tolti gli ostacoli, si potrebbe dare all' Agricoltura, rendendola onorevole per coloro che la esercitano.

Prima che nel mondo ci fossero gli eroi distruttori degli uomini, l'umanità già da gran tempo venerava i nomi d'Osiride, di Cerere e di Triptolemo. Gli uomini riconoscevano allora tutto dalla terra, ed un abbondante raccolta era in que' tempi il maggior beneficio della natura. Essi non avevano l'arrogante stranezza di mettere sotto la protezione d'un nume una flotta o un'armata che, mossa dall'ambizione, fosse andata a distruggere una porzione de' loro simili; ma prostrati innanzi ad alcune zolle di terra ammucchiate, su questi altari della natura essi immolavano vittime agli Dei per ottenere l'ubertà de' loro campi. Alle spinte dell' interesse e del bisogno i pri-

mi legislatori de' popoli accoppiarono anche quelle degli onori e della gloria, per animare gli uomini alla coltura della terra. Essi videro quanto questa occupazione aveva bisogno, più di tutte le altre, della protezione delle leggi: essi videro quanto interessava il rendere onorevole l'agricoltura e l'agricoltore. Nella Persia si stabilì una festa solenne destinata a risvegliare questa gloriosa opinione, ed a rappresentare la reciproca dipendenza del genere umano. In ogni anno, nell'ottavo giorno del mese chiamato da essi *correntruz*, i fastosi monarchi del persiano impero deponevano le vane loro pompe, e, circondati da una più vera grandezza, si vedevan confusi colla più utile classe de' loro sudditi. L'umanità riprendeva allora i suoi diritti, e la vanità deponeva le sue assurde distinzioni. Con ugual dignità e con ugual decenza, si vedevan seduti alla stessa mensa i contadini, i satrapi, ed il gran re. Tutto lo splendore del trono pareva destinato ad illustrare gli agricoltori dello stato. Il guerriero e l'artista erano esclusi da questa pompa, alla quale la legge voleva che non si ammettessero se non coloro che coltivavano la terra. Miei figli, diceva loro il principe, a' vostri sudori noi dobbiamo la nostra sussistenza: le nostre paterne cure assicurano la vostra tranquillità: giacchè noi ci stimiamo, dunque, a vicenda necessarj, stimiamoci come uguali, amiamoci come fratelli, e la concordia regni sempre tra noi (1).

Una festa simile, destinata all' istesso oggetto, si celebra fin dalla più remota antichità nella China. Il capo della nazione diviene in ogni anno per otto giorni continui il primo agricoltore dello stato. Egli

(1) *Hyde*, De Religione pers., cap. 19.

conduce un aratro, fa un solco, agita con una zappa la terra, e dispensa alcune cariche a coloro che han meglio coltivato il terreno (1).

Finalmente, noi sappiamo quanto le leggi, i costumi, la polizia del governo, ed il culto istesso contribuivano in Roma a render onorevole l'agricoltura ne' primi tempi della repubblica. Noi sappiamo che la prima istituzione religiosa di Romolo fu quella degli Arvali, sacerdoti addetti ad implorare dagli Dei la fertilità de' campi; che la prima moneta ebbe per impronto un irco o un bue, emblemi dell'abbondanza, e che le tribù *rustiche* furono preferite all'urbane per render migliore la condizione di coloro che abitavano la campagna per coltivarla. I consoli, i dittatori, i magistrati supremi della repubblica coltivavano colle loro mani la terra: essi si gloriavano spesso di dare alla loro famiglia un cognome che ricordava alla posterità l'occupazione favorita de' suoi padri (2).

Questa fu l'idea onorevole che si ebbe in Roma dell'agricoltura ne' primi secoli della repubblica. Che se ne' tempi posteriori le cose cambiarono d'aspetto; se quasi tutte le nazioni, giunte alla grandezza, hanno sempre abborrite quelle cause che hanno maggiormente contribuito a farvele pervenire; se Roma nella ubbriachezza delle sue conquiste abbandonò quindi la coltura della terra; se Sparta ne fece il mestiere degl' Iloti; se i Barbari, che seguirono e cagionarono la decadenza dell'impero, lasciarono agli schiavi la zappa e l'aratro, per non portare in mano che la spada

---

(1) La Relazione de' viaggi fatta per gli stabilimenti nelle Indie Orientali.

(2) Sono celebri nella storia di Roma i Pisoni, i Lentuli, i Ciceroni, e molti altri simili cognomi.

e lo scudo; se dopo la scoverta del Nuovo Mondo le nazioni Europee, abbagliate dallo splendore dell'oro, preferirono le miniere dell'America a' più fertili campi dell' Europa; se la Spagna non coltivò più da che si vide tra le mani i metalli del nuovo emisfero; se la Francia trascurò sotto il ministero di Colbert i beneficj reali dell' agricoltura, per accelerare i progressi delle sue manifatture; se, finalmente, l' arte la più necessaria, la più onorata in altri tempi, è stata per tanti secoli trascurata, degradata ed avvilita, questo non ci dee parere strano, allorchè si riflette al solito corso dello spirito degli uomini, il quale prima di ritornare a quel punto donde è partito, scorrre per tutti quegli spazj che compongono la circonferenza del cerchio. Ma siamo noi ancora molto lontani dal ritornare a questo punto? Possiamo noi lusingarci di rivedere l'agricoltura nel suo antico splendore? Malgrado gli avanzi degli antichi pregiudizj, malgrado le reliquie ancora esistenti dell'ignoranza di molti secoli, malgrado l'alterazione funesta che ha cagionata nella nostra maniera di pensare il lungo vigore della legislazione de' Barbari, dei loro usi, delle loro massime, e delle stravagantissime leggi della cavalleria e dell' onore; malgrado, io dico, gli sforzi combinati di tutte queste appendici fatali de'mali che hanno per tanto tempo oppressa l'Europa, potremo noi sperare di vedere l'agricoltore onorato, distinto, decorato dalle leggi, da' governi e dall'opinione pubblica istessa? I rapidi progressi delle utili cognizioni, le accademie d'agricoltura stabilite in molti paesi dell'Europa, i premj accordati ad alcune scoverte utili, la moltiplicità degli agricoltori filosofi che sono comparsi in questi ultimi tempi, sono forse bastanti a giustificare le nostre speranze? Sì, ma in un solo caso: quando i governi cominciassero dal provvedere al ben essere dell' agricoltore.

Persuadiamoci. L'onore è una molla che può agire in tutti i cuori, quando si sappia comprimerla. Da per tutto gli uomini sono, riguardo a quest' oggetto, presso a poco gli stessi. Da per tutto essi saranno sempre spinti dalle distinzioni e dalle ricompense. Ma prima che il villano sappia ciò che è onore, bisogna ch'egli sappia ciò che è l'agio ed il comodo. Un cuore oppresso dalla povertà non ha altro sentimento se non quello della sua miseria. Or questa miseria si perpetuerà nella classe la più necessaria e la più benemerita della società, finchè dureranno le cause che la producono; si perpetuerà, finchè le leggi restringeranno nelle mani di pochi tutte le proprietà, tutti i fondi dello stato; finchè le sostituzioni faranno passare per una sequela non interrotta di secoli i continenti interi ne' medesimi rami delle famiglie; finchè il clericato secolare e regolare ingojerà una gran porzione dei fondi delle nazioni; finchè le leggi e gli abusi feudali non saranno riformati; finchè nelle campagne dell'Europa il colono, *servo della gleba* o mercenario libero, rimuoverà di continuo un terreno, il suolo ed i frutti del quale non gli appartengono; finchè le tasse esorbitanti, ingiuste o, almeno, mal collocate, obbligheranno l'agricoltore ad un lavoro assiduo che gli farà sentire tutto il peso della fatica, peso insopportabile, allorchè non è unito alla speranza di migliorare la sua condizione; questa miseria, finalmente, si perpetuerà finchè queste cause, unite a quelle delle quali si è parlato negli antecedenti capi, non saranno abolite. Che s' intraprenda, dunque, questa riforma salutare; che si procuri un certo agio agli agricoltori; che si secondino da per tutto i voti del benefico Arrigo, che la mensa frugale del colono sia almeno munita d'un pollo in ogni giorno di festa; ed allora, per

perfezionar l' opera, a tanti ordini fastosi che adornano gli oziosi nobili e le corti de're, si aggiunga un ordine pacifico e laborioso, che questo sia il premio dell'agricoltore che avrà meglio coltivato il suo campo, e del proprietario che avrà saputo colla sua industria e colla sua vigilanza dare un nuovo prezzo al fondo che possiede; che il sovrano decori quest'Ordine col vestirsene; che una mano avara lo distribuisca colla maggior economia, e che una bilancia esatta pesi il merito di coloro che lo cercano; che in ogni provincia dello stato ci sia una società di agricoltori filosofi, destinata a spargere nelle campagne i semi salutari di questa scienza, ed a bilanciare il merito di coloro che si saranno resi degni del premio che la legge ha destinato: finalmente, che coloro che l' avranno meritato ed ottenuto, partecipino agli stessi diritti, e godano degli stessi privilegi che le leggi hanno assegnati ad una nobiltà acquistata fin ora con un titolo qualche volta meno giusto, acquistata, io dico, con la spada o con la toga, colla distruzione degli uomini o col deposito spesse volte mal custodito della giustizia. L'agricoltura, decorata allora con questo mezzo, lascerebbe di essere l' occupazione degli uomini più vili dello stato: essa diverrebbe il sollievo delle noje del ricco, e riempirebbe i momenti d' ozio del magistrato; essa farebbe le delizie del filosofo e dell' uomo di lettere, come in altri tempi lo era del Romano illustre (1). L' uomo dissipato o immerso nella mollezza, famigliarizzato allora colle occupazioni e colla vita dell' agricoltore,

(1) Omnium rerum, *dice Cicerone*, ex quibus aliquid exquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

deporrebbe i suoi pregiudizj, conoscerebbe l'importanza della fatica e della coltura, e aprirebbe il suo cuore a' sentimenti di benevolenza e di stima per coloro che l'esercitano. L'agricoltore dal canto suo, animato da questa famigliarità e dalla speranza di partecipare d'un onore che le sue braccia gli offrono, e che, per ottenerlo, non dovrebbe far altro che meritarlo, sentirebbe rinascere il suo coraggio: l'attività de' suoi muscoli sarebbe allora agitata da una nuova forza; tutto si perfezionerebbe tra queste braccia attive ed onorevoli; la classe più necessaria si moltiplicherebbe, le campagne diverrebbero più popolate, ed allora la terra che noi abitiamo, e che oggi languisce con noi quando la natura la chiama alla fecondità, le pianure che non offrono a' nostri occhi che deserti e che sono la vergogna delle nostre leggi e de' nostri costumi, comincerebbero a cambiarsi in tanti fertili campi; e i nostri stati fiorirebbero allora col soccorso dell'agricoltura e dell'industria, che oggi fuggono lontano da noi.

Che ne sarebbe in questo caso delle manifatture e delle arti?

CAPO XVI.

Delle Arti e delle Manifatture.

Se l'agricoltura debb' esser considerata come la prima sorgente e come il sostegno delle ricchezze de' popoli; le arti e le manifatture non debbono per questo essere trascurate. Se queste non debbono occupare il primo rango nel gran sistema economico, debbono, almeno, occupare il secondo. Quando l'agricoltura ha fatti i maggiori progressi in una nazione, quando sotto i suoi auspicj la popola-

zione è cresciuta, quando questa è superiore a quella che la terra richiede per la sua coltura e la società pel suo buon ordine; quando l' abbondanza istessa delle cose necessarie alla vita mette l'uomo nel diritto di ricercare quelle che gliela rendono più piacevole; quando, finalmente, molte braccia resterebbero oziose se non si addestrassero a dare una certa forma a' prodotti del suolo, allora una porzione degli abitanti di questo paese diviene manifatturiera; allora, se questo popolo non è immerso nella conquista o non è oppresso dalla schiavitù, unisce i beneficj dell' agricoltura a quelli dell' industria; produce con una mano, e perfeziona coll'altra. Ecco quale fu la sorte dell' Indie e della China e della Persia e dell'Egitto, paesi che accoppiarono a tutti i tesori della natura le più brillanti invenzioni dell'arte: ecco quale sarebbe stata ancora la sorte della nostra Italia, se avesse potuto lasciare per un momento d' essere schiava o di combattere.

La natura istessa delle cose induce, dunque, un popolo a divenire in questo caso manifatturiere ed artista, e il legislatore dee dirigerlo in questa nuova carriera. Di questa necessaria direzione io parlerò in questo capo. Questa è una delle operazioni più difficili della legislazione economica. L'indole dell'uomo, trasportato quasi sempre per gli estremi, è la prima causa di questa difficoltà. I due più gran ministri della Francia (1) urtarono tutti e due in questo scoglio; l'uno trascurando le arti, l' altro proteggendole troppo. La via di mezzo è quella che si dee ritrovare. Bisogna proteggere le arti senza nuocere all' agricoltura: bisogna incensare la vittima senza oltraggiare il nume.

(1) Sully e Colbert.

Il primo oggetto, dunque, della legislazione economica è di combinare i progressi delle arti e delle manifatture con quelli dell'agricoltura. Per ottener questo fine il legislatore dee promuovere, più d'ogn'altro, quelle arti e quelle manifatture che impiegano una maggior quantità di quelle materie prime che sono i prodotti del suo suolo. Questa verità, molto infelicemente ignorata, merita qualche illustrazione.

Si supponga che ci sieno due artefici, ciascheduno de' quali in un anno guadagni colla sua industria mille, ma con tal differenza, che l'uno di essi debba impiegare nella sua manifattura una quantità di prodotti del suo suolo eguale a dieci, e l'altro una quantità eguale a mille: io domando qual è più profittevole allo stato, l'industria del primo o quella del secondo? Io dico l'industria del secondo; e questo è per due ragioni. La prima, perchè nel caso che queste due manifatture escano al di fuori, il primo richiamerà nello stato una quantità di numerario eguale a mille e dieci, e il secondo una quantità eguale a duemila. L'altra ragione poi è il vantaggio dell'agricoltura. Se i progressi di questa dipendono dalla maggior consumazione, l'industria di colui che dee impiegare mille ne' prodotti del suolo, consumerà novantanove volte più dell' industria di colui che non ne dee impiegare che dieci.

Ecco i vantaggi delle manifatture che impiegano una maggior quantità di prodotti del suolo, su quelle che ne impiegano una quantità minore: ed ecco la ragione per la quale il legislatore dee proteggere le prime molto più che le seconde. Ma questa regola generale ha le sue eccezioni. Tutto è relativo nella scienza delle leggi. Non tutti i paesi sono atti alla coltura. Ve ne sono molti che la natura ha condan-

nati alla sterilità; altri che non hanno che un territorio molto picciolo, e i prodotti del quale sono molto minori di quello che la consumazione interna richiede. Or in questi paesi, siccome le arti e il commercio possono essere le sorgenti delle sue ricchezze, e non l' agricoltura; siccome in questi paesi il legislatore dee cercare piuttosto di diminuire la consumazione che di accrescerla (1), perchè o tutta o almeno la maggior porzione di essa dee ripetersi dagli stranieri; così in questi paesi le manifatture che impiegano una minore quantità di materie prime, debbono essere preferite a quelle che ne impiegano una quantità maggiore.

Le leggi, dunque, che dirigono le arti e le manifatture ne' paesi agricoli, debbono esser tutte diverse da quelle che le dirigono nei paesi sterili.

Or la diversità del clima e della situazione non influiscono meno in questa parte della legislazione economica, che riguarda le manifatture e le arti. Io credo d'aver bastantemente dimostrata questa verità in quei due capi del primo libro di quest'opera, dove si è ragionato del rapporto delle leggi col clima e colla situazione del paese. Io credo, dunque, inutile di ripetere quello che già s'è detto. Mi contento solo d'aggiugnere qui alcune riflessioni, che non potrebbero esser senza difetto trascurate in un' opera che riguarda tutti i popoli e tutte le circostanze possibili nelle quali essi possono trovarsi.

Supponiamo, per esempio, che una nazione

---

(1) Parlando io qui di diminuzione di consumazione, non si dee ciò riferire alla diminuzione della popolazione, i progressi della quale son troppo desiderabili, così ne' paesi sterili come ne' fertili.

sia perfettamente mediterranea; che il suo terreno sia fertile, ma che quello de' suoi vicini lo sia egualmente o almeno, tanto che non abbia bisogno dei suoi prodotti; supponiamo che, lontana da fiumi navigabili, circondata da montagne, essa non sia nel caso di poter trasportare nè i suoi prodotti in natura presso le nazioni più lontane, nè di offrire loro quelle manifatture che, impiegandone una quantità considerabile, si renderebbero e pel loro volume e pel loro peso, egualmente difficili ad esser trasportate; in questa nazione, siccome il legislatore non può sperare i progressi dell' agricoltura che dalla sola consumazione interna, nè una bilancia vantaggiosa di commercio esterno che dalle sole arti e dalle manifatture facili ad esser trasportate; in questa nazione, io dico, il numero degli artieri e de' manifatturieri in tutti i generi non sarà mai troppo numeroso: in questa nazione potrebbe adottarsi senza pericolo il sistema di Colbert; in questa nazione, finalmente, la facilità della sussistenza, derivata dall'abbondanza de' prodotti del suolo, potrebbe facilitare lo smaltimento delle manifatture al di fuori, pel vantaggio che potrebbero avere nella concorrenza con quelle delle altre nazioni, e la moltiplicazione de' manifatturieri potrebbe sostenere e animare i progressi dell'agricoltura.

Io non nego però che la prosperità di questa nazione non potrebbe esser che precaria: dipendente da' soli prodotti dell' industria, essa durerebbe finchè le altre nazioni troverebbero il loro interesse nel comprarli. Or subito che la bilancia vantaggiosa del suo commercio comincerebbe a moltiplicare le sue ricchezze subito che la somma del suo numerario, crescendo, farebbe crescere il prezzo della *mano d'opera*, subito che le sue manifatture, inca-

rendosi, comincerebbero a perdere quel vantaggio nella concorrenza che ne facilitava lo smaltimento, essa dovrebbe ritornare nella sua povertà alla quale la sua posizione la condanna. Un sol rimedio ci sarebbe per questo male. Questo sarebbe così singolare, come singolari sono le sue circostanze. Questa nazione dovrebbe temere egualmente una bilancia vantaggiosa di commercio, che una bilancia svantaggiosa. Essa dovrebbe procurare di dar molto agli stranieri, per moltiplicare collo smaltimento delle sue manifatture l' interna consumazione, ma dovrebbe anche cercare di comprar molto da essi, e di comprar tanto, che il vantaggio e lo svantaggio in questa permuta fossero ridotti allo zero. Allora il prezzo delle sue manifatture conservandosi sempre nello stesso stato, potrebbero queste avere un vantaggio costante nella concorrenza; allora l' agricoltura, dipendente in questa nazione da' progressi delle manifatture e delle arti, potrebbe prosperare; ed allora, finalmente, questa nazione potrebbe trovare nella mediocrità delle sue ricchezze quella prosperità che non conoscerebbe nella miseria, e che perderebbe ben presto nella soverchia opulenza. Ci è più d' una nazione nell' Europa, alla quale potrebbero adattarsi questi principj. Io lascio a colui che legge d' indovinarle.

Dopo aver fatta questa breve digressione sopra i particolari pincipj che dovrebbero dirigere la legislazione economica di questa nazione, ritorniamo ora a' generali principj di questa teoria.

La Provvidenza volendo unir le nazioni, come gli uomini, cogli stretti vincoli de' reciprochi bisogni, ha dato a ciascheduna di esse qualche cosa di proprio e di particolare, che la rende, per così dire, necessaria alle altre. Si appartiene al legislatore di conoscere questo dono esclusivo, e di ricavarne il maggior possibile van-

taggio. Se questo dono è in qualche prodotto del suo suolo, egli dee animarne la coltura; se è in qualche specie di manifattura che, pel concorso di molte circostanze favorevoli, come del clima, della posizione della natura delle acque, ecc., non si potrebbe intraprendere o perfezionare altrove, egli dee questa promovere più di tutte le altre. Egli non dee, al contrario, cercare di togliersi dalla dipendenza d'un'altra nazione, violentando il suo suolo o l'industria de' suoi cittadini coll'introduzione di quelle piante esotiche che resterebbero sempre straniere, sempre imperfette nel suo paese.

Le arti, dunque, e le manifatture, han bisogno della tacita direzione delle leggi: esse però han maggior bisogno della loro protezione. Ma in che dee questa consistere? Io replicherò sempre l'istesso: allorchè si tratta di protezione, bisogna cominciar sempre dal togliere gli ostacoli. Or i maggiori ostacoli che si oppongono a' progressi delle arti e delle manifatture, sono tutti quegli stabilimenti, tutte quelle leggi che tendono a diminuire la concorrenza degli artefici. Persuadiamoci: i migliori regolamenti del mondo, le migliori leggi, i migliori stabilimenti non saranno mai efficaci a migliorare i lavori delle mani degli uomini senza l'emulazione, senza la concorrenza. A misura che questa è maggiore, l'artefice cerca di migliorare la sua manifattura per superare quella del suo competitore. Egli sa che, migliorandola, il compratore preferirà la sua a quella degli altri. Egli sa che, essendo molti i suoi competitori, dee far uno sforzo maggiore per superarli. Or questo sillogismo, che ciaschedun artefice fa da sè stesso, e che si può considerare come l'unico istrumento della perfezione delle arti, questo sillogismo non può essere che il risultato d'una gran concorrenza. Le leggi, dunque, che distruggono questa necessaria con-

correnza o che la restringono, sono il flagello delle arti e delle manifatture. Tali sono, prima d'ogni altro, i diritti di *maestranza* o sieno le *matricole*.

L'idea di radunare ogni arte, ogni mestiere in un corpo, e di dare a questo corpo i suoi statuti, prescrivere l'istruzione, l'esame, e le qualità che si richieggono per esserci annoverate; il timore di veder discreditate le patrie manifatture presso gli stranieri per l'ignoranza, le frodi, e la negligenza degli artefici; la vanità, l'ambizione de' legislatori nel voler tutto regolare e dirigere; la loro ignoranza che gli ha sempre indotti a ricorrere a' rimedj diretti, i quali, come poc'anzi si è osservato, distruggono la libertà del cittadino senza conseguire il loro intento; tutti questi motivi e tutte queste concause han data origine, han perpetuato, han fatto generalmente adottare nell'Europa il sistema perniciosissimo dei corpi delle arti e del diritto di *maestranza*.

Un uomo non può esercitare un'arte meccanica senza il consenso dell'intero corpo degli artefici dell'istessa arte. Questo consenso non si ottiene che mediante il pagamento d'una data somma di danaro, il valore della quale è diverso nelle diverse arti. Se un cittadino non ha come pagarla, in vano egli cerca di mostrare il suo talento, la sua destrezza, i progressi che egli ha fatto in quell'arte. Il corpo del quale egli vuol divenire membro, non cerca altra condizione che quella del danaro che gli manca. Tutti gli altri suoi requisiti sono piuttosto un ostacolo alla sua ammissione. I suoi talenti, in vece di procurargli l'indulgenza del corpo, spaventano i suoi competitori. Animati da uno spirito di lega e di monopolio, essi temono la concorrenza che deriva dal numero de' loro individui e dal loro merito.

Non è dunque libera la scelta delle arti e dei me-

stieri nel cittadino. Prima di consultare la sua abilità, le sue naturali disposizioni, i suoi talenti, egli dee misurare le sue facoltà. Se il prezzo della *matricola* d'un'arte nella quale egli conosce di poter riuscire più che in tutte le altre, è superiore alle sue forze, egli dee abbandonarla per isceglierne un'altra, per la quale il pagamento è minore, ma è anche minore la sua disposizione. Che ne deriva da questo disordine? Ne deriva, che le arti si riempiono per lo più di cattivi artefici. Quelle che richieggono maggior talento, sono esercitate dalle mani che han maggior danaro: le più vili e le più grossolane restano spesse volte per coloro che sarebbero nati per risplendere in un'arte più distinta. Gli uni e gli altri destinati ad una professione, alla quale non sono chiamati, trascurano il lavoro e rovinano l'arte; i primi perchè sono al di sotto di essa, e gli ultimi perchè conoscono d'essere superiori al loro mestiere.

A questo disordine principale se ne aggiungono molti altri. Liti continue, brighe capricciose, attentati fraudolenti tra l'un corpo e l'altro, e tra gl'individui d'uno stesso corpo; perdite considerabili di tempo per inutili formalità, misteriosi officj, passaggi forzosi d'una stessa manifattura per molti artefici di diversi corpi; monopolj inevitabili; vessazioni e persecuzioni continue degl'interessati magistrati di queste ridicole repubbliche contro gli artefici che cercano di distinguersi nel loro mestiere. Queste sono le conseguenze funeste d'uno stabilimento pernicioso ed ingiusto, che impedisce i progressi delle arti, ed offende la proprietà *personale* del cittadino. Per disgrazia dell'umanità, la più giusta, la più sacra di tutte le proprietà, quella che l'uomo acquista col nascere, è stata in tutti i tempi la meno rispettata da'legislatori. Presso gli Ateniesi la legge pro i

biva al cittadino d'esercitare due arti nell'istesso tempo (1). Un uomo, dunque, che valeva in due arti diverse, bisognava che rinunciasse a' beneficj che l'una di essa poteva recargli. L'ingiustizia e la barbarie di questa legge non è stata conosciuta da' nostri legislatori. Essi hanno ordinariamente adottato ciò che ci era di più strano presso gli antichi.

Che un uomo coltivi una o più arti, che le coltivi bene o male, il legislatore non dee prender parte alcuna nell'esercizio di questa sua facoltà. Il giudizio del compratore, che è sempre il più imparziale, punirà l'ignoranza o la negligenza dell'artefice, e ne premierà i talenti e la vigilanza: l'artista più abile e più onesto circondato da compratori, obbligherà gli altri suoi competitori o a seguire il suo esempio, o a perire dallo stento, senza che la legge v'interponga la sua autorità.

Quello che si è detto de'corpi delle arti e de'diritti di *maestranza*, si dee dire anche de'privilegi esclusivi co'quali il governo dà ad un uomo solo il diritto d esercitare un'arte, che è interdetta al resto de'cittadini, con tal differenza, che se i primi diminuiscono la concorrenza e l'emulazione, questi la distruggono interamente. Il primo oggetto, dunque, della protezione delle leggi, riguardo alle arti, sarebbe di animare la concorrenza e l'emulazione degli artefici colla soppressione di queste cause, che la restringono o la distruggono. L'altro sarebbe di liberarle da qualunque sorta di dazio o di contribuzione. Ogni specie d'industria dovrebbe esserne esente. Noi dimostreremo questa verità allorchè si parlerà de'dazj.

(1) Μή δύο τέχνας μετίεναι. *Duas artes ne exerceto.* Demost. *in Timocratem.*

Finalmente, tolti tutti gli ostacoli, bisognerebbe venire agl'incoraggiamenti. Alcune distinzioni onorevoli (1), alcuni premj pecuniarj potrebbero offerire al legislatore l'istrumento da incoraggiare le arti e le manifatture, e di promuovere più le une che le altre, secondo che gl'interessi dello stato lo richiedono. Una tenue ricompensa, accordata con qualche splendida dimostrazione, lusingherebbe la vanità dell'artista, e non molesterebbe il pubblico tesoro. L'autorità può tutto quando vuole. Se essa fa nascere i genj e crea i filosofi, se essa forma le legioni intere de'Cesari, degli Scipioni e de'Regoli col comprimere la sola molla dell'onore, con quanto maggior facilità potrà essa far fiorire le manifatture e le arti, che non ricercano nè il talento de'primi nè il valore degli ultimi? L'accrescimento de'comodi della vita, de'piaceri della società, delle ricchezze dello stato, sarebbe la prima conseguenza di questo beneficio, e i progressi delle scienze e delle cognizioni, sarebbero la seconda.

La fiaccola dell'industria illumina nel tempo stesso un vasto orizzonte. Niun'arte è isolata. La maggior parte hanno alcune forme, alcuni istrumenti, alcuni elementi che loro sono comuni. La meccanica sola dice un celebre scrittore (2), ha dovuto prodigiosamente dilatare lo studio dalle matematiche.

---

(1) In Atene la legge destinava una distinzione onorevole all'artefice che aveva fatti più progressi degli altri nel suo mestiere. Τόν ἀρίϛον ὄντα τῦν ἑαὺτȣ σύντεχνῶν σιντήσιν ἐν Πρυτάνειῳ λάμβανεῖν, καὶ πρὸεδ ριαν. Peritior in sua arte pubblice in Prytaneo epulator, primamque sedem occupato. *Vedi Petito*, *Leggi attiche*, lib. v, tit. vi, De Artibus.

(2) *L'autore dell'Istoria filosofica e politica degli stabilimenti degli Europei nelle due Indie*. T. viii, lib. xix, cap. 41.

Tutti i rami dell'albero genealogico delle scienze si sono distesi co' progressi delle arti e de' mestieri. Le miniere, i mulini, i drappi, le tinte hanno ingrandita la sfera della fisica. L'architettura ha migliorata la geometria. Essa ha spesse volte trovata la proporzione prima della regola, e dall'esperienza ha dedotta la teoria. Prima che i matematici avessero dimostrato che l'edificio più debole è quello nel quale la perpendicolare che si tira dal vertice, esce fuori della base, gli Egizj avevano già innalzate le loro piramidi, ed avevano conosciuto che questa era la forma la più stabile che si poteva dare ad un edificio (1). I progressi, dunque, delle arti e delle manifatture, sono inseparabili da quelli delle lettere. Si potrebbero addurre mille prove per dimostrare questa verità; ma queste sarebbero mal collocate in questo luogo. Mi contento solo d'averla accennata per invogliare maggiormente i legislatori ad accelerare questi progressi.

Dopo la coltura della terra, la coltura, dunque, delle arti è quella che conviene più all'uomo. L'una e l'altra fanno oggi la forza degli stati; ma l'una e l'altra han bisogno d'uno spirito che le animi, e questo spirito è il commercio.

---

(1) *Nelle piramidi la perpendicolare che si tira dal vertice, va perfettamente nel punto di mezzo della base, ciò che ne fa la forma più stabile che si possa dare ad un edificio.*

CAPO XVII.

Del Commercio.

Dopo aver parlato dell'agricoltura e delle arti, dopo aver minutamente analizzate queste due sorgenti delle ricchezze de' popoli, le mie ricerche sarebbero imperfette e mancanti se trascurassi di parlar del commercio.

Il commercio sempre profittevole, ma non sempre coltivato dalle nazioni; nume tutelare de' paesi pacifici, e bersaglio de' conquistatori; il commercio che ha sofferte tante vicende sulla superficie della terra; che fin dalla più rimota antichità aveva fatti i più gran progressi nell'Asia (1); che acquistò una nuova attività fra le mani de' Fenicj, che fondò tante colonie (2),

(1) Eratostene e Aristobulo, per quel che ce ne dice Strabone, rapportavano un'autorità di Patroclo, il quale asseriva, che le mercatanzie dell'Indie passavano dall'Oxo nel mare del Ponto; e Marco Varrone, come si può vedere in Plinio, *lib. VI, cap. XVII, dell'Istoria naturale*, dice che nel tempo di Pompeo, nella guerra contro Mitridate, si seppe che si andava in sette giorni dall'Indie nel paese de' Battriani, e nel fiume Icaro che va a gittarsi nell'Oxo; che di là le mercanzie dell'Indie attraversavano il mar Caspio, ed entravano nell'imboccatura del Ciro; e che, finalmente, non bisognava fare che un cammino di cinque giorni, per andare nel Fasso, il quale conduceva al Ponto Euxino. Non ci è dubbio che tutte le nazioni che abitavano questo spazio, dovevano esser commercianti. Leggasi anche Strabone, *lib. XI*, su quel che egli ci dice del tragitto delle mercanzie dal Fasso al Ciro.

(2) Sono troppo note le colonie fondate da' Fenicj pel commercio. Essi ne ebbero nel mar Rosso e nel golfo Persico. Essi n'ebbero in molte isole della Grecia, nelle coste dell'Afri-

che trasportò in Tiro, in Sidone (1) ed in Cartagine tutte le ricchezze dell'antico emisfero; che, dopo avere per molto tempo alloggiato tra le mura d'Atene, di Corinto, di Rodi, e d'alcune altre repubbliche della Grecia, cominciò a sparire innanzi alle legioni vittoriose de'Romani; che si sarebbe, quindi, interamente estinto nell'Europa sotto la barbarie delle nazioni del Nord che la soggiogarono, se Venezia, Genova, Pisa, Firenze, ed alcune altre piccole repubbliche dell'Italia, sotto l'ombra della loro istessa debolezza, non l'avessero conservato; il commercio, finalmente, che, durante l'anarchia de'feudi, si restringeva in quasi tutta l'Europa ad un semplice traffico d'un villaggio, con un'altro villaggio d'un borgo con un altro borgo, e che rare volte passava i confini di una provincia; il commercio, io dico, dopo aver sofferte tante vicende sulla terra, è oggi divenuto il sostegno, la forza e l'anima comune delle nazioni. Qualunque sieno state le cause che abbiano contribuito a produrre quest'effetto, non si appartiene a me di esaminarle. Quel che è sicuro, è che il consenso universale delle nazioni, quel consenso, che in altri tempi obbligava ciaschedun popolo a divenir guerriero, questo istesso consenso è quello che oggi ci obbliga a divenir commercianti. Il commercio dunque, divenuto un oggetto essenziale all'organizza-

---

ca e della Spagna. Essi penetrarono nell'Oceano; e giunsero fino all'isole Cassiteridi, cioè alla Gran Brettagna, e a Tusa, che si crede esser l'Irlanda. Non mancava loro che la bussola per divenire gli Olandesi dell'antichità.

(1) Omero, secondo l'osservazione di Strabone, *lib.* 16, *p.* 1097, non parla se non di Sidone; e fa vedere chiaramente che il maggior commercio era da principio nelle mani dei suoi abitanti.

zione, all'esistenza de' corpi politici, non debb'essere trascurato nel piano d'una buona legislazione. Al legislatore si appartiene di proteggerlo e di dirigerlo. Egli è quello che dee vedere quale specie di commercio convenga alla sua nazione, quale sia più proprio alla natura del suo governo. Egli dee garantirlo dagli ostacoli che le contribuzioni e i dazj mal collocati, possono recargli, da' privilegi esclusivi e dalle proibizioni che lo molestano, da que' regolamenti minuti e particolari che lo ritardano. Egli è quello che dee combinarlo cogl'interessi delle altre nazioni, combinazione difficile, ma necessaria, combinazione, della quale non se ne sono ancora conosciuti nell'Europa nè i mezzi per conseguirla nè i vantaggi che ne nascerebbero; combinazione, finalmente, senza della quale la prosperità d'un popolo sarà sempre incerta e precaria.

Il legislatore è quello che dee cercare tutti i mezzi per dare alla circolazione interna la maggior celerità, ed al commercio esterno la maggiore estensione che sia possibile. Egli dee con pochi regolamenti abbracciare gran cose, giacchè la moltiplicità di questi è uno de' maggiori ostacoli che si oppongono al commercio. Le sue leggi, finalmente, debbono col rigore delle pene e con altri mezzi che noi esporremo, stabilire il credito pubblico e privato, che debb'essere la base della morale e della politica delle nazioni commercianti.

Di tutti questi oggetti io parlerò distintamente nei seguenti capi. Io comincerò dallo esaminare quale sia il commercio che convenga a' diversi paesi, e nei diversi governi.

CAPO XVIII.

Del Commercio che conviene a' diversi Paesi e ne' diversi Governi.

Non ci vuol molto a vedere, come una specie di commercio che conviene ad un paese, non giova ad un altro. Un paese sterile non può sicuramente fare il commercio d'un paese fertile; e un paese fertile, quantunque lo possa, non dee fare il commercio d'un paese sterile.

Il commercio, per esempio, d'economia è il solo che conviene a' paesi sterili (1). Sprovveduti di tutto nel loro interno, essi debbono sussistere a spese degli altri. Essi debbono cercare quello del quale abbonda ciascheduna nazione, e quello che le manca. Essi debbono permutare il superfluo dell'une col superfluo delle altre, e da questa permuta sempre vantaggiosa ripetere la loro sussistenza e la loro straniera ricchezza. Ecco perchè in tutte l'età la vessazione e la violenza, han fatto nascere il commercio di economia, allorchè gli uomini sono stati costretti a rifuggirsi nelle lagune, nell' isole, sulle arene del mare, e su gli scogli medesimi. Così Tiro, Venezia, e le città dell'Olanda furono fondate. I fuggitivi vi trovarono la loro sicurezza. Gli elementi combattevano per essi, e trattenevano le armi vittoriose de'nimici. Ma quell'istessa causa che li garantiva dalle persecuzioni, gli obbligava o a perire dallo stento o a ricorrere al commercio d'economia.

---

(1) Qui si parla de' paesi sterili, che sono bagnati dal mare. Si parlerà quindi de' mediterannei.

Or ne' paesi fertili gli uomini non han bisogno di ricorrere a questa specie di traffico per provvedere a' loro bisogni. Siccome la fecondità del terreno, unita a' beneficj della coltura, loro dà il superfluo in alcuni generi, essi non debbono far altro che permutare questo superfluo con quello che loro manca. Il grand' oggetto della legislazione economica di questi paesi debb' essere di moltiplicare quest' eccesso e di diminuire questo difetto; di dare all' estrazione di questi generi la maggior facilità, e di procurare che nella permuta la quantità di quel che si da, superi sempre la quantità di quel che si riceve; affinchè quel che resta sia pagato colle ricchezze di convenzione, l' introduzione continua delle quali, allorchè è moderata, farà sempre pendere dalla parte loro la bilancia della ricchezza relativa delle nazioni.

Ma, oltre la fertilità e la sterilità del suolo, la situazione del paese e la sua estensione, debbono anche determinare il commercio che più gli conviene. Un paese, per esempio, di picciola estensione, che ha molti porti, che ha fiumi e canali navigabili, è più proprio al commercio d' economia. Un paese, al contrario, molto esteso, che ha pochi porti, che non è bagnato dal mare che da un solo lato, dee sempre preferire il commercio di proprietà a qualunque altro commercio (1). Se, finalmente, alla infelicità

---

(1) Se la Russia, per esempio, volesse preferire al commercio delle sue derrate un commercio puramente di traffico, simile a quello degli Olandesi, fra' popoli che abitano questa immensa regione, non ci sarebbero se non quelli che sono i più vicini al celebre porto di *Cronstat*, che conoscerebbero l'oro e l' argento. Tutti gli altri sarebbero condannati a vivere di permute, come non è gran tempo che i loro padri vivevano. Questo commercio di traffico giova all' Olanda, perchè le vene

della situazione si unisce anche l'infelicità del suolo, se il suo territorio è picciolo ed è mediterraneo, allora il legislatore dee promuovere le manifatture e le arti, e sopra questi fondamenti innalzare il suo commercio (1). Così Ginevra senza mare e, per così dire, senza territorio, è divenuta una delle città più ricche dell'Europa: così essa si acquistò la gloria di soccorrere Arrigo IV durante la lega, e di resistere alle truppe agguerrite di Carlo Emanuele duca di Savoja; così essa trionfò de' tesori e dell'ambizione feroce di Filippo II, e così, finalmente, molti paesi della Germania potrebbero fiorire malgrado la debolezza de' loro principi e l'indigenza presente dei loro abitatori. Dopo aver, dunque, osservato come la qualità del terreno, la situazione ed estensione del paese, debbano influire sulla scelta del commercio più proprio e più profittevole, vediamo ora la parte che vi dee avere la natura del governo.

Se dal fatto noi vogliamo dedurre la regola, se vogliamo riposare sull'esperienza di tutti i secoli, noi troveremo che il commercio d'economia è più analogo al governo di molti, e che il commercio di proprietà e di lusso, e più adatto al governo di un solo. Cominciando dalla più rimota antichità, e seguendo

---

che trasportano il danaro nell'interno delle Provincie Unite, sono così brevi, che la circolazione vi si fa con una celerità infinita. Ma fate che il territorio dell'Olanda divenga così esteso come quello della Francia e della Spagna, e voi vedrete subito questa circolazione ritardata, voi la vedrete dopo poco tempo interrotta, ed un arresto cagionerà ben presto una convulsione, alla quale questo corpo politico dovrà necessariamente succumbere.

(1) Io non m'impegno a dimostrare queste verità, perchè coloro che hanno consecutivamente letta quest'opera, le considereranno come tanti risultati de' principj antecedentemente sviluppati.

gli annali dell'industria fino a'nostri tempi, noi vedremo presso i Fenicj, in Tiro, in Cartagine, in Atene, in Marsiglia, in Firenze, in Venezia, e nell'Olanda fiorire il commercio d'economia, e noi vedremo, al contrario, un commercio di proprietà e di lusso, stabilito tra gl'imperj dell'Asia, presso i Persi, i Medi, gli Assirj, e nelle moderne monarchie dell'Europa.

La ragione ne è semplicissima. Nel governo di molti la frugalita è una virtù civile, e il fasto ed il lusso sono proscritti. Ora questa specie di commercio, che si raggira ad un semplice traffico, ricerca da coloro che l'esercitano, una frugalità infinita, poichè, siccome per guadagnare di continuo essi debbono contentarsi di guadagnar poco, e di guadagnar meno di ogn'altro per avere il vantaggio nella concorrenza, supposto questo, non è possibile che questa specie di commercio si faccia da un popolo, presso il quale il lusso è per così dire, una cosa inerente alla costituzione del governo. L'istessa causa, dunque, che fa che il commercio d'economia sia analogo alla natura del governo di molti, l'istessa causa fa che questo non lo sia al governo d'un solo. Ma ogni regola debbe avere le sue eccezioni. Si può dare una repubblica, alla quale convenga un commercio di proprietà e di lusso, ed una monarchia, alla quale convenga il commercio d'economia. Alcune circostanze particolari che io trascuro, per non perdermi in un dettaglio troppo minuto e per non ripetere quello che si è accennato in altri luoghi di quest'opera, alcune circostanze particolari, io dico, possono obbligare il legislatore a dimenticarsi di questa regola. La scienza della legislazione ha, è vero, i suoi principj generali: il legislatore non debbe ignorarli, ma egli dee farne quell'uso che fa l'oratore de' precetti della

rettorica: egli fa servire i precetti all'orazione, e non l'orazione a' precetti.

Dalla scelta del commercio io passo alla protezione che gli si dee. Quest'oggetto, che ha mossa la penna di quasi tutti gli scrittori del secolo, è il più trascurato da' governi. Gli ostacoli che ne impediscono i progressi presso tutte le nazioni; la schiavitù sotto la quale geme in quasi tutta l'Europa; gli attentati che si commettono di continuo contro la sua libertà; le vessazioni che si fan soffrire in nome della legge a coloro che l'esercitano; lo spettacolo che ci offrono tutte le frontiere, tutti i porti coverti di satelliti, il ministero dei quali altro non è che di garantire lo stato dall'industria de' suoi cittadini, ecc., sono tante prove che ci dimostrano che tutto quello che si è fatto da' governi in favore del commercio, non era quello che si doveva fare. Essi han cominciato donde bisognava finire: essi gli han prestati alcuni piccioli soccorsi, ma han lasciato sussistere gli ostacoli. Istruito, dunque, dall'esperienza e dagli errori de' governi, io terrò un metodo tutto diverso. Io parlerò prima degli ostacoli che si dovrebbero togliere, e poi degli urti che si dovrebbero dare.

CAPO XIX.

Degli Ostacoli che si oppongono a' Progressi del Commercio in quasi tutta l'Europa.

Alla testa di questi io pongo il sistema presente delle *dogane*. Noi dobbiamo alla politica d'Augusto ed alle sciagure dell'impero, l'origine di questo abuso, del quale oggi tutte le nazioni dell'Europa sperimentano le conseguenze funeste. Le spese che

richiedevano la conservazione d'un autorità usurpata, la prodigalità necessaria ad un nascente dispotismo, il bisogno delle legioni, l'avidità delle coorti pretoriane, l'organizzazione superiore ed inferiore del governo d'un impero che racchiudeva ne' suoi limiti quasi tutta l'Europa, ed una parte considerabile dell' Asia e dell' Africa; l'esorbitanza di queste spese, unita all'idea, comune a tutti i tiranni, di nascondere a' popoli le somme immense colle quali essi pagano le loro vessazioni e la perdita della loro libertà indussero Augusto a stabilire un'imposizione generale sopra tutte le cose venali (1), una nuova tassa sopra i legati e l'eredità (2), e ad introdurre il sistema fatale delle *dogane*. Tutte le mercanzie, le quali per mille diversi canali abbordavano al centro comune dell'opulenza e del lusso, dovevano pagare un diritto, il valor del quale, variando ne' diversi oggetti su' quali cadeva, si estendeva dalla quarantesima parte fino all'ottavo del valor degli effetti (3).

---

(1) L' imposizione sulle cose venali venne stabilita da Augusto dopo le guerre civili. Questo diritto rare volte passò l'uno per cento, ma comprendeva tutto ciò che compravasi ne' mercati e nelle pubbliche vendite, ed estendevasi dagli acquisti più considerabili in terre o in case, fino a' più piccioli oggetti che costituivano la giornaliera consumazione. Tacito ci dice che Tiberio, per placare il popolo che reclamava contro questo diritto, fu costretto a pubblicare in un editto, che il sostentamento degli eserciti in gran parte dipendeva da questa contribuzione. Tacit, *Annal.*, *lib.* 1, *cap.* 78.

(2) Questa ascendeva al cinque per cento sul valore del legato o dell' eredità, purchè questa ascendesse a 50, o 100 pezzi d'oro. Dione, *lib.* 55, *cap.* 56.

(3) A questa contribuzione erano soggette non solo le mercanzie straniere, ma anche quelle delle province dell'impero; non solo quello che riguardavano il lusso, ma anche quelle che riguardavano i bisogni della vita. La differenza era

In un paese, dove l'opulenza dipendeva da tutt'altro fuori che dal commercio, e dove il commercio, non solo non era una sorgente di ricchezze, ma era, anzi, uno scolo di quelle che da tutte le parti della terra gli pervenivano, l'introduzione di queste *dogane* poteva essere indifferente, poteva anche considerata sotto alcuni aspetti, essere utile; ma qual motivo potrebbe giustificarle oggi, che gl'interessi delle nazioni sono così diversi?

Io piango sulla miseria dell' umanità, allorchè veggo in mezzo a tanti lumi, in mezzo allo splendore della verità di continuo illustrata, trionfar eternamente l'errore. Imporre una pena pecunaria ad ogni cittadino industrioso; obbligare il mercadante a pagare una *multa*, il valor della quale cresce in ragione del beneficio che gli reca allo stato; trattare il commercio da inimico; ricevere le sue pacifiche balle colle armi alla mano; circondare tutti i porti, tutte le spiagge; tutti i passaggi del commercio, così interno come esterno, di satelliti e di spie, esseri venali e corrotti, pagati dallo stato che tradiscono, dal negoziante che tormentano, e dal contrabbandiere che proteggono; dare adito a tutte le vessazioni, a tutte le frodi che gli esecutori mercenarj d'una legge ingiusta possono ideare; condannare in una parola, il negoziante ad esser persuaso, che al solo avvicinarsi d' una *dogana* gli si prepara sicuramente un affronto o una rapina: è mai questa la politica delle nazioni commercianti? Sono mai questi i principj co' quali dee dirigersi il sistema economico in un se-

---

nella quantità della tassa, la quale era maggiore in quelle di lusso, ed in quelle che venivano dagli stranieri. Vedi Plinio *Histor*, *natur.*, *lib.* 7, *lib.* 33, *etc.*

colo, nel quale il commercio è considerato come il principio che decide della vita delle nazioni e del ben essere de' popoli? È mai questo il fonte dal quale i corpi politici debbono oggi attignere la parte più considerabile delle loro rendite? Senza diminuir queste rendite, non si potrebbe forse liberare il commercio da un ostacolo, contro del quale ogni urto è inutile? Gl'interessi dell'erario del fisco non si potrebbero forse combinare con quelli del commercio, in maniera che i re fossero egualmente ricchi, senza che le loro ricchezze fossero egualmente perniciose a' popoli? Non basterebbe, finalmente, dare un' altra foggia al sistema delle imposizioni, per renderne meno pesante il giogo, senza diminuirne il profitto?

La possibilità di questa intrapresa è stata dimostrata fino all'evidenza dagli scrittori economici del secolo. Ma i loro sforzi sono restati inutili. La verità da essi illustrata si è fermata innanzi alle pareti che la rendono inaccessibile al trono. I loro scritti luminosi, rischiarando l'intrigata teoria delle finanze, non han fatto altro che renderci più penoso il peso de' mali che ci opprimono, mostrandoci la facilità che ci sarebbe di curarli, e l'indolenza di coloro che dovrebbero liberarcene. Per disgrazia degli uomini, pare che quelli che sono alla testa degli affari qualche volta chiudano gli occhi contro la luce di quanto si manifesta loro con maggior evidenza. Una riforma, nella quale la giustizia, l'interesse pubblico, e l'interesse de' principi si combinano così evidentemente, non si è neppure tentata, neppure proposta ne' gabinetti de' re, ne' quali non si parla d'altro che di commercio, e non si lascia mai di perseguitarlo.

Le cose sono rimaste nello stato nel quale erano; il commercio è restato inceppato tra le catene delle

imposizioni fiscali; da per tutto il traffico interno ed esterno è interrotto; un cittadino industrioso ha mille occhi che lo guardano; pare che il governo lo tema egli non può fare mille passi, egli non può passare da un villaggio in un altro senza esser fermato, senza esser tassato; se vuol negoziare al di fuori, prima che egli sappia se la sua speculazione sarà ricompensata da un buon esito, la *dogana*, questa *botte* delle *Danaidi*, e forse anche più vorace di quella, gli ha già rapita una parte del beneficio futuro. Se egli cerca il soccorso di una spedizione clandestina, il timore d' essere sorpreso l'obbliga a chiudere cento bocche, l'avidità e la mala fede delle quali diminuiscono il beneficio del contrabbando, senza scemarne lo spavento. Dovunque egli volge le sue mire, egli trova o frodi da prevenire o spie da corrompere o dazj enormi da pagare.

In mezzo a tante insidie potrà forse prosperare il commercio? Una pianta che non può germogliare che nel seno della libertà, potrà forse fiorire tra le arene della servitù e dell' oppressione?

Il primo passo, dunque, che si dovrebbe dare in favore del commercio, sarebbe una riforma nel sistema presente delle *dogane*. Bisognerebbe togliere così al commercio interno come all' esterno, gli ostacoli che queste gli oppongono. Io lo ripeto: per ottenere questo fine senza diminuire le rendite del fisco, per compensare questa perdita, bisognerebbe dare un altro giro al sistema generale delle imposizioni e de' dazj.

Questo grande oggetto richiamerà le mie cure, allorchè si parlerà da qui a poco della teoria de' dazj, che sarà anche compresa in questo secondo libro (1).

(1) Si crede comunemente che i dazj imposti sull' estrazio-

Io mi affretto qui di rivolgere lo sguardo ad un'altr'ostacolo, il quale, se non è più pernicioso del

---

ne delle mercanzie nazionali sieno un male, ma che quelli imposti sull'immissione delle straniere, sieno un bene per lo stato. Io confuterò quest'opinione, allorchè parlerò della teoria de'dazj: mi contento solo di rapportare qui anticipatamente alcuni fatti e alcune riflessioni, che gli effetti che quest'erroneo sistema ha prodotti nel commercio della Gran Brettagna, mi somministrano.

Il governo britannico, che ha sempre cercato di favorire l'estrazione delle mercanzie nazionali, ha esorbitantemente caricato di dazj l'immissione delle straniere. Qual è stato l'effetto di quest'erroneo sistema? I. La moltiplicità de'contrabbandi, che le pene le più severe non possono impedire, allorchè sono uniti ad un gran beneficio; II. La diminuzione del suo commercio d'economia. Quantunque ci sia una legge in Inghilterra che ordini la restituzione de' diritti nella nuova esportazione, questo rimedio non compensa il danno che cagionano al suo commercio d'economia i dazj che si pagano nell'immissione. Questo è evidente. Il negoziante che compra, sieno le mercanzie d'America, sieno quelle dell'Indie orientali, per estrarle di nuovo è obbligato a sborsare due capitali, l'uno pel prezzo delle mercanzie, l'altro pe' diritti di *dogana*. Sul secondo capitale, che in molti articoli è il doppio del primo per l'esorbitanza de' diritti nell' immissione, egli perde da principio una parte del diritto che paga, il quale va in beneficio degli ufficiali della *dogana*, e questa parte non gli è restituita nella nuova esportazione: egli perde nell'istesso tempo l'interesse di questo capitale durante tutto il tempo che egli impiega a fabbricare o a preparare il suo caricamento. Questa doppia perdita l'obbliga ad incarire il prezzo delle sue mercanzie, incarimento, che ne fa in ogni giorno diminuire lo smaltimento ne' mercati esteri; III. Un altro effetto funesto pel commercio della Gran Brettagna ha avuto origine dallo stesso principio. Per una nazione commerciante ogni accrescimento nelle spese del trasporto è una perdita reale per lo stato. Or le spese del trasporto non potrebbero essere indipendenti dalle spese della costruzione. Questa costruzione è quella che i diritti di *dogana* hanno incarita all'infinito in Inghilterra; IV. Quest' istessi diritti impedivano agl' Inglesi di manifatturare o sia di

primo, è almeno più difficile a superarsi; ad un ostacolo che è la vergogna del nostro secolo e della nostra politica; ad un ostacolo, finalmente, del quale tutti i popoli ne risentono gli effetti funesti, senza che alcuno ardisca d'essere il primo a superarlo. Io voglio parlare delle gelosie di commercio, della rivalità delle nazioni.

CAPO XX.

Delle Gelosie di Commercio e della Rivalità delle Nazioni.

Un principio, non meno ingiusto che falso, egualmente contrario alla morale che alla politica, ha funestamente sedotti coloro che dirigono gl'interessi de'popoli. Si crede comunemente che una nazione non possa guadagnare senza che le altre perdano; che essa non possa arricchirsi senza che le altre s'impoveriscano, e che il grande oggetto della politica sia l'innalzare la propria grandezza sulle altrui rovine. Questo principio erroneo, che fu la base della politica de' Romani e dei Cartaginesi (1), e che fu nel

---

ridurre in polvere il loro tabacco di Virginia. Questo tabacco, che si vendeva agli stranieri per due e mezzo denari sterlini la libbra, per l'eccesso dei diritti di *dogana* nell'immissione si pagava nell'interno dello stato 8 5/8 la libbra. Il vantaggio che aveva lo straniero sul nazionale nel manifatturarlo è di 35 per cento. Queste non sono congetture: sono fatti incontrastabili che dovrebbero disingannare coloro che governano da'volgari pregiudizj pur troppo funesti alle nazioni.

(1) Si sa con quanta gelosia facevano i Cartaginesi il loro commercio. Noi sappiamo che nella negoziazione che Annone fece co' Romani, dichiarò che i Cartaginesi non avrebbero

tempo istesso la causa della rovina di queste due repubbliche, questo principio istesso ha funestamente introdotta una gelosia universale di commercio nell'Europa, la quale, fra gli stati, non è altro che una cospirazione segreta di rovinarsi tutti, senza che alcuno si arricchisca.

Chi può descrivere i mali che questa funesta rivalità reca al commercio generale e particolare de' popoli? Per farsene una superficiale idea, basta osservare il sistema col quale oggi si dirige il commercio delle nazioni d'Europa. Osservandolo da vicino, noi vedremo una nazione custodire colla maggior gelosia un ramo di commercio poco profittevole, che le impedisce d'intraprenderne un altro molto più vantaggioso, per timore che la sua rivale non se ne impadronisca. Noi vedremo ciascheduna nazione opporre ostacoli alle intraprese pacifiche d'un'altra nazione, e godere delle sue perdite. Noi le vedremo tutte congiurate contro di ciascheduna. Noi vedremo i fulmini della guerra accesa dal commercio rimbombare fra un polo e l'altro sulle coste dell'Asia, dell'Africa e dell'America, sopra l'Oceano che ci separa dal nuovo Mondo, e sulla vasta estensione del mare Pacifi-

---

sofferto che essi si fossero soltanto lavate le mani ne' mari di Sicilia, e fu loro proibito di navigare al di là del Promontorio Bello. Fu loro anche proibito di trafficare in Sicilia, in Sardegna ed in Africa, almeno nella porzione soggetta a' Cartaginesi. Leggasi Polibio, *lib. III*, e Giustino lib. *XXIII*, *cap. III*. Per quel che riguarda i Romani, la loro politica distruttiva e il loro patriottismo esclusivo è troppo noto. Mi contento solo di ricordare qui una legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio, nella quale non solo era proibito di portare dell'oro a quei popoli che essi chiamavano barbari; ma si ordinava anche di usar tutti i mezzi per togliere loro con destrezza quella porzione che ne avevano. *Leg. II*, *Cod. de commer. et mercator.*

co. Noi vedremo l'Inghilterra e la Francia, sempre inimiche tra loro, e sempre vigilanti a profittare delle occasioni di scambievolmente rovinare il loro commercio; la Spagna costretta a garantire i suoi galeoni con isquadre formidabili sopra un mare immenso tinto di sangue, e coverto di cadaveri nelle sue guerre contro gl'Inglesi; il Portogallo divenir la vittima d'una nazione che gli ha fatto più male colla sua confederazione, co'suoi trattati e col suo commercio, che non gliene avrebbe fatto colla guerra istessa; l'Olanda, quella repubblica, che dovrebbe più delle altre rispettare la giustizia e fomentare la libertà generale dell' industria, e del commercio, noi vedremo, io dico, l'Olanda trascurare i suoi veri interessi, profondere i suoi tesori, preparare la sua rovina in quelle guerre, nelle quali nè la sua gloria nè la sua sicurezza nè la sua libertà, ma la sua sola ambizione smisurata, il solo spirito di gelosia e di rivalità, poteva impegnarla (1). Noi vedremo, finalmente, il commercio, che per sua natura dovrebbe essere il vincolo della pace, essersi permutato in una causa perenne d'ingiustizia, di guerra e di discordia, per un effetto di questa funesta gelosia delle nazioni, della quale si risentono anche quei popoli che vorrebbero trovare nella neutralità la loro pace e i loro vantaggi.

Non bisogna lusingarsi: finchè durerà questo spirito d'invidia e di rivalità, il commercio farà sempre più male che bene, sarà sempre in uno stato di languore.

---

(1) Io non parlo qui della presente guerra, nella quale le operazioni dell' Olanda non sono state dirette nè dalla gelosia ne dall'ambizione, ma dalla forza e dal timore.

Spogliandoci d'ogni prevenzione, investendoci di quel sacro carattere d'imparzialità che le ricerche politiche esigono, noi troveremo l'interesse privato di ciascheduna nazione così strettamente unito all'interesse universale, e, *vice versa*, l'interesse universale così strettamente unito al particolare, che una nazione non può perdere senza che le altre perdano, e che non può guadagnare senza che le altre guadagnino. Che mi si permetta una breve digressione, che mi si permetta di gittare un'occhiata momentanea sugl'interessi delle nazioni d'Europa per dimostrare questa interessantissima verità.

Cominciando dalla Spagna, noi troveremo che l'interesse di questa nazione sarebbe di migliorare la sua agricoltura, d'accrescere la sua popolazione, d'accelerare e migliorare il suo commercio coll'Indie occidentali, e di dare uno scolo all'esorbitanza de'suoi metalli col comprare i prodotti dell'industria straniera (1). Or tutta l'Europa troverebbe il suo interesse in questi vantaggi. A misura che la sua agricoltura si perfezionerebbe, crescerebbe la sua popolazione, e a misura che crescerebbe la sua popolazione, crescerebbero i suoi bisogni per l'industria straniera. Più essa profitterebbe del suo commercio coll'America, più le sue navi ritornerebbero cariche di tesori, più si metterebbe in istato di pagarla. Allora la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, vedrebbero le loro manifatture più ricercate da una nazione, che è più di tutte le altre in istato di comprarle: esse venderebbero a più caro prezzo la loro industria, e com-

---

(1) Noi abbiamo accennata questa verità nel terzo capo del primo libro, e la svilupperemo meglio nel decorso di questo secondo libro.

prerebbero a miglior mercato le derrate dell' America, divenute così necessarie nell'Europa.

Passando dalla Spagna al Portogallo, noi troveremo che il grande interesse di questo paese, quell'interesse che, trascurato dal suo governo, ha cagionata la sua miseria, malgrado i tesori che in ogni anno riceve dal Nuovo Mondo, noi troveremo, io dico, che il suo grande interesse sarebbe di ammettere la più gran concorrenza così nella vendita delle proprie, come nell'immissione di tutte le manifatture e di tutte le mercanzie straniere. E chi non vede che questo sarebbe anche l'interesse di tutte le altre nazioni che sono in istato di recargliele?

L'istesso dee dirsi della Russia. Se questa nazione si liberasse dal monopolio degl'Inglesi, come dovrebbe liberarsene il Portogallo, se essa fomentasse la concorrenza delle nazioni del mezzogiorno nel suo porto di Cronstat, essa venderebbe a più caro prezzo i suoi prodotti, comprerebbe a miglior mercato le mercanzie straniere, e recherebbe nel tempo istesso un gran vantaggio a tutta l'Europa aprendo una nuova strada all'industria ed al commercio di molte nazioni (1).

---

(1) E' giusto che io prevenga qui un'obbiezione che mi si potrebbe fare. Mi si dirà: Liberandosi il Portogallo e la Russia dal monopolio degl' Inglesi, come pare che non tarderanno molto queste due nazioni a riescirvi, esse recherebbero, è vero, un gran vantaggio a loro stesse ed al commercio universale dell'Europa, ma l'Inghilterra non perderebbe forse molto in questo caso? Gl'interessi, dunque, di questa nazione non sono in questo caso uniti agl'interessi delle altre nazioni europee. Non sembra questa un'eccezione alla regola? No: io confesso che l'Inghilterra, subito che dovesse fare in concorrenza delle altre nazioni il commercio della Russia e del Portogallo, non ne profitterebbe più come prima: ma questa per-

Rivolgendoci, quindi, alla Francia, noi ci persuaderemo anche meglio di questa verità. La Francia, felice per la fertilità del suo suolo e per quella de'suoi ingegni, dispositrice assoluta del gusto e delle mode, abitata da artieri e da' manifatturieri celebri, manda più derrate e più manifatture al di fuori, di quel che ne riceve dagli stranieri. Or, se la Francia fosse così popolata, come potrebbe essere; se le sue leggi non avessero rovinata l'agricoltura; se le massime e il sistema col quale sono regolate le sue finanze, fossero più favorevoli al suo commercio, la sua prosperità farebbe l'ammirazione dell'universo, e farebbe nel tempo istesso la felicità del resto dell'Europa. Gli stranieri otterrebbero a minor prezzo i prodotti del suo suolo e della sua industria, ed essa consumerebbe una maggior quantità di derrate e di mercanzie straniere, che le mancano. La prosperità delle sue colonie crescendo in proporzione di quella della loro madre, la loro popolazione aumentandosi, e questa perfezionando la loro coltura, recherebbero an-

---

dita non sarebbe forse dopo qualche tempo compensata dal maggior smaltimento delle sue mercanzie più ricercate, subito che l' opulenza universale, derivata dalla libertà universale, del commercio, moltiplicando i bisogni in ragione de' mezzi per soddisfarli, ne moltiplicherebbe le richieste? Più: se l' Inghilterra non si fosse volontariamente impegnata nelle guerre che le han costato tanto sangue e tanto danaro, la bilancia troppo vantaggiosa del suo commercio l'avrebbe trasportata a quell'eccesso d'opulenza, che diventa quindi miseria, come lo dimostreremo a suo luogo. Senza questi violentissimi scoli, la perdita di qualche vantaggio, non solo non sarebbe stata funesta, ma vantaggiosa a questa nazione. Non sarebbero, dunque, i veri e permanenti interessi della Gran Brettagna, ma la sua soverchia ambizione sarebbe quella che potrebbe renderle sensibili queste perdite.

che due altri vantaggi considerabili alle altre nazioni. I prodotti di queste colonie, divenuti necessarj nell'Europa, sarebbero comprati a minor prezzo subito che si aumenterebbe la quantità della loro raccolta, e nel tempo stesso, la Francia trovando nell'America un maggiore smaltimento delle sue manifatture, quelle delle altre nazioni avrebbero minor concorrenza a sostenere o a combattere ne'mercati e ne' porti dell'Europa. Finalmente, se essa non avesse quasi interamente rinunciato a' beneficj della sua pesca e delle sue saline; se essa imparasse a meglio profittare de' doni della natura e de' vantaggi della sua situazione; se l'Oceano che la bagna da un lato e il Mediterraneo che la bagna dall'altro, le facessero conoscere l'inutilità della sua truppa di terra, e la necessità di quella di mare; se gli occhi del suo governo, chiusi per lo spazio di tanti anni da un profondo letargo, si aprissero un giorno, la sua marina, innalzata a quel grado di potenza dove dovrebb'essere, e dove pare che oggi sia per giugnere, arricchirebbe il commercio del Nord; l'impero del mare, contrastato fra due potenze egualmente forti per impedire che alcuna di esse se l'appropriasse, resterebbe indeciso; e la libertà del commercio dell'Europa tutta sarebbe forse al coverto. Ecco come tutte le altre nazioni troverebbero nella prosperità della Francia i loro vantaggi (1).

---

(1) Io preveggo che, leggendosi questo articolo su gl'interessi della Francia, mi si farà un'altra obbiezione. Si dirà, che l'interesse di questa nazione è di fomentare e proteggere la pirateria delle repubbliche piratiche del Mediterraneo. Sotto questi auspicj funesti essa fa un gran commercio di traffico in questo mare. Ma non è sicuramente questo, mi si dirà l' interesse delle altre nazioni.

Non ci è dubbio, io rispondo, che l'interesse delle altre

Ma che diremo noi dell'Inghilterra? Io veggo tutt'l'Europa dichiarata contro di questa repubblica, io sento l'umanità intera far voti per l'indipendenza delle sue colonie, io veggo, finalmente, due gran potenze impegnate per la sua rovina. Io compatisco questo spirito di vendetta, quest'odio quasi universale contro d'una nazione che l'ha comprato colle sue ingiustizie; contro d'una repubblica che è stata sempre più inclinata ad affliggersi della prosperità degli altri che a godere della sua; contro un popolo, finalmente, che non si è contentato di divenir ricco, ma che ha cercato di essere il solo ricco. Il suo patriottismo esclusivo, simile a quello de'Romani, ha dovuto richiamargli l'odio di tutte le nazioni com-

---

nazioni sarebbe, che il loro commercio non fosse esposto a'pericoli che sovrastano alla navigazione d'un mare coverto di pirati. L'ostacolo che questo timore reca al loro commercio, è troppo sensibile, e la mia patria ne ha delle prove troppo convincenti. Ma qual è il vantaggio che raccoglie la Francia da questo spavento universale? L'avere una preferenza di trasporto e di traffico in questo mare. Ma questo commercio di traffico di trasporto d'economia, è forse quello che conviene a questa nazione? Secondo i principj da me sviluppati negli antecedenti capi, questa nazione non dovrebbe forse rinunciare a questo commercio, che è contrario alla natura del suo governo, alla fertilità del suo terreno, alla sua estensione?

Il commercio di proprietà, che è quello che conviene alla Francia, ha forse bisogno di questo istrumento distruttivo per prosperare? Questo diverrebbe, al contrario, più profittevole, a misura che quello delle altre nazioni diverebbe più libero. L'evidenza di questa verità mi dispensa dal dimostrarla. Non è dunque d'interesse della Francia il fomentare la pirateria del Mediterraneo; e questo tratto d'una politica distruttiva discrediterebbe in eterno il nome di questa nazione senza recarle alcun vantaggio reale.

mercianti, come le vessazioni che ha fatto soffrire ai suoi coloni, gli hán fatto meritare quello di tutte le anime moderate, di tutti gli spiriti liberi, e di tutti i filosofi difensori arditi, ma deboli, de' sacri diritti dell' umanità.

Ma vediamo se, malgrado i motivi che l'Inghilterra ha dati alle altre nazioni di godere delle sue perdite, vediamo, io dico, se l'Europa molto lontana dal desiderare, debba anzi temere la rovina di questa nazione; vediamo se l'interesse universale si unisce anche in quest' occasione coll' interesse particolare, e se tutti i membri della gran società europea dovrebbero essere, non meno dell'Inghilterra, spaventati da' disastri che ci sovrastano dall'indipendenza de' suoi coloni. Supponiamo, che l' evento giustifichi la ribellione degli Americani; supponiamo che questi restino liberi ed indipendenti; supponiamo che le conseguenze di questo cambiamento politico divengano le più funeste per l' Inghilterra; che il genio che decide della sorte degl' imperj, voglia in questo caso proferire tutto ad un tratto il decreto della distruzione di quello della Gran Brettagna; supponiamo che questa nazione, priva de' vantaggi del commercio che essa faceva co' suoi coloni, e che i suoi coloni facevano per lei, indebolita da una lunga e dispendiosa guerra, fallita pe' suoi debiti nazionali, proscritta nel Nuovo Mondo e oppressa nell'antico; supponiamo che essa perisse, che la sua vacillante libertà sostenuta dalle sue ricchezze si mutasse nella più dura servitù, e che la Gran Brettagna divenisse o la preda d'un conquistatore o la vittima d'un despota.

In questo caso, che ne sarebbe delle altre nazioni? La Francia, è vero, si libererebbe da un vicino spaventevole. Le sue manifatture, prive della concor-

renza di quelle degl'Inglesi, sarebbero vendute a maggior prezzo. La Spagna riacquisterebbe quello che questa nazione le ha tolto, e vedrebbe un'altra volta tra le sue mani le pretese chiavi del Mediterraneo. L'Olanda, emula dell'Inghilterra, mal rado la perdita delle somme immense che le ha date in prestito, crederebbe forse d'aver tutto ottenuto colla rovina d'una repubblica industriosa e commerciante come lei, ma più favorita dalla natura nell'interno, e più rispettata al di fuori. La Russia, finalmente, la Danimarca, e la Svezia, vedrebbero forse con piacere crollare una potenza che ha voluto dominare ne'loro mari. Ma queste speranze sarebbero forse ben fondate? Questi vantaggi apparenti avrebbero forse qualche cosa di reale? Non sarrebbero piuttosto essi i prestigi d'una fortuna precaria, che si cambierebbe ben presto colla rovina universale dell'Europa? Se le colonie inglesi restano indipendenti, chi tratterrà quelle degli Spagnuoli, de'Portoghesi e de'Francesi? La folgore dell'indipendenza, scoppiata una volta nell'America anglicana, non comunicherebbe forse il suo strepito nel resto di questo vasto Continente? Tutta l'America non diverrebbe allora indipendente dell'Europa? Che ne sarebbe allora del nostro commercio? Che potremmo noi permutare co'suoi prodotti? Con che potremmo noi pagarli a'proprietarj del Perù, a'dominatori del Brasile? Forse colle nostre derrate? Ma la maggior parte di queste nascerebbero egualmente nell'America, subito che l'agricoltura le ricercasse dal suo suolo. Colle nostre manifatture, colle nostre arti? Ma queste fioriscono già nella Pensilvania, malgrado lo strepito delle armi e malgrado gli orrori della guerra. Li pagheremo noi forse co'prodotti dell'Indie orientali? Ma la perdita dell'America ci priverebbe anche di

questo commercio, che noi non sostenghiamo che a sue spese. Senza le miniere del Potosì noi non condiremmo le nostre vivande cogli aromi dell'Asia, nè vestiremmo le vaghe tele di Coromandel. Il commercio, dunque, di tutta l'Europa potrebbe perire con quello degl'Inglesi, se questi perdono le loro colonie. E pure lo spirito di rivalità ha accecati a segno i governi, che alcune nazioni d'Europa ardiscono di preparare i materiali che serviranno un giorno per foggiare la loro rovina, ed ardiscono d'offerire una mano intrepida agli artefici delle loro catene.

Osservando la questione dalla parte delle colonie, noi troveremo che, quando la loro dipendenza dalla Gran Brettagna fosse quale dovrebbe essere una dipendenza di governo e non di servitù; che, quando la libertà del loro commercio e i loro diritti, fossero così rispettati dalla loro madre, come quelli de'loro fratelli; che, quando la metropoli non facesse più una distinzione assurda tra gl'interessi de'suoi cittadini d'America con quelli de'suoi cittadini d'Europa; quando, dimenticandosi del mare che li separa, non vedesse nelle sue province americane che un prolungamento non interrotto del suo territorio europeo; allora, io dico, la dipendenza delle colonie, molto lontano dall'impedire i progressi della loro prosperità, renderebbe questa più sicura, garantendola da'pericoli a'quali potrebbe esporla la loro totale indipendenza: allora esse non sarebbero nel caso di temere l'ambizione di qualche spirito ardito ed attivo, nè le interne discordie che potrebbero insorgere nel riposo della pace, nè le dissensioni reciproche tra esse, dissensioni che la greca politica non potè prevenire tra le sue repubbliche, e che la sola povertà locale ha forse tenute per tanto tempo lontano dalle maremme delle Province Unite: allora, finalmente,

l'Europa, senza essere spaventata dalla loro prosperità, potrebbe esservi a parte.

In questa rapidissima scorsa su gl'interessi delle nazioni europee, io lascio volentieri a coloro che leggeranno questo libro, l'esame di quelli dell' Italia, della Germania, della Danimarca e della Svezia. Gl'interessi delle due prime, fondati su i prodotti del suolo e su quelli dell'industria, e quelli delle due ultime dipendenti dal loro commercio coll'Indie orientali, dalle loro miniere di ferro e di rame (1), da' loro legni da costruzione, ecc., sono troppo patentemente uniti agl' interessi di tutta l'Europa, per obbligarmi a dimostrarne il rapporto. Mi contento di conchiudere questa breve digressione coll'Olanda.

Le tre gran sorgenti delle ricchezze di questa repubblica sono, il suo commercio coll'Indie orientali, le sue colonie in America, e 'l suo commercio di traffico e di *cabbottaggio* nell'Europa. Cogli uni e colle altre, essa giova a sè stessa ed all' Europa. Col primo essa ci provvede delle droghe e delle mercanzie dell' Oriente, delle quali l'umanità non potrebbe più privarsi; e offre alle derrate ed alle manifatture europee un copioso scolo, che le rende più preziose e più profittevoli. Colle sue colonie in America essa supplisce al difetto del suo suolo in Europa; essa può unire i vantaggi dell'agricoltura a quelli del commercio; essa può riparare ai colpi che questo soffre da'progressi dell' industria universale; essa può essere considerata come una potenza territoriale; essa in poche parole, non dovrebbe far altro che liberare le dette colonie dal giogo de'privilegi esclusivi che le

(1) Queste formano un oggetto interessantissimo del commercio degli Svezzesi.

opprimono, per renderle il sostegno eterno della sua prosperità, e per innondare l'Europa de'loro preziosi prodotti. Finalmente, col suo commercio di *traffico* e di *cobbottaggio*, essa mantiene l'abbondanza, e sostiene la concorrenza in tutti i porti e in tutti i mercati d'Europa; essa diviene il sostegno dell'industria di tutte le nazioni, l'apportatrice di tutto quello che loro manca, la consumatrice di tutto quello che hanno di superfluo; in una parola, la benefattrice del genere umano. Sarebbe forse l'interesse dell'Europa che una repubblica di questa natura perisse? Questo commercio così profittevole per l'Olanda, non lo è forse egualmente per tutta l'Europa? Se per un flagello del cielo l'Olanda fosse in un istante ingojata dalle acque dell'Oceano, dalle quali la sua industria, vittoriosa degli elementi istessi, ha saputo garantirla, l'Europa non avrebbe forse bisogno di più secoli per riparare questa perdita? Una gran parte del suo commercio non perirebbe forse con essa? È vero che, a misura che cresce il commercio delle altre nazioni, il traffico dell'Olanda sulle coste europee diviene meno attivo, ma la concorrenza degli Olandesi gioverà sempre all'Europa.

Persuasi, dunque, dello stretto legame che ci è, fra gl'interessi di ciascheduna nazione e quelli dell'Europa intera; persuasi delle funeste conseguenze della gelosia di commercio, della rivalità delle nazioni; persuasi, finalmente, de'mali che questo sistema erroneo reca al commercio generale e particolare de'popoli, che ci resta a far altro, che ad incoraggiare ciaschedun legislatore a cercare d'esser il primo a dare agli altri governi l'esempio della più salutare intrapresa, superando gli antichi pregiudizj, aprendo i suoi porti a tutte le nazioni, e gittando i fondamenti di quella necessaria libertà, senza della quale il

commercio sarà sempre timido, perchè schiavo, sempre lento, perchè oppresso dal peso delle catene che lo stringono? Sì, legislatori venerandi del genere umano, uomini bastantemente felici per poter influire sulla felicità de' popoli, re e ministri ammessi in que' templi inaccessibili al resto de' mortali, in quei templi da'quali si spediscono gli ordini che aprono o chiudono quello di Giano, persuadetevi di questa gran verità, che, così nel mondo fisico come nel politico, tutto è dipendenza, tutto è rapporto, niente è isolato. Osservate come quest'ordine inalterabile della natura ha dato origine alle società, ha fatto nascere il commercio fra gli uomini. Ricordatevi che, per quel che riguarda la sua destinazione, il commercio vuole che tutte le nazioni si riguardino come una società unica, tutti i membri della quale abbiano eguali diritti di partecipare a'beni di tutte le altre: per quello poi che riguarda il suo oggetto e i suoi mezzi, il commercio suppone il desiderio e la libertà concentrata fra tutti i popoli di fare tutte le permute e tutti i cambi che possono convenire a'loro mutui bisogni. Persuadetevi che se le nazioni colle quali voi commerciate, han bisogno di voi, e se voi avete bisogno di loro, a misura che si aumenterà la loro prosperità, dovendo anche crescere la loro popolazione, voi troverete un maggior numero di compratori de' vostri prodotti e della vostra industria, e una maggior quantità di esibitori di quel che vi manca.

Rinunciate, dunque, a questo spirito di rivalità e di gelosia. Combinate i vostr'interessi e i vostri vantaggi con quelli delle altre nazioni. Questo è il solo mezzo da fare acquistare alla prosperità de' vostri stati un carattere di perpetuità. Rompete questi argini crudeli, abborrite queste distinzioni assurde di nazione con nazione, funesti avanzi degli antichi pregiu-

dizj della barbarie, sempre distruttivi, ma oggi disonoranti per un secolo che si crede illuminato, e che in fatti, dovrebbe esserlo. Abolite que' patti di confederazione e di lega, che hanno la difesa per pretesto, e l'invasione per fine e per vocazione; che obbligano un popolo che potrebbe godere e profittare de'vantaggi della pace, a mescolarsi nelle brighe di un'altra nazione, a spargere il suo sangue, a sacrificare i suoi tesori, a interrompere il suo commercio per garantire ordinariamente l'ambizione d'un re straniero, per sostenere le sue pretensioni ingiuste, i suoi supposti diritti, i suoi titoli fraudolenti o dubbj, i suoi odj personali, la sua vanità puerile, le sue gelosie mal fondate, i suoi stessi delirj. Considerate come sorgenti d' abusi politici que'trattati di commercio, che divengono altrettanti semi di guerra e di discordia, e que' privilegi esclusivi che una nazione ottiene da un'altra per un traffico di lusso o per un commercio di sussistenza. La libertà generale dell'industria e del commercio, questo è il solo trattato che una nazione commerciante ed industriosa dovrebbe stabilire nel suo interno, e cercare al di fuori. Tutto quello che favorisce questa libertà, giova al commercio; tutto quello che la restringe, gli nuoce. La gelosia di commercio, le rivalità delle nazioni, la ristringono al di fuori; i regolamenti troppo minuti e troppo complicati, la soverchia ingerenza del governo, la distrugge nell' interno. Ecco perchè io considero questa soverchia ingerenza come un altr' ostacolo al commercio.

CAPO XXI.

Altri Ostacoli che impediscono i progressi del Commercio nella maggior parte delle nazioni, derivati dalla soverchia Ingerenza del Governo.

Iddio liberi la mia patria, dovrebbe dire ogni cittadino di buon senso, la liberi da due estremi egualmente perniciosi, dalla soverchia negligenza del governo e dalla sua soverchia vigilanza. Il voler tutto sapere, il voler tutto vedere, il voler tutto dirigere è una sorgente di disordini non meno funesta della trascuraggine e della negligenza. Nella cognizione, nella scienza di quel giusto e difficile mescuglio d'attenzione e d'abbandono, d'ingerenza e di libertà, consiste tutta l'arte del governo. Si paragoni per un momento la direzione de' popoli a quella de' fanciulli. Se voi spingete troppo innanzi l'attenzione di dettaglio; se voi volete regolare tutte le loro mosse, tutte le loro azioni, l'arte non tarderà molto a soffocare la natura: questa non si conoscerà più nell'allievo, e non saprà più cosa alcuna produrre. Al contrario, se voi lo trascurerete troppo, i vizj dell'umanità s'impadroniranno di lui, e voi lo perderete per un motivo opposto. L'istesso avviene nel governo. La soverchia negligenza dà adito, fa nascere e perpetua tutti i disordini; e la soverchia ingerenza distrugge tutta l'attività del cittadino, distruggendone la libertà. La prima ci conduce a' flagelli dell'anarchia, e la seconda a quelli della servitù.

Or chi lo crederebbe? Il commercio d'una gran parte delle nazioni europee si risente nel tempo istesso delle conseguenze funeste di questi due vizj oppo-

sti. Egli soffre e dalla parte della negligenza del governo, il quale trascura di liberarlo dagli ostacoli che gli si oppongono, e soffre egualmente dalla sua molesta ingerenza, volendo dirigere e regolare tutti i suoi passi, tutte le sue intraprese, tutti i suoi interessi. Aprendo i codici economici dell'Europa, non troviamo altro che leggi proibitive, che statuti e regolamenti minuti e particolari, su tutto quello che riguarda il commercio. I legislatori han voluto far le veci del negoziante; ma bisogna confessare con libertà, che per lo più sono molto mal riusciti in questo mestiere. Essi, è vero, han cercato di favorire il commercio; ma si può mai favorire il commercio, diminuendone la libertà?

La Francia credette di garantire uno dei principali rami della sua industria proibendo l'estrazione d'ogni specie di seta non manifatturata. La seta cruda o soltanto tinta, che era uno de' grandi oggetti del commercio di questa nazione, non potè più uscire da'suoi confini. Il governo, emanando questa legge proibitiva, credè sicuramente di mettere un ostacolo a'progressi delle manifatture straniere di questo genere, sì per averle private dell'apparecchio che i Francesi han l'arte di dare così bene alle loro sete, e dell'arte che hanno nel tingerle, come anche per obbligarle a sostenere una maggior concorrenza nei mercati d'Europa, poichè i manifatturieri francesi avrebbero a più buon mercato vendute le loro stoffe subito che la proibizione d'estrarre la seta cruda gli avrebbe messi in istato di comprare a più buon prezzo la materia prima. Ma infelicemente per la Francia, queste speranze sono state deluse. Gli stranieri han cercato altrove le sete che una volta compravano dalla Francia, e il bisogno ha fatto imparar loro l' arte d' apparecchiarle e di tingerle nella maniera istessa che si ap-

parecchiano e si tingono in Lione. L'avvilimento del prezzo delle sete ha fatto in molte parti della Francia deteriorare la coltura dei gelsi. La proibizione di non estrarle se non manifatturate, l'ha privata anche del commercio che essa faceva delle sete straniere, che rivendeva dopo averle tinte e preparate, e, finalmente, l'industria nazionale è rimasta doppiamente afflitta, e da quel che ha perduto e da quel che ha fatto acquistare ai suoi vicini. Or questi sogliono esser sempre gli effetti delle speculazioni del governo nelle materie di commercio.

Dall'istessa causa l'Inghilterra ha sofferti gli stessi effetti. Allorchè il governo britannico proibì con tanto rigore l'esportazione delle sue lane; allorchè, dimenticandosi della moderazione, della giustizia e della proporzione che ci debb'essere tra le pene e i delitti, condannò collo *statuto* 8, *cap.* 3, d'Elisabetta, coloro che erano convinti di questo delitto, per la prima volta alla confiscazione de'beni, al carcere d'un anno, e a perdere la mano sinistra, e nella seconda volta ad esser dichiarati e puniti come felloni; allorchè la ferocia di questa legge fu corretta dal parlamento sotto il regno di Carlo II e di Guglielmo III, ma se ne lasciò sussistere l'oggetto; allorchè le pene pecuniarie più forti furono sostituite all'antiche, non tanto per togliere lo scandalo della barbarie, quanto per impedire l'impunità che nasceva dal soverchio rigore della legge; allorchè il governo britannico, io dico, prese tutte queste misure per impedire l'estrazione delle sue lane, egli si augurò gl'istessi vantaggi che si augurò la Francia dalla proibizione dell'estrazione delle sue sete non manifatturate. Egli credè che i suoi panni avrebbero avuto maggiore smaltimento, subito che i fabbricatori avrebbero pagata la materia prima a minor prezzo, e credè di nuocere

agli stranieri, e particolarmente a' Francesi, privandoli delle sue lane, dalla perfezione delle quali dipendeva quasi interamente quella de' loro panni. L'evento ha mostrato l'errore di questa speculazione. Le lane, non avendo più lo smaltimento che avevano prima, il loro prezzo essendo stato fissato dalla legge, sono deteriorate in quantità ed in qualità, e la Francia ha perfezionate le sue. Il danaro ch'entrava in Inghilterra per l'estrazione delle sue lane, più non vi entra; i suoi panni hanno forse perduta quella perfezione che avevano prima o, almeno, non si sono liberati dalla concorrenza di quelli dei Francesi; l'Inghilterra, finalmente, e riguardo a quest' oggetto e riguardo ad infiniti altri, ha, come le altre nazioni, sperimentati i funesti effetti della soverchia ingerenza del governo negli affari del commercio.

La Francia ne ha un'altra riprova nel commercio dell'Indie orientali. I disastri che ha sofferti la compagnia dell'Indie in questo secolo, sono troppo noti, e l'Autore celebre dell' Istoria filosofica e politica degli stabilimenti degli Europei nelle due Indie, ce ne ha dato un minuto ragguaglio (1). Questo scrittore, che ha sempre osservati i disordini e le loro cause, non teme d'attribuirne l'origine all' ingerenza del governo. Dachè il governo volle nominare i direttori della compagnia; dachè un commissario del re fu introdotto nell' amministrazione (2); da quest' epoca la compagnia cominciò ad andare in rovina. Tutto si regolò per l'influenza, e quasi sempre a seconda degl' interessi e delle mire private dell' uomo della corte.

---

(1) T. II, lib. IV.
(2) Nel 1730.

Il mistero, questo velo inseparabile da una amministrazione arbitraria, copriva tutte le operazioni del commercio; gl'interessati ignorarono lo stato de' loro affari; e la perdita della libertà fu seguita da' presagi più funesti della rovina intera della compagnia. Il governo, istruito di questi disordini, credette di potervi porre un rimedio, moltiplicando il numero de' suoi commissarj. Egli ne stabilì due da principio, e quindi vi aggiunse un terzo. Ma il male, in vece di diminuirsi, crebbe a misura che le mani che stringevano le catene di questo commercio, si moltiplicarono. Il dispotismo aveva regnato, allorchè non ce n'era che un solo, la divisione, allorchè ce ne furono due, ma dal momento che ce ne furono tre, tutto cadde nell' anarchia.

In questo stato di cose si vide comparire un progetto di riforma, l'oggetto del quale era di togliere il governo di mezzo agli affari della compagnia. Il progetto fu eseguito, il governo rinunziò ad una ingerenza che era la causa di tutti i disordini; e durante i cinque anni che durò la nuova amministrazione, la compagnia prosperò a segno, che le rendite giunsero fino a diciotto milioni per ogni anno, somma alla quale non erano fino a quel tempo ascese, neppure ne' tempi che si erano riguardati come i più brillanti.

Io non la finirei mai, se volessi rapportare tutti i documenti della rovina del commercio cagionata dalla soverchia ingerenza del governo. Tutta l' Europa mi somministrerebbe delle prove e de' fatti per dimostrare questa verità. La sola Francia me ne darebbe di che riempirne un libro, e l'Inghilterra istessa me ne offrirebbe in abbondanza. Ma io tralascio ciò per non distendermi tanto su d' un oggetto che non ho voluto osservare che di passaggio.

Regola generale: quando voi vedete in una nazione il governo mescolarsi troppo negli affari di commercio; quando vedete che tutte le sue operazioni sono regolate da qualche legge particolare, quando la moltiplicità di queste obbliga il negoziante a fare le sue speculazioni col codice economico alla mano, senza cercare d'informarvi d'altro, voi non v'ingannerete mai supponendo in pessimo stato il commercio di questa nazione.

CAPO XXII.

Ostacoli che recano al Commercio le Leggi che dirigono quello delle nazioni europee colle loro rispettive colonie.

Oggi che tutti gl'interessi dell'Europa hanno un rapporto con quelli dell'America; oggi che questo nuovo emisfero è divenuto la fattoria degli Europei, fattoria sempre distrutta, e spesse volte insanguinata da'suoi nuovi proprietarj; oggi, finalmente, che il principale oggetto del nostro commercio è quello che si fa col soccorso delle colonie americane; oggi, io dico, le cause che distruggono o, almeno, che impediscono i progressi di questo commercio, non debbono esser trascurate nella scienza della legislazione. Io le deduco tutte da un principio comune.

Un falso supposto ha fatto credere a' governi delle nazioni europee che si sono stabilite nel Nuovo Mondo, che per raccorre il maggiore possibile vantaggio dalle loro rispettive colonie, bisognava obbligarle ad un commercio esclusivo colla metropoli. Le leggi proibitive colle quali si è cercato di stabilire questo sistema erroneo, sono state le più severe e le più di-

struttive di quella libertà, senza della quale niun commercio di questo genere può prosperare (1). Alcune poche riflessioni basteranno per farci vedere come questa proibizione sia nel tempo stesso contraria agl'interessi delle metropoli ed a quelli delle colonie, e come rovini egualmente il commercio dell' une e delle altre.

Due sono i motivi pei quali i governi han potuto determinarsi a prescrivere questa perniciosissima esclusiva; l'aumento delle imposizioni su i coloni col soccorso de' diritti sull' immissioni e sull' estrazioni di tutto quello che si riceve da essi e che si manda loro; o il disegno di far ridondare, col soccorso del monopolio, tutto il commercio delle colonie in vantaggio della metropoli.

Se il primo di questi motivi è quello che ha determinati i governi, ci vuol poco a vedere quanto essi si sono ingannati.

Essi han creduto che questi dazi indiretti verrebbero ad esser pagati dalle colonie, quando la metropoli è effettivamente quella che li paga. Questa verità si comprenderà allorchè si parlerà de' dazj indiretti, dove si dimostrerà che questi vengono sempre a cadere sul primo venditore.

Per far che i coloni fossero a parte de' pesi della società, della quale essi son membri, per ottenere ciò che la giustizia richiede da una parte e l'interesse pubblico esige dall'altra, per combinare l'interesse della metropoli con quello delle colonie, bisognava tassare i loro fondi, e non le mercanzie che esse ci mandano, nè quelle che esse ricevono da noi. In

(1) Io mi astengo dal rapportarle, perchè sono troppo note.

questo caso la libertà del loro commercio rendendone molto più profittevole la coltura, il governo avrebbe potuto ottenere dalle colonie, senza inasprirle, senza oltraggiarle, senza impoverirle, quello che oggi non ottiene da esse con una esclusiva che le inasprisce, che le impoverisce, e che fa loro sentire tutto il peso dell'oppressione col desiderio e la speranza di troncare al primo momento favorevole quella mano che le incatena.

Se poi il grand'oggetto di questa fatale esclusiva è stato il secondo, cioè di procurare il maggior guadagno della metropoli nel monopolio colle sue colonie, i governi non si sono meno ingannati. Questo è evidente. Se la metropoli vende le sue produzioni, e compra quelle delle colonie al prezzo corrente del mercato generale, l'esclusiva è superflua. Se, al contrario, vende loro a caro prezzo le sue mercanzie, e compra le loro ad un prezzo tenuissimo, essa rovina le colonie e rovina, per conseguenza, il suo istesso commercio. A misura che un commercio così svantaggioso le farà impoverire, esse consumeranno una minor quantità de' prodotti della metropoli, e le esibiranno una minor quantità de' loro. Esse chiameranno in soccorso il commercio clandestino; esse ricorreranno a' contrabbandi, da' quali l'avidità della metropoli non potrà garantirsi nè colle pene le più severe nè colla moltiplicazione delle spie e delle guardie, quando sono animati dalla speranza di un gran profitto. In questo caso l'esclusiva diverrà inutile a' negozianti della metropoli, ma non lascerà di rovinare le colonie; giacchè questo commercio clandestino non potrebbe mai giovare che a pochi armatori avidi ed arditi, che spoglierebbero col soccorso dei monopolj e la patria e le colonie nel tempo istesso. L'Inghilterra e la Spagna ne sono la prova.

L'interesse, dunque, della metropoli è d'accordare una libertà così intera al commercio de' suoi coloni, che a quello degli altri sudditi dello stato. La giustizia lo richiede egualmente. Questa dea, che, infelicemente per l'umanità, rare volte influisce nelle speculazioni delle finanze; la giustizia, che sempre si unisce a' veri interessi delle nazioni e dei popoli, e che suggerisce sempre a colui che ne consulta gli oracoli, le regole e i mezzi per innalzare la felicità degli uomini e degli stati, non sopra i vacillanti rottami de' privati interessi, ma sopra i fondamenti eterni del comun bene; la giustizia, io dico, non può vedere senza orrore un attentato così manifesto contro i più sacri diritti della proprietà e della libertà dell'uomo e del cittadino, prescritto, autorizzato, legittimato dalla pubblica autorità. Questa ha, è vero, il diritto di decidere e di determinare sovranamente su tutto quello che può nuocere o giovare al bene generale della società. Questa è una prerogativa inseparabile dalla sovranità. Ma la natura istessa di questa prerogativa ce ne addita l'uso; ci fa vedere, che questa debb'essere esercitata in vantaggio di tutti i membri della confederazione sociale. Fuori di questo caso, l'esercizio di questa prerogativa non è più legittimo: egli degenera in un atto di tirannia, in un tratto di oppressione e di dispotismo. Ancorchè, dunque, il vantaggio delle metropoli esigesse questa esclusiva, contro della quale si ragiona, il male che questa reca alle colonie, basterebbe per renderla ingiusta. I coloni non sono forse membri della società, come gli abitanti delle metropoli? Non sono forse essi figli dell'istessa madre, fratelli dell'istessa famiglia, cittadini dell'istessa patria, sudditi dell'istesso impero? Non debbono forse essi avere diritti e prerogative comuni, e tra questi diritti il più

prezioso non è forse quello della proprietà e della libertà di disporre di quello che è loro? Questi diritti, che l'uomo acquista col nascere; che la società e le leggi debbono garantire; che sono essenzialmente in noi, e che formano la nostra esistenza politica, come l'anima ed il corpo formano l'esistenza fisica; questi diritti preziosi, che non ci potrebbero esser tolti senza sciogliercì dal nodo che ci unisce allo stato; questi diritti, dei quali il possesso non ci può mai esser interdetto, e l'esercizio ci può soltanto esser sospeso per un bisogno urgente, inevitabile ed universale dell'intero corpo sociale; ma che, al contrario, quando questa causa non esiste (come nel caso nostro), quando questa divinità, che si chiama *interesse pubblico*, non può essere interamente placata da questo violento e spaventevole sacrificio; quando essa non ardisce di pretenderlo; allora la soppressione sola, anche momentanea, di questo esercizio, diviene un'ingiustizia spaventevole, un attentato pericoloso, un'oppressione manifesta. Questi diritti, finalmente, che debbono esser così rispettati nella persona d'un privato cittadino, d'un semplice individuo della società, potrebbero essi esser negati ad una parte considerabile del corpo civile? Potrebbero essi esser proscritti dalle colonie d'una nazione?

Ma si dirà: Lo stabilimento di queste colonie è costato molte spese e molti rischi alla nazione fondatrice, e la protezione che essa loro accorda, l'obbliga ad altre spese continue. Questi beneficj non esigono forse un compenso dalla parte delle colonie? Si: ma questo compenso si dee cercare in tutt'altro fuori che in quest'esclusiva, la quale non solo è ingiusta, non solo è perniciosa alle colonie, ma, come si è osservato, non giova alla metropoli istessa. Dove, dunque, cercarlo? Bisogna persuadersi: qualun-

que sia lo stato degl'interessi della metropoli, essa non dee vedere nelle sue colonie che un istrumento di sollievo per le contribuzioni dello stato. Il gran vantaggio che il governo dee cercare in queste provincie segregate, non debb'essere il profitto chimerico d'un commercio esclusivo, ma la diminuzione de'pesi della metropoli col soccorso delle larghe contribuzioni che si possono ottenere da una colonia ben regolata. Il prodotto netto delle colonie europee stabilite nell' America potrebbe essere considerabilissimo, e la porzione che ne potrebbe esser serbata per le contribuzioni, potrebbe essere importantissima e di gran sollievo per le respettive metropoli, se le leggi non avessero cercato di distruggere il loro commercio e di condannare i loro abitanti all'ignoranza, alla miseria ed al dispotismo il più insopportabile. Più che queste ricchezze si sarebbero aumentate, maggiore sarebbe stato il sollievo che esse avrebbero recato alla metropoli, perchè maggiori sarebbero state le loro contribuzioni.

I veri interessi della nazione fondatrice, tutte le sue speranze, relativamente alle sue colonie, sono dunque fondate nella loro prosperità, nella moltiplicazione delle loro ricchezze. A questo solo oggetto, dunque, dovrebbero dirigersi tutte le cure de' legislatori europei nel nuovo emisfero. Or, supposto questo, chi non vede che se i coloni avessero la libertà di ricercare dal loro suolo tutte le derrate che questo sarebbe in istato di produrre; di provvedersi di quelle che loro mancano da chiunque le offrirebbe loro a minor prezzo; di vendere e di comprare a qualunque prezzo, e da qualunque nazione essi vorrebbero; di soddisfare coll'istessa libertà non solo a' bisogni di prima necessità, ma anche a quelli di puro lusso; chi non vede, io dico, quanto sotto questi

auspicj le colonie prospererebbero? quanto si accrescerebbe la loro popolazione, la loro forza, il loro commercio? Come questa libertà darebbe un nuovo prezzo al suolo che coltivano? Come si migliorerebbe la loro coltura? Come si accrescerebbe la quantità, il numero ed il valore de' loro prodotti? e come finalmente, queste provincie segregate, che oggi sono il teatro della miseria e dell' oppressione di coloro che ubbidiscono, dell'avidità e del dispotismo di coloro che governano, e della stranezza ed ingiustizia delle leggi colle quali son governati, ci offrirebbero allora lo spettacolo raro, ma piacevole, della ricchezza e della felicità di un paese, sostenuta dalla agricoltura, dalle arti e dal commercio? La sola soppressione, dunque, di questa fatale esclusiva basterebbe forse per fare la prosperità delle colonie, e, per conseguenza, delle metropoli.

Che non mi si opponga, che queste colonie, divenute ricche e potenti, sdegnerebbero di dipendere dalla loro madre. Il peso della dipendenza non si rende insopportabile agli uomini se non quando è unito al peso della miseria e dell' oppressione. Le romane colonie trattate con quello spirito di moderazione, che l' interesse e la politica del senato avevano ispirato, molto lontano dall' aborrire, si gloriavano d' una dipendenza, che faceva la loro gloria e la loro sicurezza. La loro condizione era invidiata anche da quelle città che, incorporate con Roma, avevano accoppiate, sotto il nome importante di *municipj* tutte le prerogative della romana cittadinanza alla conservazione de' loro usi particolari, del loro culto e delle loro leggi. Molte di queste città cercarono il titolo di colonie; e sebbene più distinte fossero le loro prerogative, nulladimeno sotto l' imperatore Adriano non si sapeva quali fossero quelle di cui do-

vesse esser preferita la sorte (1). La prosperità non le rese mai ribelli, non ispirò mai loro l'ambizione dell'indipendenza. L'istesso avverrebbe alle moderne colonie. Felici sotto il governo delle loro metropoli, esse non ardirebbero di rompere un giogo leggiero e piacevole, per cercare un' indipendenza che le priverebbe della protezione della loro madre, senza la sicurezza di potersi garantire o dall'ambizione d'un conquistatore o dagl' intrighi d'un cittadino prepotente, o da' pericoli dell'anarchia. Non è stato l'eccesso della ricchezza e della prosperità che ha fatto ribellare le colonie anglicane, ma è stato l'eccesso dell'oppressione che le ha indotte a rivolgere contro la loro madre quelle armi che esse avevano tante volte impugnate per difenderla.

Quest'esempio non basterà forse per disingannare gli altri governi d'Europa? Perchè, in vece di guardare la rivoluzione dell'America come un semplice castigo dell'orgoglio inglese, non vi veggono piuttosto essi una lezione terribile data a tutte le potenze, che si dividono le spoglie di quel vasto Continente? A-

(1) A. Gellio (*Noct. attic.*, lib. VI, cap. 13) ci dice che sotto l'imperatore Adriano le città di Utica in Affrica, e d'Italica e di Cadice in Ispagna, che godevano de' privilegi di città municipali, cercarono all'imperatore, ed ottennero, il titolo di colonie. Il loro esempio venne ben presto seguito da altre città municipali. Questo ci sembrerà altrettanto più strano, quando si rifletterà che le prerogative della cittadinanza romana, accordata agli abitanti delle città municipali, erano più estese di quelle accordate a' cittadini delle colonie. Questi non avevano il diritto del *suffragio* accordato a' primi, nè avevano quello di potere ambire ed esercitare le dignità della repubblica, come l'ha dimostrato Sigonio (*De antiq. Jure Ital.*, *lib.* 2, *cap.* 3). Bisogna dunque supporre, che la prosperità e lo splendore di queste colonie fosse così considerabile, che meritasse un sacrificio tanto significante.

spetteranno essi, che una causa comune renda universale questa fatale catastrofe, che separerà per sempre un mondo dall'altro? La mina è preparata. Una scintilla è bastata per accenderla nell'America anglicana (1). Non ci vorrà più di questo per farla scoppiare nel resto di quel vasto Continente. L'epoca di quest'avvenimento è incerta, ma è inevitabile, se non si riforma questo sistema erroneo, se non si aboliscono queste leggi, colle quali si dirige o, per meglio dire, si distrugge, il commercio delle nazioni europee colle loro rispettive colonie. La prosperità, così dell'antico come del nuovo emisfero, ricerca, come si è dimostrato, questa giusta e salutare riforma, e la ribellione delle colonie anglicane mostra a tutti i principi il pericolo che loro sovrasta, se non l'accelerano. Or se dallo scandalo de' combattimenti noi potessimo lusingarci di vedere uscire un sistema di riforma così salutare; se quell'istessa causa che ha ispirata la discordia ed ha accesa oggi la guerra tra gl'Inglesi e le loro colonie, rompesse le catene che opprimono il commercio del resto dell'America, la filosofia sensibile, piangendo sull'asprezza del rimedio, si consolerebbe almeno coll'enumerazione dei mali che ha estirpati.

---

(1) Si sa che un'imposizione sul thè è stata questa scintilla.

CAPO XXIII.

Ultim' Ostacolo al Commercio: la Mala Fede de' negozianti, frequenza de' fallimenti.

Se la confidenza è l'anima del commercio; se senza di essa tutte le parti che compongono il suo edificio, crollano da loro medesime; se il credito è una seconda specie di moneta, senza della quale ogni circolazione sarebbe interrotta, ogni commercio racchiuso tra gli stretti confini della somma del numerario; se questo credito fa circolare nella banca di Amsterdam quindici milioni di fiorini per giorno; se l'istessa causa fa che in questa piazza si trovino dei negozianti che fanno un traffico di sessanta milioni in ogni anno; se il credito, in una parola, è così necessario al commercio, come gli elementi lo sono alla sussistenza degli animali, non si può dubitare che tutto quello che contribuisce ad indebolirlo, debb'esser considerato come un ostacolo al commercio.

Or chi non vede come la frequenza de' fallimenti in una nazione debba produrre quest'effetto? Qual credito si può avere per coloro che commerciano in una nazione, nella quale il fallimento entra nell'assortimento dei mezzi da migliorare la fortuna del negoziante, nella quale un mercadante non è ricco che dopo il terzo fallimento, e nella quale la strada più breve che lo conduce all' opulenza, è il dichiararsi fallito? Or chi lo crederebbe? Se n'eccettuano alcune poche nazioni, in tutto il resto dell' Europa, questa bizzarra e funesta speculazione pare non essere interdetta al negoziante. Ma i fallimenti non sono stati così frequenti e così felici, quanto in un secolo nel

quale tutti gli occhi de' governi sono rivolti al commercio.

Qual prova più autentica dell'infanzia della presente legislazione? Le nostre leggi stabiliscono una pena per i fallimenti, ma l'impunità, conseguenza necessaria della poca opportunità della legge, rende inutile il loro rigore. Vediamo, dunque, e quel che inutilmente si è fatto e quel che si dovrebbe fare, per togliere al commercio un ostacolo, del quale la morale e la politica, il decoro de' costumi, e l'interesse pubblico, egualmente si risentono, ma che, malgrado tutto questo, ha funestamente distese le sue radici in quasi tutta l'Europa.

CAPO XXIV.

Incoerenza ed inefficacia della presente legislazione riguardo a quest' oggetto.

I Diritti sacri dell'umanità, uniti a' veri interessi del commercio, ci autorizzano ad attaccar qui la legislazione dell'Europa. Le leggi che riguardano i fallimenti, non fanno sicuramente la gloria de' nostri codici nè dei legislatori che le hanno emanate. Esse partecipano de' caratteri più opposti tra loro; esse sono nel tempo istesso troppo severe e troppo indulgenti; esse condannano l'innocenza, nel mentre che offrono un adito per l'impunità a coloro che sono effettivamente rei. Vediamolo.

Ci sono due diverse specie di fallimenti. Altri sono volontarj e fraudolenti, altri sono involontarj e forzosi. Ne' primi l'insolvibilità del debitore non è che apparente, e gli effetti che egli cede a' suoi creditori non sono che una parte dei suoi beni. Il resto vien

traviato o nascosto. Al contrario, nei secondi l'insolvibilità è necessaria. Una disgrazia sopravvenuta al negoziante, la perdita di una nave, il fallimento d'un suo corrispondente, ecc., l'obbligano a dichiarare ai suoi creditori la sua insolvibilità, il suo fallimento, e l'avanzo de' suoi fondi che egli loro offre in compenso d'una porzione del suo debito. Il primo, dunque, è un fallimento volontario, è un furto fatto al pubblico, furto altrettanto più funesto, quanto e in potere di colui che lo fa, di determinarne il valore; ma il secondo è un flagello del cielo, una disgrazia non preveduta, che non lascia altro sollievo all'infelice che la soffre, che la coscienza e la sicurezza della sua innocenza, la quale, per altro, non lo garantisce dal disprezzo del pubblico, dalla perdita dell'onore, e, quel che è più strano, dall'ingiusto rigore della legge. E' vero che l'istessa legge che condanna alla morte il fallito fraudolento (1) e volontario, non dà altra pena al fallito di buona fede, che il carcere perpetuo; ma io domando: può essa punire un uomo che non ha lasciato d'esser giusto? Quando la sorte lo ha privato di tutto quel che possedeva, può la legge senza altro motivo privarlo anche di quello che questa gli ha lasciato, della libertà personale? Quegli edifici che la potestà legislativa ha fatt'innalzare per assicurare il riposo pubblico contro la violenza, contro i delitti, contro tutti gli eccessi che, malgrado le penose cure dei legislatori, non lasciano di turbar l'ordine della società, questi edifici, l'esistenza de' quali umilia l'umanità, quantunque fatti per la sua conservazione, potranno forse qualche volta essere an-

(1) Questa è la pena che dalla maggior parte delle nazioni europee si è assegnata al fallimento fraudolento.

che impiegati per distruggerla? Il carcere può mai divenire l'albergo dell'innocenza? La legge può forse a questo segno moltiplicare i disastri d'un infelice? Qual causa potrà mai legittimare un attentato che essa commette contro la libertà civile, sotto l'ombra dell'interesse pubblico? Qual interesse più grande, più comune, che la libertà del cittadino sia al coverto? Senza di questa non ci è nè commercio nè società. Ma lasciamo di declamare, e contentiamoci di piangere sulla imbecillità degli uomini nel vedere un errore così manifesto adottato in tutta l'Europa, e nel vedere il silenzio della morale su la più irritante stranezza della moderna giurisprudenza. Vediamo ora, come nell'esecuzione, la legge istessa offre al vero reo l'impunità; vediamo, com'essa deposita la vendetta pubblica d'un delitto pubblico nelle mani private; vediamo, come essa dà agl'interessati un diritto che la facoltà istessa suprema non ha, di assolvere un reo e di punire un innocente; vediamo, finalmente, come, subito che gl'interessati firmano un contratto col negoziante fallito, ancorchè il fallimento di questo sia volontario e fraudolento, la legge si dimentica allora della sua severità, del delitto del reo, e dell'abuso che questi ha fatto della confidenza pubblica.

Appena il fallimento è dichiarato, la legge permette a'due terzi o a'tre quarti dei creditori di unirsi, e di decidere della sorte del fallito. Se costoro stipulano un accomodamento col negoziante, se essi si contentano di rinunciare ad una porzione del loro credito, ancorchè il fallimento sia volontario e fraudolento, tutto è terminato. La porzione de'suoi fondi, che questi ha nascosta o, per meglio dire, che ha rubata a'suoi corrispondenti, resta salva per lui: egli ricomincio un nuovo negoziato con un capitale

che ha loro rapito, e se la fortuna seconda la sua frode, egli si arricchisce col soccorso del suo fallimento.

Se, al contrario, il fallimento, ancorchè di buona fede, ancorchè per disgrazia, non lascia al negoziante onesto di che conchiudere un accomodamento co' suoi creditori, se qualche privato interesse o il capriccio, ispirano a costoro di rovinare quest' infelice e onorato cittadino, la legge che ha ceduto un diritto che non aveva, legittima la loro crudeltà, e permette loro di ritenere in un carcere perpetuo un uomo che non ha commesso alcun delitto.

L' interesse solo de' creditori o il loro capriccio, può dunque togliere ad un fallito onesto uomo quella libertà che non si può perdere dal cittadino senza un delitto, e può mettere la mala fede, la frode ed il furto, al coverto d' ogni inquisizione e d' ogni gastigo.

A che giova, dunque, che la legge metta nel rango de' delitti il fallimento fraudolento? A che giova la pena di morte minacciata contro un delitto che offende la pubblica fede, quando il giudizio de' creditori fa ordinariamente tacere la giustizia? Quando la legge, in vece d' innalzare un asilo contro il suo rigore in favore dell' insolvibilità onesta che geme e si umilia innanzi al cospetto de' suoi barbari creditori, non fa altro che aprire una strada sicura all' impunità per la frode avveduta, orgogliosa ed ardita che la elude? Quando, finalmente, la sua apparente moderazione non è utile che pel fallito fraudolento, che ha nascosto il suo danaro per ricavare miglior partito dallo spavento de' suoi creditori?

Non ci è giorno che non si senta un fallimento nell' Europa. Questi sono per lo più fraudolenti. Ma non si è forse ancora inteso un negoziante impiccato per questo delitto. Qual meraviglia che i fallimenti sieno

così frequenti? Non ci sarebbe forse bisogno di tutta questa pena per estirpare questo vizio, se la legge istessa non assicurasse l'impunità al delinquente e se cercasse di prevenirlo.

Vediamo, dunque, quello che si dovrebbe fare.

CAPO XXV.

Efficaci Rimedj contro questo disordine.

Se la speranza dell'impunità è il gran veicolo dei delitti, questa sarebbe la prima che si dovrebbe estirpare dal cuore de' negozianti per diminuire la somma de' fallimenti fraudolenti. Per ottener questo fine bisognerebbe togliere agl' interessati il diritto di decidere della sorte del fallito. Questi non dovrebbero ingerirsi in altro che nell' invigilare su i mezzi d'essere indennizzati della maggiore possibile porzione de' loro crediti. Il resto dovrebbe farsi da' giudici.

Subito, dunque, che il negoziante si dichiara fallito, il governo dovrebbe assicurarsi della sua persona. Quindi con un rigoroso esame su i bilanci del negoziante, su la condotta da lui tenuta, ecc., i giudici dovrebbero determinare la natura del fallimento. Trovandosi di buona fede, il negoziante dovrebbe essere messo in libertà, e basterebbe obbligarlo a dare a' suoi creditori l'avanzo de' suoi fondi in compenso de' suoi debiti. Bisognerebbe lasciare a quest' infelice la strada aperta ad ogni fortuna, e palesare al pubblico la sua buona fede e la sua innocenza.

Ma, trovandosi fraudolento il fallimento, il delinquente, in qualunque caso, non dovrebbe scampare il giusto rigore della legge. Una pena d'infamia sarebbe la più opportuna per questo delitto. Un ferro rovente dovrebbe imprimere nella sua fronte i carat-

teri che lo esprimono. Privo della confidenza pubblica, egli dovrebbe essere escluso da tutte quelle cariche, da tutti quei mestieri che ricercano l'onoratezza in coloro che gli esercitano. Come infame, ogni atto, ogni obbligazione da lui firmata, si dovrebbe avere come nulla e come illegittima. Ancorchè una fortuna non meritata lo mettesse in istato di soddisfare i suoi creditori in tutta la somma de' loro crediti, la sua infamia non dovrebbe per questo finire, non altrimenti che la restituzione non libera il ladro dalla pena del furto. Questa pena, finalmente, si dovrebbe eseguire con tutti quegli apparecchi che rendono più terribile la giustizia e più vergognoso il delitto.

Ecco come anderebbe punito il fallimento fraudolento. Esaminiamo ora, come la legge potrebbe prevenirlo.

Il lusso forse desiderabile in alcune classi de' cittadini d'uno stato, ma perniciosissimo in quella dei negozianti, è la causa la più frequente de' fallimenti. La mania di comparir nobile co' diplomi del fasto e della profusione, fa disprezzare a' negozianti una frugalità onorevole e necessaria. Un guadagno considerevole, fatto col soccorso d'un negoziato felice, non è destinato a produrne un altro, nè è serbato per compensare una perdita che potrebbe sopravvenire da un secondo negoziato. Tutto s'impiega alla creazione d' un treno fastoso, col soccorso del quale l' imbecille negoziante va accattando un' *eccellenza*, derisa da coloro istessi che gliela vendono. Che ne avviene da questo? Il primo negoziato infelice cagiona il fallimento del negoziante. Privo degli avanzi necessarj per compensarlo, egli ricorre agli intrighi. Egli non ardisce di riformare il suo trattamento per non palesare il suo disordine. Egli, anzi, spende qualche volta di più per evitare un sospetto che accelerereb-

be il suo fallimento, fallimento che, non potendo più evitare, cerca soltanto di ritardare col soccorso di nuove frodi e di nuovi furti.

Queste non sono speculazioni metafisiche nè vani sogni di politica; sono fatti che avvengono di continuo sotto i nostri occhi, e che infelicemente cagionano la rovina di tante famiglie, che in ogni giorno sono sacrificate sull'altare del lusso alla mala fede ed alle frodi de' negozianti. Un corpo, dunque, di leggi suntuarie sarebbe necessario per la classe dei mercadanti (1).

La pena che si dovrebbe minacciare per farle eseguire, non dovrebbe riguardare l'infrazione ma gli effetti dell'infrazione. Io mi spiego. Se il trattamento d'un negoziante oltrepassasse i limiti prescritti dalla legge, limiti che dovrebbero proporzionarsi al fondo che il negoziante mette in commercio, non dovrebbe per questo esser punito, ma nel caso che egli venisse a fallire, qualunque sia stata la causa prossima del suo fallimento, il giudice, raccogliendo da' bilanci che egli verrebbe ad esibire, o dall' esame della condotta da lui tenuta, raccogliendo, io dico, che il negoziante ha speso più di quello che la legge ha prescritto, questo potrebbe bastare per dichiarare volontario e fraudolento il suo fallimento, e per condannarlo alla pena che si è assegnata a questo delitto. Questo stabilimento, oltrechè frenerebbe in qualche maniera il lusso de' negozianti, recherebbe anche un altro vantaggio non indifferente. Siccome non gioverebbe più allora al falli-

(1) Quantunque io mi dichiarerò in appresso contro le leggi suntuarie in generale, debbo confessare i vantaggi per questa classe di cittadini. Ecco un'eccezione che non distrugge la regola.

to l'alterare l'articolo delle spese, il bilancio lascerebbe di essere uno de' segreti dell'arte di fallire con profitto. Egli non troverebbe più nel dettaglio alterato delle sue spese il serbatojo dove nascondere una porzione di quella somma che vuol rubare a' suoi creditori.

L'altro segreto dell'arte di fallire con profitto è l'ingrandimento fittizio delle doti. Io mi fo un dovere di svelare a' legislatori tutti questi arcani della frode e dell'inganno.

Un negoziante che prende moglie, finge col soccorso d'una carta fittizia d'aver ricevuta una dote molto maggiore di quella che in fatti ha ricevuta. Questo fa che, nel momento nel quale il fallimento si dichiara, la moglie s'impadronisce de' migliori effetti per indennizzarsi della somma enunciata nel contratto, ed intanto i creditori, che la legge pospone alla moglie, veggono restare nella famiglia del debitore le loro sostanze, senza poter reclamare contro un furto che si fa sotto la protezione della legge.

Per prevenire questo disordine, per torre questo incentivo a' fallimenti, il legislatore dovrebbe prescrivere, che la dote non potesse esser messa in commercio senza il consenso della moglie, la quale potrebbe cercarne l'assegnazione su i fondi stabili, come si fa nelle altre classi de' cittadini, e che, non cercando quest'assegnazione, e contentandosi che la sua dote sia posta in commercio, essa debba soggiacere alle disgrazie che sono unite alla negoziazione, e, per conseguenza, in caso di fallimento, rimanga priva del diritto di ripeterla.

L'ultimo segreto, finalmente, di quest'arte, che ha fatti tanti progressi nell'Europa, sono le *polizze simulate*. Un negoziante che vuol fallire, ha quasi sempre l'avvedutezza d'avere una persona che, di

concerto con lui, divenga creditore d'una somma considerabile, la qual somma è stata registrata nei suoi libri, e per conseguenza, ricevuta senza contraddizione nel suo bilancio. Questo credito ipotetico fa che, nel momento nel quale si dichiara il fallimento, il fallito sotto il nome di questa persona che si finge suo creditore, vede rientrare nella sua borsa una porzione di quella somma che dovrebbe essere interamente data in isconto a'suoi veri creditori.

Se, per esempio, questo credito finto è di centomila scudi, e se il fallito accorda il terzo a tutti i suoi creditori, il fallito è sicuro di riavere 33 mila scudi di sua porzione. Quale sprone a fallire? Per chiudere quest' ultima strada a' negozianti di mala fede, la legge dovrebbe prescrivere, che qualunque persona sarebbe convinta d' aver prestato il suo nome ad un negoziante, prima di fallire, per contestare un debito che non esiste, sarebbe considerato come complice del fallimento, e, per conseguenza, condannato all' istessa pena; dovrebbe nel tempo istesso ordinare a giudici d' informarsi minutamente della condizione de' creditori, per assicurarsi de' veri, e di quelli che potrebbero non esser che ideali e finti.

Questi sono gli argini che una buona legislazione potrebbe opporre al torrente de' fallimenti, torrente che di continuo inonda l'Europa, e che lascia spesso, per dove passa, alcune lagune pestifere che distruggono il commercio e l'industria, questo fuoco sacro, che i sacerdoti della patria e del ben pubblico, dovrebbero tener sempre acceso, come quello che forma la felicità e la vita delle nazioni.

CAPO XXVI.

Degli Urti che si potrebbero dare al Commercio dopo essersene tolti gli Ostacoli.

Questi sono gli ostacoli che si oppongono al commercio: ma che diremo noi degli urti che gli si dovrebbero dare? Siccome la maggior parte di questi debbono esser piuttosto l'opera dell'amministrazione, che delle leggi, io non farò altro che accennarli, per non distogliermi molto dal mio unico oggetto.

Se il commercio interno è la porta del commercio esterno, le prime cure del governo debbono esser rivolte nell'interno dello stato. La costruzione delle strade e de'canali di comunicazione, facilitando il trasporto dei prodotti delle varie province d'uno stato, accelerando il traffico interno, e facilitando la comunicazione, sono il più grande urto che si possa dare al commercio ed all'industria. Avvicinate gli uomini, e voi li renderete industriosi, ed attivi: separateli e voi li renderete tanti selvaggi incapaci d'avere l'idea istessa della loro perfettibilità.

La mia patria sta aspettando con impazienza i frutti di questo beneficio, che essa dee al suo re ed al ministro che lo consiglia con tanto zelo. La costruzione delle strade delle Due Calabrie e della Sicilia, di queste Indie dell'Italia, che è l'India dell'Europa, versando le ricchezze delle più ridenti province nei due mari che le bagnano, e i tesori dei due mari nelle più belle province, farà la ricchezza di tutto il regno e la gloria del governo. Faccia Iddio che un'intrapresa così utile non venga frastornata dagl'interessi e dalle mire private, e che il bene pubblico trionfi una volta sopra l'intrigo e la frode.

L'altro urto che l'amministrazione dovrebbe dare al commercio, è il buon regolamento della moneta. Quanto questo interessantissimo oggetto è stato trascurato da'governi, altrettanto ha richiamato le meditazioni degli scrittori economici del secolo.

Il cieco pedantismo di venerare gli errori stessi dell'antichità ha fatto alle volte credere a'governi, che il valore delle monete poteva essere arbitrario, poteva dipendere soltanto dalla pubblica autorità. Questa massima erronea adottata da Aristotile (1) e da'romani giureconsulti, istruiti nella scuola degli stoici (2), ha cagionata tante volte la rovina del commercio di molte nazioni d'Europa. Se essa fu indifferente per gli antichi popoli, essa è stata, pur troppo, funesta a'moderni. I nostri legislatori non han badato alla diversità dei tempi e alla differenza infinita delle circostanze, derivata dalla diversità degl'interessi. Essi non si sono avveduti, che un valore puramente legale; dato da Licurgo alle sue monete di ferro, era opportuno agl'interessi di Sparta, l'istituzione della quale era di abborrire il commercio. Essi non si sono avveduti

---

(1) *Lege consistere, ae suam vim retinere, non natura, si quidem ipse Princeps, ipsa Respublica, ipsa lex numum constituit, quasi a νομω, a qua pretium et valorem certum accipit.* Artist. Etich. lib. V. cap. 5.

(1) *Electa materia est*, dice Paolo, *cujus publica, ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret, eaque materia, forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate. Leg.* 1. *D. De contrahend. empt.* Si osservi che per quantità s'intendeva il valore legale e non l'intrinseco del metallo. Per assicurarsene leggansi Perizonio *De aere gravi*, ed Eineccio nella Dissertazione *De reductione monetae ad justum pretium*. Si osservi anche che la media giurisprudenza corresse questo errore dell'antica. *L.* 1. *C. De vet. Numismat. potest.*

che la romana zecca, dando ad alcune monete di rame e di ferro, fasciate di sottil foglia d'oro o di argento, il valore de' due preziosi metalli, de' quali non ne avevano che la sola superficie (1), che Livio Druso nel suo tribunato, mescolando nella moneta d'argento parte di rame, e che Antonio nel suo triumvirato mescolandovene altrettanta di ferro (2), non ebbero altr' oggetto che di facilitare il commercio interno, che era il solo che i Romani conoscevano in quel tempo. La rovina che questo sistema avrebbe potuto cagionare al commercio esterno, non era valutata in Roma, perchè Roma non voleva in que' tempi commerciare cogli stranieri. Essa non conosceva che i suoi cittadini, i suoi confederati, i suoi sudditi. Il suo unico oggetto, il suo unico interesse era di estendere i limiti del suo impero, e di arricchire la patria e i figli della patria co' soli mezzi violenti della guerra. Ma non sono questi i nostri interessi. La moderna politica non può sicuramente considerare con l'istessa indifferenza il commercio esterno. Se questo è oggi il principale sostegno della prosperità delle nazioni, e se la moneta n'è il mezzo; se essa, non solo è l'istrumento delle permute che si fanno tra' membri dell'istessa società, che era il solo uso al quale era destinata in quei tempi in Roma ed in Isparta, ma è l'istrumento delle permute che si fanno tra le diverse nazioni, che non tutte dipendono dalla medesima autorità; supposto questo, chi non vede che il valore delle monete non può più oggi essere arbitrario, e che questo dee dipendere, non solo dall'autorità che le conia, ma dal valore intrinseco de' metalli de' quali sono composte?

(1) Leggasi Xiphylin. *in vit. Caracallae.*
(2) Salmas. *De usur.*, cap. 11. e 16.

Bisogna, dunque, fare ciò che infelicemente non si è fatto sempre, bisogna abbandonare interamente le idee degli antichi riguardo alla monetazione, bisogna seguire quelle de' moderni. Gli scritti luminosi che da alcuni anni a questa parte sono comparsi su questa teoria, l'impossibilità di svilupparla con quella brevità colla quale ho promesso di trattare tutti questi oggetti che riguardano più l'amministrazione che la legislazione, mi obbligano a tacermi, ed a dirigere il lettore alle mani maestre che l' hanno maneggiata. Io non debbo uscire dall'Italia per trovarle. Il conte *Carli*, il celebre marchese *Beccaria* e l'abate *Galliani*, questo genio sublime, al quale come buon cittadino debbo tutta la gratitudine per l'onore che co'suoi talenti e co'suoi scritti ha recato alla mia patria, questi tre grandi uomini, oltre alcuni altri Italiani illustri, hanno con tanta esattezza, con tanta profondità e con tanto metodo, maneggiata questa materia, che sarebbe da desiderarsi che, pel vantaggio universale del commercio, tutti i governi attignessero da questi fonti le istruzioni necessarie pel buon regolamento delle monete (1). Fidato, dunque, sul

---

(1) L'istesso motivo che mi fa scorrere rapidamente sopra questi oggetti, m'induce appena ad accennare in questa nota i vantaggi che recherebbe al commercio interno d' uno stato l'uniformità dei pesi e delle misure. Gli antichi, meno commercianti di noi, non avevano trascurato questo oggetto. La greca e la romana polizia non soffrì che fra i cittadini d' un istesso paese vi fossero diversi pesi, diverse misurè. Carlo Magno non per altr'oggetto introdusse nel suo vasto impero l'uso de'pesi e delle misure romane. E noi, che non parliamo, non pensiamo ad altro che a' vantaggi del commercio, abbiamo trascurata questa uniformità.

Niente di più facile che di stabilirla, d'introdurla. Per rendere questa misura invariabile, facile a verificarsi e a ritro-

merito delle loro opere io rivolgo lo sguardo alle truppe di mare. Questo è il gran soccorso che il governo dee prestare al commercio esterno.

Il mare, quella strada per la quale il negoziante fa passare le sue mercanzie, l'artiere l'opere delle sue mani, l'agricoltore i prodotti del suo terreno; il mare, quel territorio comune, sul quale tutte le nazioni hanno eguali diritti, ma che la preponderanza delle forze d'alcuni popoli cerca di renderlo il loro privato patrimonio; il mare, finalmente, quel campo di battaglia, ove le nazioni a mano armata si disputano i beneficj del commercio e della navigazione, vuol essere difeso, e ciaschedun paese, che ha la fortuna d'esser bagnato dalle sue acque, dee o rinunciare al suo commercio o tenere su questo elemento alcune forze capaci a mantenere la polizia e la libertà generale, sola ed unica legge che una nazione dee dare al di fuori. Che si perdoni ad uno scrittore amico della pace d'indurre oggi le nazioni ad armarsi di vascelli. Non alla guerra, non alla discordia, ma al riposo della terra, sono diretti i suoi voti. Egli

---

varsi in tutti i tempi, non si dovrebbe far altro che regolarla sopra la lunghezza d'un pendolo semplice, che battesse i secondi sopra un parallelo determinato del globo. Con questo mezzo la misura si potrebbe rendere universale per tutti i paesi dell'universo. La riforma de' pesi seguirebbe subito quella delle misure dalle quali dipende. Le tariffe di riduzione, esatte e chiare, toglierebbero subito l'intrigo per la riduzione dei prezzi e delle imposizioni.

In Inghilterra appena che il celebre *Huygens* applicò il pendolo agli orologi, la società reale di Londra pospose d'impiegare questa misura universale. Quest'oggetto non isfuggì dagli occhi di m. *Monton*, astronomo di Lione, di m. *Bouger*, e di m. *De la Condamine*. Leggansi le loro opere, e leggasi la Memoria di m. *Beniamino Corrad*, che è unita a quella di m. *Bertrand*, Sulle leggi agrarie, ecc.

vorrebbe vedere stabilito sull'impero del mare quell'equilibrio che conserva oggi la sicurezza del continente.

Se la Francia non avesse trascurato quest'oggetto; se l'avarizia d'un ministero, le profusioni d'un altro, l'indolenza di molti: se le false mire, i piccioli interessi, gl'intrighi della corte, una catena di vizj e di errori, una quantità prodigiosa di cause oscure e disprezzevoli, non avessero impedito alla sua marina di prendere per lo passato alcuna consistenza; se, in vece di profondere tante ricchezze e tanti uomini, per dividere con due altre grandi potenze la vergogna di non potere opprimere un elettore di Brandeburg, il governo francese avesse diretti tutti i suoi sforzi dalla parte del mare; se lo splendore momentaneo che acquistò la sua marina sotto il governo di Luigi XIV, si fosse alimentato e sostenuto col sacrificio di tutto o d'una porzione almeno del suo mercenario esercito; se tutto quello che si doveva fare dalla Francia, si fosse fatto, il suo commercio, come si è detto altrove, avrebbe fatti i più gran progressi sotto gli auspicj del suo paviglione, reso più rispettabile, e non sarebbe stato esposto ai colpi fatali che la Gran Brettagna gli ha tante volte scaricati, mediante i favori delle sue forze di mare. Della maniera istessa, se le altre nazioni bagnate dal Mediterraneo avessero conosciuta l'importanza di una forza di mare, il paviglione insultante de' pirati barbareschi non molesterebbe il loro commercio, nè esporrebbe a tanti pericoli l'industria de' loro cittadini (1).

---

(1) Pare che oggi tutte queste verità si comincino a conoscere da' goverui. Pare che essi si sieno finalmente determi-

Ma si può forse sperare questo accrescimento di forze di mare senza la diminuzione di quelle di terra? La miseria de' popoli, lo stato presente delle finanze, non dà a' governi altro partito, che di scegliere o le une o le altre. Se il giogo che gli opprime è molto superiore alle loro forze, come aggravarne il peso? Finchè, dunque, il sistema militare presente non sarà riformato, è inutile il progettare un accrescimento di forze marittime. La spesa che richiede il mantenimento d'una truppa di mercenarj sempre permanente, non è compatibile col mantenimento d'una flotta atta a garantire le spiagge d'una nazione, ed a far rispettare il suo nome da per tutto dove ci è mare. Io ho troppo dimostrato la inutilità e gl'inconvenienti della perpetuità delle truppe di terra; ma chi può descrivere i vantaggi di quelle di mare?

Non volendo considerare la cosa che dal solo aspetto della forza, questo solo basterebbe per far cadere la scelta sulle seconde. Popoli, sopra quest'elemento solo le vostre forze possono esser trasportate lontano da voi senza rischiare di distruggersi. Se le vostre truppe di terra vogliono fare un'invasione ne' paesi stranieri, tutto le trattiene: Le montagne, i fiumi, la difficoltà delle strade, il difetto dei viveri e delle munizioni, l'intemperie del clima, tutto sconcerta i vostri progetti e moltiplica gl' inconvenienti. Sul mare, al contrario, l'abitazione, l'artiglieria, i viveri, tutto cammina colle vostre truppe sopra un suolo unito. Più: i marinari sono naturalmente i migliori soldati del mondo. Avvezzi a disprezzare di conti-

---

nati a spendere sul mare que' tesori che hanno fin ora così inutilmente profusi sulla terra. La mia patria non sarà l'ultima a sperimentare i vantaggi.

nuo i pericoli della morte, induriti pel loro mestiere alla fatica e all'ingiuria delle stagioni, essi temono meno l'aspetto dell'inimico, e non succombono così facilmente alle fatiche ed agl'incomodi della guerra. La pace, non dispensandoli dal navigare, non ammollisce questi eroi nell'ozio delle guarnigioni.. La loro sussistenza non è di peso al pubblico, perchè è compensata da'beneficj del commercio, che garantiscono e promuovono. Finalmente, essendo potenti nel mare, voi sarete rispettati da per tutto, ma essendolo nella terra, voi non imporrete ordinariamente che a'vostri vicini.

Le strade, dunque, i canali di comunicazione, il buon regolamento delle monete, una forza sufficiente sul mare, sono gli urti che ciaschedun governo dovrebbe dare al commercio. Egli non ha bisogno d'altri soccorsi. S'appartiene all'interesse privato il compir l'opera. Questa è una forza sempre viva, che lo spinge di continuo, sempre che le cause esterne non l'impediscono d'agire. Fra queste, come si è dimostrato, il sistema presente de'dazj è la più forte. Osserviamo: dunque, più da vicino questo colosso mostruoso che opprime nel tempo istesso col suo peso l'agricoltura, le arti e 'l commercio, e vediamo se senza impicciolirlo, si potrebbe rendere più proporzionato e meno pesante a'popoli, sulla testa dei quali è appogiato. Questo è uno de'più interessanti oggetti di questo libro.

CAPO XXVII.

De' Dazj in generale.

Dovunque ci è società, ci debb'essere un corpo che la governi nell'interno e che la difenda al di fuori. Questa doppia cura esige delle spese che debbono esser pagate dalla società che ne profitta. I membri, dunque, che la compongono, debbono sacrificare una porzione della loro proprietà per la conservazione dell'altra. È vero che ci sono state alcune nazioni e alcuni tempi, ne'quali il governo ripeteva altronde la sua sussistenza. Una porzione del territorio della nazione era assegnata alle spese comuni del corpo politico. Ma questo sistema non poteva reggere.

Il governo non potendo invigilare sopra i suoi fondi, doveva affidarli tra le mani degli amministratori, i quali o li trascuravano o se ne appropriavano le rendite. L'agricoltura e la popolazione, dovevano essere egualmente molestate da questa riunione di molti fondi nelle istesse mani. I sacri diritti della proprietà istessa dovevano risentirsene. Siccome le confiscazioni sarebbero allora l'unico istromento per ingrandir l'erario del fisco, questa pena che punisce l'innocente insieme col reo, che punisce in tutta la sua posterità i delitti d'un sol uomo, questa pena contraria alla natura ed alla giustizia, sarebbe divenuta più frequente, che non lo era sotto il governo di Tiberio e de'tiranni di Roma. Finalmente, il male irreparabile era nell'estensione di questo territorio. O il dominio del re era troppo grande in tempo di pace, o era insufficiente durante la guerra. Nell'uno e

nell'altro caso, la libertà della repubblica era oppressa. Nel primo lo era dal capo della nazione, nel secondo dagli stranieri. Questi disordini obbligarono i governi a ricorrere alle contribuzioni de'cittadini (1). Ed ecco l'origine semplicissima, e'l diritto de'dazj. Vediamo ora la regola della ripartizione.

L'agricoltore che conduce un aratro, e il feudatario che vegeta tra le mura del suo palazzo, hanno un'interesse comune nel buon ordine e nella sicurezza dello stato; ma questo interesse non è uguale. Siccome il beneficio che raccoglie il primo dalla società, è molto minore di quello che ne raccoglie il secondo, il prezzo col quale egli compra questo beneficio, debb'essere anche minore. Le facoltà, dunque, di ciaschedun cittadino debbono decidere della parte che egli debb'avere nella contribuzione pubblica, e questa debb'essere la regola unica della ripartizione. Ma quale ne sarà la misura?

Non ci vuol molto a trovarla, la misura delle contribuzioni sono i bisogni dello stato. Or quali sono questi bisogni? Popoli, non vi spaventate. Voi siete stati una volta avvezzi a confonderli colla favorita

---

(1) Diodoro (*lib.* 1., *num.* 73 *et seq.*) ci dice che il territorio dell'Egitto era diviso in tre parti, una pel re, una pel sacerdozio e l'altra pel resto del popolo. Da quel che comparisce dal racconto di Strabone (*lib.* 17) si crede che a' tempi di Giuseppe questa distribuzione fosse stata alterata, e che il re non fosse più proprietario di una porzione del territorio, ma che riscuotesse un tributo su' prodotti dell'agricoltura e delle arti. Quel che avvenne nell'Egitto è avvenuto presso la maggior parte delle nazioni. I re han cominciato dall'esser proprietarj come i loro sudditi, e quidi hanno abbandonato i fondi e hann'esatti i tributi. L'istoria di Roma, e quella delle moderne monarchie nell'origine, nel progresso e nella decadenza del sistema feudale, ce ne offrono la prova.

di un re, coll'ambizione d'un conquistatore, colle speculazioni voraci d'un ministro, colla prodigalità d'un principe, coll'avidità de'cortigiani, col fasto e con tutti i vizj che qualche volta sogliono circondare i troni. Ma questi non erano i bisogni dello stato, nel mentre che Tito, Trajano e Marco Aurelio, regnavano in Roma. Se la perpetuità delle truppe, se questo sistema erroneo di tenere tante braccia inalzate sulla testa de' popoli sotto il pretesto di difenderli, si abolisse oggi nell'Europa, questa salutare riforma, unita alla moderazione presente de'principi che la governano, renderebbe molto ristretta la somma de'bisogni dello stato. Questi non possono giammai sorpassare le forze del popolo che dee soddisfarli: essi non possono giammai condurlo alla miseria. Se, per acquistare o per conservare la sua felicità, un popolo è obbligato a contribuire, quando il mezzo che debbe impiegarvi, lo rende infelice, allora manca il motivo della contribuzione; allora il bisogno dello stato è chimerico; allora non ci è più diritto d'esigere, non ci è più ragione di pagare. I veri bisogni d'uno stato sono, dunque, quelli che si possono soddisfare senza aggravare il popolo, senza impoverirlo.

Ma non basta che le contribuzioni sieno proporzionate a'bisogni dello stato, per ottenere che esse non siano di peso a'popoli che debbono pagarle. La nazione può essere oppressa nel tempo istesso che le contribuzioni sono moderate. L'indigenza del corpo politico e la miseria dello stato, possono andare unite, ed essere entrambe l'effetto delle contribuzioni mal collocate. Tutto dipende dalla posizione de'dazj. I dazj sono come i pesi. Un uomo regge al peso di cento libbre sul dorso, e succumbe a quello d'una sola libbra sul naso. Dallo sviluppo di questo solo

principio dipende tutta la cognizione dell'intrigata teoria delle finanze. Esaminiamo, dunque, la natura de'dazj. Per non perdermi in questo caos, li distribuisco in due classi; in dazj *diretti* ed in dazj *indiretti*. Quasi tutta l'Europa è oppressa dagli ultimi. I primi non si ritrovano che ne' libri degli scrittori economici. Faccia Iddio che i sudori di questi cittadini benefici siano un giorno premiati colla sola moneta della quale essi sono avidi, col *bene pubblico*, che sarebbe il resultato dell'applicazione delle loro massime. Il progresso delle cognizioni utili è inseparabile da quello della prosperità delle nazioni. Ogni nuovo urto che si comunica al moto di questo corpo, è dunque un beneficio che si reca all'umanità. Sacerdote di questa deità, io mi fo un dovere di unire i miei sforzi a quelli di tanti grandi uomini che hanno prima di me maneggiata questa materia. Io parlerò prima de'dazj *indiretti*: mostrandone l'irregolarità e l'incoerenza, mi troverò più in istato di rassodare il gran sistema del dazio *diretto*.

CAPO XXVIII.

De' Dazj indiretti.

Questi dazj sono o *reali o personali*. Essi possono cadere sulle persone o sulle cose. Gli uni e gli altri sono egualmente contrarj a'principj coi quali il legislatore dee dirigere la scelta delle imposizioni.

Cominciando da'dazj personali, io non veggo altro nella *capitazione*, che un suggello di servitù impresso sulla fronte degli uomini per tassare la loro testa, tassa necessariamente arbitraria, che non può essere determinata nè da quello che il cittadino può

dare allo stato nè da quello che può dargli in tutti i tempi. La ragione n'è evidente. O questa tassa è uguale in tutti i cittadini, o è relativa alla loro condizione ed alle lor facoltà. Nel primo caso la ripartizione è ingiusta, perchè il povero paga allo stato quanto gli paga il ricco. Una porzione de' cittadini è oppressa dalla contribuzione, nel mentre che l'altra defrauda lo stato di quel che gli dee.

Nel secondo caso, la ripartizione debb' essere necessariamente arbitraria. Se dee regolarsi da quello che ciaschedun cittadino può dare allo stato, come indagarlo? Si fiderà forse sulle *rivele* che ne fa? Ma, per poter prestar fede alle sue assertive, bisognerebbe che ci fosse tra il monarca e 'l suddito una coscienza morale, che stringesse l'uno all' altro col soccorso d'un reciproco amore del bene generale. Or Platone istesso non ebbe il coraggio di supporre questa confidenza e questa buona fede tra i cittadini e 'l governo della sua metafisica repubblica. Ricordiamoci di ciò che avvenne in Roma sotto il regno di Galerio. Molti sudditi dell'impero furono messi alla tortura per istrappare dalla loro bocca lo stato delle loro facoltà (1). Che se il governo, non potendosi fidare sulle assertive del cittadino, desse a' suoi incumbenzati la cura d'indagare lo stato delle sue fortune; se si desse a questo il dritto di penetrare fino nel santuario delle famiglie, nella casa del cittadino, per sorprendere e palesare ciò che egli non vuole o non può rivelare; non sarebbe questo un attentato contro la tranquillità pubblica, una violenza irritante, un seminario di frodi e di oppressioni, sempre aperto per gl'inquisitori del fisco? Il ricco aprendo la sua

(1) Lattanzio, *de mort. pers. cap.* 23.

borsa sarebbe sicuro di nascondere le due terze parti delle sue rendite, ed il povero artiere, l'infelice agricoltore, sarebbero gli oppressi. La libertà civile del cittadino verrebbe ad esser violata in tutta la sua estensione. Tutte le idee morali del popolo sarebbero in pericolo, perchè continui esempj della forza pubblica, esercitata con violenza sopra gl' innocenti, le distruggerebbero. La diffidenza regnerebbe nella nazione, e il cittadino si vedrebbe condannato a nascondere con altrettanto misterio lo stato delle sue facoltà, che le infedeltà della sua compagna.

Ma supponiamo, ciò che io credo impossibile, che il governo potesse essere esattamente istruito delle facoltà di ciaschedun cittadino, e della parte che la situazione presente dei suoi affari gli permette di prendere nella contribuzione, a che gli gioverebbe questa cognizione? Le facoltà della maggior parte de' cittadini non debbono forse variare in ogni anno co' prodotti incerti e precarj dell' industria? Non si diminuiscono esse colla moltiplicazione de' figli, colla perdita delle forze, derivata dalle malattie, dall' età, dal travaglio, e con tutte le vicende che il tempo arreca a tutto ciò che dipende dalla natura o dalla sorte (1)? Il censo, dunque, dovrebbe per lo meno essere in ogni anno riveduto e riformato, e quest' operazione non ne assorbirebbe forse la più gran parte del prodotto? Queste poche riflessioni io credo che basteranno a persuaderci, che la tassa personale è di tutte le imposizioni la più arbitraria, la più irritante, e la meno profittevole per lo stato; e che una giusta e proporzionata ripartizione è una

---

(1) Vedi Raynal *Istoria filosofica e politica ec. lib. XXX. cap. XLIII.*

chimera, allorchè si tratta di *capitazione*. Noi non troveremo minori inconvenienti ne' dazj reali.

Questi sono imposti sulla consumazione e circolazione interna; sulla estrazione e sull' immissione: essi abbracciano i generi di prima necessità e quelli di lusso; le mercanzie nazionali e le straniere; i prodotti del suolo e quelli dell' industria. Qual macchina complicata, nella quale le ruote che la compongono, sono infinite, la loro forza incerta, il loro moto irregolare, e, per conseguenza, facile a consumarsi ed a strascinare colla sua la rovina dell' agricoltura, dell' industria e della popolazione! Osservandoli nel generale, noi troveremo che tutti questi dazj sono indeterminabili; dico indeterminabili, perchè non possono mai esser proporzionati al valore della mercanzia sulla quale cadono. Non si può negare che il prezzo di qualunque merce varia di continuo. L' ubertà o la sterilità d' una stagione fa scemare o crescere il prezzo de' prodotti del terreno, e facilitando o incarendo, la sussistenza dell' artefice, fa anche scemare o crescere il prezzo delle manifatture. O bisognerebbe, dunque, fare in ogni anno nuove tariffe di dazj, ciò che sarebbe impossibile ad eseguirsi, o bisogna rischiare d' urtare in una sproporzione infinita tra il dazio che si esige e il valore della mercanzia sulla quale è imposto. In un anno il dazio assorbirà la ventesima del prezzo della merce, in un altr' anno una decima, in un altro una sesta, ec. Quale irregolarità, quale incostanza, qual rischio!

Osservandoli, quindi, nel particolare, per persuadersi de' disordini dipendenti da ciascheduno di questi dazj, basta gittar gli occhi su i diversi oggetti su de' quali essi possono essere imposti. Se s' impongono sulla consumazione interna de' generi di prima necessità, essi debbono necessariamente esser perni-

ciosi, mal ripartiti, ed insopportabili ad una porzione de' cittadini. Debbono esser perniciosi, perchè rendendo più cara la sussistenza senza giovare all'agricoltura, la quale non guadagna niente in quest'aumento del prezzo dei suoi prodotti, diminuiscono la popolazione, la quale, come si è dimostrato, s'equilibra sempre colla maggiore o minore facilità che hanno i cittadini, di provvedere alla loro sussistenza. Debbono esser mal ripartiti, perchè la consumazione di questi generi di prima necessità essendo comune così al povero come al ricco, avverrà spessissimo che il misero artiere che ha dieci figli, pagherà più allo stato di quello che gli paga un ricco cittadino che non ne ha che un solo. Debbono, finalmente, essere insopportabili ad una porzione de'cittadini, perchè non essendo l'indigenza stessa esclusa da questa contribuzione, il cittadino, che non sarebbe in istato di aver parte alcuna nelle contribuzioni, dovendola pagare come gli altri, dee toglierla dalla propria sussistenza. Se questa ricerca tre pani per giorno, dee contentarsi di non mangiarne che due soli, per immolare il terzo al dazio che ne lo priva. Or non è questa un'ingiustizia manifesta?

Prima che ci fosse un codice di leggi nel mondo, l'uomo aveva il dritto di sussistere. L'ha egli forse perduto collo stabilimento delle leggi? Obbligare il popolo a pagare più di quel che dee, più di quel che può, i frutti della terra, è l'istesso che rapirglieli. Questo è l'istesso che condannarlo all'indigenza, all'ozio, alla disperazione, a' delitti. Questo è l'istesso che privare le arti di tanti artieri, la popolazione di tante famiglie, l'agricoltura di tanti consumatori, la società, finalmente, di tanti cittadini utili, per riempierla di ladri, di mendicanti e di oziosi. Questo avviene, allorchè la tassa s'impone sulla consu-

mazione de' generi necessarj alla vita'. Che se si fa cadere sulla loro estrazione, il male diventa anche più grande. Io credo d'aver bastantemente dimostrata questa verità, allorchè si è parlato della libertà del commercio de' prodotti del suolo. Tutto quello che indebolisce questa libertà, tutto quello che ne diminuisce lo smaltimento, nuoce, come si è provato, all'agricoltura. Niuno dubita che i dazj, messi sulla loro estrazione, producano quest'effetto. Essi dunque nuocono all' agricoltura, e, per conseguenza, alla popolazione, al commercio, all' industria; in una parola, essi fanno la rovina dello stato. Da' dazj imposti tanto sulla consumazione quanto sull' estrazione de' generi necessarj alla vita, passando a quelli che s'impongono sulle merci meno necessarie, noi troveremo nuovi disordini e nuove ragioni per distruggere il sistema de'dazj indiretti.

Questi dazj possono essere imposti o sulla estrazione e circolazione interna delle mercanzie nazionali di questo genere e sull' immissione delle straniere. Il colpo fatale che si reca all'industria co'primi, e troppo evidente. Per quel che riguarda l'estrazione, niuno ignora che il venditore, e non il compratore, è quello che paga il dazio. Obbligato a misurare le sue richieste col prezzo corrente delle altre nazioni, egli non può alterarle a segno che lo straniero sia quello che paghi il danno. Ancorchè il dazio sia imposto sopra una mercanzia, della quale la nazione sia l'unica posseditrice, in maniera che, priva della concorrenza delle altre, essa possa darle quel prezzo che vuole; non per questo, il dazio lascia d'esser pernicioso, poichè il venditore, volendo obbligare lo straniero a pagarlo, aumentandone il prezzo, vedrebbe diminuirsi le richieste e restringersene la consumazione, e lo stato vedrebbe allora

esaurita in parte una sorgente di ricchezze, della quale ere l'unico proprietario. La Spagna ce ne offre una prova. La *barille* è una produzione unica di questa nazione. In niun altro paese ha potuto allignare. Il governo, affidato su quest'esclusiva, ne ha caricata l'estrazione d'un dazio che quasi eguaglia la metà del prezzo: lo straniero la compra a caro prezzo; e paga senza dubbio questo dazio; ma che n'è avvenuto? Da una parte la consumazione se n'è ristretta all'infinito, e dall' altra l'agricoltore, il quale non profitta niente da questo aumento di prezzo derivato dal dritto, del quale se n'è caricata la estrazione, scoraggito al contrario, dalla difficoltà dello smaltimento, ne ha quasi abbandonata la coltura. Ecco la maniera di privare una nazione d'un dono che la natura le ha fatto.

Non minore è il danno che si reca, allorchè questi dazj s'impongono sulla circolazione interna di queste mercanzie. Qual cosa più ingiusta, più molesta per l'industria e pel commercio, che ogni membro dello stato sia estraneo alle altre parti dell'istesso corpo? Che la stoffa, la tela fabbricata in una città, debba pagare la gabella per passare in un altro luogo dell' istesso dominio; che il viaggiatore, e'l negoziante debbano esser fermati, esser visitati e tassati in ogni passo che fanno; che l'avarizia pallida ed inquieta, posta, per così dire, in sentinella sulle strade e su i fiumi, metta in contribuzione il commercio e il viaggiatore per que' paesi che non sono preziosi se non quando sono liberi? Tante braccia strappate all' agricoltura ed alle arti; tanti tribunali innalzati contro l' industria; tante dichiarazioni, tante visite, tante misure, tanti prezzi arbitrarj, tante vessazioni, tanti oltraggi, non sono forse tanti sostegni di servitù, tanti decreti di miseria? Il com-

mercio interno, senza del quale non ci è nè agricoltura nè arti, nè commercio esterno, dee necessariamente languire sotto il peso di queste imposizioni. L' evidenza di questa verità mi dispensa d' illustrarla. Io mi affretto di urtare contro il pregiudizio, quasi universale, circa l' utilità de' dazj imposti sull' immissione delle mercanzie straniere.

Miseri ed inetti politici, questa è l' ancora sacra alla quale voi ricorrete tutte le volte che si tratta di protezione di arti e di manifatture. Voi credete che questo sia l' unico mezzo per innalzare l' industria nazionale sulle rovine dell' industria straniera, per impedire che il danaro esca dallo stato, e per restringere la consumazione di tutto quello che non nasce nè si manifattura nel paese, incarendone il prezzo. Ma non vedete voi tutta l' illusione de' vostri principj? Non sapete forse che allorchè si vende meno a voi, si comprerà meno da voi? che il commercio non dà che in proporzione di quello che si riceve; che questo non è altro che una permuta di valore per valore; e, finalmente, che una nazione, la quale si mettesse in istato di non comprar cosa alcuna dalle altre, e, nel tempo istesso, di vender loro tutto, vedrebbe dopo qualche tempo perire il suo commercio, le sue arti, le sue manifatture, per la soverchia moltiplicazione del numerario, la quale, incarendo all' infinito il prezzo così de' generi come delle opere, non potrebbe sostenere la concorrenza delle altre nazioni, nè potrebbe impedire a' suoi cittadini stessi di preferire la consumazione de' generi e delle mercanzie straniere, le quali sarebbero loro vendute a minor prezzo che le nazionali, e di ritornare, finalmente, alla povertà per aver voluto troppo arricchirsi?

Questi effetti della soverchia moltiplicazione del

numerario si sono sperimentati nel Portogallo e nella Spagna, e si sarebbero sperimentati anche in Inghilterra, se le sue guerre non fossero state tanti *salassi*, opportuni alla *pletora* della quale era minacciata (1). Noi svilupperemo da qui a poco con maggior chiarezza questa verità.

Finalmente, per non trascurare cosa alcuna in quest'analisi de'dazj indiretti, io voglio parlare di un dazio, il quale, quantunque nell'apparenza sembri il più giusto ed il più proporzionato, è il più vizioso ed il più pernicioso alla sorgente comune delle ricchezze, all'agricoltura. Questo è la decima su i prodotti del terreno. Si è detto che i dazj, i quali sono suscettibili d'una giusta ripartizione, sono sempre perniciosi ed ingiusti. Or quest'è il difetto della decima, della quale si parla. Siccome questa non si fa cadere sul prodotto netto, ma sul prodotto totale del suolo, ne avverrà necessariamente che il proprietario d'un fondo sterile, il quale per raccorre cento ha dovuto spender cinquanta per la coltura, pagherà egualmente del proprietario d'un fondo fertile, il quale per raccorre l'istesso frutto, non ha dovuto spendervi che venti (2). Or qual ripartizione più in-

(1) Non si dee per altro numerare tra queste l'ultima guerra colle colonie.

(2) Il governo di Roma conobbe l'ingiustizia di questa ripartizione. Ed in fatti, allorchè mediante una prestazione, egli restituiva agli antichi proprietarj delle nazioni soggiogate i loro fondi confiscati, egli regolava questa prestazione colla maggiore o minore fertilità de' terreni. Livio, *lib.* XLIII, *cap.* 2, ci assicura, che una porzione della Spagna pagava la decima, ed un'altra la ventesima de' prodotti del suolo; e Iginio ci dice, che alle volte questa prestazione giugneva alla settima, e qualche volta fino alla quinta. Leggasi Iginio *De Const. Limit.*, *pag.* 198, edizione di Goesio.

giusta di questa? Qual mezzo più efficace per distruggere l'agricoltura? Regola generale: il tributo che segue immediatamente l'accrescimento dell'industria o della coltura, è sempre distruttivo dell'agricoltura e dell'industria.

CAPO XXIX.

Proseguimento dello stesso soggetto.

Scorrendo sopra tutti gli oggetti su i quali possono cadere i dazj indiretti, noi abbiamo da per tutto trovati uguali inconvenienti ed uguali disordini. Ma, non contento di questo, io voglio sviluppare un'altra ragione la quale, considerandoli tutti sotto un aspetto comune, non ce ne farà meno conoscere l'irregolarità, e la loro opposizione co'principj co'quali debbono regolarsi le imposizioni.

Ci è un termine che non si può oltrepassare nelle contribuzioni senza cagionare la rovina delle proprietà e dello stato. La cognizione di questo termine dipende dalla distinzione del prodotto netto dal prodotto totale delle rendite nazionali. Il prodotto netto è l'avanzo della rendita, detrattene tutte le spese della coltura. Le contribuzioni de'cittadini non debbono cadere che sopra una porzione di questo prodotto netto. Subito che si oltrepassa questa porzione, le contribuzioni divengono perniciose, e non si sostengono che a spese della riproduzione. Il proprietario d'un fondo che esige il terzo della rendita per la coltura, v'impiegherà allora il quarto; questa diminuzione di spese per la coltura produrrà una diminuzione di rendita; e questa aumentandosi per gradi, e rendendosi comune a tutti i proprietarj, produrrà, finalmente, la miseria di tutta la nazione.

Persuasi, dunque, che le contribuzioni debbono cadere sul prodotto netto e non sul prodotto totale delle rendite nazionali, quale sarà ne' dazj indiretti il mezzo da conoscere se questi oltrepassano questo termine o se ne sono molto lontani? Che venga il più bravo finanziere del mondo: non potrà mai gloriarsi d'averlo ritrovato. Subito che il dazio non si fa cadere su'terreni, ma su i prodotti, sulla consumazione, sulle arti, sul commercio, il governo sarà nell'incertezza, se la somma di queste contribuzioni sia superiore alle facoltà de' popoli che la pagano. Egli se ne avvedrà quando la rovina dello stato gli paleserà l'esorbitanza delle contribuzioni, e forse l'impossibilità di ripararla. Qualche volta egli temerà che lo stato sia oppresso, e forse lo stato pagherà molto meno di quel che potrebbe. Or questa sola incertezza, questo vizio inerente a' dazj indiretti, non basterebbe forse per indurre i governi ad abborrirli ed a sostituire a questi il gran sistema del dazio diretto?

La moltiplicità de' dazj, inseparabile dal sistema de' dazj indiretti, è anche un flagello pel popolo e pel sovrano. Il primo paga in cento volte quello che, pagando in una volta sola, gli risparmierebbe tutte quelle vessazioni che distruggono la sua libertà e cagionano la sua miseria; e il secondo vede per lo meno un quarto, e qualche volta anche una terza parte delle contribuzioni de' suoi sudditi immolata a coloro che son destinati ad esigerle.

I dazj sono come i salassi. Se noi pungessimo in cento parti il nostro corpo, noi ci metteremmo al martirio, e non si estrarrebbe quella quantità di sangue che si fa uscire da una sola insensibile incisione d'una vena. *Frusta fit per plura quod aeque commode fieri potest per pauciora*. Qual è dunque questa

vena, quale sarebbe quest'incisione unica, la quale, senza martirizzare il corpo della nazione, farebbe la ricchezza del governo e la felicità de' cittadini? Cerchiamola.

CAPO XXX.

Del Dazio diretto.

Il dazio *diretto* non è altro che una tassa che s'impone alle terre. Vere sorgenti perenni delle ricchezze e delle rendite nazionali dovrebbero le terre sole soffrire tutto il peso delle contribuzioni. I propietarj sarebbero i soli a pagarle in apparenza, ma tutte le classi dello stato sarebbero in realtà a parte di questa contribuzione, ciascheduna proporzionatamente alle sue facoltà. Quelli che non posseggono, vi avrebbero parte consumandone i prodotti, e quelli che posseggono, pagando la tassa. Quelli che posseggono più, pagherebbero più, e quelli che posseggono meno, pagherebbero meno. Tra quelli che posseggono, vi sarebbe anche l'istessa proporzione. Siccome tutti i fondi sarebbero tassati proporzionatamente al loro prodotto netto, e siccome i prodotti del terreno non sono soltanto i generi necessarj alla vita, ma anche quelli che ne riguardano i comodi ed il lusso, il più ricco, consumando una maggior quantità di questi prodotti in generale, pagherebbe più allo stato, ed il povero, consumandone meno, pagherebbe meno.

Ogni dazio, di qualunque natura egli sia, ha, è vero, una forza espansiva: ogni tributo naturalmente tende a livellarsi uniformemente su tutti gl'individui d'uno stato a proporzione delle consumazioni di cia-

scheduno (1). Ma questa forza espansiva non in tutti i dazj è uguale: il moto che essa comunica, non in tutti è ugualmente celere. Quando il dazio cade sopra la classe del minuto popolo, questo si sforzerà di risarcirsene incarendo il prezzo delle sue opere; ma egli non vi giugnerà mai o vi giugnerà molto tardi L'inesorabile bisogno non gli permetterà di alterare il prezzo delle sue opere proporzionatamente al tributo che dee pagare, o, almeno, egli debbe andare salendo per picciolissimi gradi; altrimenti i ricchi non impiegherebbero le sue braccia come prima, ed egli perderebbe allora nella quantità delle opere molto più di quello che guadagnerebbe nell'incarimento del prezzo. Cadendo, dunque, il dazio sul minuto popolo, egli dee o per sempre o per molto tempo, pagarne una porzione incarendo il prezzo delle sue opere ed un'altra porzione restringendo la sua sussistenza. Non avviene però l'istesso allorchè il dazio cade direttamente sulla classe de' proprietarj de' terreni. Questi, per risarcirsene, regoleranno colla tassa il prezzo dei prodotti del loro suolo. Il bisogno di provvedersi di questi prodotti essendo sempre più forte del bisogno di venderli, obbligherà i non proprietarj ad addossarsi la loro tangente della contribuzione, e questa suddivisione del tributo si farà sollecitamente e senza ostacolo perchè in questo caso il più potente è quello che richiede ragione dal più debole.

Queste verità sono così evidenti, che io crederei d'offendere coloro che leggeranno questo libro, se cercassi di svilupparle. La mia gran premura è di dimostrare tutti i vantaggi che produrrebbe in una

---

(1) Vedi Verri nella sua ragionatissima Opera poc' anzi citata, §. XXXI.

nazione lo stabilimento di quest'unico dazio. Io mi riserbo di dimostrare all'ultimo, come tutte le obbiezioni che si potrebbero fare contro questo sistema, sono insussistenti e chimeriche. Riguardo ai vantaggi, il primo tra questi è l'unità della contribuzione.

Qual beneficio più grande per la nazione, che liberarla dalle vessazioni di tutti que' nemici interni che la moltiplicità de' dazj rende necessarj alla loro esazione? Qual vantaggio più grande pel sovrano che il vedersi dispensato dall'obbligo di dover dividere le sue rendite con questi esattori? Qual consolazione maggiore pel popolo, che la sicurezza che tutto quello ch'egli paga, va in beneficio del sovrano e dello stato, senza perdersi tra le mani degli uomini che ha più in odio, e la probità de' quali gli è la più sospetta? Pochi percettori basterebbero per esigere tutte le contribuzioni dello stato (1); tante braccia non sarebbero tolte all'agricoltura ed alle arti, ed il fisco potrebbe essere ugualmente ricco con un terzo meno di rendite:

Chi crederebbe che, sotto il regno di Luigi XIV in Francia, le contribuzioni fossero giunte fino a 750 milioni di lire, nel mentre che non n'entravano nell'erario che 250 milioni (2)?

A misura che si diminuisce in uno stato il numero de' contribuenti diretti, si diminuisce il numero di coloro che possono esser vessati; si rendono più difficili le frodi, così dalla parte de' contribuenti, come

---

(1) Noi faremo vedere da qui a poco come si potrebbe ogni spesa d'esazione risparmiare, affidandosi questa al popolo istesso, o, per meglio dire, ai suoi rappresentanti.

(2) Leggansi le *Memorie per servire all' Istoria generale delle finanze* di M. D. de B.

dalla parte degli esattori; si facilita l'esazione e si diminuisce il numero degli oziosi che vi sono impiegati. Or nella nostra ipotesi il numero de' contribuenti diretti si restringerebbe a' soli proprietarj dei terreni.

Il secondo vantaggio, forse più considerabile del primo, sarebbe la soppressione di tutti quegli ostacoli che il sistema presente de' dazj oppone, come si è dimostrato, all'agricoltura, al commercio, alle arti, e ad ogni specie d'industria. Quanti beneficj si contengono in questo solo! La libertà del cittadino e del negoziante, quella del commercio e dell'industria, dell'agricoltore e dell'artiere; tanti delinquenti di meno fatti dalle leggi, tant'infelici di meno nelle carceri, in questi alberghi della frode e de' delitti, divenuti oggi il ricettacolo dell' industria, pel rigore e la stranezza delle leggi fiscali. Or questi non sarebbero altro che una porzione sola de' felici risultati del dazio diretto.

Il terzo vantaggio sarebbe la facilità di ben ripartirlo. Ci vuol poco a conoscere il valore de' fondi di uno stato: ci vuol poco a sapere ciò che essi rendono al proprietario, e ciò che gli potrebbero rendere. Siccome questa tassa su i fondi dovrebbe essere permanente e fissa, il governo non dovendo che una sola volta fare la perquisizione delle rendite e del valore di tutti i fondi dello stato, la probità, la precisione e l'esattezza potrebbero accompagnare quest' interessantissima operazione. Conosciuto il valore e le rendite di tutti questi fondi, una regola comune ed universale, dirigendone le tasse, l'imposizione non sarebbe suscettibile d'arbitrio e di frode. Ciaschedun proprietario sarebbe tassato proporzionatamente alle sue rendite; e se qualche torto gli fosse stato fatto, avrebbe sempre il dritto di reclamare contro i diret-

tori delle tasse, e non dovrebbe stentar molto per giustificare le sue querele.

La facilità di fissare la tassa sul prodotto netto sarebbe l'altro vantaggio che si otterrebbe dallo stabilimento del dazio diretto. Noi abbiam veduto quanto interessi nell'imposizioni de' dazj la cognizione del prodotto netto delle rendite nazionali: noi abbiam veduto come in quelle nazioni, ove i dazj indiretti sono in vigore, non si può profittare di questa cognizione; che l'incertezza accompagna sempre il governo, il quale non può che dall'effetto conoscere se la nazione è oppressa dalle contribuzioni e, per conseguenza, non può esserne istruito se non quando la nazione è già vicina alla sua rovina. Ma, adottandosi il sistema del dazio diretto, il governo non sarebbe esposto a questo pericolo. Niente di più facile che tassare un fondo, senza che la tassa si renda insopportabile al proprietario che dee pagarla. Subito che un fondo è dato in affitto è tutto prodotto netto. Tutte le spese della coltura e della sussistenza, il colono le ha già sottratte dal prodotto totale. Quello che va tra le mani del proprietario, e tutto prodotto netto.

Se un fondo non è dato in affitto, dai prezzi degli affitti de' fondi vicini o dal raccolto d'un'annata comune, si può subito calcolarne il prodotto netto. Conosciuto questo prodotto, se il governo ha fissato di gravarlo d'una settima, d'una sesta, d'un'ottava o di una quinta, egli è sicuro che questa imposizione non opprimerà il proprietario, nè sarà distruttiva dell'agricoltura, perchè non assorbirà che una porzione sola del prodotto netto del fondo. Una sola cosa dee nella ricerca del valore de' fondi richiamare la massima diligenza del governo. Se per difetto di coltura un fondo rende molto meno di quel che potrebbe al proprietario, la sua trascuraggine non dee ridondare

in suo beneficio. La tassa di questo fondo debb'essere proporzionata a quella de'fondi vicini, e questo rigore farebbe la prosperità dell'agricoltura. L'unico sollievo che si dovrebbe accordare al proprietario di questo fondo, sarebbe di dispensarlo dalla tassa nel primo anno. Per questa ragione appunto lo stabilimento del dazio diretto dovrebbe esser preparato dalla soppressione di tutti gli ostacoli che impediscono i progressi dell'agricoltura nello stato. Bisognerebbe, prima d'ogni altro, procurare che le terre acquistassero quel valore che le nostre leggi e gli errori comuni dell'amministrazione europea han loro fatto perdere. La soppressione di questi ostacoli precedendo la tassa, e lo stabilimento di questa producendo la soppressione degli altri ostacoli che nascono dal sistema presente delle contribuzioni, farebbe che da principio la tassa non comparisse onerosa, e quindi la renderebbe in ogni anno più leggiera, a misura che i progressi dell'agricoltura, e dell'opulenza pubblica farebbero crescere il valore de'fondi. Se la tassa si regolasse sul quinto del prodotto netto, il proprietario, che da principio pagherebbe un quinto delle sue rendite, dopo qualche tempo non ne verrebbe a pagare che il sesto, e quindi il settimo, giacchè la rendita del suo fondo crescerebbe, ma la tassa resterebbe sempre l'istessa.

Finalmente, l'ultimo vantaggio che nascerebbe dall'introduzione di quest'unico dazio, sarebbe lo stretto legame col quale si verrebbero ad unire gl'interessi del sovrano con quelli del popolo. Nel disordine delle imposizioni indirette quest'interessi sono in contradizione tra loro. Il sovrano che ignora ciò che la nazione può dargli, cerca di moltiplicare di continuo le sue rendite senza imbarazzarsi della degradazione delle ricchezze; ed il popolo, che crede sempre

d'essere oppresso dalle contribuzioni, cerca dal canto suo di reagire contro questa forza col dare il meno che può al sovrano col soccorso della frode.

Da quest'opposizione d'interessi nasce quello stato di guerra tra il popolo ed il principe, contro del quale si è tante volte declamato. Ma, al contrario, quando il sovrano dividesse moderatamente tra sè e i proprietarj, il prodotto netto de'fondi; non potrebbe non interessarsi nella prosperità dell' agricoltura, sorgente comune, così delle sue, come delle ricchezze dello stato; ed il popolo dal canto suo, vedendo che la porzione del prodotto netto che egli dà al sovrano, forma la sua felicità e la sua sicurezza, pagherebbe volentieri un tributo dal quale niuna frode, niun artifizio potrebbe dispensarlo. Questo nuovo sistema, dunque, d'imposizione sarebbe il legame più forte per unire il sovrano al popolo, e per restringere tutti i rapporti che passano tra il capo della nazione e la nazione istessa.

Questi sono i vantaggi che sono uniti al sistema del dazio diretto. Vediamo ora le obbiezioni che ci si potrebbero fare. La prima, e la più forte, è quella che riguarda l'aumento del prezzo de' prodotti del tempo.

Adottandosi il metodo di ridurre tutte le contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, e questa tassa dovendo essere bastantemente forte per poter compensare la soppressione di tutti gli altri dazj, i proprietarj delle terre, per risarcirsene, dovrebbero considerabilmente aumentare i prezzi de' loro prodotti. In questo caso, la nazione trovando maggior vantaggio a consumare le derrate straniere, i patrii prodotti o non si troverebbero a vendere o dovrebbero esser venduti all'istesso prezzo degli esteri. Nel primo e nel secondo caso l'agricoltura dovrebbe ri-

sentirsi o de' *non valori* de' suoi prodotti o della perdita che ci sarebbe nel coltivarli. La rovina dell' agricoltura produrrebbe la rovina della nazione, e l' una e l' altra sarebbero la conseguenza del nuovo metodo che si è proposto.

Tutta la forza di questa obbiezione è fondata sopra un' ipotesi; che al primo aspetto sembra incontrastabile, ma che osservandosi da vicino si trova assolutamente falsa. Il credere che, sopprimendosi tutti gli altri dazj, e caricandosi tutto il valore di questi sulle terre, il prezzo delle produzioni del terreno dovesse crescere in proporzione del valor della tassa, è appunto l'ipotesi falsa che fa tutta la forza del raziocinio.

Se, senza sopprimere gli altri dazj, si volesse imporre una tassa sulle terre, non si può dubitare che in questo caso i proprietarj per risarcirsene, dovrebbero far crescere il prezzo delle produzioni di queste terre. Ma non è questo il caso nostro. Qui si tratta di gravar le terre dopo essersi tutti gli altri dazj aboliti. Or in questo caso, quale potrebbe essere il motivo che potesse indurre i proprietarj ad aumentare il valore de' prodotti del terreno? Questo trasferimento di dazj non verrebbe forse a giovare, prima d'ogni altro, ad essi? Tutti i dazj che si pagano in una nazione agricola, non sono forse pagati dalla classe de' proprietarj? I dazj imposti nella consumazione de' generi necessarj alla vita non vanno forse a carico de' padroni de' fondi che gli producono? Quelli imposti sulla circolazione interna o sull' estrazione di questi generi, non seguono forse l'istessa sorte? Quelli imposti o sulla testa del minuto popolo o sulle arti che servono a vestire, adornare, alloggiare il contadino che non possiede altro che le sue braccia, e il mercenario che vende la sua perso-

na, non vanno forse a carico del proprietario che impiega le braccia del primo, e che compra i servizj del secondo? Quelli imposti su generi di lusso; non sono forse pagati dal proprietario che o li compra per sè o li fa comprare a coloro che lo servono? Se tutti i dazj, dunque, in una nazione agricola vanno a cadere indirettamente sulle classe de' proprietarj delle terre, riducendosi questi ad una tassa unica su' fondi, la sorte del proprietario verrebbe a migliorarsi, e si migliorerebbe in ragione de' vantaggi che il dazio diretto ha sopra gl' indiretti. Il prezzo, dunque, delle produzioni del terreno dovrebbe anzi diminuire che crescere, adottandosi il nuovo metodo.

L'altra obbiezione che si può fare, è che questo metodo verrebbe a distruggere tutte l'esenzioni d'alcuni corpi, tutti i privilegi. Felice effetto, desiderabile risultato! È forse giusto che una porzione de' cittadini d' uno stato profitti, come l'altra, de' beneficj della società senza pagarli? Non sarebbe forse desiderabile che una infrazione così scandalosa delle leggi fondamentali d' ogni società fosse corretta? Tutti questi privilegi, tutte queste esenzioni, non sono forse nulle ed abusive pel dritto inalienabile e indistruttibile, che hanno tutti i membri del corpo politico, d' esigere da ciascheduno, e ciascheduno da tutti, la contribuzione reciproca delle forze che essi si sono obbligati a somministrare per le spese e la sicurezza comune? Non è forse un abuso dell'autorità il dispensare da questa imprescrittibile obbligazione una porzione degl' individui della società per farne cadere tutto il peso sull' altra? In Isparta, nè i due re nè i magistrati; in Venezia, nè i nobili nè il doge; in Roma, nè i magistrati nè i capi della repubblica, durante la libertà, nè quando questa

decadde, gl'imperatori istessi erano esclusi dalle pubbliche contribuzioni: e noi, che ci vantiamo d'esser giusti ed imparziali, saremo poi così prodighi dei dritti e dei doveri sociali? Non consideriamo, dunque, come un disordine, ma consideriamo come uno de' risultati più felici del dazio diretto la soppressione di tutte queste esenzioni, di tutti questi privilegi, i quali, considerandoli da vicino, si troveranno non essere che apparenti per una gran parte di coloro che ne sono in possesso.

L' ultima obbiezione che si potrebbe fare, è che forse non ci è oggi popolo nell' Europa, al quale la sua situazione permetta di tentare questo gran cambiamento. Da per tutto, si dirà: Le imposizioni sono così eccessive, le spese così moltiplicate, i bisogni così urgenti; da per tutto il fisco è così disordinato, che una rivoluzione subitanea nell' esazione delle rendite pubbliche altererebbe sicuramente la confidenza e la felicità de' cittadini.

Per rispondere a questa obbiezione, io dimando, prima d'ogni altro: tutte queste imposizioni così eccessive, che la moltiplicazione delle spese, l' urgenza de' bisogni, il disordine del fisco, i debiti nazionali esigono nella maggior parte delle nazioni europee, tutte queste imposizioni, io dico, sono, o no, superiori alle facoltà de' popoli che le pagano? Eccedono o no, il prodotto netto delle rendite nazionali? Se sono superiori alle facoltà dei popoli, se eccedono la porzione disponibile delle rendite della nazione, in questo caso o bisogna diminuirle o bisogna aspettare a momenti la rovina intera della nazione. Per diminuirle, combinando gl' interessi del fisco con quelli del popolo, per ottenere che il taglio che si da alle rendite del governo sia il minore possibile, e che il sollievo del popolo sia il massimo possibile, bisogna,

come si è provato, ricorrere al sistema del dazio diretto. Se poi la quantità delle contribuzioni non eccede le forze del popolo, nè la parte disponibile delle sue rendite; e se; in vigore delle premesse, in una nazione, qualunque dazio che si paga, va sempre, o direttamente o indirettamente, a carico de' proprietarj delle terre, in questo caso, riducendosi tutte queste contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, il fisco non perderebbe, e la nazione otterrebbe tutti que' vantaggi che dipenderebbero dal nuovo metodo.

Riguardo poi a' disordini che potrebbero nascere da un cambiamento istantaneo in questa specie di cose, io rispondo che questo cambiamento non solo non dovrebbe essere istantaneo, ma dovrebbe essere con molta diligenza preparato, e sempre per gradi eseguito. Con un tratto solo d'autorità non si possono riparare simili mali. Gli antichi sistemi delle finanze sono vecchie fabbriche ingrandite a piccioli pezzi, in diversi tempi, e da diversi architetti, più avidi che istruiti: sono crollanti edifici, che per ripararli ci è bisogno di tutta la diligenza dell' artefice e di tutte le precauzioni dell' arte. Se ogni operazione non vien preparata, se non viene per gradi eseguita, si corre rischio di vederli crollare tutto ad un tratto, e di rimaner sepolti sotto le loro rovine.

CAPO XXXI.

Metodo da tenersi per riuscire in questa Riforma del Sistèma de' Dazj.

Si è detto che questa riforma dovrebbe essere preparata, e per gradi eseguita. Per prepararla, il legislatore dovrebbe cominciare dal sopprimere tutti quegli ostacoli che si oppongono a' progressi dell' agricoltura, che non dipendono dal sistema presente de' dazj (1); quindi istruirsi esattamente del valore relativo de' terreni di tutte le provincie dello stato. Le tenebre del mistero non dovrebbero circondare quest' operazione; le violenze non dovrebbero esserne i mezzi. In ogni provincia dovrebbe spedirsi un visitatore illuminato e probo, degno della pubblica confidenza, e animato da que' sentimenti che sogliono esser così poco comuni, ma che producono effetti così grandi in que' pochi uomini che ne sono penetrati. Dovrebbe contemporaneamente il legislatore procurare che la nazione s' istruisse ne' suoi veri

---

(1) È inutile rammentare quali sono questi ostacoli. Noi ne abbiamo diffusamente parlato. Voglio soltanto qui ricordare che, prima di stabilirsi questa tassa sulle terre, ogni altra contribuzione territoriale, come le decime agli ecclesiastici e le decime a' baroni, dovrebbero essere abolite. Per le prime si è già accennato in varj luoghi di quest' opera, quale sarebbe la strada che si dovrebbe tenere per abolirle, senza privare il sacerdozio dei mezzi donde raccorre la sua sussistenza. Riguardo alle seconde, cioè alle decime baronali, ne' feudj sottoposti a questo peso la vendita de' demanj potrebbe somministrare al governo il mezzo per compensare il barone della perdita delle decime.

interessi. Per riuscire in quest' intrapresa egli dovrebbe diriger la penna de' filosofi. Magistrati nati della loro patria, sono essi che debbono illuminarla sempre che possono: il loro dritto è il loro talento. Coi loro scritti essi dovrebbero dimostrare le conseguenze funeste che derivano dall' antico sistema de' dazj; la necessità d' una riforma; i vantaggi d' un imposizione unica sulle terre; l' interesse che i proprietarj dovrebbero prendere in questa novità, della quale essi sarebbero i primi a sperimentarne i vantaggi.

Prese queste precauzioni, diffusi questi lumi per tutta la nazione, il legislatore dovrebbe venire all'esecuzione dell'opera. Questa, come si è detto, dovrebbe farsi per gradi. Si dovrebbe cominciare dal sopprimere un dazio che fosse il più oneroso, il più molesto pel contadino, il più difficile ad esigersi; calcolarne la rendita netta, e di questa stabilirne l' equivalente con una tassa sulle terre, avendo sempre innanzi agli occhi il loro relativo valore. Dato questo primo passo, si dovrebbe coll' istesso metodo dare il secondo, e quindi gli altri sempre gradatamente. Le operazioni non dovrebbero mai esser contemporanee, ma l' una dovrebbe cominciare quando l'altra fosse già interamente perfezionata.

Per assicurarsi della confidenza del popolo, il governo non dovrebbe mai guadagnare in queste permute. Quello che si acquista, non dovrebbe mai eccedere quello che si perde; ed il pubblico dovrebbe essere istruito dell' esattezza di questo calcolo.

Finalmente, terminata l' operazione, seguita tutta la riduzione de' dazj in un solo tributo, riparati tutti que' privati inconvenienti, che, in una riforma universale si possono correggere, ma non prevenire, un editto pubblicato con tutta quella solennità che è necessaria

per imporre alla moltitudine, dovrebbe assicurare la nazione della stabilità della tassa. La nazione ed il principe dovrebbero dare a questo stabilimento una cauzione sacra. L'erede del trono dovrebbe ratificarlo. I rappresentanti del popolo dovrebbero giurare di non reclamare giammai contro la tassa stabilita, ed il principe di non alterarla. Questa dovrebbe divenire una legge fondamentale dello stato, un contratto tra il principe ed il popolo, un' obbligazione che ogni nuovo principe dovrebbe accettare nel momento nel quale egli verrebbe a salire per la prima volta sul trono de' suoi padri.

CAPO XXXII.

Della Esazione delle Tasse.

Dopo avere esposto un sistema diverso di finanze io ardisco di proporre un sistema diverso d'esazione. Fin ora l' esazione delle rendite del fisco non si è fatta che o dagl' incumbenzati del governo o dagli affittatori di queste rendite. Oltre agl'inconvenienti comuni all' uno ed all'altro metodo, ciascheduno di essi ha i suoi, che gli son proprj. Le somme immense che il governo dee sacrificare all'esazione de'dazj, sono gl'inconvenienti comuni all'uno ed all'altro metodo. Sia che le rendite del fisco si esigano da'suoi incumbenzati, sia che si esigono dagli affittatori del fisco, una terza parte almeno di queste rendite è nell' uno e nell'altro caso immolata all'esazione. Questo sacrifizio, oltre che costa caro allo stato, non può nel tempo istesso non inasprire la nazione, e non alterare quella confidenza forse disprezzabile in un paese dove presiede un tiranno, ma neces-

saria da per tutto dove ci è un principe, e dove il governo è moderato.

Questi sono gli inconvenienti comuni. Esaminiamo ora i particolari. Le frodi continue; i peculati che le più rigorose pene non potrebbero evitare, quando la sicurezza di nasconderli produce la sicurezza dell'impunità: l'incertezza delle rendite; lo sbilancio dell'erario, effetto necessario di questa incertezza, sono i disordini che nascono dall'esazione che si fa dagli incumbenzati del governo.

Quando le rendite del fisco sono date in affitto, e l'esazione si fa in nome ed a conto degli affittatori, i disordini, in vece di diminuire, si moltiplicano e divengono anche più perniciosi. Non sono io il primo ad attaccare questo metodo assurdo d'esazione, che dà in mano a' privati cittadini il dritto di perseguitare in nome della legge i loro concittadini. Tutti gli scrittori patriottici; tutti gl'ingegni che si sono consacrati al bene pubblico, hanno declamato contro questo abuso distruttivo della tranquillità pubblica e del buon ordine dello stato. Ed in fatti, subito che il sovrano dà ad uno o a più cittadini, l'affitto delle sue rendite, viene nel tempo istesso a conferir loro la facoltà di vessare, offendere, perseguitare, oltraggiare chiunque essi vogliono coll'armi stesse della legge.

Basta leggere gli annali dell'oppressione per persuadersi di tutta l'iniquità di questo sistema, l'origine del quale è antica quanto la tirannia istessa. Noi sappiamo dall istoria che Roma, la quale non amò mai la libertà fuori delle sue mura, e che non potè, quindi, neppure tra queste conservare, noi sappiamo, io dico, che Roma aveva condannate a questo metodo funesto d'esazione le province conquistate; ma noi sappiamo anche dove giunse l'avidità de'pub-

blicani (1), e la miseria di queste province; noi sappiamo dall'istoria, che un finanziere delle Gallie sotto l'impero di Augusto, vedendo che i tribuni si pagavano in ogni mese, ebbe l'ardire di dividere l'anno in 14 mesi; noi sappiamo da Dione, che le querele de' popoli dell'Asia furono così efficaci, che obbligarono Cesare ad abolire in questa provincia i pubblicani, e ad introdurre un nuovo metodo d'esazione; noi sappiamo da Tacito, che la Macedonia e l'Acaia, province che Augusto aveva lasciate al popolo romano, credettero d'aver tutto ottenuto, quando furono liberate da questa specie d'esazione; e noi sappiamo, finalmente; dall'istesso istorico, che i clamori delle province furono così forti sotto l'impero di Nerone contro la perfidia e l'estorsioni di questi finanzieri, che obbligarono l'imperatore ad emanare varie leggi dirette a mettere un freno all'avidità e all'autorità de' pubblicani (2). Questi furono i disordini che produsse nelle province di Roma il metodo di dare in affitto le rendite del fisco. Io mi astengo di descrivere quelli che produce oggi in Europa. Un male che si soffre da tutti, è da tutti conosciuto, e poi è sempre meno pericoloso il piangere sulla miseria de' nostri padri, che sulla nostra. Mi basta di dire

---

(1) Questo era il nome degli affittatori de' tributi.

(2) Egli fece quattro stabilimenti. Il primo di questi prescriveva, che le leggi fatte contro i pubblicani, tenute nascoste fin a quel tempo, si pubblicassero; il secondo, che essi non potessero esigere quello che avevano trascurato di ripetere nel corso dell'anno; il terzo, che ci fosse un pretore destinato a giudicare le loro pretensioni senza formalità; il quarto, che i mercanti non dovessero pagare alcun dazio per le navi. Leggasi Tacito negli *Annali lib.* XIII, e Burman, *De vectig.*, *cap.* 5.

che è più il diritto di vessare e di perseguitare, che quello di esigere, che si valuta nell'affitto di queste rendite. Quasi tutta l'Europa è testimone di questa verità.

Qualunque de' due metodi d'esazione che si voglia dunque, scegliere, si urterà sempre in gravi disordini, contrarj egualmente agl' interessi del sovrano ed a quelli della nazione. Ma durante il sistema de' dazj indiretti, non si può uscire da queste due strade. L' una o l' altra di esse è un male necessario. Un sistema nuovo d'esazione non può andare unito che ad un sistema nuovo d' imposizioni. Il solo stabilimento del dazio diretto potrebbe dare adito a questa interessantissima riforma. Quando non ci fosse altro che un solo dazio nello stato, e questo fosse la tassa su i fondi, il popolo istesso potrebbe esser l' esattore del fisco. Tutti i capi delle università dovrebbero esigere le tasse de' fondi compresi nel loro distretto, e far pervenire le loro rispettive esazioni al capo della provincia. Siccome tutto è fisso, permanente ed inalterabile in questa specie di tassa, non si potrebbe dubitare della minima frode o parzialità nell'esazione. Il fisco vedrebbe pervenire le sue rendite nel suo erario senza la minima spesa, ed il popolo, vedendo che quegl' istessi che egli ha scelti per rappresentarlo e dirigerlo, sarebbero incaricati dell' esazione delle tasse, sarebbe pieno di confidenza, e sicuro di non esser tradito. L' industria, garantita dalla sacra autorità della legge, non avrebbe che temere dalla parte degli uomini. *L'*arbitrio, la parzialità, la frode, non potrebbero aver parte in questa specie d'esazione. Le tariffe esatte e permanenti delle tasse di ciaschedun fondo annunzierebbero al proprietario ciò che egli dovrebbe pagare allo stato. Il contribuente non dovrebbe dipendere che dalla

legge e da sè medesimo. Il favore o l'odio degli esattori gli sarebbero ugualmente indifferenti. Egli potrebbe disporre di ciò che è suo, come gli pare; coltivare a suo talento i suoi fondi; vendere a chiunque le sue derrate; trasportarle, estrarle, custodirle come vuole, senza sentir mai più proferire il nome solo del fisco. L' artefice, il mercadante, il minuto popolo, l' ozioso consumatore pagherebbero la loro porzione senza avvedersene. Lo stato non sarebbe ingombrato da esattori, da spie, da guardie. La libertà regnerebbe nelle città, nelle province, nelle strade, sulle spiagge, e nei porti: essa diffonderebbe nel tempo istesso i suoi benefici influssi sull'agricoltura, sulle arti e sul commercio; essa darebbe la massima attività all' industria, la massima tranquillità al popolo, e la massima sicurezza al trono.

CAPO XXXIII.

Degli straordinarj bisogni dello Stato, e della maniera di provvedervi.

Si è detto che la misura delle contribuzioni sono i bisogni dello stato. Or questi bisogni non sono sempre gli stessi. La guerra ha in tutti i luoghi ed in tutti i tempi richieste maggiori spese che la pace. I popoli antichi vi provvedevano coll'economia ch'essi facevano nel tempo di quiete. Essi serbavano somme considerabilissime per gli straordinarj bisogni della repubblica. L' istoria ci assicura che gli antichi re d'Egitto, e i Tolomei successori d'Alessandro (1), i

(1) Appiano, che aveva visitati gli archivj e che era nato in Alessandria, li fa ascendere fino a 740,000 talenti.

re di Macedonia (1), i re di Siria, e quelli de' Medi (2), avevano de' tesori accumulati. Sparta istessa, Sparta così frugale e così inimica dell' oro e dell' argento, aveva, per quel che ce ne dice Platone (3), il suo pubblico tesoro. Gli Ateniesi (4) e le antiche repubbliche de' Galli l' avevano ugualmente (5); e noi sappiamo finalmente, che i Romani ebbero il loro pubblico tesoro, così durante la libertà della repubblica, come sotto il giogo de' Cesari. (6) Questo metodo si è perpetuato presso le nazioni d' Europa quasi sino a due secoli in dietro (7). Ma da che si

---

(1) Livio (*lib. xiv. cap.* 40) ci parla de' tesori che si erano ammucchiati in Macedonia sotto il regno di Filippo e sotto quello di Perseo; Velleio Patercolo (*lib. i. cap.* 9) ci dice, che Paolo Emilio, il quale non trovò che una porzione di questi tesori, portò in Roma una somma equivalente a nove milioni di ducati; e Plinio (*lib. xxxiii cap.* 3. *della Stor. natur.*) fa ascendere quasi al doppio questa somma.

(2) Plutarco nella *vita di Alessandro* dice, che allorchè questo principe conquistò le due città di Susa e d'Ecbatana, vi trovò ottantamila talenti serbati pei pubblici bisogni, ed una porzione di questi vi era depositata fin da' tempi di Ciro. Quinto Curzio (*lib. v. cap.* 2.) fa ascendere la porzione sola trovata in Susa a più di cinquantamila talenti.

(3) Plat. *in Alcib.*

(4) Tucidide (*lib. ii,*) e Diodoro Siculo (*lib. xiii,*) ci dicono che gli Ateniesi avevano riuniti, nello spazio di 50 anni tra la guerra di Media e quella del Peloponneso, più di diecimila talenti, che si custodivano nel pubblico tesoro.

(5) Strabone, *lib. vi.*

(6) Il tempio di Saturno era il serbatojo di questi tesori, de' quali ce ne fa una brillante descrizione Lucano, *L.* . v. 155. Noi sappiamo quali furono le somme immense delle quali s' impadronì Cesare nella guerra civile, e quelle in appresso serbate da Augusto, da Tiberio, da Vespasiano e da Severo, per gli straordinarj bisogni dello stato.

(7) Si sa che il sistema di contrarre un debito nazionale non cominciò in Ispagna che nell' anno 1608, e questa è stata una delle potentissime cause della rovina di questa nazione.

sono conosciuti i vantaggi della circolazione; da che i governi si son persuasi che i loro tesori sepolti facevano la rovina del commercio e dell'industria, si è abbandonato con ragione questo metodo; ma bisogna confessarlo; essi hanno urtato in un nuovo disordine non meno pernicioso dell'antico. Subito che gl' interessi del principe o quelli della nazione l'hanno obbligato a prender le armi, non trovandosi il danaro per far la guerra, e non volendo nel tempo stesso inasprir la nazione con tasse straordinarie; si è avuto ricorso alle prestanze. Il governo è andato in cerca di danaro, e per ottenerlo ha oppignorata una porzione delle sue rendite a'suoi creditori. Questo sistema erroneo ha nel tempo istesso rovinato il principe e la nazione. Io non entro ad esaminare se il sovrano abbia, o no, il dritto di farlo; se la corona essendo ereditaria e l'amministrazione assoluta; se il principe non avendo il dritto di disporre della successione al trono; se una perpetua sostituzione togliendo all'usufruttuario della corona la proprietà de' fondi, e proibendogli di disporne o nella totalità o nelle parti; non entro, io dico, ad esaminare, se questo titolato passeggiero, che non può alterar l'ordine della sua successione, nè dare a membri avvenire dello stato che governa, un altro sovrano, se non quello che è dalla legge chiamato dopo di lui al trono, possa egli eludere questa disposizione, obbligando la nazione intera pei suoi debiti, e consumando anticipatamente le rendite de' suoi successori col caricare di debiti l' erario, la proprietà del quale è della corona, e il solo uso di chi la porta. Io lascio a' politici l'esame di questa interessantissima questione, che un secolo di discussione, come questo, non lascerà di risolvere; e mi piace di nascondere il mio giudizio su quest'oggetto, giacchè io temo sem-

pre, allorchè ardisco d'innalzarmi sino a' re, che un Dio mi tiri per l'orecchio e mi dica: Titiro, non ti occupare che degli armenti (1). Contentiamoci, dunque, di osservare la cosa dal solo aspetto de'mali che produce.

Subito che il principe prende una somma in prestito, si priva d'una porzione delle sue rendite per l'interesse che ne paga al creditore. Il suo erario, dunque, è il primo a risentirsene, ma sono i popoli quelli che, dopo poco tempo, sono condannati a rimpiazzare questo voto. Se il danaro si è preso per andare contro i nemici dello stato o per soddisfare l'ambizione del sovrano, finita la guerra e, per conseguenza, finito il timore d'inasprire il popolo, si pensa subito ad una nuova imposizione. Il ministro si cura poco che questa sia contraria a' vantaggi dell'agricoltura o del commercio: basta che il prodotto compensi l'interesse che si paga pel debito contratto. Fatto che è il calcolo, è fatto il tutto. La nuova imposizione si pubblica: il debito resta eterno, ed eterna rimane l'imposizione; ed in tanto il principe che vede la facilità di aver delle somme a spese del popolo, s'impegna in quelle intraprese che sono superiori alle facoltà ed alle forze della nazione che governa. Senza questa facilità, Luigi XIV non avrebbe rovinata la Francia col suo spirito inquieto di conquista; l'Olanda non avrebbe intraprese quelle guerre, nelle quali, non già la difesa della sua libertà o i vantaggi del suo commercio, ma la sua ambizione smisurata e i suoi sospetti mal fondati l'hanno impegnata; e l'In-

---

(1) *Quum canerem reges et praelia, Cynthius aurem Vellit, et admonuit: „ Pastorem, Tityre, pingues Pascere oportet oves. . . . . . .* „ Virg., Ecl. VI.

ghilterra, finalmente, non avrebbe compresse tutte le molle dello stato; non avrebbe messi in alterazione tutti i muscoli del suo corpo politico; non avrebbe oppresso il suo commercio, i suoi terreni è le sue case; non avrebbe spaventato il lusso istesso con infiniti dazj; e non avrebbe distesa la sua avidità sulle bevande istesse più ordinarie del popolo, per pagare l'interesse d'un debito di 3,300,000,000, di lire, che aveva contratto sino all'ultima guerra colla Francia e colla Spagna; debito che l'è costato la ribellione delle sue colonie, e che obbligherà un giorno la nazione a dichiararsi fallita in mezzo ad una rendita di 240 milioni di lire (1).

---

(1) Ho detto che l'è costato la ribellione delle sue colonie, perchè non per altro motivo, come tutti sanno, il governo cercò di moltiplicare le loro contribuzioni, se non per l'impossibilità nella quale era la metropoli di provvedere a' bisogni dello stato, dovendo pagare 111,577,490 lire d'interesse pei debiti della nazione. Ho detto anche che questo debito obbligherà il governo a dichiararsi fallito, giacchè la nazione non può reggere al peso delle contribuzioni, alle quali l'esorbitanza degl'interessi che si pagano per questo debito, la condanna. L'Inghilterra, dunque, o dee liberarsi dai suoi debiti, o dee succumbere sotto il loro peso. Infiniti progetti si sono proposti per riuscire in questa salutare intrapresa; ma fin ora questi non han fatto altro che palesare lo zelo di coloro che gli hanno proferiti.

La cassa di *mortizzazione*, oltre che è un rimedio lento per un male così violento, è stata sospesa, e lo sarà sempre, perchè i bisogni dello stato non gli permettono questo sacrificio. Il progetto di fare una ripartizione del capitale del debito fra tutti i sudditi, in maniera che ciascheduno contribuisse una somma proporzionata alle sue facoltà, per estinguere così tutto ad un tratto i debiti pubblici, mostra da sè stesso l'impossibilità di eseguirlo. Come indagare le facoltà di ciaschedun cittadino? Come indagare lo stato delle fortune di tutti i negozianti, di tutti gli artieri, di tutti que' cittadini che vivono col commercio o coll'industria? Come, finalmente, obbligare l'artiere a sborsare

Ecco dove ha trasportati i governi la facilità di contrarre de' debiti, e 'l metodo di ricorrere a questo

---

tutt'insieme una somma, della quale a stento può pagarne l'annualità? Il progetto di penetrare nell'interno dell'Africa per la strada del Senegal, e di fare la conquista delle miniere di Bambuck, di quel paese, che si chiama il regno dell'oro, e che sarebbe forse chiamato il Regno del sangue, se gli Europei vi penetrassero; questo progetto, io dico, oltre che costerebbe all'Inghilterra molto per le spese che richiederebbe l'erezione di infiniti forti che sarebbe obbligata a costruire sulla strada di passo in passo, per garantirsi dalle incursioni de' Mandignos e de' Sarakoles, i quali turberebbero sempre i novelli intraprenditori d'un commercio, del quale essi hanno sempre avuta l'esclusiva; oltre che costerebbe alla Gran Brettagna molti uomini, ricchezza, della quale infelicemente questa nazione è molto scarsa; oltre che potrebbe essere attraversato dalla nazione rivale, che sarebbe alla portata d'impedirgli ne l'intrapresa, o almeno di dividerne i vantaggi senza contribuire alle spese; oltra tutti questi ostacoli, che sarebbe molto difficile di superare, chi assicurerebbe l'Inghilterra di trovare, dopo tante spese, que' tesori che ne sarebbero l'oggetto? Le relazioni di pochi viaggiatori, tra i quali non ci è che un solo che sia conosciuto, chiamato *Compagnon*, fattore della compagnia francese dell'Indie Orientali, le relazioni, dico, di pochi viaggiatori spesso false, quasi sempre esagerate, potrebbero forse bastare per indurre il governo britannico ad una simile intrapresa? Le spese dovrebbero precedere la sicurezza dell'esito, giacchè non è permesso ad alcun Europeo di penetrare in queste regioni, gli abitanti delle quali conoscono bastantemente i loro interessi e la nostra avidità, per chiudercene l'ingresso. La Gran Brettagna, dunque, si esporrebbe al pericolo d'accelerare la sua rovina con quel mezzo istesso col quale cercherebbe di prevenirla. I mali di questa nazione saranno, dunque, incapaci di rimedio? No: l'Inghilterra avrebbe una strada da tentare senza pericolo, una strada, che l'esperienza e l'indole de' suoi cittadini le addita. Questa sarebbe una sottoscrizione libera e volontaria, che dovrebbe rimaner aperta sino all'estinzione totale de' suoi debiti. L'entusiasmo, la generosità e le ricchezze private de' suoi cittadini, non tradirebbero le sue speranze. La legislazione non dovrebbe far altro che impiegare questi istrumenti per conoscerne la forza.

strano rimedio per provvedere agli straordinarj bisogni dello stato. Ma non finiscono qui i mali che producono i debiti della corona. I loro flagelli si distendono sull'agricoltura, sul commercio e sull'industria. Non ci vuol molto per assicurarsene. Siccome per lo più il debito si contrae dal governo co'suoi stessi cittadini; siccome la maniera più sicura e più comoda d'impiegare il suo danaro, è quella che si fa impiegandolo ne'fondi pubblici; siccome questa specie di rendita non è soggetta nè all'alterazione del tempo, nè all'ingiuria delle stagioni, ne all'avidità de'finanzieri, tutti questi vantaggi fanno che ciaschedun cittadino cerchi d'impiegare in queste rendite il suo danaro. Il proprietario si disfà volentieri del suo territorio o trascura di migliorarlo, il negoziante abbandona il suo commercio, l'uomo industrioso la sua industria, allorchè si tratta d' impiegare il suo danaro nelle rendite del fisco. Or tutte queste somme che, impiegate nell' agricoltura, nel commercio e nell' industria, farebbero la ricchezza della nazione, sono interamente perdute per lo stato. Esse gli sono anzi perniciose, come quelle che fomentano l'ozio, che abbandonano la coltura tra le mani le più povere e le più avvilite, che impediscono la diffusione delle ricchezze nazionali, come quelle, finalmente, che popolano le capitali a spese delle campagne, e fanno che le ricchezze, in vece di circolare in tutta l'estensione dello stato, in vece di eccitare il povero contadino al travaglio, restano sepolte in questi asili della mollezza, della profusione e della voluttà.

Se il sistema, dunque, di ricorrere a'debiti è il più pernicioso per la nazione; se l'avere un tesoro ozioso, come l'avevano gli antichi, nuoce al commercio ed all'industria, togliendo una gran porzione del

numerario dalla circolazione; se la politica non permette sempre d'inasprire il popolo con tasse straordinarie, che finissero col bisogno (che sarebbe per altro il rimedio più giusto e 'l meno pernicioso di tutti gli altri); se tutto quello che si è finora pensato dai governi, è o pericoloso o pernicioso, bisogna, dunque, pensare ad un metodo tutto nuovo per provvedere agli straordinarj bisogni dello stato. Io credo d'averlo trovato.

Qual è la causa che rende oggi pernicioso il sistema degli antichi? Si è detto il dover tenere tanto numerario segregato dalla circolazione. Se, dunque, si potesse avere un tesoro che non fosse ozioso, se si potessero avere delle somme considerabilissime sempre pronte, senza toglierle dalla circolazione, noi potremmo conseguire tutti i vantaggi della politica degli antichi senza incorrere negl'istessi inconvenienti. Come, dunque, fare per combinare due oggetti così opposti tra loro? Niente di più facile. Quella somma che l'economia dell'amministrazione potrà in ogni anno risparmiare, in vece di seppellirla in un tesoro, che si dia in mano di quei cittadini che la ricercano e che possono ipotecarla sopra un fondo stabile che rimarrà inalienabile finchè la somma non sarà stata restituita al creditore; che questo prestito si faccia col patto di restituire la somma al fisco in qualunque circostanza sarà per ripeterla; e, finalmente, che niuno interesse si esiga per la somma data in prestito.

Questo sacrificio sarebbe necessario, perchè moltiplicherebbe le richieste, e, per conseguenza, permetterebbe al principe di scegliere sempre quelle, nelle quali il suo credito sarebbe meglio cautelato. Egli potrebbe servirsi anche di questo mezzo per premiare i cittadini benemeriti dello stato; giacchè non

è un piccolo beneficio che si reca, dando una somma in prestito senza il minimo interesse. Ecco come si potrebbe avere un tesoro, senza togliere neppure la minima parte del numerario dalla circolazione. Questo sarebbe, è vero, un tesoro metafisico, ma che diverrebbe reale subito che i bisogni dello stato lo richiederebbeso. Che se il bisogno è così grande, che le somme serbate dal governo non bastano per provvedervi, il solo espediente al quale in questo caso si dee ricorrere, sono le tasse straordinarie. Quando il popolo vede che il governo ha tentate tutte le strade per non aggradarlo; quando vede che il positivo bisogno dello stato ricerca il suo soccorso; egli non ardirà di reclamar contro una tassa la quale, per onerosa che sia, è sempre soffribile, quando non è che per un dato tempo, quando non durerà più del bisogno (1).

---

(1) Il popolo non s'inasprisce, Allorchè vede il bisogno che ci è del suo soccorso. Durante la celebre Lega di Cambrai, la repubblica di Venezia non fu obbligata a ricorrere a' prestiti quantunque avesse dovuto resistere a tante potenze riunite. Tutti i suoi cittadini si sottoposero di buon animo ad una tassa proporzionata alle loro facoltà. L'Olanda non ebbe neppure bisogno di ricorrere a' debiti nazionali per mettere in piedi un'armata nel 1672. Tutti i suoi cittadini contribuirono, senza inasprirsi, a quelle spese, finchè ne conobbero il bisogno. Finalmente, quando in Siracusa le donne diedero i loro capelli per fare le corde destinate a lanciare i tratti della morte sull'inimico; quando in Roma il bel sesso si spogliò de' suoi ornamenti, e sacrificò i suoi giojelli per contribuire alla difesa della patria minacciata da un vincitore insuperbito, questi doni erano dettati dal cuore e non estorti dal governo: essi non avevano altro sprone che il bisogno della patria, altr' oggetto che la difesa, altro premio che la pubblica riconoscenza. Niuna di queste repubbliche trovò l'istessa generosità ne' suoi cittadini, allorchè si trattava di dover soccorrere la patria per una guerra straniera dettata dall'ambizione e non dalla difesa, dall'avidità e non dal bisogno.

Prendete una molla. Una pressione momentanea, per forte che sia, non fa che risvegliare la sua elasticità; ma se voi lo tenete costantemente compressa, essa reagisce tanto sopra sè medesima, che, pervenuta, finalmente, nel punto nel quale termina la sua elasticità, si spezza tutto ad un tratto, e lacera la mano che la comprime. Questo è il popolo. Allorchè egli è giunto a quest'estremo, egli insegna una gran verità a coloro che hanno l'ambizione di ridurvelo: fa loro vedere che, dopo che i sudditi hanno per lungo tempo sofferto pei delirj de're, i re soffrono pei loro stessi delirj; che viene un tempo nel quale la pretesa onnipotenza del despota svanisce, e costringe il mostro, che crede d'esserne in possesso, a chinare il capo sotto la mano potente della necessità; che; in una parola, la tirannia si estingue colla reazione dei colpi che essa istessa ha lanciati dal suo vacillante trono.

CAPO XXXIV.

Della Distribuzione delle Ricchezze nazionali

Dopo aver parlato delle ricchezze e delle strade che le conducono nello stato: dopo aver distintamente esaminati gli ostacoli che ne impediscono l'ingresso, e i mezzi per superarli; bisogna ora cercare la maniera che dee tenere il legislatore per ben ripartirle. Senza una buona ripartizione, le ricchezze, in vece di fare la felicità della nazione, ne accelerano la rovina. Non è questo un paradosso: questa è una verità che l'interesse privato vorrebbe che si tenesse nascosta agli uomini ed a coloro che li governano, ma che la filosofia ardita non teme di palesare e di dimostrarne l'evidenza.

La felicità pubblica non è altro che l'aggregato delle felicità private di tutti gl'individui che compongono la società. Allorchè le ricchezze si restringono tra pochè mani, allorchè pochi sono i ricchi e molti sono gl'indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo; anzi, come ho detto, ne farà la rovina. Siccome in una macchina, nella quale tutti i pezzi sono consunti, se voi ardite di ripararne alcuni rinnovandoli nel mentre che lasciate gli altri nello stato nel quale sono, il vigore e la robustezza di questi, in vece di dare una maggior durata alla macchina, ne accelera la distruzione, non potendo l'azione e la resistenza degli antichi pezzi esser proporzionata all'azione ed alla resistenza de' nuovi: della maniera istessa nella macchina sociale, se tutti gl'individui che la compongono, sono nello stato di languore per la miseria; a riserva di pochi che sono nello stato opposto, cioè, nel massimo vigore per l'esorbitanza delle loro ricchezze, la facilità che avranno questi d'urtare contro la moltitudine, colla sicurezza di non poter trovare una resistenza proporzionata alla loro azione, non potrà non rendergli oppressori; ed il popolo calpestato da cento despoti soffrirà allora tutti i flagelli del dispotismo in mezzo a' disordini dell'anarchia. Le ricchezze in questo caso non accelereranno forse la distruzione di questa macchina, che chiamasi società? Non sarebbe meglio che tutti fossero egualmente poveri? Quali furono in Roma le conseguenze di questa funesta sproporzione? La repubblica d'Atene sarebbe stata forse oppressa da trenta tiranni, se non ci fosse stato in quel tempo l'eccesso della povertà nel popolo, e l'eccesso delle ricchezze in alcune famiglie della classe degli ottimati? L'impossibilità d'ideare una buona costituzione, unita al sistema feudale non è

forse l'effetto della difficoltà di combinare il sistema de'feudi colla meno ineguale possibile distribuzione delle ricchezze nazionali?

Se le ricchezze, dunque, non solo sono inutili ma perniciose a'popoli, quando son mal ripartite, il legislatore non avrà fatto tutto, richiamandole nello stato, se non ha pensato alla maniera di ben ripartirle. Ma di quali mezzi dee servirsi per ottener questo fine? Quali sono le vie curve, che ve lo condurranno, senza che il volgo se ne avvegga? Quali sono gl'impedimenti che la presente legislazione vi oppone? Con queste interessantissime osservazione noi conchiuderemo questo libro delle leggi politiche ed economiche; ma prima d'ogni altro, vediamo cosa debba intendersi per distribuzione e ripartizione di ricchezze nazionali.

CAPO XXXV.

Cosa debba intendersi per Distribuzione e Ripartizione di Ricchezze nazionali.

Un'esatta distribuzione di ricchezze nazionali, un' eguaglianza precisa nelle facoltà de' cittadini, non può aver luogo che nella fanciullezza d'una repubblica nascente. Subito che un certo numero di famiglie si determina di fissarsi in una data regione e di formarvi una società, il capo di questa o il corpo che lo rappresenta, comincia dall' assegnare a ciascheduna di esse un'eguale porzione di terreno, ed allora tutte queste famiglie possono dirsi egualmente ricche. Ma siccome diversi sono i gradi dell' industria degli uomini, diversa è la loro economia, e diversi sono i loro bisogni; siccome la suddivisione de' fondi è relati-

va alla moltiplicità de' figli; siccome il dritto di testare (questo dritto creduto fin ora inseparabile dalla proprietà) dee, coll'andare del tempo, per l'estinzione delle famiglie, riunire nell'istessa persona le ricchezze di più famiglie estinte; siccome, finalmente, una forza d'attrazione, che costantemente si osserva, fa che il danaro s'acquisti col danaro, e le ricchezze con le ricchezze: tutte queste cause rendono impossibile l'inalterabilità di questa distribuzione, e non sarà ancora scorsa la seconda generazione, che l'eguaglianza stabilita nell'origine della nuova repubblica sarà interamente svanita. Questa verità è stata fino all'evidenza dimostrata da Aristotile nel secondo libro della sua Politica, dove esamina il sistema delle due repubbliche ideali di Platone e di Falaride Milesio, nelle quali si voleva stabilire l'eguaglianza precisa delle fortune e de'fondi. Le conseguenze della legge agraria de'Romani ce ne offrono anche una prova di fatto. Non è, dunque, possibile l'ottenere una esatta e precisa eguaglianza di ricchezze nelle famiglie d'uno stato; ma, non per questo, è impossibile che le ricchezze vi sieno ben ripartite. Io intendo per buona ripartizione o distribuzione di ricchezze, una equabile diffusione di danaro, la quale, evitando la riunione di questo tra poche mani, cagioni un certo agio comune, istrumento necessario per la felicità degli uomini. Quando ogni cittadino in uno stato può con un lavoro discreto di sette o otto ore per giorno, comodamente supplire a'bisogni suoi e della sua famiglia, questo stato sarà il più felice della terra: egli sarà il modello d'una società ben ordinata. In questo stato le ricchezze saranno ben distribuite; in questo stato, finalmente, non ci sarà l'eguaglianza delle facoltà, che è una chimera, ma l'eguaglianza della felicità, in tutte le classi, in tutti gli ordini, in tutte

le famiglie che lo compongono, eguaglianza, che debb'essere lo scopo della politica e delle leggi. Ho detto *con un lavoro discreto di sette o otto ore per giorno*, poichè un'eccessiva fatica non è compatibile colla felicità. Lasciamo a' poeti ed ai filosofi entusiasti gli elogi d'una vita interamente laboriosa, e contentiamoci di piangere sulla disgrazia di coloro che sono condannati a menarla. La natura che ha dato a tutti gli esseri una forza proporzionata al mestiere che dovevano esercitare, non ha fatto l uomo per una vita così penosa: egli non può adattarvisi che a spese della propria esistenza. Non ci lasciamo trasportare dall'errore. Non è vero che gli uomini occupati dalle penose arti della società, e che non hanno che poche ore della notte per sollievo delle loro fatiche, non è vero, io dico, che quest'infelici vivano tanto quanto l'uomo che gode del frutto de' suoi sudori, e che fa un uso moderato delle sue forze. Una fatica moderata fortifica: una fatica eccessiva opprime e consuma. Un agricoltore che prende la zappa prima che il sole esca fuori dall'orizzonte, e che non l'abbandona che all'avvicinarsi della notte, è un vecchio all'età di quaranta o di cinquant'anni. I suoi giorni si abbreviano, il suo corpo s'incurva: tutto palesa in lui la violenza fatta alla natura. Non è, dunque possibile il trovar la felicità in un genere di vita così laborioso, ma è anche impossibile il trovarla nell'ozio. La noja, compagna indivisibile d'un ricco ozioso, lo seguita in tutti i luoghi, e non lo abbandona neppure nei piaceri stessi. Questa è come l'ombra del suo corpo, che lo accompagna da per tutto. I piaceri, quasi tutti esauriti per lui, non gli offrono più che una tetra uniformità che addormenta e stanca. Destinati a sollevare lo spirito dopo le fatiche del corpo o dopo i lavori dell'intelletto, essi lasciano d'esser piaceri subito che

non sono preparati dall'occupazione. Privo di questo condimento necessario, l'uomo può passare, come vuole, senza interruzione da un piacere ad un altro. Egli non farà che passare da una noja ad un'altra noja. Invano egli si fa un dovere di scorrerli tutti; invano egli affetta un volto ridente e un linguaggio di contentezza: questa è una felicità imprestata; questa è una felicità d'ostentazione: il cuore non vi prende quasi alcuna parte. Il lungo uso de' piaceri glieli ha resi inutili. Questi sono tante molle usate che s'indeboliscono a misura che si comprimono con maggior frequenza. Che diverranno allorchè restano sempre compresse?

No; non è ne' piaceri che il ricco ozioso può trovare qualche felicità. Egli non la gusterà che in quei soli momenti ne' quali soddisfa a' bisogni della vita. In questi momenti tutti gli uomini sono egualmente felici, ma la natura non moltiplica in favore del ricco i bisogni della fame, dell'amore, del sonno, ecc. Se egli mangia cibi più delicati dell'uomo che vive del frutto delle sue braccia, egli non per questo, gode più di lui nel soddisfare questo bisogno. Se il suo letto è più morbido, il suo sonno non è per questo più profondo e meno esposto agl'incomodi della vigilia. Nel tempo, dunque, che gli uomini soddisfanno a' loro bisogni, tutti sono egualmente felici. La diversità dipende dalla maniera di occupare l'intervallo che passa tra un bisogno soddisfatto ed un bisogno rinascente. Or il ricco ozioso, che occupa tutto questo tempo in divertirsi e nell' andare in cerca dei piaceri, è egualmente infelice del povero che deve impiegarlo in un lavoro eccessivo. L' uno soffre, durante quest' intervallo, tutto il peso della noja, e l' altro tutto il peso della sua miseria. L'uno va in cerca di nuovi bisogni e di

nuovi desiderj, e l'altro maledice la natura per avergli dati quelli che gli costa tanto di soddisfare. Un' occupazione, una fatica, dunque, moderata, quando questa basti per soddisfare i proprj bisogni, e per riempire l'intervallo che passa tra un bisogno soddisfatto ed un bisogno che si dee soddisfare, è la sola che può rendere l'uomo felice, e che può farlo pervenire a quel grado di felicità che non è permesso a' mortali d'oltrepassare.

Or, come fare per ottenere che tutti i cittadini di uno stato fossero nel caso di partecipare a questa felicità desiderabile, che in una società ben ordinata non dovrebbe essere interdetta che a' soli matti ed a' soli delinquenti? Io l' ho detto: per ottener questo fine non è necessario che tutti i cittadini sieno egualmente ricchi, ma che le ricchezze sieno equabilmente diffuse, cioè, che queste non si restringano tutte tra poche mani, lasciando il resto della società nell' indigenza. Cerchiamo, dunque, quali sarebbero i mezzi; quali le leggi che potrebbero facilitare questa necessaria diffusione, e quali sono quelle che vi si oppongono.

CAPO XXXVI.

De' Mezzi proprj per ottenere l' equabile Diffusione del danaro e delle ricchezze in uno Stato, e degli Ostacoli che la presente legislazione vi oppone.

Se si osserva lo stato presente delle società europee, si troveranno quasi tutte divise in due classi di cittadini; l'una alla quale manca il necessario; l'altra che abbonda d'un gran superfluo. La prima, che è la più numerosa, non può provedere a' suoi bisogni

che col soccorso d'un travaglio eccessivo. Questa, come si è dimostrato, non può conoscere la felicità. L'altra classe vive nell'abbondanza; ma, esposta per l'ozio al quale si consacra, a tutte le angosce della noja, è qualche volta più infelice della prima. La maggior parte degl' imperj saranno, dunque, condannati a non esser popolati che d' infelici? Sarà forse questo un decreto irrevocabile della natura o, piuttosto, una conseguenza della stranezza delle nostre leggi e degli errori della nostra politica? Sarà forse impossibile il diminuire le ricchezze degli uni ed accrescere quelle degli altri, senza urtare i sacri dritti della proprietà e senza offendere il decoro della giustizia? Questo non sembrerà difficile, quando si andrà in cerca delle cause produttive di questo disordine. Chi crederebbe che, nel mentre che tutti si lagnano della sproporzione infinita che vi è trà le ricchezze de'cittadini, le nostre leggi cerchino di conservarla e di aumentarla? Non si può dubitare che tutto quello che tende a restringere il numero de' proprietarj in uno stato, tende nel tempo istesso a garantire ed a fomentare questa funesta sproporzione. Or questo è l'effetto delle sostituzioni e dei maggiorati.

Noi vediamo i più vasti dominj passare senza alcuno smembramento, durante il corso di più secoli, dalle mani de'padri a quello de'figli, da primogenito in primogenito, come se le terre fossero indivisibili, e come se la stabilità della loro posizione dovesse produrre quella del dominio. In una nazione ove questi maggiorati e queste sostituzioni fossero proscritte, le ricchezze sarebbero senza dubbio molto più equabilmente diffuse. L'eredità del padre, divisa presso a poco egualmente a tutti i figli, farebbe di questi tanti piccoli proprietarj e tanti padri di fami-

glie, i quali tutti, non avendo un eccessivo superfluo dovrebbero necessariamente occuparsi a far valere le loro terre, e, non bastando queste al loro sostentamento, essi sceglierebbero qualche occupazione che li garantirebbe dall'ozio e da' tormenti della noja. L'agricoltura, la popolazione e l'industria, troverebbero il loro vantaggio in questa continua suddivisione de' fondi. Coloro che resterebbero senz' altra proprietà che quella delle loro braccia, troverebbero anche il loro interesse in quest'aumentazione di proprietarj. Siccome il prezzo delle opere, non altrimenti che quello di tutti gli altri generi commerciabili, dipende dal numero degli esibitori e dal numero delle richieste; essendo molti coloro che richiederebbero le loro braccia, perchè molti i proprietarj, e pochi coloro che potrebbero loro offerirle, perchè pochi i non proprietarj, il prezzo delle loro opere dovrebbe necessariamente crescere, ciocchè permetterebbe loro il godere di quell' agio, senza del quale, come si è osservato, non si può trovar felicità in questa terra.

Che non mi si opponga l' impossibilità d' abolire i maggiorati ne' paesi dove ci son feudi. O una famiglia ha un solo feudo, ed allora è giusto che la baronia sia del primogenito, ma i fondi del feudo potrebbero esser divisi egualmente agli altri fratelli. O una famiglia ha più feudi; ed in questo caso, perchè non ripartirli fra tutti i figli? Non hanno questi un dritto comune all'eredità del padre? Qual principio eterogeneo all' investitura d' un feudo si può trovare nella persona d' un cadetto? Un gran feudatario può più facilmente divenire un oppressore, che un feudatario d' un solo feudo. Aumentandosi, dunque, il numero de' feudatarj, il principe avrebbe tanti di-

fensori di più in tempo di guerra, ed il popolo avrebbe tanti oppressori di meno in tempo di pace. Ma mi si dirà, che il sistema delle sostituzioni e de'maggiorati, è adottato alla natura della costituzione monarchica. Essendovi dei gran proprietarj in uno stato, il governo trova in essi grandi soccorsi ne' suoi bisogni. La corona acquista con questo nuovi gradi di sicurezza, poichè i gran proprietarj delle terre avendo molto da perdere, hanno anche un grande interesse nel conservare il sistema dello stato.

Qual pregiudizio più irritante di questo? Se è vero che la moltiplicità de' proprietarj cagiona la felicità dello stato, così nel governo monarchico come in tutte le altre costituzioni; se tutte le classi, tutti gli ordini della monarchia sarebbero ravvivati dalla diffusione delle ricchezze, che lo smembramento di queste gran masse produrebbe; non sarebbe allora una porzione sola de' sudditi, non sarebbero allora questi pochi rami primogeniti quelli che veglierebbero alla conservazione dello stato, ma tutto il corpo della nazione sarebbe allora impegnato a difendere la sua felicità, e, per conseguenza, a sostenere la corona sul capo di colui che gliela procura. Qual sicurezza più grande di questa?

Se le sostituzioni e i maggiorati sono, dunque, contrarj alla diffusione delle ricchezze, perchè restringono tra poche mani tutte le proprietà dello stato, i fondi immensi posseduti dagli ecclesiastici vi si opporranno egualmente per l' istessa ragione. Ne' paesi della nostra santa comunione, dove il celibato è unito al sacerdozio, tutto il clericato si può considerare come una sola famiglia. Una terza parte, per così dire, de' fondi dello stato posseduta da una sola famiglia, non restringerà forse all' infinito il numero

de' proprietarj in una nazione? Noi l' abbiamo altrove osservato (1).

L' altro impedimento, finalmente, alla diffusione delle ricchezze, è la quantità immensa del numerario che corre da tutte le parti dello stato nella capitale per restervi sepolto. Tutto lo splendore delle nazioni europee non si trova oggi che nelle capitali. Coloro che le abitano, sono i soli cittadini dello stato; il resto degli uomini non è che una truppa d' infelici, condannati a passar tutta la loro vita ne' lavori più penosi, colla sicurezza di non poter trasmettere ai loro figli altra eredità che l' abito al travaglio, alle oppressioni, alla miseria, ed alle imprecazioni vane d' una rabbia impotente.

Parlando dell' ostacolo che la grandezza immensa delle capitali oppone a' progressi dell' agricoltura, noi abbiamo fatto colla maggior precisione vedere quali sieno le cause che trasportano in esse tutto il numerario de' popoli. Si osservò che alcune di queste cause erano necessarie, molte abusive. Si propose un compenso per le prime, ed una riforma per le seconde. Io non ho qui che aggiungnere a quel che si è detto su quest' oggetto nel capo XIV di questo libro. Mi piace per altro d' essere spesso nell' obbligo, per non ripetermi, di dirigere colui che legge a quello che si è detto o a quello che si dee dire. Questo mi assicura dell' unità delle mie idee, e dello stretto rapporto de' miei principj.

Esaminate le cause che impediscono nella maggior parte delle nazioni d' Europa l' equabile diffusione

---

(1) E se ne parlerà diffusamente nel quinto libro di quest' opera, come si è potuto osservare nel piano che si è premesso.

del danaro, vediamo ora come, tolte queste di mezzo, si potrebbe facilitare questa diffusione. Ogni picciolo urto basterebbe. Una legge, per esempio, che nella compra de' fondi desse, *caeteris paribus*, la preferenza a' non proprietarj, e che, nella concorrenza di due compratori, entrambi proprietarj, desse sempre la preferenza a colui che possiede una minor quantità di terreno, sarebbe utilissima per facilitare la diffusione delle ricchezze, sempre relativa a quella della proprietà. Ma che diremo noi del lusso? Può egli contribuire alla diffusione delle ricchezze? Esaminiamolo.

CAPO XXXVII.

Del Lusso.

Il lusso, del quale si è detto tanto male e tanto bene da' moralisti e da' politici; il lusso, che si ammira e si vitupera; che viene dagli uni considerato come ornamento e come cosa utile, e vien dagli altri proscritto come un vizio; il lusso, al quale la declamazione ha attribuito la decadenza di tanti imperj, e l'industria, la conservazione e i progressi delle arti: il lusso che, secondo i vulgari raziocinj de' bassi politici, fa passare le ricchezze d'un popolo agricola tra le mani di un popolo manifatturiere, ma che, in fatti, sostiene l'uno e l'altro, e conserva il commercio tra gli uomini; il lusso è, senza dubbio, uno de' grand' istrumenti della diffusione del danaro e delle ricchezze in uno stato. Se coloro che hanno molto, non ispendessero più di quello che hanno, per alimentare il loro lusso, come si potrebbe mai sperare una equabile diffusione di danaro e di ricchezze in mezzo a

queste lagune, ove di continuo anderebbe a ristagnarsi tutto il numerario de' popoli? Questa verità è stata da infiniti scrittori sviluppata. L'esperienza l'ha dimostrata, e la dimostra tuttavia col fatto. In quelle nazioni dove ci è lusso, malgrado l'esistenza degli ostacoli de' quali si è parlato, le ricchezze sono meglio diffuse che in quelle dove minori sono questi ostacoli, ma dove il lusso è proscritto.

Mi si dirà forse che, se il lusso cagiona questo solo bene, produce tanti altri mali, i quali debbono distorre il legislatore dal ricorrere a questo rimedio per ottenere l'equabile diffusione delle ricchezze, che si desidera. Ma esaminiamo un poco quali sono questi mali. Vediamo se tutto quello che i moralisti attribuiscono al lusso, si dovrebbe, piuttosto, attribuire a' costumi: vediamo se il lusso corrompa i costumi o pure se i cattivi costumi corrompano il lusso; vediamo, finalmente, ciò che diverrebbe il lusso in una nazione ove i costumi fossero nello stato nel quale dovrebbero essere. Prima d'ogni altro, determiniamo l'idea del lusso, e distinguiamo quale sia il lusso utile e quale il pernicioso.

Il lusso non è altro che l'uso che si fa delle ricchezze e dell'industria per procurarsi un'esistenza piacevole col soccorso de' mezzi più ricercati, che possono contribuire ad accrescere i comodi della vita ed i piaceri della società. Una nazione, dunque, nella quale si osserva un gran lusso, dee, senza dubbio, contenere grandi ricchezze: se in questa il lusso è comune a tutte le classi de' cittadini, è segno che le ricchezze vi sono ben distribuite, e che la maggior parte de' cittadini ha un certo superfluo da impiegare per la sua felicità: se non si ritrova che in una sola classe, è segno che le ricchezze vi son mal ripartite, ma che, se altre cause non cooperano a perpe-

tuare questa funesta sproporzione, essa non durerà lungo tempo, perchè il lusso istesso non tarderà molto a distruggerla. Tanto, dunque, nell'uno quanto nell'altro caso, il lusso è un bene. Nel primo caso, perchè anima l'industria, ispira l'amore della fatica, conserva le ricchezze nello stato, raddolcisce i costumi, crea nuovi piaceri, eccita un'attività salutare che allontana l'uomo dall'inerzia, sparge da per tutto un calore vivificante, incoraggisce il commercio e rende comuni a tutti gli uomini le produzioni e le ricchezze che la natura avara racchiude sotto le acque del mare, nelle voragini della terra, o che tiene sparse in mille climi diversi. Nel secondo caso, il lusso è anche un bene, perchè promuove la diffusione del danaro e delle ricchezze, le quali, quanto sono desiderabili, allorchè sono ben ripartite, altrettanto, come si è dimostrato, sono funeste, allorchè sono ristrette tra poche mani. Il laborioso operajo e l'esperto artista, che non posseggono alcun terreno, possono allora sperare di divenire anche essi proprietarj e ricchi. Il lusso apre la cassa del ricco possidente, e l'obbliga a pagare una tassa volontaria a colui che languirebbe nell'ozio e nella miseria senza questo sprone. Egli raffina, inventa, moltiplica le arti e i mestieri; ravviva gl'ingegni, e incoraggisce, nel tempo istesso, l'agricoltura; giacchè i proprietarj, privati dal lusso del superfluo delle loro rendite, vengono dal loro interesse determinati a coltivare con maggior diligenza quelle produzioni che cambiano con altri piaceri. Questa reazione, della quale ogni società sperimenta effetti particolari, può nello stato presente delle cose contribuire anche alla libertà politica d'una nazione.

Presso un popolo grossolano e rustico, che per lo spirito del secolo non può esser guerriero, e che, per

difetto di lusso, trascura le arti, altra occupazione non si conosce che la coltura della terra. Tutta la società sarà, dunque, divisa presso questo popolo in due classi; in quella de' proprietarj de' terreni, ed in quella de' loro vassalli o coloni. La dipendenza di questi ultimi, determinata dalla dura legge dal bisogno, dee degenerare in una dipendenza di servitù riguardo a' proprietarj de' terreni. Se le violenze di questi si rendono loro insopportabili, altro rimedio non esiste pel popolo non possidente, che gettarsi dalla parte del monarca, e di cercare nell'aumento della potestà reale un rimedio contro le violenze dell'aristocrazia. Ecco ciò che è avvenuto in quasi tutte le nazioni d'Europa. Il lusso avrebbe prevenuto questo sconcerto. Diffondendo insieme colle ricchezze le proprietà, avrebbe fortificato il popolo, avrebbe indebolita l'aristocrazia, e non avrebbe alterata la forma del governo.

Il lusso considerato, dunque, sotto l'aspetto nel quale noi l'abbiamo definito, è sempre un bene; ma può essere un male allorchè, generalizzandone troppo l'idea, si crede doversi comprendere sotto questo nome ogni spesa destinata al puro fasto ed alla magnificenza. Il togliere, per esempio, una gran quantità di uomini dalle campagne, un'immensa quantità di cavalli dagli usi dell'agricoltura e del commercio, per ornare le sale o le stalle dei ricchi; il perdere una quantità immensa di terreni per giardini e per cacce, è un lusso di fasto e di consumazione, pernicioso allo stato. Ma questo non e il lusso del quale io ho data la definizione. Questo è il lusso delle nazioni barbare: questo era il lusso degli antichi baroni ne' tempi feroci e poveri della feudalità, e de' principali prelati ne' tempi della superstizione. Si sa che tanto gli uni quanto gli altri, non ardivano di dare

un passo fuori de'loro feudi o fuori delle loro chiese, senza esser seguiti da un numero prodigioso di servi e di cavalli. Un concilio tenuto in Laterano nel 1179 rimprovera a'vescovi questo fasto oneroso, che obbligava le chiese e i monasteri, per dove passavano, di vendere i vasi d'oro e d'argento per riceverli e trattarli nelle loro visite (1) Questo fasto era cresciuto a segno, che i canoni furono, come si sa, nell'obbligo di limitare il seguito di ciascheduu prelato. Quello degli arcivescovi fu ridotto a cinquanta cavalli, quello de'vescovi a trenta, quello de'cardinali a venticinque. Io lo ripeto: questo è il lusso delle nazioni barbare, contro del quale la filosofia e la ragione non potranno mai bastantemente declamare, e dal quale il legislatore dovrebbe distogliere gli uomini non co'diretti rimedj delle suntuarie leggi, ma con altri mezzi, che il rispetto dovuto a'sacri diritti della libertà e della proprietà gli permetterebbe di impiegare.

Data la vera idea del lusso, e distinto il lusso utile dal lusso pernicioso, vediamo ora se è vero che il lusso possa corrompere i costumi, come i moralisti lo pretendono, o pure se i cattivi costumi possano corrompere il lusso.

I costumi d'un popolo consistono nell'abito di regolare le azioni secondo l'opinione. Vera o falsa, giusta o erronea che sia quest'opinione, è sempre la norma unica delle azioni del popolo. Regolando tutte le sue azioni secondo quest'opinione, egli regola anche con essa la maniera di far uso de'suoi beni. I costumi, dunque, sono quelli che determinano e dirigono il lusso in una nazione. Se i costumi sono buoni,

(1) Cap. 23, extra de censib.

il lusso sarà quale debb'essere; se i costumi saranno corrotti, il lusso lo sarà egualmente. Se, per esempio, la perfezione de'costumi, o, che è l'istesso, se l'opinione che regola le azioni de'cittadini, e il governo che la dirige, dà della distinzione a coloro che si consacrano al bene della patria, il lusso di questa nazione sarà un lusso di beneficenza, sarà un lusso tutto patriottico. In questa nazione un cittadino ricco non si farà un oggetto di lusso di collocare ne'suoi giardini un gruppo osceno di Bacco e di Venere, ma memore dell'impressione che fece nell'anima di Temistocle il monumento innalzato in Atene ad Aristide vittorioso, egli farà piuttosto scolpire da una mano maestra la statua d'un suo concittadino benemerito della patria, per eternarne il nome, e per mostrare a tutta la nazione ciò che si debb'essere per meritarne la riconoscenza. Una strada pubblica da riparare pel comodo del commercio; una maremma da asciugare; una nuova arte da introdurre; un talento da produrre, saranno tanti oggetti di lusso per un cittadino ricco in questa nazione. Questo, in fatti, è stato il lusso che ha allignato in tutti i paesi della libertà, della virtù e delle ricchezze: questo sarà il lusso che si vedrà risplendere nelle colonie anglicane, subito che la pace, se sarà unita ad una felice costituzione, permetterà loro di godere de'frutti della loro libertà, delle loro virtù, e del loro commercio. Ma sè, al contrario, i costumi sono corrotti in una nazione; se ogni idea di virtù ogni sentimento di patriottismo si è perduto in un popolo; se l'opinione, che ne regola le azioni, accorda della distinzione a coloro che si sono dati in preda all'ozio ed alla mollezza, il lusso di questa nazione prenderà allora l'impronta de'suoi costumi. Là il cittadino, che ha tanto quanto appena gli basta per poter vivere senza bisogno di ricorrere alle

sue braccia, si farà un oggetto di lusso di portar lunghe le sue unghie per palesare il suo ozio; là il lusso si perderà tutto nel serraglio; la, finalmente, il numero delle concubine e degli eunuchi deciderà delle facoltà di ciaschedun cittadino, e de'gradi di rispetto e di considerazione che gli si debbono. Questo è il lusso d'una gran porzione dell'Oriente.

Non bisogna, dunque, confondere la causa cogli effetti. La corruttela de'costumi cagiona la corruttela del lusso, ma non può mai il lusso corrompere i costumi. Egli non può della maniera istessa snervare il coraggio di una nazione. Questo male, che i moralisti hanno anche attribuito al lusso, non è altro che un effetto della corruttela de'costumi, la quale, nel tempo istesso che corrompe il lusso, ammollisce gli animi, e rende gli uomini incapaci di reggere alle penose fatiche della guerra. Le arti non isnervano nè lo spirito nè il corpo; l'industria, al contrario, che è una conseguenza necessaria del raffinamento delle arti, dà nuove forze all'uno e all'altro. Gli Ateniesi lussuosi non trionfarono forse tante volte della frugalità degli Spartani? La Francia, più lussuosa di quel che è oggi, non fece forse tremar l'Europa sotto Luigi XIV? Qual differenza si può fare tra un *Saint-Hilaire*, che ferito gravemente mostra al figlio il gran *Turenne* perduto per la patria, e il padre d'uno Spartano che corre nel tempio a ringraziare i numi che il figlio sia morto difendendo la patria? La nazione più lussuosa dell'Europa non ha forse risvegliato in noi la memoria del valore de'suoi barbari padri? L'Inghilterra non ha forse veduto nascere sotto il suo cielo una quantità prodigiosa di uomini, che avrebbero oscurato il nome di tutti gli eroi dell'antichità, se questi avessero, come essi, combattuto sul mare? L'Oceano è stato tante volte il teatro di azioni molto più co-

raggiose di quelle che si videro in Platea, in Maratona, ed alle Termopile. No; il lusso non toglie niente al coraggio, alla forza, al vigore, quando i costumi non si sono ancora corotti in una nazione. Egli è un bene che non può produrre alcun male, senza il concorso di altre cause. Dipendente da'costumi della nazione, il legislatore non ha che a dirigere questi, per dirigere il lusso. Se egli vuole che la sua nazione non sia composta nè di feroci Spartani nè di molli Sibariti, se vuole evitare questi due estremi; se vuole che l'amore della fatica si conservi in essi insieme co' comodi della vita e coi piaceri della società; se vuole finalmente, che il lusso sia; quale debb' essere, l' anima dell' industria e 'l distributore delle ricchezze nazionali: che crei e perfezioni i costumi della società che dirige; che si ricreda una volta dell'inefficacia di tutte quelle leggi suntuarie che offendono la libertà del cittadino, che per lo più, non sono state dettate dall' amore del bene pubblico, ma, piuttosto, da quella passione illimitata che hanno coloro che sono alla testa degli affari, di regolare tutte le azioni de' cittadini, e che fa loro riguardare gli uomini come tanti fanciulli che bisogna condurre per mano, e non come tanti esseri intelligenti che debbono esser regolati co' lumi della ragione: che si persuada che, se si vuole regolare il lusso colle leggi, egli debbe esporre i suoi codici alle vicende della moda. Se egli proibisce oggi un genere di lusso che crede pernicioso, domani questo lusso uscirà di moda, e dovrà proibirne un altro che gli sarà sostituito. L' immaginazione inquieta ed irritata dalle proibizioni, correrà sempre innanzi alle leggi. Esse diverranno tante ordinanze arbitrarie e particolari, rinascenti in ogn'istante, e distruttive del decoro del legislatore, il quale, ad esempio della di-

vinità, dee regolar gli uomini con leggi generali e conformi all'ordine. Esse diverranno un oggetto di disprezzo e di derisione: esse, finalmente, rovineranno spesso la propria industria dello stato e'l proprio commercio, distruggendo la loro connessione coll' industria e col commercio delle altre nazioni, per lo spavento mal fondato d'un lusso passivo, come una costante esperienza ce lo ha dimostrato. Che non tema, dunque, mai i progressi del lusso, qualunque essi sieno, finchè la disciplina si conserverà in tutti gli ordini della società questo non debb' esser considerato che come una molla necessaria all' opulenza dello stato, e come il risultato del ben essere della nazione.

Ci sono stati molti politici che si sono scagliati in generale contro il lusso passivo, e che han creduto il solo lusso attivo essere un bene per una nazione. Alcune riflessioni mi si presentano in questo punto su quest'oggetto. Esse contengono alcune verità che i legislatori non dovrebbero ignorare. Io mi fo un dovere di svilupparle.

CAPO XXXVIII.

Del Lusso attivo e del Lusso passivo; e de' casi ne' quali il lusso passivo è un bene, e il lusso attivo un male per una nazione.

Un errore universale, adottato da quasi tutti gli scrittori economici del secolo, mi obbliga ad una digressione, la quale non è tutt' aliena dagli oggetti che ho presi di mira in questo libro. Anche dagli scrittori che si dichiarano in favore del lusso; si declama contro il lusso passivo, come quello che man-

da fuori dello stato le ricchezze reali, per introdurvi le ricchezze che sono di puro lusso; come quello che alimenta l'industria straniera; come quello, finalmente, che nuoce alle arti e alle manifatture nazionali per la concorrenza di quelle delle altre nazioni sempre preferite dal lusso.

Quest'invettiva troppo generale contro il lusso passivo è un errore, il quale non può essere che l'effetto dell'ignoranza de'complicati rapporti degl'interessi delle nazioni tra loro, e delle circostanze particolari, de'diversi popoli che abitano la superficie del globo. Contro quest'errore io cerco di prevenire i legislatori in questo capo, pregando coloro che leggeranno questo libro, di non accusarmi d'essermi innalzato un altare di nubi sistematiche, innanzi al quale io immoli tutti gl'ingegni che si sono fin ora consacrati allo studio delle cose utili al genere umano, credendomi solo incaricato d'una missione espressa per rivelare a'popoli, quali siano i principj della loro felicità e quali le strade occulte che possono condurveli. Una presunzione così irritante non può allignare nell'anima d'un filosofo, il quale si dichiara tenuto a tutti coloro che hanno scritto e pensato prima di lui. Ma la politica, l'economia, la legislazione sono teorie complicatissime, nelle quali è facile l'inciampare negli errori, allorchè se ne vogliono troppo generalizzare le idee, la bontà delle quali, come s'è detto, è tutta relativa, è tutta di rapporto Questo è stato il difetto di coloro che si sono dichiarati contro il lusso passivo in generale, senza osservare che questo lusso, che si alimenta coll'industria straniera, non solo non è sempre un male, ma che per alcune nazioni potrebbe essere il sostegno unico delle loro ricchezze e della loro prosperità.

Per persuadersene, bisogna sapere che ci è un ter-

mine che la quantità del numerario non può oltrepassar in una nazione senza cagionare la rovina della popolazione, dell' agricoltura, delle arti e del commercio. Supponiamo, per esempio, che una nazione che è in possesso o di miniere abbondanti o di una bilancia molto vantaggiosa di commercio, voglia sottrarsi dalla dipendenza delle altre coll'introdurre tutte le arti, tutte le manifatture, tutte le derrate che possono servire alla sua interna consumazione, proscrivendo l'immissione di tutto quello che potrebbe venirle dagli stranieri, e che potrebbe mandar fuori dello stato una porzione del suo numerario: quale sarà, io domando, la sorte di questa nazione? Purchè uno sconvolgimento della natura non oppili le sue miniere o purchè un turbine politico non distrugga il suo commercio; purchè l' ambizione del suo re o la sua propria sicurezza non l'obblighi a spesso mandar fuori dello stato un esercito che consumi una porzione de' suoi metalli, la quantità del numerario crescendo di continuo in questa nazione; ne diminuirà a tal segno il valore, che il prezzo, così delle opere come delle derrate, diverrà così superiore a quello di tutte le altre nazioni, che i suoi cittadini, trovando molto più i loro vantaggi nel comprare le derrate e le manifatture straniere, che le proprie, consumeranno quelle, ed allora gli agricoltori, gli artieri e i manifatturieri del paese, non potendo reggere alla concorrenza degli stranieri abbandoneranno i loro fondi, le loro arti, le loro manifatture; allora essi saranno costretti a disertare dalla patria, che non offre loro che la povertà e l'indigenza; allora; finalmente, tutto il numerario uscirà fuori dello stato per essersi troppo moltiplicato, e per non avere avuto uno scolo opportuno al suo superfluo. Questa è la catastrofe infelice delle disgra-

zie che sovrastano ad una nazione, nella quale il numerario si è troppo moltiplicato.

Che non si speri di poterle prevenire col soccorso delle leggi proibitive; sempre più deboli delle leggi della necessità. Malgrado le pene le più severe minacciate contro gl'introduttori delle mercanzie straniere, malgrado tutte le spie e tutte le guardie che si potrebbero impiegare per impedirne l'immissione, il beneficio d'introdurle, allorchè sarà considerabile basterà per corrompere tutte queste spie e tutte queste guardie; basterà per rendere inutili le minacce della legge; e basterà per fare de'ministri stessi delle finanze i principali complici delle clandestine immissioni. L'Inghilterra, la Spagna, e tutti i paesi del mondo ce ne offrono delle prove (1).

Il male è, dunque, irreparabile, allorchè la quantità del numerario è esorbitantemente cresciuta in una nazione. Si appartiene alla politica il prevenire quest'eccesso col dare uno scolo al superfluo che potrebbe produrlo. Or per una nazione, la quale al vantaggio d'essere in possesso, o di miniere abbondanti d'oro e d'argento, o d'una bilancia molto vantaggiosa di commercio, unisce quello d'avere un terreno bastantemente fertile, atto a provvedere abbondantemente la sua interna consumazione delle derrate di prima necessità, per una nazione, io dico, di

(1) L'Inghilterra ha creduto di poter impedire l'immissione, di alcune mercanzie straniere, col caricarle d'un dazio, che dà a queste mercanzie un valore fittizio di 100, o di 200 per cento: ha aggiunto a questo dazio le pene le più severe contro il contrabbando; ma ha essa ottenuto il suo intento? L'immissioni clandestine di queste tali mercanzie non han fatto forse la ricchezza di tante famiglie: non sono esse così frequenti come ogni altra immissione che si fa sotto gli occhi del magistrato e col permesso delle leggi?

questa natura, io non saprei trovare uno scolo opportuno pel superfluo del suo numerario fuori del lusso passivo. Dove altrimenti cercarlo;

Cercarlo nella guerra, sarebbe un errore contrario a tutti i principj della morale e della politica. La guerra, allorchè non è unita o agli stretti diritti della difesa o a' sacri doveri dell'alleanza, è un'ingiustizia che niuna causa può legittimare: la guerra non consuma solo il numerario, ma consuma anche la popolazione; la guerra, finalmente, in un secolo nel quale tutte le nazioni cercano la pace, non farebbe altro che riunirle tutte contro quella che ardirebbe di turbarla.

Cercarlo nella consumazione delle derrate straniere di prima necessità, sarebbe l'istesso che mettere la nazione nella dipendenza delle altre, sarebbe l'istesso che rendere precaria la sua sorte ed incerta la sua felicità: sarebbe l'istesso che distruggere l'agricoltura, la quale dee sempre esser considerata come il primo sostegno della prosperità de'popoli.

Cercarlo nel mantenimento d'una marineria considerabile, sarebbe cercarlo in un mezzo troppo utile, ma che tutt'altro beneficio può produrre fuori di quello che si cerca. O questa marineria è destinata a garantire ed a promuovere il commercio, ed allora vive a spese del commercio; o è destinata a difendere le spiagge della nazione, ed allora si alimenta colle derrate della nazione. Nè nell'uno nè nell'altro caso può, dunque, esser considerata come uno scolo al superfluo del numerario. Dovunque noi volgeremo lo sguardo, noi non potremo, dunque, trovarlo che nel lusso passivo. Questo *salasso* opportuno alla *pletora*, dalla quale è minacciata la nazione; questo scolo che si può oppilare e riaprire a misura che le circostanze lo richiedono; questo canale di comuni-

cazione che anima il commercio e somministra una dipendenza libera e volontaria tra questa nazione e le altre, debb'esser considerato come il garante unico che la politica offre alla prosperità d'un paese, il quale è nel caso di temere la sua rovina per l'esorbitanza delle sue ricchezze.

Osservando con criterio i veri interessi delle due nazioni europee, le quali sono precisamente nell'ipotesi da noi premessa, ci persuaderemo anche meglio di questa verità. La Spagna ed il Portogallo sono quelle due nazioni nell'Europa, le quali, al vantaggio di essere in posseso di miniere abbondanti d'oro e d'argento, riuniscono quello d'avere un territorio bastantemente fertile, atto a provvedere la loro interna consumazione delle derrate necessarie alla vita. Per quello che riguarda la Spagna, niuno ardirà di negarmi che questo sia di tutti gli stati dell'Europa, e forse anche, dell'universo, quello che la sua situazione naturale, i suoi proprj fondi e i suoi dominj in America, potrebbero rendere il più ricco; quello che potrebbe colla maggior celerità accumulare una maggior quantità d'oro e d'argento; quello, finalmente, che potrebbe pervenire, più presto di tutti, a quel periodo d'opulenza a quell'eccesso di ricchezza che, distruggendo, come si è dimostrato, l'industria, l'agricoltura e la popolazione, riconduce l'indigenza, e fa che lo stato soccomba sotto il peso de' suoi tesori,

Supponiamo che la fertilità del suo terreno fosse soccorsa da una buona coltura, e che la Spagna s'adattasse a manifatturare tutte le sue materie prime; l'Europa in questo caso si vedrebbe inondata in poco tempo, secondo l'espressione d'un autore accreditato (1), dai suoi grani, da' suoi vini, da' suoi

(1) L'Autore degl' *interessi delle nazioni*, *tom.* 1. *cap.* 5.

liquori, dal suo sapone, da' suoi olj, da' suoi frutti, dalle sue stoffe di lana e di seta, dalle sue tele, dalle sue manifatture d' oro e d'argento, di ferro e di acciajo, nel mentre che la sua pesca basterebbe alla sua consumazione, e che, per mantenere la più gran marina, non avrebbe a cercare fuori di sè che l' alborame che il Nord potrebbe offerirle.

Se la Spagna, dunque, non avesse alcun dominio nell' America, se essa volesse comprimere tutte le molle dell' industria della quale è suscettibile, se volesse aprire tutte le sorgenti delle sue ricchezze, potrebbe con questo solo essere una delle nazioni più ricche dell' Europa, e potrebbe conservare una bilancia sempre vantaggiosa di commercio. Ma potrebbe essa nella sua situazione presente conservare questo spirito d' industria; potrebbe essa seguire questo piano che abbraccia tutti i rami dell' industria umana; potrebbe conservare questa bilancia, sempre vantaggiosa, di commercio nell' Europa in mezzo agli ottanta milioni (1) che riceve in ogni anno dal Messico e dal Perù? Non volendo essa considerare l'oro e l'argento che le viene dall' America, come un genere di mercanzia; non volendo considerar questi metalli come un oggetto di permuta, come un prodotto del suo suolo, volendoli tutti ritener dentro di sè; promuovendo non solo tutte le derrate che il suo suolo può produrre, ma anche tutte le arti e tutte le manifatture che potrebbero servire alla sua consumazione ed al suo lusso; in questo caso la Spa-

(1) Ottanta milioni di lire: questa è presso a poco la quantità d'oro e d' argento che la Spagna riceve in ogni anno dal Perù e dal Messico, secondo i manifesti degli scaricamenti de' bastimenti di ritorno dall' Indie occidentali.

gna non si troverebbe forse, tra lo spazio di quarant' anni al più, un numerario nella sua circolazione che eccederebbe di più di due terzi quello di tutte le altre nazioni, e che sarebbe altrettanto eccessiva in quanto che tutte le altre nazioni industriose si troverebbero, in riguardo suo in una povertà relativa? Or la sua condizione non diverrebbe allora quella d'un popolo, che la sua esorbitante opulenza riconduce alla più estrema povertà? Le sue derrate, le sue manifatture, cresciute all' infinito prezzo per l' avvilimento del suo numerario, come potrebbero allora resistere alla concorrenza di quelle delle altre nazioni, le quali verrebbero ad offerirgliele ad un prezzo tenuissimo? Chi potrebbe impedire allo Spagnuolo di mangiare, di bere, di vestire, di non consumare, in una parola, altro che le derrate e le mercanzie straniere, che potrebbe pagare due terzi meno delle proprie? Tutti i suoi tesori non uscirebbero allora dallo stato, preceduti dalla rovina intera dell' agricoltura e dell'industria? Giacchè, dunque, è impossibile alla Spagna di ritenere il prodotto intero delle miniere del Nuovo Mondo; giacchè essa dee necessariamente dividerlo col resto dell'Europa; giacchè tutta la sua politica dee tendere a conservarne una porzione bastante a far pendere la bilancia dal canto suo, e a non rendere i suoi vantaggi eccessivi, per renderli permanenti; giacchè la pratica delle arti di prima necessità, e l' abbondanza e l'eccellente qualità delle sue produzioni naturali le bastano per ottenere questa superiorità; giacchè, finalmente, la Spagna non può dare uno scolo all' eccessiva quantità dell' oro e dell'argento che le viene dal Perù e dal Messico, senza rinunciare a tutte le arti e alle manifatture che non servono immediatamente alla sua coltura; chi potrà non vedere nel lusso pas-

sivo l'unico istrumento necessario alla sua prosperità ed alle sua conservazione? l' unico preservativo contro l' avvilimento del suo numerario, l' unico scolo all' esorbitanza de' suoi tesori?

L' istesso si dee dire del Portogallo. Se il suo terreno fosse ben coltivato; se il difetto della sua popolazione non ne lasciasse in ozio una porzione, il Portogallo non avrebbe bisogno d' alcun' altra nazione per provvedere ai suoi bisogni di prima necessità. Ci sarebbero anche de' generi de' quali egli abbonda, e che potrebbe permutare con quelle derrate che gli mancano. Il suo commercio coll' Indie Orientali e sulle coste dell' Africa, quando fosse ben regolato, potrebbe essere anche una sorgente di ricchezze abbondantissima. Finalmente, indipendentemente dagli altri prodotti del Brasile, col soccorso de' quali egli potrebbe sostenere un gran commercio di proprietà nell' Europa, il Portogallo riceve in ogni anno sassanta milioni (1) dalle sue miniere. Queste sorgenti abbondantissime di ricchezze, quando non fossero state parte oppilate e parte troviate dalla stranezza delle leggi, dagli errori dell' amministrazione e dal monopolio degl' Inglesi; quando un governo illuminato le riaprisse tutte in beneficio dello stato, ci mostrano bastantemente la necessità che avrebbe il Portogallo di sostenere un lusso passivo per l'istesse ragioni per le quali si è dimostrato esser questo lusso necessario alla Spagna.

Io spero, dunque, d' aver con bastant' evidenza dimostrato l' errore di que' politici, i quali si scagliano con molto furore e con poca riflessione contro il lusso passivo in generale, senza esaminare le

---

(1) S' intende sempre di lire.

circostanze particolari de' diversi popoli, le quali sogliono per lo più distruggere le regole troppo generali della politica. Ma, essendo questa una verità poco conosciuta, io mi veggo nell' obbligo di prevenire due obbiezioni che mi si potrebbero fare. La prima di queste tende a distruggere quello che si è detto riguardo alla Spagna.

La Spagna, mi si dirà, sotto il governo di Carlo v. e di Filippo II suo figlio, possedeva in America miniere così abbondanti come le possiede oggi; la Spagna provvedeva co' suoi prodotti le sue colonie; la Spagna faceva il più gran commercio nell' Indie Orientali e nell' Europa; la Spagna non solo non alimentava il suo lusso coll' industria straniera, ma alimentava il lusso straniero colla sua industria; la Spagna, secondo quel che ce ne dice il celebre D. Gironimo de Ustaris, numerava sessantamila *ordegni* da seta nella sola città di Siviglia. I drappi di Segovia e quelli di Catalogna erano i più belli dell' Europa, ed erano i più ricercati: le sue fiere erano frequentate da tutti i negozianti dell' Europa. Nella sola fiera di Medina, per quel che si legge in una Memoria drizzata a Filippo II da Luigi Valle *della Cerda*, si negoziava in lettere di cambio per un valore di più di centocinquanta milioni di scudi; e pure la Spagna non è forse mai stata così popolata come fu allora. i suoi terreni non erano stati mai meglio coltivati; la sua industria non è stata mai spinta tant' oltre; la sua opulenza, finalmente non ebbe allora bisogno del lusso passivo da noi creduto così necessario per questa nazione.

Questi fatti son veri, ed io non ardirei di contrastarli: ma essi non formano tutta intera l'istoria della Spagna sotto questi due regni. Essa non ebbe bisogno del lusso passivo, io lo concedo, ma perchè?

Perchè ebbe lo scolo della guerra e dell'ambizione de' due principi che la governavano. Ricordiamoci per poco le spese infinite che questi due principi fecero fuori dello stato. Carlo v, sempre in viaggio e sempre in guerra, sparse delle somme immense nell' Alemagna, in Italia, ed in Africa. Egli fece, durante il suo regno, cinquanta viaggi. Le rendite della corona uscivano quasi interamente dalla Spagna per provvedere ai bisogni ed all'ambizione d' un principe che, e per lo spirito di conquista e per la corona imperiale che portava sul capo, era sempre fuori dello stato. Allorchè egli mandò il suo figlio in Londra per isposare la regina Maria, e prenderne il titolo di re d'Inghilterra, egli rimise alla corte di Londra ventisette gran casse d'argento in barra, e'l carico di cento cavalli d' oro e d' argento coniato. Ricordiamoci, finalmente, che le celebri miniere del Potosi non furono scoverte che pochi anni prima della fine del turbolento suo regno. Per quel che riguarda poi il regno di Filippo II, si sa che questo principe sostenne nel tempo istesso la guerra ne' Paesi Bassi contro il principe *Maurizio d' Oranges*; in quasi tutte le provincie della Francia contro Arrigo IV; in Ginevra e negli Svizzeri, e per mare contro gl' Inglesi e gli Olandesi. La sua flotta di centocinquanta navai, che fu spedita contro gl' Inglesi, e che ebbe un esito così infelice, non fu una perdita indifferente per la sua nazione Il suo dispotismo ne' Paesi Bassi e la sua ambizione in Francia, gli costarono pel valore di più di tremila milioni di lire. Qual meraviglia, dunque, che la Spagna non avesse avuto in questo tempo bisogno del lusso passivo, per prevenire quella soverchia opulenza che suol produrre la rovina dell' agricoltura, dell'industria e della popolazione? Se si riducessero a calcolo queste somme

immense sparse da questi due principi fuori dello stato, si troverebbe la somma molto superiore a quella che potrebbe estrarne il più gran lusso passivo che si possa ideare (1).

L' altra obbiezione, che mi si potrebbe fare, riguarda l' Olanda. Se l' Olanda, si dirà, non ha miniere d'oro e d'argento, come la Spagna e 'l Portogallo, essa è in possesso d' un commercio d'economia, il quale è per questa repubblica una sorgente di ricchezze niente inferiore a qualunque ricca miniera. La bilancia sempre vantaggiosa del suo commercio accresce in ogni anno la somma del suo numerario. Niuno ignora che questo è il paese dell' Europa, nel quale si vede una maggior quantità di danaro: e pure l' Olanda non ha perduto il suo spirito d'economia in mezzo a' suoi tesori; la sua opulenza non ha avuto fin ora bisogno del lusso passivo. Non è questa, dunque, una prova che ci fa presumere che la Spagna e 'l Portogallo potrebbero similmente conservarsi senza questo rimedio? No: l' Olanda non ha niente di comune con queste due nazioni. La sua costituzione, il suo suolo, la natura del suo terreno, il principio delle sue ricchezze, tutto è diverso. La Spagna ed il Portogallo hanno non solo di che provvedere la loro interna consumazione co' prodotti del loro suolo, ma hanno anche un superfluo da barat-

---

(1) Basta osservare ciò che produsse in questa nazione il sistema erroneo di chiudere *tutte* le strade che potevano trasportare una porzione del numerario fuori dello stato, allorchè mancò al superfluo di questo lo scolo che l' ambizione di questi due principi gli avea aperto. La Spagna si risente ancora, e se ne risentirà ancora per molto tempo, di quest' ignoranza de' suoi legislatori. Noi l' abbiamo accennato nel capo III del primo libro di quest' opera.

tare. L'Olanda, al contrario, non può nudrire neppure la terza parte de' suoi cittadini co'suoi prodotti. La Spagna ed il Portogallo fanno un commercio di proprietà, e l' Olanda non fa che un commercio d'economia. Or chi non sa che il sostegno unico di questo commercio è la frugalità di coloro che lo fanno? Noi l' abbiamo altrove osservato. La Spagna ed il Portogallo non hanno ancora dato danaro in prestito altre altre nazioni, e l'Olanda ha impiegate delle somme immense ne' fondi pubblici di Francia, d'Inghilterra, e d'alcune altre nazioni. Si fa il conto che le guerre che le Provincie Unite han sostenute dopo la pace di Ryswyck, e le so e somme che esse hanno impiegate nei fondi pubblici di Francia e d' Inghilterra prima della presente guerra co' suoi coloni, hanno fatto uscir fuori dell' Olanda più di cinquecento milioni di lire. Ma, malgrado tutti questi scoli che il numerario dell' Olanda ha sofferti; malgrado lo scolo continuo e necessario che la picciolezza del suo suolo e la sterilità del suo terreno le aprono; malgrado l' economia che la natura del suo commercio richiede; malgrado tutto questo, io dico, l'Olanda non ha dovuto forse rinunciare al beneficio delle sue manifatture? Il prezzo troppo caro della *mano d' opera*, che l' avvilimento del suo numerario ha prodotto, non ha forse obbligato i suoi cittadini a vestire le tele e le stoffe dell' Indie? Non ha forse essa adottata questa specie di lusso straniero, che la sua opulenza ha reso necessario? Niente, dunque, ci dee distogliere dal credere il lusso passivo necessario per alcune nazioni.

Questi sono tutti i principj, queste sono tutte le verità che ho creduto doversi sviluppare in questa parte della secienza della legislazione, che riguarda le leggi politiche ed economiche. Il loro oggetto, co-

me si è osservato, altro non debb' essere se non quello di moltiplicar gli uomini e di provvedere alla loro sussistenza richiamando le ricchezze nello stato conservandole e distribuendole colla minor possibile disuguaglianza. Ma ho io corrisposto a quest' oggetto in tutta la sua estenzione? Ho io in questa parte della mia opera rivelati sempre nuovi arcani, scoverte sempre nuove verità, contrastati sempre errori sconosciuti? Posso io gloriarmi d' essese stato il primo ad esaminare tutte le cause che producono la miseria de' popoli, ed a proporre i mezzi propri per estirparle? No: io non ho fatto altro che portare una fiaccola di più in questa caverna tenebrosa, ove giacciono i mostri divoratori delle nazioni. Se questo nuovo lume può contribuire a far maggiormente conoscere il loro numero, la loro forza, la loro relativa dipendenza; se qualche mostro, rannicchiato in qualche antro più interno di questa caverna, viene con questo nuovo lume a scovrirsi; se l' illusione che aveva fatto prendere tante ombre per corpi, e tanti corpi per ombre, viene da questa nuova fiaccola dissipata, io posso esser troppo contento delle fatiche e de' rischi a' quali mi sono esposto.

Il filosofo debb' essere l' apostolo della verità e non l' inventore de' sistemi. Il dire *che tutto si è detto*, è il linguaggio di coloro che non sanno cosa alcuna produrre, o che non hanno il coraggio di farlo. Finchè i mali che opprìmono l' umanità, non saranno guariti; finchè gli errori e i pregiudizj che li perpetuano, troveranno de' partigiani; finchè la verità conosciuta da pochi uomini privilegiati sarà nascosta alla più gran parte del genere umano; finchè apparirà lontana da' troni; il dovere del filosofo è di predicarla, di sostenerla, di promuoverla, d'illustrarla. Se i lumi che egli sparge non sono utili

pel suo secolo e per la sua patria, lo saranno sicuramente per un altro secolo e per un altro paese. Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte l'età, l'universo è la sua patria, la terra è la sua scuola, i suoi contemporanei e i suoi posteri sono i suoi discepoli.

Fine del libro secondo.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI

PARTE PRIMA.

DELLA PROCEDURA.

CAPO I.

INTRODUZIONE.

Le leggi *politiche* ed *economiche*, delle quali si è diffusamente parlato nell' antecedente libro, provveggono alla *conservazione* de' cittadini; le leggi *criminali* garantiscono la loro *tranquillità*. É inutile il prescrivere al cittadino ciò che dee fare, ciò che non dee fare: bisogna che l' interesse personale vi si mescoli, e divenga la sanzione della legge. L' interesse personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio o di evitare qualche male. La speranza o il timore sono, dunque, i due sostegni delle leggi. La legislazione criminale non dee maneggiare che l' ultima di queste due passioni. Le pene ch' essa minaccia spaventano l' uomo che vorrebbe disubbidire alle leggi, e difendono con questo mezzo la tranquillità degli altri cittadini. Consapevoli del pericolo al quale si esporrebbe colui che cercasse di turbarla, essi vi-

vono tranquilli sotto la protezione delle leggi. Or questa *coscienza*, questa *tranquillità* è quella che chiamasi *libertà civile*; vera ed unica libertà che possa conciliarsi collo stato sociale.

Ma non sono le sole pene minacciate a' delitti quelle che rendono la legislazione criminale atta ad inspirare questa preziosa tranquillità, questa civica libertà. Se essa non garantisce l' innocente dalle calunnie; se nel tempo istesso che toglie ogni speranza d' impunità a colui ch'è veramente reo, non assicura l' innocenza dalle accuse mendaci di un impostore avveduto, essa diverrà una spada egualmente spaventevole al cittadino che desidera di violare la legge ed all' onesto uomo che religiosamente l' osserva. Le pene che si faranno allora soffrire al delinquente lasceranno sempre un dubbio sulla loro giustizia. In mezzo al vano spettacolo de' supplizj, la diffidenza e la pietà domanderanno sempre, se colui che s' immola, è innocente o colpevole. Lungi dal gustare quel placido godimento che inspira la protezione delle leggi nel momento che manifestano il loro vigore, ed esercitano il loro impero, il timido ed innocente spettatore proverà allora il terrore che produce il sospetto di esserne abbandonato.

Lo spavento, dunque, del malvagio debb' esser combinato colla sicurezza dell' innocente nella criminale legislazione.

Funestamente per l'Europa, le leggi criminali non ottengono nella più gran parte delle nazioni nè l'uno nè l' altro di questi due oggetti. I vizj quasi universali della criminale procedura; il miscuglio mostruoso dei principj della romana giurisprudenza con quelli in parte aboliti ed in parte esistenti, della legislazione de' Barbari, del sistema feudale, e delle leggi canoniche, alcune massime contrarie alla liber-

tà dell' uomo e distruttive dei diritti più preziosi del cittadino, nate in alcune, circostanze, nelle quali, forse l' urgenza de' bisogni o l' ignoranza de' tempi, poteva, se non legittimarle, almeno scusarle, ed adottate quindi come tanti canoni di giudicatura ne' nostri tribunali, dove con istupida venerazione gli antichi errori e i vecchi pregiudizj si tramandano e si conservano come un' eredità fedecommissaria per molte generazioni nell'istessa famiglia; la *dialettica*, finalmente, delle scuole, che la filosofia aristotelica comentata, o, per meglio dire, alterata dagli Arabi, e trasportata da' Saraceni nella Palestina e nella Spagna, introdusse così nella religione, come nella politica, e che inondano l'Europa, ravviluppando tutti gl'ingegni, sacrificando la realtà delle cose ad una puerile nomenclatura, fece che la divinità, non meno che la legislazione, passasse pe' fili sottilissimi delle logiche distinzioni, e delle metafisiche sottigliezze con una destrezza prodigiosa, ma che non serviva ad altro che a mostrare la sagacità dello spirito umano anche nel momento nel quale abusa delle sue forze; tutte queste cause, io dico, hanno contribuito ad ingombrare di tante tenebre quella parte della legislazione che dovrebbe esser la più semplice e la più chiara, cioè, quella ch'è destinata a regolare la procedura criminale, che noi possiamo asserire con certezza che non vi è delitto, per manifesto che sia, che non possa sotto gli auspici di questo complicato ed erroneo metodo d'inquisizione, rimanere impunito, e non vi è innocenza, per conosciuta che sia, che possa esser sicura della sua tranquillità e della sua pace.

I due oggetti, dunque, generali di questa parte della scienza legislativa, che riguarda le leggi criminali, sono di trovare, prima d'ogni altro, un metodo di procedura il più semplice che sia possibile, e quin-

di venire all'esame delle pene che sarebbero da prescriversi a' diversi delitti, proporzionandole alla loro *qualità* ed al loro *grado*, vale a dire a tutte quelle circostanze che li rendono più o meno gravi, più o meno spaventevoli (1). Alcune mani benefiche hanno portato qualche lume nella parte *penale* di questo ramo interessantissimo della legislazione. Gli applausi del pubblico, alcune salutari riforme cagionate in alcuni stati dalle loro istruzioni, le benedizioni sincere di quei pochi uomini che s'interessano pel bene dei loro simili, hanno coronati i loro scritti e premiati i loro utili lavori (2). Ma l'altra parte di queste leggi, la più difficile a ripararsi e la più interessante a trattarsi, è rimasta nella sua antica oscurità. Lo strepito universale contra l'irregolarità della presente procedura, non ha ancora fatto nascere un nuovo metodo che si dovrebbe all'antico sostituire. La filosofia si è fermata sopra alcuni de' suoi componenti, che sono i più manifestamente viziosi; ma non ha ancora distesi i suoi sguardi sopra l'intera macchina. Questo ha renduti inutili i suoi sforzi. Un sistema vizioso nel tutto rende necessarj i vizj stessi delle parti: il disordine cresce allorchè si vogliono alcune di queste riparare, senza rimediarne al tutto.

Discostiamoci, dunque, da queste parziali invettive; esaminiamo il sistema della criminale procedura in tutta la sua estensione; scorriamo sopra tutti i

---

(1) Quest'espressioni si comprenderanno in tutta l' estensione e precisione nella quale io le adopro, allorchè si perverrà alla seconda parte di questo libro.

(2) Quando il lettore perverrà alla seconda parte di questo libro, ch'è destinata a regolare il Codice penale, si avvedrà, io spero, della immensità dello spazio che restava ancora da scorrere. Lo percorrerò io interamente? Che il lettore ne giudichi.

suoi componenti, sopra tutti i suoi vizj; ma non mostriamo all'ospite tranquillo la spada che pende sul suo capo, senza indicargli l'impenetrabilità dello scudo che dee garantirnelo: alla dipintura de' mali uniamo la scelta de' rimedj. In questa seconda, ma più difficile operazione, siamo di buona fede con noi medesimi; sforziamoci di superare tutti gli ostacoli che ci si presentano, e non occultiamo quelli che non abbiam potuto superare; facciamo che colui che legge, conosca la nostra forza e la nostra debolezza; palesiamogli i più occulti difetti del nostro piano, se non ci è riuscito, di scansarli; ma non ricorriamo alla frode colla quale alcuni superficiali scrittori cercano d'illudere, piuttosto che d'istruire, i loro lettori; cerchiamo di esser convinti prima di pensare a convincer gli altri; portiamo i nostri sguardi profondi sulle legislazioni di tutti i popoli e di tutti i tempi. Se la fiaccola della ragione ci guida in questo esame, noi possiam trovare nelle leggi stesse viziose e guaste i semi delle buone: consultiamo, dunque, l'antichità, e vediamo se tra'frammenti che la memoria de' tempi ci ha lasciato, della criminale procedura de'Greci, de'Romani, e delle nazioni più colte e più libere noi potessimo qualche salutare espediente adottare, e qualchedun altro accomodare allo stato presente delle cose; vediamo se l' opposizione che ci è fra il metodo degli antichi ed il nostro, sia necessaria o abusiva; se questi due opposti metodi si potrebbero combinare insieme, in maniera che l' uno fosse di soccorso all' altro, profittiamo de'lumi che ci offre il Codice criminale di una nazione dell' Europa (1), il quale, se nella parte penale è vizioso

(1) L'Inghilterra.

quanto gli altri, è nel tempo istesso ammirabile in quella che ha per oggetto la procedura: esaminiamo, in una parola, tutto quello che si è fatto e quel che si fa, per vedere nel tempo istesso quello che si dovrebbe fare, per togliere, quanto più si possa, all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a' giudici ogni arbitrio.

Per riuscire più facilmente in questa intrapresa; per dare un cert'ordine alle mie idee; per portar in una materia così confusa e complicata quella chiarezza, della quale debbono esser ornate tutte le politiche discussioni, io divido in sei parti la procedura criminale. La prima, riguarda l' accusa: la seconda, l'intimazione all'accusato e la sicurezza della sua persona; la terza, le prove e gl' indizj del delitto; la quarta, la ripartizione delle giudiziarie funzioni e la scelta de' giudici del fatto; la quinta, la difesa del reo; la sesta, finalmente, la sentenza.

Cominciamo dall'accusa. (1)

CAPO II.

PRIMA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA.

Dell' Accusa giudiziaria presso gli antichi.

La libertà o, per meglio dire, il diritto di accusare, è stata una delle prerogative della cittadinanza in una gran parte delle nazioni, e per un lungo

(1) Prima d'innoltrarci nella materia, io prego il lettore a non meravigliarsi di un apparente lusso di note che troverà in questa parte della mia opera. Le invettive che si fanno da' dotti

tratto di secoli. L' interesse comune ed uguale che hanno tutti gl'individui di una società alla conservazione dell' ordine pubblico, all' osservanza delle leggi, alla diminuzione de' delitti, ed allo spavento de' malvagi, ha fatto credere a' legislatori più savj, che non si poteva negare al cittadino il diritto d' accusarne un altro. Questa opinione, analoga a tutti i principj sociali, fu adottata dagli Ebrei (1), dagli Egizj (2), dai Greci (3) e da' Romani (4).

---

contra le opere de' moderni, che sembrano inimici delle illustrazioni e delle citazioni, mi han determinato a prevenire questi rimproveri, che non sono per altro molto ingiusti. Colui che vorrà riposare sulla mia fede, potrà trascurare la lettura delle note, le quali son destinate soltanto pe' lettori più sospettosi e diffidenti. Egli potrà con questo mezzo più facilmente seguire il corso delle mie idee, e conoscerne i rapporti.

(1) *Deuteron.* XIX, 17 *e* XXV, 1. Sigonio (*De Republ. Hebraeor.*, *lib.* VI, *cap.* 7.) ci fa vedere manifestamente, che presso gli Ebrei ne' giudizj criminali ordinarj non si conobbe altro processo che l' *accusatario*. Egli ci ha anche conservata la formola, colla quale l' accusatore intentava la sua accusa, e disegnava la pena ch' egli credeva doversi dare al reo: *Judicium mortis est viro huic, quia hoc, aut illud fecit* (ib id., *lib.* VI., *cap*, 7.).

(2) Non solo era a tutti permesso di accusare presso gli Egizj, ma in alcuni delitti era un dovere. Se, per esempio, alcuno vedeva un omicidio e non ne accusava al magistrato l'autore, era punito. Veggasi Diodoro, *lib.* 1, *p.* 88.

(3) Ved. Lucian. *de non temere credendo calumniae* ex versione Melanchtonis, *T.* 1, *p.* 818, Maxim. Tyr. *Dissert.* XXXVIII. Tomas. *dissert. de Orig. Process. Inquisit.* La libertà dell' accusa entrava anche nel piano della celebre legislazione di Platone. Veggasi il suo ritratto *de Legibus*, *Dialog.* XI, dove parla dell' omicidio e del parricidio; il *Dialogo* XI, dove parla de' falsi testimonj e dei turbolenti litigiosi, ed il *Dialogo* XII, dove parla della pena da darsi all' accusatore che non aveva a suo favore la quinta parte de' suffragi, ec.

(4) L' 8. *D. de accusat.* In questa legge e nelle seguenti, si fa vedere quali sono le persone, alle quali, per eccezione della

Presso questi popoli la tranquillità pubblica e la sicurezza privata, erano a vicenda garantite dalla reciproca ispezione de'cittadini e dalle rigorose pene minacciate contro a'calunniatori. La libertà di accusare rendeva da una parte difficile l'occultazione del reato, rara l'impunità, meno frequenti i delitti; e la severità colla quale era punita la calunnia, assicurava dall'altra la tranquillità dell'innocente, e spaventava colui che avrebbe ardito di turbarla. Una mano mercenaria non era allora quella che strascinava, sopra un leggerissimo indizio, un cittadino nelle carceri: non si turbava allora a così poco prezzo la pace di un uomo. L'accusatore doveva esser ben sicuro del delitto, quando egli si esponeva a veder piombare sopra di sè tutto il rigore della legge, trovandosi calunniosa la sua accusa. Questa era pubblica, era palese all'accusato, era accompagnata dalle più terribili promesse. Durante la libertà della repubblica e ne'bei giorni dell'impero, il Romano, che accusava, dovea prometter di non ritirare la sua accusa prima che il giudice non avesse interposta la sua sentenza (1). e doveva esibir-

---

regola generale non era permesso di accusare. Noi l'osserveremo da qui a poco. Io non rapporto qui i delitti, l'accusa dei quali non si apparteneva che alle parti offese: questi son troppo noti. Vedi Sigonio de *Republ. Athen.*, *lib. III*. *de Judiciis*, *c.* 1.

(1) L. 7, pr., et. §. 1, *D. de accusat.* Non bastava che l'accusatore promettesse di non ritirare la sua accusa, ma bisognava ch'egli ne desse de'fidejussori. V. L. 3, C. *qui accus. non poss.*, e L. 1, et 2, C. ad SC. *Turpill.* L'oggetto di questa legge era di evitare le calunnie e la prevaricazione, poichè, se l'accusatore avesse potuto ritirarsi prima della sentenza, egli avrebbe potuto scansare la pena che la legge destinava a' calunniatori, o transigersi col reo, e favorire l'impunità. Una legge degli Ateniesi, per l'istesso motivo, esigeva dall'accusatore l'istessa promessa: noi l'osserveremo da qui a poco. Se l'accusa cadeva sopra un de-

si alla pena del taglione, nel caso che fosse convinto di calunnia (1) Egli era quello che doveva provare il delitto, e l'insussistenza delle sue prove faceva la giustificazione dell'accusato (2). L'assoluzione di questo portava ordinariamente la rovina dell'accusatore. Bastava che il pretore proferisse quella spaventevole formola, colla quale dichiarava calunniosa la sua accusa, per far piombare sull'accusatore la pena che la legge aveva destinata al delitto del quale egli aveva incolpato un innocente, e per unire alla pena del

---

litto capitale, non bastava la promessa e la fidejussione: le romane leggi voleano che l'accusatore si presentasse nelle carceri, purchè la sua condizione non lo garantisse da ogni sospetto di fuga. Vedi la *L.* 2. *Cod.*, *de exhib. reis*, e L. ult. *C. de accusat.*

(1) L. 2. *C. de exhib et transmit. reis* La formola colla quale l'accusatore si obbligava alla pena del taglione era la seguente, *Ego ille adversum te in rationibus publicis adsisto. Si te injuste interpellavero, et victus exinde apparuero, eadem poena, quam in te vindicare pulsavi, me constringo, atque conscribo partibus tuis esse damnandum. Et pro rei totius firmitate manu propria firmo, et bonorum virorum judicio roborandum dabo*. Vedi Brissonio, *Formul.* lib. v. Si avverta che io ho detto che questo metodo salutare si teneva in Roma *durante la libertà della repubblica, e ne' bei giorni dell' impero*. Si sa che vi furono de' tempi ne' quali queste savie leggi furono poste in disuso. Noi sappiamo che la massima fatale proferita da Silla, che non bisognava punire i calunniatori, fu adottata da' tiranni di Roma. I premj che si accordavano a' delatori, dei quali parla Tacito (*in Annal, lib. 6*) e Cicerone (*Orat. pro Roscio*) e 'l nome istesso di *Quadruplator*, *Sectator*, *etc.*, ci fa vedere l'alterazione avvenuta in alcuni tempi in Roma su questa parte della legislazione. Ma sotto il governo degl'imperatori più moderati fu più volte richiamata l'osservanza delle antiche leggi, e furon nuove leggi, emanate per istabilire nuovi rimedj contra le calunnie. Si sa quali furono le cure di Tito, Nerva, e Trajano riguardo a quest'oggetto. Leggasi Plinio *in Panegyrico* , Svetonio *in vita Vespasiani*, e Poleto *Historia fori Rom.*, lib. IV, cap. II.

(2) L. 4. *C. de edendo.*

taglione quella dell'infamia (1). La legge Remmia fu quella che aggiunse questa nuova pena all' antica, per maggiormente rassicurare la civile libertà (2). Ancorchè l'offeso istesso fosse stato l'accusatore, ancorchè lo fosse stato il magistrato nelle *straordinarie* procedure, la calunnia *manifesta* non rimaneva impunita.

---

(1) Se, terminato il giudizio, assoluto il reo, il pretore diceva all' accusatore *non probasti*, egli non soggiaceva ad alcuna pena; dovea soltanto pagar le spese del litigio (*argum. L.* 3, *C. de his qui accus. non poss.*) ma se pronunciava quella terribile formola ἐσυκοφάντησας (*calumniatus es*), allora egli era dichiarato, per l'*editto pretorio*, infame (L. 1, *D. de his qui not. infam.*) ed era contemporaneamente condannato alla pena del taglione (*L. non prius* 7, *et L. ult. C. de calum.*). La pena del taglione contra il calunniatore è antichissima. Diodoro (*lib.* 1, *p.* 88. 89) ci dice, ch' essa era stabilita da gran tempo presso gli Egizj. Dionisio di Alicarnasso ci offre una luminosa prova dell'antichità di questa pena, non solo presso i Romani, ma anche presso le altre città latine. Veggansi le sue *Antichità romane*, *lib.* IV, dove parla della calunnia ordita contra Turno Erdonio Latino da Tarquinio il Superbo in un' adunanza delle città latine. Le leggi delle XII Tavole è fuor di dubbio che la prescrissero. Veggasi Poleto *Histor. fori Rom.*, lib. IV, cap. 5

(2) Vedi Cujac. *in L.* 1, *ad Senatusconsultum Turpillianum.* Io non ignoro le varie denominazioni date a questa legge chiamata da alcuni *Memia*, da altri *Mummia*, da altri *Rhemmia*. Io mi son servito del nome che le volgari edizioni delle Pandette le danno (Leg. 1. §. 1, *D. ad SC. Turpill.* L. 13, *D. de testib.*) Questa legge unì al taglione l' inustione della lettera K sulla fronte del calunniatore. Non entro neppure nella discussione se la lettura che s' imprimeva, fosse stata piuttosto il C, o il D, che il K. Lascio alla filologia dell' interpetri queste più minute ricerche. Veggasi ciò che ne ha scritto Arrigo Brenemau ne' due suoi *Trattati inseriti nel Tesoro del dritto di Everardo Ottone*, l' uno de' quali ha per titolo: *Lex Rhemmia, sive de legis Rhemmiae exitu, Liber singularis*, e l' altro: *Fata calumniatorum sub imperatoribus*. Leggasi anche l'erudito Commentario su questa legge del giureconsulto *Bernardo de Ferrante.*

La legge si dimenticava in questo caso dell' eccezioni fatte in favore dell' uno e dell' altro, e condannava al taglione ed all' infamia l'accusatore di mala fede (1). Non contenta delle terribili minacce, colle quali essa aveva cercato di allontanare i cittadini da questo delitto distruttore della civile sicurezza, ebbe ricorso ad un mezzo atto a rederne più difficile la riuscita. L'accusato era autorizzato dalla legge a dare all' accusatore un custode, il quale dovea spiare tutti i suoi passi e la maniera colla quale egli cercava di sostenere la verità della sua accusa (2). O che conferisse co' giudici o che parlasse a' testimonj, il custode avea sempre il dritto di assistere a' suoi discorsi. Era così assidua la presenza di questo ispettore, dice Plutarco (3), che l'accusatore non poteva, per così dire, neppur pensare ad una cosa senza ch'egli ne fosse istruito.

A questo rimedio diretto, che spaventava da una parte l'accusatore di mala fede e rassicurava dall'altra l'accusato, le romane leggi aggiunsero altri rimedi indiretti, atti a prevenire le calunnie, piuttostochè a punirle Esse esclusero dal dritto di accusare alcune persone sospette o pel loro sesso o per la loro età o per la bassezza del loro carattere o per l'angustia delle loro fortune o per la prevenzione della loro mala fede o per l'opinione della loro prepotenza. Lo

---

(1) Vedi *Anton Matth.* ad lib. 48. Dig., tit. 17., cap. 3, §. 5, 6, 7, et 8, e si osservi, come questo dotto giureconsulto concilia quell' apparente antinomia, che si osserva riguardo a quest' oggetto tra le L. 2. C. *de his qui accus., non possunt. L.* 2, *C. de his quib. ut indig.*, e L. 14 D. *ad Leg. Jul. de adult.*, colle leggi 2, e 4. *C. de calum.* L. 30 C. *ad Leg. Jul. de adult.*, e L. 37. D. *de minor.*

(2) Poleti *Histor. fori Rom. Lib.* IV, cap. 7.

(3) Ved. Plut. nella *vita di Catone d' Utica*, e nel Trattato *della maniera colla quale si potrebbe ricavare l' utile dalle cose avverse.*

femmine (1), i pupilli (2) i servi (3), gl'infami per delitto o per mestiere (4), quei ch'erano *sub judice* per qualche delitto, del quale erano stati accusati (5), quei ch' erano condannati con pena che li privava o della patria o della libertà o della pubblica estimazione (6); quei che avevano contemporaneamente accusati due altri rei o che avevano ricevuto danaro per accusare o per non accusare (7). quelli che avean meno di una somma determinata dalla legge (8) o ch' erano stati condannati in un giudizio pubblico come calunniatori, prevaricatori o falsi testimonj (9). Finalmente, i magistrati e tutti coloro ch' esercitavano qualche carica (10), non potevano essere accusatori che ne' soli delitti che interessavano tutto il

(1) *L.* 1, *e* 1, *D. de accusationib.* L. 4, 5, 9, 14, C. *qui accus non poss.* L. 19, *C. ad L. Corn. de fals.* Da queste leggi si vede che esse non potevano accusare, se non quando si trattava di perseguitare l' ingiuria propria, o de' suoi. Esse potevano anche accusare ne' delitti che interessavano l'intero corpo della repubblica. *L. in quaestionib.* 8, *D. ad Leg. Jul. Majest. L.* 13, *D. de accusationib. L. ult.* §. *ult. D. ad Legg. Iul. de annon.*

(2) *L.* 2, e, 8, *D. de accusationib.*

(3) I servi non potevano accusare alcuno, e molto meno, i padroni, forchè ne' delitti di *fraudata annona*, di *fraudato censo*, di *falsa moneta*, o di *lesa maestà*, ne' quali potevano anche accusare i loro padroni. Vedi *L.* 7, §. 2, *D. ad Leg. Jul Majest.* e L. 53, *D. de judiciis.* Essi potevano anche accusare l' omicidia del loro Padrone (L. 1, *C. de precibus Imperatori offerendis*), o il loro padrone istesso di aver soppresse le tavole del testamento, nelle quali si ordinava la loro libertà (L. 7, Di *ad Leg. Corn. de fals.*),

(4) *L.* 4, e *L.* 8, *D. de accus.*

(5) *L.* 19, *C. qui accus. non poss. L.* 9, §. 2, *D. de accus.*

(6) *L.* 5, *D. de pub. jud.*

(7) *L.* 8, *de accus.*

(8) *L.* 10, *D. de accus.*

(9) *L.* 4, *L.* 9. *D. de accus.*

(10) *L.* 8, *D. accus.*

corpo della repubblica o che offendevano la propria persona o quella de' *suoi* (1).

Più: se per evitare le calunnie, alcuni non potevano accusare, per lo stesso motivo alcuni altri non potevano essere accusati. I magistrati, i legati, e tutti coloro che *reipublicae caussa* erano lontani dalla patria, non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza (2). La legge non voleva che un inimico profittasse della loro lontananza per calunniarli: essa non voleva che la condizione dell' accusatore fosse migliore di quella dell'accusato; ne che i giudici giudicassero di un uomo che non poteva personalmente giustificarsi.

Per un motivo egualmente ragionevole il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio (3), il *patrono* dal liberto (4), il fratello dal fratello (5), il marito dalla moglie (6), la madre dal figlio (7 nè il padre di famiglia da colui che abitava nella sua

---

(1) Si osservino le citate leggi, e più d'ogni altra, la *L.* 11, e 13, *D. de accusat.* Si avverta che qui si parla de' delitti di maestà. Questi savj stabilimenti fecero, al riferire di Plutarco, che l'accusare fosse un' azione onorevole presso i Romani: *Id accusandi studium* dic'egli, *vel sine privata occasione, haud ignobile videbatur: quinimo plurima delectatione eos mirari, laudareque juvenes consuevere, quo scelestis ac flagitionis hominibus, ceu feris generosos catulos, acerrime cernerent incumbentes*. V. Prutarc. in Lucull.

(2) *L. hos accusare* 12, *pr. D. de accusat. L.* 15, *D. ad Leg. Jul. de adult.* Vedasi anche Valerio Massimo, *lib. III, cap.* 7.

(3) *L.* 11. §. 1, *D. de accus.*

(4) *L.* 8. §. *ult. D. de accus*: *e L.* 21, *C. qui accus. non poss.*

(5) *L. si magnum* 13, *L. si sororem* 18, *C. qui accusare non possunt* La legge parla de' delitti alquanto gravi.

(6) Essa poteva soltanto accusarlo di *adulterio* o di *lenocinio*, quando era stata prima dal marito accusata come adultera. *L.* 13 §. 3, *D. ad Leg. Jul. de adult. L.* 2. §. 4. *D. eod. L.* 1, *C. eod.*

(7) *L.* 15, *D.* ad *L. Corn. de fals.*

casa (1) o ch'era stato educato nel seno della sua famiglia (2). La legge vedeva un accusatore sospetto in colui che rispettar non sapeva i naturali vincoli del sangue o i sacri doveri della gratitudine.

Finalmente, un tempo determinato, scorso il quale veniva prescritta l'accusa, era l'ultimo suggello che la legge metteva alla tranquillità del cittadino. Se, per garantire la proprietà, si era dovuto stabilire una prescrizione per le azioni civili, era troppo ragionevole che, per assicurare la vita, l'onore e la libertà del cittadino, se ne stabilisse un'altra per le accuse criminali. Niente di più difficile che difendersi da un'accusa, quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo che ha scancellata la memoria delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all'accusato i mezzi da giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo col quale coprire le sue meditate menzogne. Riflessioni così ragionevoli non furono trascurate da'savj legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione. Questa era di venti anni per alcuni delitti e di cinque, di due e di un anno per altri (3).

Ma non finiscono qui le disposizioni de'romani legislatori, relative alle pubbliche accuse. Se la privata tranquillità richiedeva che tutti questi mezzi si adoprassero per prevenire le calunnie, la tranquillità pubblica ne richiedeva degli altri, per impedire la prevaricazione negli accusatori. Essi videro che la

---

(1) *L. pen. C. qui accus. non poss.*

(2) *L. iniquum* 17. *C. qui accus. non poss.*

(3) *L. querelae* 12, *C. ad Leg. Corn. de fals. L.* 1 §. *praescriptio, e seq, D. de jur. fisc. L.* 5, *et* 28, *C.* ad *L.* Jul. *de adult. L.* 29, §. *sex mensium, e seq. D. eod L.* 1, § *accusationem, D. ad SC. Turpill.* Vedi anche Antonio Mattei *in lib.* XLVIII, *Dig. tit.* XIX, *cap.* 4.

collusione tra l'accusatore e l'accusato, render poteva vano il rigore delle leggi, e favorire l'impunità del delitto. Essi videro che la libertà di accusare poteva divenire un oggetto d'industria e di guadagno tra le mani di un accusatore venale. Essi videro che un cittadino poteva vendere il suo silenzio ad un delinquente, o poteva, dopo averlo condotto in giudizio, occultare le vere prove del delitto, e procurarne coll'uno e coll' altro mezzo l'impunità. Essi videro che le ricchezze il potere, i rapporti di amicizia o d'interesse potevano rendere un delinquente immune dalla sanzione delle leggi. Per prevenire, dunque, disordini così funesti, essi non si contentarono di minacciare le pene le più severe contra l'accusatore che *prevaricava*, ma resero la prevaricazione funesta per l'accusato istesso. Se il *prevaricatore* si era col reo transatto prima di accusare, se ne aveva ricevuto danaro o promesse, egli era punito come *concussionario* o *estortore* (1). Ma se la prevaricazione era succeduta all'accusa, allora alla pena dell'accusatore si univa il rischio dell'accusato. Il suo giudizio si proseguiva: il magistrato veniva a far le veci dell'accusatore, e la legge considerava da quel momento l'accusato come confesso del suo delitto (2) L'accusatore veniva condannato all'istessa pena che la legge fissata aveva pel delinquente ch'egli aveva chiamato in giudizio, e si univa al taglione l'infamia (3).

---

(1) Veggasi l'opere del celebre Noodt, che ha per titolo: *Diocletianus et Maximianus, sive de pactione, et transactione criminum. Lib. singular.*, *cap.* 12.

(2) *L.* 4, 20, 34. *D de Jur. Fisc. L. ult. D. de praevaric.* e Vinnio *Tract. de transact. cap*, 7, *num.* 24, *et* 25.

(3) *L. pen. D. de praevaric. L.* 1, e *L.* 4. §. *pen. D. de his qui not. infam.*

A questo rimedio diretto i romani legislatori unirono l'indiretto della *divinazione*. Se vi erano più cittadini che si presentavano come accusatori dell'istesso delitto e dell' istesso reo, allora il magistrato dar doveva la preferenza a colui che agli occhi della legge pareva che avesse un interesse maggiore di accusarlo, o che meritar dovesse una confidenza maggiore (1). Gli altri accusatori si sottoscrivevano all' accusa: essi non erano obbligati a comparire in giudizio, ma ciascheduno di essi aveva il diritto di somministrare al preferito accusatore le prove del delitto, e d'invigilare sulla sua condotta. Ordinariamente l'accusatore istesso era quello che implorava il loro soccorso: ma se si nascondeva da loro, se il magistrato entrava in sospetto della sua mala fede, egli l'obbligava a comunicare tutti i passi che dava agli altri accusatori, e di accettare non solo la loro assistenza, ma di soggiacere anche alla loro ispezione. (2).

Ecco come si combinava in Roma la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare o di *prevaricare*, la pubblica inquisizione colla tranquillità privata, la massima sicurezza dell'innocente col massimo spavento de' rei. Mezzi presso a poco simili producevano gli stessi effetti in Atene. I pochi frammenti che ci son pervenuti della legislazione di questa celebre repubblica, che fu l'istruttrice di Roma, ci mostrano

---

(1) *L.* 16. *D. de accus.*

(1) Ascon. *in divin. argum.* Gell. *lib.* 11, *cap.* 4. Cic. *Divin. in Verrem*, *cap.* 16. Si avverta che Asconio interpetrando un passo di Cicerone, dove dice: *Custodem Tullio me apponite*, crede che per *custode* Cicerone non intendesse qui il custode che si dava dal reo all'accusatore, ma il soscrittore che assister doveva al preferito accusa tore. Egli meritava, in fatti, questo titolo.

abbastanza qual era il sistema col quale si dirigeva presso gl'ateniesi l'accusa giudiziaria. Uno Scrittore celebre, che ci ha tramandata una parte delle leggi e de' costumi di questo popolo, descrivendoci la vita de'suoi legislatori, ci ha conservata una legge di Solone, nella quale si permetteva a ciascun cittadino di accusare colui che ne aveva oltraggiato o gravemente offeso un altro (1).

Un'altra legge rapportata da Demostene, accordava in alcuni casi un premio all'accusatore (2).

Un' al ra, rapportata da Andocide; metteva ac-

---

(1) Παντὶ λαβεῖν δίκην ὑπερ τυ κακῶς πεπονθοτος ἐξεῖναι : *Cuivis eum qui alteri contumeliam intulerit, accusare permissum esto.* V. Plut. *in vita Solonis.* In Atene, non altrimenti che in Roma, vi erano le accuse pubbliche e le private: quelle si chiamavanr κατηγοριᾶι, e queste δίκαι. Nelle prime, ciascheduno poteva essere accusatore: nelle seconde, non poteva accusare che colui che aveva ricevuto il torto. Questa distinzione ci vien chiaramente insegnata da Isocrate nell' Orazione *de Jugo.* Le accuse pubbliche dette κατηγοριᾶι si suddividevano in varie altre classi o specie, ciascheduna delle quali conteneva un certo numero di delitti: γραφη, φασις, ἐνδειξις, ἠπαγώγη, ἀφηγὲσις, ἀνδρολῆψια, εἰσάγγελια, erano i nomi delle varie specie delle pubbliche accuse. Il dottissimo Sigonio nel suo Trattato *de Republica Atheniensium, lib. III, cap. I,* ha classificati i varj delitti che a ciascheduna di queste accuse appartenevano. Io mi distenderei troppo, se volessi qui trascrivere questa lunga serie, che un lettore piu curioso potrà leggere nella citata Opera. Quello, che conviene qui avvertire, è, che la più gran parte de'delitti erano in queste classi compresi, vale a dire, che nella più gran parte de' delitti l'accusa era pubblica. Ved. Joan. Potteri *Archaeologia graec. lib. I, cap. 22.*

(2) Τὰ τρία τῆς υσιας μέρη τῷ ἰδιώτη τῷ ἀπογράψαντι γίγνεσθᾶι *Dodrans bonorum, quae fisco cedunt, illius esto qui detulerit.* Demosth. *in Theocrinem.*

si fosse pensato a combinare la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare. Da per tutto ho trovata la calunnia punita e prevenuta; in alcune, il calunniatore trasferito nel potere dell'accusato e condannato al taglione, come in Roma (1); in altre l'accusatore obbligato a presentarsi nelle carceri, e ad esibirsi all'istessa pena, nel caso che non avesse potuto provare la verità della sua accusa (2); in alcune, esposto al furore dell'accusato, al quale la legge dava un barbaro diritto, ma che non lasciava d'intimorire un accusatore di mala fede (3); in altre punito con una multa, forse superiore a tutte le pene pecunarie, colle quali erano in alcuni di questi codici tutti i delitti puniti (4). Ho trovato, inoltre, dove interdetta ogni accusa segreta (5); dove proibito al giudice di giudi-

---

(1) Vedi il codice de' Visigoti, lib. VI. tit. 1. *De accusationibus criminosorum*. Cap. VI, *Qualiter ad regem accusatio deferatur*.

(2) Vedi il celebre editto di Teodorico, cap. 13. Si osservi che non è nel solo codice de' Visigoti e nell'editto di Teodorico, che si stabilisce la pena del taglione per l'accusatore calunnioso. L'istessa pena si trova stabilita per l'istesso delitto ne' capitolari di Carlo Magno e nelle nostre costituzioni Fridericiane. Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, lib. VI, cap. 329. *De his, qui innocentes apud principem, vel apud alios accusaverint*; e lib. VII, cap. 180. *Quod eamdem poenam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat*. Vedi anche le nostre costituzioni Sicule, dove si contiene la legge di Federico, e, propriamente, lib. II tit. 14 *De poena calumniae contra calumniantes stabilita*.

(3) V. il *codice degli Alemanni, cap*, 44.

(4) Nella legge Salica si stabilisce che colui che accusava un altro d' un delitto grave, e che non si trovava veridico, fosse condannato alla Pena di 200 soldi, e di 62 se il delitto era di poco momento, pena fortissima, se si vuol paragonare alle altre pene, colle quali si trovano puniti in questa legge gli altri delitti. V. la *legge Salica, tit.* XX §. 11.

(5) V. l'editto di Teodorico, cap, 50 dove si dice: *Occultis*

care nell' assenza di una delle due parti o prima che l' accusato non avesse dall' accusatore istesso ascoltata l' accusa che s' intentava contra di lui, e non avesse collo stesso altercato (1); dove adottato l' uso di Roma e di Atene, di obbligare l' accusatore a non ritirarsi dall' accusa prima della sentenza, affinchè questa decider potesse della sua sorte nel caso che 'l reo rimanesse assoluto (2); dove esclusi dal diritto di accusare coloro che avevan data prova della loro mala fede (3); dove quelli, che per la bassezza della loro condizione o pe' loro delitti, meritar non potevano la confidenza della legge (4); e dove, finalmente proibito al giudice di prestar fede al servo che accusava il padrone, al familiare che accusava il padre di famiglia, ed al liberto che accusava colui che data gli aveva la libertà (5).

Queste poche leggi, estratte da' codici delle nazioni barbare, e tante altre che ho tralasciato di rapportare, mi suggeriscono una quantità non piccola d' osservazioni, che io immolo volentieri alla brevità, alla

---

secretisque delationibus nihil credi debeat, sed eum qui aliquid defert, ad judicium venire convenit, ut si, quod detulit, non potuerit adprobare capitali subiaceat ultioni.

(1) Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, *lib. VII, cap.* 145 *e* 168.

(2) Vedi le due costituzioni di Federico nella *Raccolta delle costituzioni Sicule, lib.* II, *tit* 13 *e* 15.

(3) Vedi *il codice de' Longobardi, lib. II, tit.* 51, *de testib.* §. 8.

(4) Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, lib. I. cap. 45. *De accusatione vilium personarum*; lib. 6. cap. 144. *De non credendo servo, si super dominum suum, vel super alium liberum crimen injecerit*; e lib. VI, cap., 298; *De illis, qui quum diversis sceleribus implicati sint, ad accusationem vel ad testimonium non admittuntur.*

(5) Nell' eccezione fatta dalla legge in favore del padrone, del padre di famiglia e del *patrono*, erano anche compresi i loro respettivi figli. Leggasi il *cap.* 48 *e* 49, *dell' editto di Teodorico.*

quale ho proposto di sacrificare tutto ciò che può essere in certa maniera, estraneo al mio unico oggetto. Io prego il lettore di compatire questa economia di pensieri in un'opera nella quale, se l'Autore volesse spaziarsi sopra tutti gli oggetti, ne'quali non può fare a meno d'incontrarsi, avrebbe di che riempire una biblioteca co' soli suoi scritti. Contentiamoci, dunque, di aver osservato quale sia stata la polizia dell'accusa giudiziaria presso una gran parte delle nazioni, e per un lungo tratto di secoli. Rivolgiamo ora lo sguardo sul sistema che oggi si tiene. L'imparzialità del parallelo renderà il lettore giudice della preferenza, e faciliterà allo scrittore lo sviluppo di molte interessanti idee.

CAPO III.

Dell' Accusa giudiziaria presso i moderni.

Un concorso di varie cause oscure e dispregevoli, la maggior parte delle quali debbe alla superstizione ed al dispotismo la sua origine, ha data una nuova forma a questo primo anello della criminale procedura in quasi tutte le nazioni dell'Europa. Lunga e pesicolosa sarebbe l'istoria di questa vicenda. Io ne tralascio l'origine, e mi contento di esaminarne lo stato (1).

Una volta, come si è osservato, l'accusa entrava nella somma de dritti della cittadinanza. Oggi questa

---

(1) Veggasi Tomasio nella sua Dissertazione *De origine processus inquisitorii;* e l' opera di Boemero, che ha per titolo: *Jus Ecclesiasticum Protestantium, etc.*, lib. v. tit. 1, §. 80 et seq.

prerogativa si è tolta al cittadino: egli non può accusare che le proprie offese o quelle de' suoi stretti parenti; egli non può in molti paesi altro cercare che la riparazione del danno (1). Una persona pubblica vien destinata dalla legge a perseguitare i delitti, e a far le parti del fisco, per ottenere la punizione de' rei; e il giudice, che dee giudicare, è quello che dee spiare e scoprire il vero autore del delitto, indagare le circostanze che l'hanno accompagnato, ed ordire la tela giudiziaria del processo.

Questa operazione *inquisitoria*, dalla quale dipende l'esito del giudizio, si fa col massimo segreto, e si affida in gran parte alle mani venali de' subalterni ministri del giudice, il quale non potrebbe senza il loro ministero riuscire nella sua commissione.

Una volta tutto era pubblico. Nella Grecia, in Roma presso i barbari stessi, l'accusatore alla presenza dell' accusato intentava la sua accusa (2); i testimoni alla sua presenza deponevano; il giudice alla sua presenza l'interrogava; e l'accusato rispondeva all' accusatore, a testimonj ed al giudice; interrompeva i loro racconti; faceva loro delle domande; altercava con essi; ed esponeva al giudice i motivi delle *rifiute* de' testimonj ch'erano sospetti; l' eccezioni ch' egli poteva addurre contra l'accusatore e gl'indizj della sua innocenza (3). Presso i Romani egli poteva anche avere

(1) In Francia la parte offesa si chiama per questo motivo *parte civile*.

(2) Noi troviamo anche negli Atti degli Apostoli una prova della precisione colla quale le romane leggi prescrivevano che l'accusato vedesse il suo accusatore, e che alla sua presenza si proferisse l'accusa. Veggasi negli *Atti degli Apostoli* il *cap.* XXV. Veggasi anche Cuiacio *in lib.* IX *C. tit. de Quaest.*

(3) Per quel che riguarda l'assistenza dell'accusato alle deposi-

accanto un avvocato che lo consigliasse e che parlasse per lui (1). L' opposto avviene a' nostri giorni. Se se n'eccettui l' Inghilterra, dove la procedura criminale si rassomiglia molto a quella de' Romani, in tutte le altre nazioni, un misterioso ed arbitrario segreto accompagna i primi e i più interessanti passi della nostra procedura. O che il delitto pervenga alla cognizione del giudice per un' rapporto degl'

---

zioni de' testimoni, noi ne abbiamo infinite prove nel Corpo del dritto e negli antichi scrittori. Noi ne abbiamo una prova nella *L. si postulaverit* 27 §. *quaestioni D. ad Legem Juliam. de adult.*; un'altra nella *L.* 15 *et pen C. de testib.*; un'altra nella *L.* I. *D. de fid. instrum*; ed un'altra nella *Novella* 90, *cap. ult.*, dove si prescrive che non si possano esaminare i testimoni senza la presenza di ambe le parti.

Noi abbiamo, inoltre, un luogo di Cicerone (*in orat. pro Flac.*) dove ci fa vedere che l'arte dell'oratore consisteva nel bene interrogare i testimoni, e nel rimproverarli, allorchè oscuravano ciò che poteva giovare al cliente, ecc. Un luogo di Asconio (*lib.* II, *in vers.*) ci fa vedere, che non si poteva cominciare a parlare prima di aver interrogati i testimoni, e che s'interrogavano da colui contro il quale venivano prodotti. Plinio (*lib.* III, *epist.* IX,) dice *Concepire animo potes, quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi.* L' istesso si riferisce da Quintiliano (*lib.* V, *Inst. Orat.*, *cap.* 7). Io ho voluto portare tutte queste autorità, perchè la comune scuola de' Dottori, interpretando male le parole della *L. nullum* 14, *C. De testib.*, che dicono, *testes intrare judicii secretum*, *etc.*, crede che i testimoni si esaminassero presso i Romani in segreto, donde poi, forse, è venuto l' uso barbaro, ricevuto in una gran parte de' tribunali di Europa, di non far sentire all'accusato se non il giuramento chè fa il testimone, senza fargli sentire la sua deposizione. Si avverta che il *secretum*, donde è nato l' equivoco, significa in questa legge il banco del giudice, come in varie altre leggi si trova adoprato. *Intrare secretum*, per dire parlare segretamente, non sarebbe latino. Per quel che riguarda poi il sistema che si teneva, riguardo a ciò ne' tempi barbari, veggasi quel che si è detto nell'antecedente capo, e leggasi Beaumanoir, *cap.* LXI *p.* 315.

(1) V. Polleto, *Historia fori Rom.*, *lib.* IV.

incumbenzati del governo, o che gli pervenga per l'avviso di un dinunziatore o per l' accusa della parte offesa, l'inquisizione è sempre segreta. Il cittadino, sul quale cade o l'*accusa* della parte o la *dinunzia* del dinunziatore, o il *sospetto* del giudice, ignora ciò che si trama contra di lui: e se è innocente, non può neppure sospettare della tempesta che si prepara sul suo capo.

Se la sua condizione non è tale che non vi sia da temere della sua fuga, o, se 'l delitto, del quale viene incolpato, non è di poco momento, un semplice indizio basta per privarlo della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata va a sorprenderlo, ad oltraggiarlo, ed a condurlo in un carcere, dove ogni comunicazione gli è interdetta. Questo è il primo momento nel quale egli si avvede di essere stato accusato o calunniato; ma egli ignora ancora, e dee per molto tempo ancora ignorare, ciò che si è tramato contra di lui. Debbono passare più settimane, e, qualche volta, anche de' mesi, prima che la sua curiosità sia in parte soddisfatta. La moltiplicità degli affari non permette a' giudici di farlo così presto comparire in giudizio, e, qualche volta, alle distrazioni della loro carica essi vi aggiungono anche quella de' loro piaceri.

Lo stato dell' accusato, durante questo tempo, è uno stato di violenza e di tormento. Se la sua coscienza non lo rimprovera di alcun delitto, la sua immaginazione non lascia, per questo, di funestarlo e di riempierlo di spaventi. L' oscurità del suo carcere, le catene che lo circondano, la privazione de' suoi amici e de' suoi paranti, la solitudine, così funesta ne' pericoli, tutto gli annunzia la morte. Egli si ricorda di aver degl' inimici: egli sa quanto sogliono esser ben tramate le insidie dell' impostura: la sua

memoria gli presenta la serie e 'l numero infinito degl' infelici che ne sono stati le vittime. I suoi soliloquj, interrotti dal pianto, non fanno che ricordargli la disgrazia degli uomini regolati da leggi così funeste. Egli dirige le sue parole alla giustizia, che la sua immaginazione riscaldata personifica: reclama innanzi a questo fantasma impotente i diritti che la sua innocenza gli dà alla libertà, alla sicurezza ed all' onore; gli mostra un pane bagnato dalle sue lagrime e circondato da insetti schifosi, che sono i soli esseri che la legge gli permette di vedere; gli scopre le piaghe, che la durezza e l' angustia del suolo dove è condannato a dormire, han fatto nascere nel suo corpo esinanito; gli racconta la sua vita, e nel racconto non fa che l' apologia della sua condotta. All' istoria de' suoi disastri unisce quella dell' avvilimento della disperazione e della miseria della sua famiglia. Coi colori i più vivi gli dipinge i suoi cadenti genitori trattenuti innanzi alla porta di un giudice, che non è accessibile che all' opulenza ed alla grandezza; i suoi amici, che vanno in cerca di un protettore e che non trovano altro che orecchie sorde e volti gelati; i suoi parenti oltraggiati da' suoi nemici che trionfano; i suoi figli già vicini a perire dalla fame, e la sua sposa virtuosa, agitata tra la scelta dell' esistenza o dell' onore. In questo mentre egli si ricorda di esser solo; si avvede che tutto è muto e sordo intorno di lui; si avvede che i suoi discorsi non fanno che maggiormente riscaldare la sua immaginazione che li ha prodotti: si tace, e comincia di nuovo a ricercare chi ha potuto essere il suo accusatore e quale la sua accusa Questa incertezza lo tormenta: egli desidera di uscirne, ma teme la presenza de' giudici. Egli non sa quali saranno le *interrogazioni* che gli saran fatte, e come debba rispondervi. Egli teme

che, usando il linguaggio della verità, non confermi gl' indizj che vi sono contra di lui, e non metta il suggello a' suoi disastri. La condizione del vero reo è in questo migliore della sua, perchè colui ch' è consapevole del delitto che ha commesso, e sa le circostanze che lo hanno accompagnato, può facilmente prevedere ciò che si è provato contra di lui, ed eluderlo colle sue risposte. L' innocente, dunque, debb' essere spaventato dalla sua innocenza stessa.

Ecco quali sono le prime funeste conseguenze di un metodo assurdo e feroce, che 'l solo dispotismo poteva ideare, che la sola superstizione poteva diffondere, e che la sola ignoranza di alcuni secoli, la sola oscitanza de' governi poteva adottare e sostenere in una gran parte de' tribunali dell' Europa. Riserbandomi di esaminare gli altri vizj della moderna procedura ne' seguenti capi, io mi ristringo in questo alla semplice accusa. Io osservo due opposizioni principali tra l' antico e 'l nuovo metodo, riguardo a quest' oggetto: 1. Io veggo tra gli antichi l' accusa permessa a tutti i cittadini; 2. Io la veggo palese all' accusato, fin dal primo momento che s' intentava. Trovo abolito l' uno e l' altro tra' moderni. Cerco di esaminare se questa sia una conseguenza necessaria di quel principio che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni alle quali vengono prescritte, e veggo che l' Autore dello *Spirito delle leggi*, il quale si scaglia con ragione contro la seconda di queste due opposizioni, trova poi nella diversità dei governi un motivo da difendere la prima. Esamino la forza della sua proposizione, e la trovo derivata da un falso principio, e appoggiata sopra alcuni fatti che nulla provano. « In Roma, egli dice, era permesso a cia-

« schedun cittadino d'accusarne un altro: questo
« era analogo allo spirito della repubblica, dove ogni
« cittadino debbe avere pel bene pubblico uno zelo
« senza limiti, ove si suppone che ogni cittadino
« tenga tutti i diritti della patria nelle sue mani. Si
« conservò sotto gl' imperatori la massima della re-
« pubblica, e si vide subito comparire una specie
« di uomini funesta, una truppa di delatori. Chiun-
« que avea molti vizj e molti talenti, un'anima
« molto bassa ed uno spirito ambizioso, cercava un
« delinquente, la perdita del quale potesse esser
« grata al principe: questa era la strada che condu-
« ceva agli onori ed alla fortuna, cosa che non av-
« viene tra noi. Noi abbiamo oggi una legge ammi-
« rabile: questa è quella che vuole che il principe,
« stabilito per far eseguire la legge, crei in ogni
« tribunale un magistrato per perseguitare in suo
« nome tutti i delitti, in maniera che il mestiere di
« delatore è sconosciuto tra noi; e se si venisse mai
« a sospettare che questo vendicatore pubblico abu-
« sasse del suo ministero, egli verrebbe obbligato a
« nominare il suo denunziatore (1)

Che mi si permetta di osservare cogli occhi della sana critica questa maniera di ragionare di quest' Autore celebre, e che si giudichi, quindi, se questa sua opinione meritava di far tanti proseliti, quanti ne ha fatti. Io venero gli errori stessi di questo grand' uomo; ma quando questi mi pajono perniciosi al genere umano, mi fo un dovere di rilevarli; ed a misura che veggo ch'essi han fatta maggiore impressione nella mente degli uomini, io li combatto con maggiore zelo.

---

(1) Epist. des Loix, *lib. VI chap.* 8.

Credere, che la libertà di accusare sia utile in una repubblica e perniciosa in una monarchia, perchè in una repubblica ogni cittadino debbe avere pel bene pubblico uno zelo senza limiti, e nella monarchia potrebbe abusare di questo diritto, per favorire le mire del principe; attribuire a questa libertà l' origine dei delatori in Roma; fondare sopra queste ragioni l' apologia del sistema, adottato da quasi tutte le nazioni di Europa, di distruggere questa libertà, per incaricarne una persona pubblica che faccia le veci degli accusatori; asserire, finalmente, che 'l mestiere di delatore è sconosciuto tra di noi, è l' istesso che distruggere i più sani principj della politica; è l' istesso che confondere le idee più separate tra loro; è l' istesso che mostrare un' ignoranza nell' antica e moderna giurisprudenza; è l' istesso che dedurre da un principio una conseguenza opposta a quella che naturalmente dovrebbe derivarne. Per dimostrarlo, io ragiono in questo modo.

Se la libertà di accusare portasse seco la felicità di calunniare, nè in una repubblica nè in una monarchia la legge potrebbe dare al cittadino questo barbaro diritto. Le conseguenze di questa concessione sarebbero ugualmente funeste in tutti i governi, e la tranquillità del cittadino ugualmente esposta. Roma libera e Roma schiava si sarebbero egualmente risentite di un abuso distruttore della civile libertà. Quando si parla, dunque, di libertà di accusare, si suppone sempre che questa sia combinata colla massima difficoltà di calunniare; e la severità delle pene e la moltiplicità de' rimedj, che i legislatori di Roma e di Atene adoprarono per punire e prevenire la calunnia, ci fanno bastantemente vedere la poca confidenza ch' essi avevano in quello *zelo pel pubblico bene*, sul quale Montesquieu stabilisce

la libertà dell' accusa in una repubblica. Supponendosi, dunque, la libertà di accusare combinata colla massima difficolta di calunniare, io non so come questa possa esser utile in una repubblica e perniciosa in una monarchia; io non so come possa nel governo di un solo divenire un' arme, un istrumento dell' oppressione. Non si confonda monarchia e dispotismo. Nella prima, il principe che ha fatta la legge, non può non farla eseguire; e nell' ultimo, o la volontà arbitraria del principe è la sola legge, o, se vi son leggi, la facoltà di farle eseguire è tra le mani del despota istesso che le ha dettate. Egli può farle valere quando vuole, e farle tacere quando gli piace. Non è così in una monarchia. Se la legge punisce il calunniatore; se essa vuole che assoluto l' accusato, il giudice esamini la condotta dell' accusatore; se la sua terribile sanzione condanna al taglione ed all' infamia l' accusatore di mala fede, la libertà di accusare non potrà, in qualunque caso divenir perniciosa. Essa diverrà un' arme inutile tra le mani di colui che vorrebbe abusarne. Il vile ambizioso potrebbe con minor rischio e con maggior sicurezza impiegare la sua spada per trucidare la *persona divenuta sospetta al principe*, che servirsi della libertà di accusare per turbare la sua tranquillità, per offender la sua innocenza con un' accusa calunniosa. Il primo de' due attentati potrebbe rimanere impunito perchè occulto; ma il secondo potrebbe, forse, avere l' istessa sorte? Il suo delitto commesso sotto gli occhi della legge ed alla presenza de' giudici; il suo delitto, attestato da tutte quelle solennità che dovrebbero accompagnare un' accusa giuridica; il suo delitto, facile a provarsi, quando la pubblicità de' giudizj distruggesse il mistero della inquisizione, potrebbe, forse, sfuggire il rigor della legge? I giudici

potrebbero, forse, senza scandalo, lasciarlo impunito? Ed il principe potrebbe, forse, a fronte delle leggi che ne inculcano la punizione, e dell'accusato innocente che ne' cerca vendetta, potrebbe, io dico, assolverlo senza distruggere l'autorità di quelle leggi delle quali egli è l'autore ed il custode, senza alterare la costituzione dello stato, senza acquistarsi la pubblica diffidenza, senza esporre a maggiori rischi il suo trono medesimo?

Che l'istoria di Roma sia la prova di questa verità. Quando Silla, Augusto, Tiberio, Caligola, e gli altri tiranni dell' impero, cercarono de' *delatori* tra Romani, bisognò sospendere il rigore di quelle leggi che punivano l'accusatore di mala fede; bisognò separare la libertà di accusare dalla difficoltà di calunniare; bisognò lasciar libera l'accusa ed impunita la calunnia (1). L'autorità onnipotente del capo dell'impero, che arbitrariamente disponeva del senato, de' magistrati, del popolo e delle leggi, premiar poteva il delitto, poteva punire la virtù, poteva render legittimo ciò ch'era più opposto alle leggi; poteva, in una parola, render la sua momentanea volontà la sola norma de' giudizj e l'unico codice della nazione (2). Ma potrebbe questo avvenire in una

---

(1) Vedi la nota dell' antecedente capo alla pag. 210. Nella legge Cornelia, pubblicata nella dittatura di Silla, che riguardava i delitti di maestà, si conteneva questa spaventevole determinazione: *Calumniatoribus nulla poena sit. Majestas est,* scrive Cicerone ad Attico, *ut Sylla voluit, ut in quemvis impune declamari liceat.* Questa legge di maestà di Silla fu inserita da Cesare e da Augusto nelle leggi Giulie; e questo è il motivo pel quale non vi è su di essa alcun titolo nè nel Digesto nè nel codice.

(1) Per persuadersi della verità di questo fatto io mando il lettore alla storia di un imperatore, il cui nome non viene ordi-

monarchia regolare? Vi è stato mai, forse; dispotismo più esteso nella terra di quello che vi fu sotto i primi Cesari in Roma? Se la libertà d'accusare dovesse produrre sotto il governo di un solo quelle conseguenze funeste che Montesquieu le attribuisce, perchè non le produsse ne' tempi posteriori sotto questa forma di governo, ed in Roma istessa? Quando Tito, per la prima volta, e Nerva, per la seconda, risvegliarono l' osservanza delle antiche leggi contro a' calunniatori; quando per più di novant'anni la pubblica amministrazione regolata venne dai talenti e dalle virtù di Trajano, di Adriano e de' due Antonini; quando la ferocia del dispotismo si cambiò tra le mani di questi principi virtuosi nella moderazione di una monarchia temperata; quando sotto il loro felice impero nuovi rimedj si cercarono per garantire la privata sicurezza dalle insidie e dalla calunnia, la libertà di accusare, combinata un'altra volta colla difficoltà di calunniare, non lasciò, forse, di esser perniciosa? Non divenne, forse, così utile, come lo era stata durante la libertà della repubblica (1).

---

nariamente inserito tra quelli de' più fieri tiranni di Roma. Che si legga l'enumerazione che Elio Sparziano ci fa de' senatori e di altri personaggi distinti fatti morire da Settimio Severo *sine caussae dictione*, e si vedrà dove era giunta l'onnipotenza dispotica di questi tiranni. Elio Sparziano *in Severo*:

(1) Vedi Giulio Capitolino *in M. Ant. Philos*, e ciò che in questo luogo soggiugne il celebre Casaubono *in Hist. Aug.*, *T.* 1. *P.* 331, *num.* 1, *ediz.* 1671, e, più d' ogni altro Plinio nel *Panegirico di Trajano*, dove dopo aver accennato ciò che da Tito e da Nerva si era fatto su questo proposito, colla massima eloquenza espone ciò che si fece da Trajano. Giova qui rapportare le sue parole, e per mostrare gli effetti che produssero le benefiche cure di questo principe: *Quam juvat cernere. A Erarium siteus et quietum,*

Non è, dunque, il governo di un solo in generale, ma il solo dispotismo è quello che può render perniciosa la libertà dell'accusa, come può render pernicioso ogni altro dritto, ogni altra prerogativa che dalla cittadinanza dipenda. Tra le mani della schiavitù tutto degenera, tutto si altera e si corrompe. Il migliore schiavo del mondo è quello al quale si lasciano minori prerogative: disposto ad abusare di tutto, egli è meno pernicioso, a misura che ha meno materiali per esserlo. Tra due dispotismi il peggiore è quello nel quale la schiavitù è coverta dalla toga della cittadinanza; e questo era il dispotismo di Roma, allorchè fiorivano i delatori.

Ma seguiamo per poco le tracce di Montesquieu: confondiamo le idee più opposte tra loro. Senza distinguere monarchia da dispotismo, supponiamo che la libertà di accusare sia, in qualunque governo di un solo, un istrumento pernicioso, atto a favorire le oppressive mire del principe, ed in questa supposizione vediamo se regga la sua apologia del metodo, quasi generalmente adottato nell'Europa, di sopprimere questà libertà, edi sostituirvi un *vendicatore pubblico* che faccia le veci degli accusatori.

---

et quale ante delatores erat, nunc templum illud, nunc vere Deus, non spoliorum civium, cruentarumque praedarum saeum receptaculum, ac toto in orbe terrarum adhuc locus unus in quo, optimo principe, boni malis impares essent: manet tamen honor legum, nihilque ex publica auctoritate convulsum, nec poena cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod jam non delatores, sed leges timentur. E parlando delle pene de' delatori, dice: *Contigit desuper intueri delatorum ora supina, retortasque cervices agnoscebamus et fruebamur, cum velut piaculares publicae sollicitudinis victimae supra sanguinem innoxiorum ad lenta supplicia, gravioresque paenas ducerentur.* L'istesso avvenne nel breve regno di Pertinace, come si può vedere nel citato Giulio Capitolino. *In Pertin.*

Chi è, io domando, questo *vendicatore pubblico*? Questi è un magistrato creato dal principe, pagato dal principe, che dee al principe ciò che ha, e che può esserne dal principe privato. Dignità, onori, fortune, tutto riconosce da' favori del sovrano, e tutto gli può esser tolto da quella mano che glielo ha dato. Or, se l'interesse è il gran motore degli uomini, io vorrei sapere dall'Autore dello Spirito delle leggi se un cittadino, che non hà tutti questi rapporti col capo della nazione, potrebbe, abusando della libertà di accusare, avere una disposizione maggiore a favorire le di lui mire, di quella che può avervi questo *vendicatore pubblico*, che, per proprio interesse, dovrebbe, piuttosto, considerarsi come il vendicatore del principe. I fatti che potrebbero confermare questa riflessione, sono infiniti. Io lascio a ciaschedun lettore applicarvi quelli che son pervenuti a sua notizia.

Mi si presenta un'altra riflessione. I Romani distinguevano due specie di calunnie; la calunnia, propriamente detta, e la calunnia *manifesta*. Nell'una e nell'altra vi era bisogno del *dolo*, cioè, della mala fede; ma nell'ultima, questa doveva esser più dichiarata, più manifesta. La differenza dipendeva da'gradi dell'evidenza. Se, per esempio, non vi erano che tenuissimi sospetti contro l'accusato, ma vi erano fortissimi argomenti che provavano la sua innocenza; e se, malgrado la cognizione che l'accusatore aveva di questi argomenti, egli intentava la sua accusa, questa si chiamava semplicemente calunniosa; se poi anche que'tenuissimi sospetti non esistevano, allora la calunnia si chiamava *manifesta*. Vi erano, secondo i principj della romana giurisprudenza, alcune persone privilegiate, le quali non potevano esser punite che per una calunnia *manifesta*. Tra queste era com-

preso l'avvocato del fisco, e 'l magistrato che accusava *ex officio* (1). Le nostre leggi, le quali, come si è veduto, si sono tanto allontanate da' principj della romana giurisprudenza; riguardo all'accusa giudiziaria, hanno poi religiosamente adottato quello ch' è meno favorevole alla civile libertà. Non basta la semplice calunnia, ma vi è bisogno di una calunnia manifesta per ottenere che la mala fede del *vendicatore pubblico di Montesquieu* sia condannata e punita. Or chi sa quanto poco ci voglia a trovare anche nell'innocenza più evidente qualche leggerissimo indizio di un delitto, conoscerà quanto facile riuscir possa a questo magistrato di calunniare colla massima sicurezza un infelice.

Se si rifletta, in oltre, alla dignità della sua carica al potere ed all'influenza che ha, si troverà, che questo magistrato ha molti mezzi di più, e molti ostacoli di meno, per abusare del suo ministero, che non avrebbe un privato cittadino, se la libertà dell'accusa fosse in vigore.

Finalmente, per persuaderci della stranezza della moderna legislazione, riguardo a quest'oggetto basta osservare che, nel tempo istesso che si è abolita la libertà di accusare, si è permessa la libertà di denunziare. Io non posso accusare un uomo che ha offesa una persona che non mi appartiene; ma posso però denunziarlo. La differenza tra l'accusa e la denunzia è, che la prima è palese e la seconda è occulta. L'ac-

---

(1) Vedi ant. Mattei *in Comm. ad lib.* XLVIII, *Dig. tit.* XVII *càp* III. §. 7. Erano anche compresi in questo numero tutti quegli i quali *ex Officio* accusavano nelle straordinarie procedure, come i *curiosi, stazionarj, ecc.* arg. *L. ea quidem.* 7. *C. de accus. L.* 1. *C. de Curios.* et *station L.* 6. § *Nuntiatores D. ad SC. Turpill. L. Divus* 6. *in fin. D. de custod. et exhib. reor.*

cusa è un duello che si fa a petto scoverto e con armi uguali, e la denunzia è un colpo tirato a man salva da una mano nascosta dietro una parete, che lascia all'infelice che l'ha ricevuto, la curiosità di sapere chi glielo ha scagliato (2). In quella, l'accusatore dee sostenere la sua accusa, dee comparire in giudizio, dee somministrare le prove contro l'accusato; ed in questa, il denunziatore, fatta la denunzia, si ritira e non ha più parte alcuna in giudizio. Il suo nome non si manifesta negli atti, la sua accusa istessa non è sottoscritta dalla sua mano: egli può anche fare da testimonio del delitto. Questa è la maniera più comoda di turbar la pace di un uomo; ma questa è anche la maniera di distruggere la confidenza che ci debb'essere tra cittadino e cittadino. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Infelici gli uomini, allorchè son condannati a simile diffidenza!

Io non parlo delle pene de'calunniatori. Le nostre leggi, che si risentono di tutta la ferocia de'tempi nei quali sono state dettate, allorchè si tratta di punire gli altri delitti, mostrano un'indulgenza perniciosa e non opportuna, riguardo a' calunniatori. All'indulgenza della legge si unisce l'impressione che ha fatta una massima dispotica, ch'è stata adottata come un assioma di politica e come un canone di giurisprudenza ne'

(1) L'illustre cittadino, che ne'bei giorni di Roma chiamava in giudizio un altro cittadino potente, mostrava nel foro quel coraggio che mostrato avea nel campo. Il suo patriottismo era premiato dalla legge e dall'opinione; nel mentre che il vile delatore era un mostro agli occhi de' suoi concittadini. Vedi Sveton. *in Jul. Caes. cap.* 4, Cicer. *Divinat*, *in Ver. cap.* 20, *pro Cael. c.* 7. *et* 30 ad *Quint. Fr. lib.* III, *ep.* 2 *et* 3. L' istesso Cicerone, *Orat. pro Balbo*, *cap.* 25, ci dice che il premio dell'accusatore che faceva condannare un altro d'ambito, era d'ottenere il dritto del suffragio nella tribù di colui che era stato giudicato.

nostri tribunali, dove gli usi e la maniera di pensare de' giudici, hanno maggior forza delle leggi. Se si puniscono i calunniatori, dicono alcuni automati animati dallo spirito di Silla e di Tiberio, non si troveranno i denunciatori. Qual differenza tra la maniera di pensare dei nostri giureconsulti, e quella de' legislatori di Roma? Questi vollero che la condizione del delatore fosse peggiore di quella dell'accusatore. La legge puniva in molti casi il delatore, ancorchè non fosse incolpato di calunnia. Bastava che colui ch'egli aveva chiamato in giudizio, fosse assoluto, per rendere punibile la denunzia (1). Qual denunziatore, ancorchè calunnioso, è stato mai punito tra noi?

Queste riflessioni, piuttosto accennate che sviluppate, basteranno, io spero, per mostrarci la necessità, che vi sarebbe, di riparare questo primo passo della criminale procedura. Io esporrò nel seguente capo ciò che ho pensato su quest'oggetto.

CAPO IV.

Nuovo Sistema da tenersi riguardo all' Accusa giudiziaria.

Se la libertà dell'accusa, come mi pare di aver dimostrato, non solo non è perniciosa in qualunque

(1) L. 2. pr. et §. *Divus Pius.* L. 15, §. 1. et 2, L. 22. §. ult., L. 23, e, più di ogni altra, L. 24. D. *De jure fisc.* Noi abbiamo osservato nell' antecedente capo, che l' accusatore non era esposto ad alcuna pena pel semplice *non probasti*, che proferiva il magistrato che presedeva (vedi la nota 2, p. 166 del capo precedente): ma non era così del delatore. L' imperatore Co-

specie di governo, quando è ben combinata colla difficoltà di abusarne, ma è utile e necessaria, come quella che stabilisce una reciproca ispirazione tra' cittadini; rende più difficile l'occultazione de' reati; più rara l'impunità, e meno frequenti i delitti: se questa libertà, per servirmi dell' espressione di un celebre politico (1), *dà via, onde sfogare, a quegli umori che crescono nelle cittadi, in qualunque modo, contra a qualunque cittadino*; se non vi è cosa che faccia tanto stabile uno stato, quanto ordinarlo in modo che l'alterazione di questi umori che l'agitano, abbiano una via da sfogarsi ordinata dalle leggi; se, in una parola, la libertà di accusare è una prerogativa che non si può separare dalla cittadinanza senza incorrere ne' più gravi disordini; il primo oggetto della riforma della criminale procedura dovrebbe, dunque, essere di restituire questo dritto al cittadino, ed il secondo, di combinarlo colla difficoltà di abusarne. Per conseguire il primo, non vi sarebbe bisogno di altro che di una concessione; ma per ottenere il secondo, vi vogliono varj mezzi. Tra quelli che le antiche legislazioni ci offrono, bisognerebbe adottarne alcuni, altri correggerli, ed altri accomodarli allo stato presente delle cose.

Le disposizioni delle romani leggi contro il *prevaricatore* dovrebbero essere adottate senza cangia-

---

stantino il grande giunse fino a proibire che si prestasse orecchio a'delatori. Noi non potremmo, diceva egli, sospettare dell'innocenza di un uomo, al quale è mancato un accusatore, nel mentre che non gli mancava un inimico. Veggasi la *L.6. Cod. Theod., De famosis libellis.* Veggasi anche le altre leggi da lui e da' successori emanate contro i delatori, e, propriamente, le leggi 1, 2, 8 e 10. *Cod. Theod., de petition et ultro datis, et delator.*

(1) Machiavelli *ne' Discorsi sulla prima deca di Livio, lib.* 1, *cap.* 7.

mento alcuno; e quelle contro il calunniatore lo dovrebbero essere ugualmente, fuorchè nell' inustione che si faceva sulla loro fronte. Il taglione, e l'infamia dovrebbero esser la pena dell' uno e dell'altro; ma la fronte del calunniatore rimaner dovrebbe nella sua integrità. Essa non dovrebbe soggiacere all'indelebile ignominia dell' inustione che in quei soli casi ne' quali questa pena prescritta venisse al delitto, del quale egli avrebbe accusato un innocente.

Il lettore conoscerà il motivo di questa correzione, allorchè perverrà alla seconda parte di questo libro che contiene il sistema penale. Io mi riserbo anche di esporre le mie idee sul tempo, il modo e l'ordine col quale proceder si dovrebbe al giudizio, tanto di *prevaricazione* quanto di *calunnia*, nell' ultima parte della criminale procedura, quando parlerò delle appendici della sentenza che assolve. La novità del mio piano non mi permetterebbe di adottare, senza alcuna modificazione, l' antico metodo, riguardo a quest' oggetto. Non debbo però dir l' istesso riguardo alle persone che possono accusare o che possono essere accusate.

In Roma, come si è osservato, non tutti potevano accusare, non tutti potevano essere accusati. Vi erano alcuni che non potevano accusar che le proprie offese o le insidie contro lo stato intero (1); vi erano altri, che non potevano essere da persona alcuna accusati (2); ed altri, che non potevano esserlo da

(1) Le femmine, i pupilli, i servi, gl' infami, ecc. Vedi la p. 168.

(2) I magistrati, i legati, e tutti coloro che *reipublicae caussa* erano assenti, non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza. Vedi p. 168.

certe determinate persone (1). Così riguardo agli uni come riguardo agli altri, non credo che si dovrebbe cosa alcuna aggiugnere o togliere da ciò che da' suoi savj legislatori fu con tanta saviezza determinato.

Io non rapporto qui queste eccezioni, per non replicare inutilmente ciò che si è detto (2). Queste sono un aggregato di rimedj contro le calunnie che, ristabilendosi la libertà dell' accusa, si dovrebbero in qualunque paese adottare. Tra le persone eccettuate dalla libertà di accusare, vi era, è vero, una classe di uomini che, fortunatamente, oggi più non esiste: questi erano i servi. Noi abbiamo però una classe simile di esseri, che porta l' istesso nome, quantunque non abbia le stesse sciagure; che ha ordinariamente tutti i vizj della servitù, sebbene conservi le prerogative della cittadinanza, che vende per un arbitrario tempo la sua libertà personale, quantunque conservi la civile, e che, per conseguenza, meritar non dee la confidenza della legge quantunque abbia, come tutte le altre, un diritto a pretenderne la protezione. Questa è la classe de' nostri mercenarj servitori, i quali, non altrimenti che i servi de' Romani, de' Greci e de' Barbari, dovrebbero esser esclusi dal diritto di accusare, fuorchè le proprie offese (3) o i delitti che si commettono contro il corpo intero della società.

---

(1) Il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio, il *patrono* dal liberto, ec. Vedi la p. 169.

(2) Io prego il lettore di rileggere le pagine citate. Si vedranno in detti luoghi l' eccezioni ed i motivi pe' quali furono ultimamente stabilite.

(3) Si avverta che, quando io parlo di *proprie offese*, intendo sempre di comprendere sotto questo nome anche le offese de' suoi stretti parenti.

All' eccezioni che riguardavano le persone, le romane leggi aggiunsero, come si sa, quelle che riguardavano i delitti. Vi erano alcuni delitti che non potevano esser accusati che da coloro contro i quali si erano commessi. Tali erano tutti i delitti che si chiamavano *privati* (1). Non si dovrebbe trascurare questa distinzione; e nella seconda parte di questo libro, quando si tratterà della distinzione dei delitti, noi faremo vedere quali dovrebbero essere i *pubblici*, cioè, quelli ne' quali ogni cittadino potrebbe divenire accusatore, e quali i *privati*, ne' quali la sola parte offesa dovrebbe avere questo diritto.

L'altro rimedio che potrebbe adottarsi, è la promessa che far dovrebbe l'accusatore, di non ritirarsi dall'accusa prima che il giudizio non sia terminato. Noi abbiamo osservati i motivi e i vantaggi di questa promessa, che le leggi di Atene, di Roma, e di alcune barbare nazioni esigono dall' accusatore (2).

A ciò dovrebbe aggiugnersi la precisione, la chiarezza e l' uso di alcune formole, colle quali si dovrebbero intentare le accuse. Non vi è esattezza che basti, allorchè si tratta di turbar la pace di un uomo. A misura che l'accusa è più precisa, l' innocenza è più al coverto, la calunnia è più difficile, l' arbitrio del giudice è più ristretto, il calunniatore è più facilmente convinto e punito. Da una formola d'*iscrizione*, che 'l celebre giureconsulto Paulo ci ha conservata, noi possiamo vedere fin dove giugneva la diligenza de' legislatori di Roma su quest' oggetto (1). Da quel che appare da questa formola, si ve-

---

(1) Vedi Ant. Mattei, De *Criminib. Comm. ad lib.* XLVII. *Dig. Proleg., cap.* 4, e Sigonio De *Judiciis, lib.* II.

(2) Vedi la p. 164, la p. 159, e la p. 176.

(3) Io rapporto qui le parole di questo giureconsulto: *Con.*

de che l'accusatore doveva notare l' anno e 'l giorno nel quale intentava la sua accusa; il suo nome ed il nome dell' accusato; il luogo, il mese e 'l nome de' consoli di quell' anno nel quale si era commesso il delitto; la natura del delitto e la legge che lo riguardava. Tutte queste solennità si richiedevano per fare che il libello dell' accusa fosse valido. In Inghilterra si esige anche qualche cosa di più.

L' accusa dee contenere il nome, il soprannome, lo stato e la condizione dell' accusato, la città, il villaggio e la contea dove abita, il giorno ed il luogo dove si è commesso il delitto. Se questo è di omicidio, bisogna anche dire la larghezza e la profondità della ferita, l' istrumento che si è adoprato, e 'l tempo ch' è scorso dal colpo ricevuto alla morte. In alcuni delitti bisogna anche servirsi di alcuni termini che sono, in tal maniera, determinati dalla legge a renderne l' idea precisa, che niun' altra parola, per quanto sinonima possa apparire, potrebbe essere a quella supplita (1). Ad alcuni spiriti superficiali queste precisioni potranno comparire troppo

---

illis, die illo, apud illum praetorem, vel proconsulem, L. Titius professus est, se Maeviam Lege Julia de adulteriis ream deferre quod dicat eam cum C. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis, adulterium commisisse. Vedi la legge 3. D. *De accus*. Vedi anche Sigonio *de Judiciis, lib.* II, *cap.* 10, *e lib.* III *cap.* 7. De diversi nomi delle pubbliche azioni ritrovati dal celebre Sigonio nel suo trattato *de Republica Atheniensium*, si può dedurre che i legislatori di questa repubblica non furono meno diligenti di quelli di Roma su quest' oggetto. Veggasi la citata Opera, lib. III cap. 1.

(1) Nel delitto, per esempio, di tradimento, bisogna dire che si è commesso *traditoriamente e contro la fedeltà giurata*. In altri tempi si diceva in latino, *proditorie, et contra ligeantiae suae debitum*. Nell'accusa di omicidio bisogna dire che il delinquente ha uc-

minute e superflue; ma gli uomini intelligenti, per i quali io scrivo, ne valuteranno l' importanza (1).

La prescrizione delle accuse è anche un rimedio che si dovrebbe adottare. Quella dei Romani era troppo lunga. Noi abbiamo osservato che in molti delitti era di venti anni (2). In Inghilterra è di tre (3). E molto più difficile il difendersi da una calunnia dopo venti anni che dopo tre. Ecco perchè si dovrebbe piuttosto imitare il metodo degl' Inglesi.

Ma che diremo noi della parte offesa che accusa? In Roma, allorchè questa accusava, non poteva in molti casi esser punita che per una calunnia *manifesta*; la *semplice* calunnia non bastava per farle meritare il rigore della legge (4).

---

ciso il tale *omicidiariamente*. Non basta dire: egli ha ucciso, o messo a morte il tale: l' espressione latina della bassa latinità era *murderavit*. Nell' accusa di fellonia, l' avverbio *fellonemente* deve essere adoperato. Nel ratto, la parola inglese *revished* è necessaria. Nel furto, i termini inglesi *feloniously took*, *and carried away* (*egli ha preso e trasportato fellonemente*) sono assolutamente richiesti nell' accusa. Vedi *lo Statuto primo di Arrigo v*, *cap.* 5, *e Blackstone*. *Comm. sul Cod. crim. d' Inghilterra*, *cap.* 23.

(1) Quando si parlerà della ripartizione delle giudiciarie funzioni, si toglierà la difficoltà che potrebbe qui nascere sul mezzo da tenersi per istruire l' accusatore della formola d' accusa che conviene al delitto del quale egli chiama in giudizio il reo.

(2) Vedi la p. 170 di questo libro: in quelli ne' quali la prescrizione era meno di tre anni, noi adotteremo il tempo dalle romane leggi prescritto.

(3) Lo statuto 7 di Guglielmo III, cap. 3, proibisce di perseguitare in giudizio i delitti di qualunque specie, nel caso che il *bill* dell' accusa non sia stato presentato nello spazio de' tre anni dope il delitto. Non si eccettuano che gli attentati contro la vita del re.

(4) Il padre che accusava la morte del figlio o il figlio che

L'istessa indulgenza si aveva, come si è detto, per l'avvocato del fisco; l'istessa, per tutti coloro che accusavano *ex officio* (1). Parzialità perniciosa, parzialità funesta parzialità contraria alla civile sicurezza. Finchè vi è persona in uno stato, che possa impunemente calunniarmi, la mia libertà non è al coverto: la protezione delle leggi non è bastantemente forte per garantirla; la spada della giustizia, alla quale ho affidata la mia custodia, non è bastantemente spaventevole per intimorire qualunque persona che cerchi ed ardisca di turbarla. Indizj cavillosi, effimeri sospetti, metafisiche congetture, non debbono bastare per somministrare ad un impostore di mala fede i materiali onde calunniare impunemente la mia innocenza (2). Ma bisogna scusare, dicono i giureconsulti, il trasporto del dolore. E perchè non si assolvono, io domando, i trasporti della vendetta? Perchè si punisce un padre che uccide l'uccisore di suo figlio, e si assolve poi un padre che accusa come uccisore di suo figlio un infelice, ch'egli ha ragioni fortissime da crederlo innocente? Perchè si punisce il marito del-

---

accusava la morte del padre, non era punibile per *semplice* calunnia. L. 2. ec. 4. *De calumn. L. ult., D. de publ. jud. L. in SC.* 15, §. *eos.* D. *ad SC. Turpill.* La donna che perseguitava in giudizio le offese contro la sua persona o contro i *suoi*. L. *de crimine* 12 *C. qui accus. non poss.* L' erede estraneo che, per ordine del testatore, *aliquem veneficii accusabat*, di L. 2. *C. de calum.* Il marito, che fra sessanta giorni *jure mariti* accusava la moglie adultera. L. *quamvis*, 30, *C. ad Leg. Jul. de adult.* I tutori e i curatori che accusavano in vece de' pupilli *L.* 2. *C. de his qui accus. non poss. L.* 2. *C. de his quib. ut indig.*

(1) Vedi cio che poc'anzi si è detto riguardo all'avvocato del fisco.

(2) Questo è il caso della calunnia, che i giureconsulti chiamano *semplice*.

l'adultera che uccide il drudo di sua moglie, quando non l'ha sorpreso nel mentre che consumava il delitto, e si assolve poi quando calunnia la sua moglie, ch'egli non ha ragione alcuna da crederla infedele? Perchè si punisce il magistrato che, abusando del suo ministero, non rispetta le leggi, e si assolve poi il magistrato che calunnia? Non sono queste tante contraddizioni mostruose che ci mostrano la necessità che vi sarebbe di abolire eccezioni così contrarie alla inalterabile uniformità della giustizia ed alla necessaria imparzialità delle leggi?

La calunnia è sempre un delitto, e, se è un delitto, debb'esser sempre punita. L'unico sfogo che potrebbe concedersi alla parte offesa, sarebbe permetterle di ricorrere al giudice, di *querelarsi* dell'offesa che l'è stata fatta, e di obbligarlo a cercarne l'autore, quando questi gli è ignoto. Questa non sarebbe più allora un' accusa: sarebbe una semplice lagnanza che non oltraggerebbe nè esporrebbe a verun rischio persona alcuna. Quando il delitto è, dunque, sicuro, e l'autore del delitto ignoto; quando esiste un delitto, ma manca l' accusatore; quando la parte offesa si querela, ma non accusa; allora dovrebbe esser cura del governo di scoprirne e di chiamarne in giudizio il delinquente. Questa procedura inquisitoria serebbe allora necessaria, e noi ne abbiamo degli esempi in Roma istessa. Così nelle province come nella capitale, ci fu bisogno di ricorrere a questa straordinaria maniera di perseguitare quei delitti de'quali non vi era un accusatore (1). Che che ne dica Tomasio (2) noi sappiamo qual era

---

(1) V. Anton. Matt. *Comm. ad lib. Dig.* XLVIII tit. XX. *cap.* I.
(2) De *Orig. Process. Inquisit. Diss.*

nelle province il dovere de Presidi (1), e quale l'uffizio di que' subalterni magistrati, che chiamavansi *Irenarchi*, *Curiosi*, *Stazionari* (2). Noi sappiamo quale era in Roma istessa l' ispezione del prefetto della città (3), e non ignoriamo le varie leggi che ci offrono vestigi non equivoci di queste inquisitorie procedure (4). Ciò che avvenne nella occasione della sedizione di Catilina ci è noto; ci sono note le misure prese da Cicerone per convincere e punire i complici di un delitto del quale non vi era alcun privato accusatore (5): noi sappiamo che questa pro-

---

(1) Uulpiano (nella *L.* 13. *pr. D. de offic. praesid.*) dice: *Congruere bono, et gravi praesidi curare, ut pacata, atque quieta provincia sit, eumque id non difficile obtenturum, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat: nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptatoresque eorum coercere.* Vedi anche la *L.* 4. §. 1. *D. ad Leg. Jul. pecul.*

(2) Il loro officio era di andare in cerca de' rei de' delitti notorj, de' quali non era comparso alcun accusatore di prenderli, di sentirli e di mandarli al magistrato competente insieme colle loro relazioni che chiamavansi *elogia*, *notoria*, *nuntiationes*, etc. Il magistrato *ex integro* gli ascoltava, e l'*irenarca* doveva presentarsi per provare ciò che aveva contro di essi asserito e constato. V. la *L. ea quidem* 7. *C. de accusat. L. divus* 6. *D.* de *custod. et exhid. reor. L.* 1. *C. eod. L.* 1. *C. de curios et station. L.* 6. §. *nuntiatores D. ad SC. Turpill.*

(3) L. 1, §. *quies. D. de offic. praef. urb. L.* 1 *pr. C. de custod. reor.*

(4) Oltre le citate leggi relative all'uffizio del preside, alle funzioni degl'*irenarchi*, *curiosi*, *stazionarj*, ed all'officio del prefetto della città, si potranno riscontrare le seguenti *L.* 2. §. *si pubblic. D. ad Leg. Jul. de adult*, *L. jubemus. C. de probat.*, *L. nullum C. de Testib. L.* 9. *C. de calumn.*

(5) Vedi Sallustio in *Bell. Catil.*, e Cicerone nella *Catilinaria* 3. Da questi scrittori si vede chiaramente che la procedura che si tenne in quest' occasione dal console, fu interamente inquisitoria.

cedura inquisitoria fu bastevole a far condannare alla morte molti cittadini, che si trovarono mescolati in questo delitto (1): noi sappiamo finalmente, che Cesare, che si trovava in quel tempo pretore, e ch'era nel tempo stesso l'amico di Catilina, volendo salvare la vita a'suoi convinti complici, perorò nel senato contro il decreto che li condannava alla morte; ricordò a'senatori che per legittimare un atto simile contro la vita di un cittadino romano, vi era bisogno dell'autorità del popolo, che 'l senato non aveva questo spaventevole diritto; ch'era cosa pericolosa di metterlo nel possesso di una prerogativa, della quale avrebbe potuto facilmente abusare: e che la spada, impugnata una volta con un decreto del senato contro un cittadino romano, prima di esser rimessa nel suo fodero, avrebbe cagionata più di una strage nella patria (2); egli espose, io dico, tutte queste ragioni contro al decreto di morte, ma non ardì mai di condannare come illegittima la procedura *inquisitoria* che, per mancanza di accusatore, si tenne in quelle occasione dal console.

Quando un delitto era, dunque, commesso, e mancava un accusatore privato che ne chimasse in giudizio l'autore, si ricorreva all'inquisizione in Roma (3). Questo è appunto, il sistema, che coverrebbe oggi di adottare. La procedura ordinaria dovrebbe esserel' *accusatoria*, e la straordinaria l *inquisitoria*. Ma questa

---

(1) Vedi Sallustio, ibid. n. 41, 52, 53 e 55.

(2) *Ubi hoc exemplo, per senatus decretum, consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet, ant quis moderabitur?* Vedi Sallustio, *ibid.* n: 51. Egli rapporta tutta la parlata di Cesare, la quale fu proferita dopo il voto di morte dato dal console Silano collega di Cicerone.

(3) Vi è chi crede che dopo l' istituzione delle *questioni pubbliche e perpetue*, delle quali parla Pomponio (nella L. 2, §.

inquisizione dovrebbe ella essere quel che oggi è? Gli atti che la dovrebbero comporre, dovrebbero forse, esser quelli che oggi sono? Le mani, alle quali dovrebbe essere affidata, dovrebbero, forse, esser l'istesse? La ragione, la giustizia e l'umanità, dovrebbero avere tanta poca parte in questa procedura quanta oggi ne hanno? Non si potrebbe trovar la maniera di approssimare l'inquisizione alla semplicità dell'accusa? Tanto nell'una quanto nell'altra procedura, la pubblicità non potrebbe, forse, essere sostituita al ministero; il rispetto che si dee al cittadino, agli oltraggi che oggi si recano alla sua dignità; la sicurezza dell'innocenza, agli spaventi a' quali

---

82. D. *de orig. jur.*), e di quelle anteriormente istituite nell' anno *ab U C.* 604, delle quali parla Cicerone (*in Bruto*) vi è, io dico, chi crede che i pretori, incaricati di queste questioni, all'ordinaria loro funzione, di ricever l'accuse e di conoscere i delitti compresi nelle loro respettive questioni, unissero anche quella d'inquirere sugli autori di questi delitti, quando non ci era chi gli accusasse. Balduino ne' suoi *Comm. ad edict. vet. Princip. de christianis*, commentando una lettera di Trajano, nella quale questo principe rispondeva a Plinio, che lo interrogava sugli affari dei Cristiani, sostiene quest'opinione, e pare che il celebre Gerardo Noodt l'abbia anch'egli adottata, come si può vedere nel suo Trattato *De transactione, et pactione criminum. cap. xi.* All'autorità di questi scrittori si uniscono alcuni fatti. Uno è quello di Cesare, il qual trovandosi *Judex quaestionis de sicariis*, si servì dell' autorità della sua carica per citare al suo tribunale, e per condannare sotto il titolo di sicarj coloro che si erano impiegati nella proscrizione di Silla, e che avevano ricevuto danaro per uccidere un cittadino romano. Questa citazione non fu preceduta da accusa privata (Vedi Plutarco nella *vita di cicerone*, e Svetonio nella *vita di Cesare*. n, 11). Bisogna però avvertire che vi sono alcuni giureconsulti che contrastano quest'opinione. Tra gli altri Boemero nel suo *Jus Ecclesiasticum protestantium, Lib v, tit.* 1. §. 81, *et seq* e Tommasio nella Dissertazione *de Orig. Process. inquisit.* vi si scagliano, ma, convien dirlo, molto debolmente.

oggi è esposta? All'immenso numero de subalterni ministri della giustizia, che riempiono i Tribunali dell' Europa, infestano la società e turbano la pubblica pace, non si potrebbe, forse, sostituire una magistratura rispettabile, che fosse, nel tempo istesso, l' istrumento della giustizia pubblica e della sicurezza privata? Ecco ciò che io mi determino ad esaminare, prima di dar termine alla teoria dell'*accusa*.

CAPO V.

Riforma da farsi nel Sistema della Procedura inquisitoria.

Stabilita la libertà dell'accusa, restituita al cittadino questa prerogativa preziosa, adottato il sistema de' popoli più liberi dell' antichità, riguardo a quest' oggetto, non vi vuol molto a vedere che pochi e straordinarj sarebbero i casi ne' quali a un delitto commesso mancasse un' accusatore. Ma basta che simili accidenti sieno tra 'l numero de' possibili, per richiamare la vigilanza delle leggi. Se vi possono essere de' casi ne' quali per mancanza di un' accusatore, si debba ricorrere all' *inquisizione*, la sicurezza del cittadino esige che questa sia spogliata di tutti que' vizj de' quali la ferocia della superstizione l'aveva vestita, e de' quali per la negligenza de' governi, non è stata ancora interamente sgombrata. Per ragionare con quell' ordine che conviene, vediamo, prima, quali sono i principali inconvenienti di questa procedura nello stato nel quale oggi è, e vediamo, quindi, come potrebbero esser riparati.

Dopo una lunga meditazione su di un oggetto così

interessante come questo, ho veduto che alcuni di questi vizj dipendono dalla natura istessa della presente inquisizione, ed altri dalle mani alle quali è affidata. Ho veduto che un sistema di procedura, nel quale il giudice dee far le parti di accusatore, è da per sè stesso vizioso. Ho veduto che il fondamento dell' inquisizione essendo, o la *denunzia segreta* o la *pubblica voce e fama*, per servirmi dell' espressione del foro, è un fondamento equivoco, pericoloso, iniquo. Ho veduto che la libertà, la quiete, l'onore del cittadino vengono con questo ad essere esposte o alla perfidia di un *sicofanta* indegno o agli effetti del discredito, che la maldicenza di un inimico o l'inconsiderata loquacità di un novellista, può spargere sulla sua riputazione (1). Ho veduto che, pel corso ordinario dello spirito dell' uomo, l'errore particolare fa l'errore generale, siccome l'errore generale produce l'errore particolare. Ho veduto che questo passaggio si fa colla maggior rapidità; che questo è come un urlo gittato nell' antro di una profonda caverna, da un' uomo che passa, e immediatamente da essa renduto al di fuori con un' eco orribile. Ho veduto che questa caverna è il pubblico; quest' eco ne è la *voce e fama*; e l' uomo che, passando per l' antro, ha gettato lo spaventevole urlo, è l' errore o la calunnia. Ho veduto che questa pubblica voce e fama, rare volte costante nei suoi giudizj, lo è solamente nella debolezza de' fondamenti su' quali gli appoggia. Ho veduto che questa avvelenò Socrate,

---

(1) *Famam atque rumores*, dice Quintiliano, *pars altera consensum civitatis, et velut publicum testimonium vocat, altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non innocentissimo possit accidere, fraude inimicorum falsa vulgantium*. Quint. *Instit. Orat., lib. v. cap.* 3.

fe' morire Anassagora, ha condotti al patibolo o all' obbrobrio, tanti innocenti, tanti savj e tanti eroi. Ho veduto, inoltre, che le mani alle quali è affidata la più gran parte della presente procedura, sono le più venali, le più vili, le più discreditate; che persone, prive interamente della pubblica confidenza e della pubblica opinione, sono quelle, nelle cui mani la legge ripone ciecamente la sorte de' cittadini; che 'l ministero il piu delicato, il più geloso e il più importante, è affidato ai ministri i più vili della giustizia; e che dall'arbitrio di uomini così indegni d'influire sulla pubblica e privata tranquillità, dipende in gran parte l'esito dell'*inquisizione*. Scosso da riflessioni così umilianti per coloro che governano, e così spaventevoli per coloro che sono governati, sono andato in cerca di un rimedio che avesse potuto, nel tempo stesso, annientare questa doppia catena di disordini, che interamente distruggono la civile sicurezza. Se il sacro fuoco del pubblico bene, che riscalda e tormenta la mia immaginazione, non mi fa travedere, mi sembra di averlo trovato nel sistema istesso de' Romani, con alcune necessarie modificazioni.

Presso questo popolo, come si è veduto, si ricorreva all'inquisizione, allorchè l'ordinaria procedura non poteva aver luogo; ma l'inquisizione de' Romani era tutta diversa dalla nostra. In quella il giudice non faceva le veci dell'accusatore; in quella, se non vi era accusatore privato, vi era un' accusatore pubblico; se non ci era il *libello* dell' accusa, vi era l'*elogio* del magistrato al quale era affidata la funzione d'inquirere, ma non di giudicare: di accusare, ma non di punire. Questo magistrato era una persona che non aveva nè la diffidenza del popolo, nè la cieca confidenza della legge. La sua condizione era rispet-

tabile, la sua carica era bastantemente illustre, il suo ministero era venerato, e, malgrado tutto questo, la legge non considerava i suoi *elogi*, o sieno le sue accuse, più di quello che considerava il libello del privato accusatore. I *Curiosi*, gli *Stazionarj*, gl'*Irenarchj*, erano questi magistrati. La loro cura era di scovrire gli autori di que' delitti de' quali non vi era un privato accusatore, e di rimettere a' tribunali competenti le informazioni che avean prese, i rei che avevan trovati, e i motivi su' quali essi avevano fondate le loro congetture. Essi dovevano, quindi, presentarsi, come ogni altro privato accusatore, per sostenere ciò che avevano scritto ed asserito (1).

Istruito dal metodo de' Romani, io propongo, dunque, il piano di riforma che ho pensato. Questo si riduce a dare alla procedura inquisitoria tutta la semplicità dell' accusatoria. Una nuova magistratura andrebbe per questo oggetto istituita: essa dovrebbe esser composta de' *Magistrati accusatori*. La scelta delle persone più distinte e più probe della società dovrebbe renderla onorevole: uno stipendio non piccòlo dovrebbe renderla desiderabile; la condizione, le facoltà e i requisiti che si dovrebbero ricercare in coloro che volessero aspirarvi, dovrebbero garantirla da ogni sospetto di venalità e di prevaricazione. Questi magistrati accusatori dovrebbero essere sparsi per tutto lo stato: ciascheduno di loro ne dovrebbe avere una porzione assegnata alla sua vigilanza.

Stabilita su questo piede questa nuova magistratura, il ministero di coloro che ne sarebbero investiti, dovrebbe essere d'inquirere sugli autori di quei de-

---

(1) Vedi la nota 2. dell'antecedente capo, a pag. 202, ed osservinsi le parole della L. 6. D. *de custod. et exhibit, reor.*

litti, de' quali non vi è alcun privato accusatore; di scovrirli, accusarli, e condurli in giudizio; d'istituire contro di loro l'accusa con quelle stesse formole e solennità colle quali dovrebbe istituirsi se l'accusatore fosse un privato cittadino; di sostenerla nella maniera istessa finchè ne fosse terminato il giudizio; di esibirsi all'istesse promesse e di esporsi agl'istessi pericoli. In questi magistrati, a differenza di Roma, non solo la calunnia manifesta, ma anche la semplice calunnia dovrebbe esser punita, come in ogni altro accusatore. Questo sarebbe un suggello di più che si aggiungnerebbe alla confidenza che 'l popolo dovrebbe avere nel loro spaventevole ministero, ed un' ostacolo necessario all'abuso della loro autorità.

Ma come combinare, mi si domanderà, questa nuova magistratura colla feudale giurisdizione? Io lo confesso: questo sarebbe impossibile; ma bisogna anche confessare che ogni riforma sul criminale sistema sarà sempre ineseguibile, finchè lo scheletro di questo antico mostro, che ha devastata per tanto tempo l'Europa, non sarà interamente incenerito. La fiaccola della ragione vi ha già appiccato il fuoco: i sospiri de' popoli e gli scritti vigorosi de' filosofi, ne hanno alimentate le fiamme. Si appartiene a' governi di dare a questo fuoco sacro quell' ultima attività che si richiede per conseguirne la totale combustione. Faccia Iddio che la mia penna possa un giorno gloriarsi di aver accelerato all' umanità questo beneficio. La perdita di molti amici, l'acquisto di molti potenti inimici, i clamori del fanatismo e le calunnie dell'ignoranza, sarebbero compensate dal trionfo della giustizia, della ragione, e della preziosa libertà dell' uomo, al quale la mia mano potrebbe allora gloriarsi di avere coraggiosamente contribuito.

Per non alterar l'ordine delle mie idee, io mi ri-

serbo di esporre i miei sentimenti riguardo a quest' oggetto, allorchè parlerò della quarta parte della criminale procedura. Ritorniamo ora donde siamo partiti.

Da quel che si è detto, mi pare che si può facilmente vedere che, adottandosi il metodo da noi proposto, gl' inconvenienti dell' inquisizione verrebbero a sparire. Il giudice non farebbe più le veci dell' accusatore: il giudice, o i suoi venali subalterni, non sarebbero più gl' inquisitori; la dinunzia segreta non avrebbe più luogo; *la pubblica voce e fama*, così equivoca, così soggetta all' errore o alla cabala dell' impostura avveduta, non sarebbe più un pretesto o un motivo legittimo per privare un uomo della sua libertà. Tanto nella procedura accusatoria, quanto nell' inquisitoria, noi avremmo allora un accusatore legittimo ed un' accusa solenne: l' una non differirebbe dall' altra che nella diversa condizione politica di coloro che dovrebbero istituirla. Tanto nell' una quanto nell' altra procedura, l' accusatore dovrebbe produrre le prove che vi sono contro l' accusato: l' accusatore dovrebbe essere il vero inquisitore; il giudice non dovrebbe far altro che esaminare il valore e giudicare; tutti gli atti posteriori all' accusa sarebbero perfettamente simili; il corso della giustizia potrebbe essere sempre regolare ed uniforme; i suoi passi si succederebbero coll' istesso ordine. Il primo tra questi dovrebbe essere l' intimazione al reo, unita alla sicurezza della sua persona.

CAPO VI.

SECONDA PARTE DELLA PROCEDURA CRIMINALE.

L'intimazione all'accusato e la sicurezza della sua persona

Istituita legittimamente l'accusa, o dal magistrato accusatore o dal privato cittadino, l'intimazione all'accusato dovrebbe essere la conseguenza immediata di questo primo atto della criminale procedura. In Roma questi due atti andavano ordinariamente uniti. L'accusatore conduceva innanzi al pretore l'accusato ed alla sua presenza istituiva l'accusa (1). Ma se l'accusato rifiutava di venire, se si poteva sospettare della

---

(1) *Reum fieri*, dice Asconio, *est apud Praetorem legibus interrogari. Cum in jus ventum esset, dicebat accusator apud Praetorem reo: Ajo, te Siculos spoliasse. Si tacuisset, lis ei aestimabatur ut victo: si negasset, petebatur a magistratu dies inquirendorum ejus criminum, et instituebatur accusatio* Questo metodo aveva ugualmente luogo ne' giudizj civili e criminali; colla differenza soltanto, che il silenzio dell'accusato bastava ne' primi a produrre la convinzione, ma non bastava ne' secondi, giacchè in questi, come si osserverà da qui a poco, l'aperta confessione neppur bastava da sè sola a produrre la pienezza della prova. Quando, dunque, Asconio dice: *si tacuisset, lis ei aestimabatur ut victo*, parla della conseguenza pecuniaria, o sia civile, che produceva il silenzio, e non già della conseguenza penale, giacchè la legge, oltre della restituzione, stabiliva la pena dell' esilio pel delitto del quale qui si parla. In una parola: nel caso, del quale parla Asconio, il silenzio dell' accusato faceva che l' accusa criminale si convertisse in accusa civile; e, siccome nell'accusa civile il silenzio o la confessione del reo, bastava per la pienezza della prova, così si ordinava dal pretore l'estimazione della lite: ma se l'accusatore insisteva sulla pena, allora è da presumersi che, malgrado il silenzio dell' accusato, bisognasse pro-

sua fuga, s'egli era assente, la legge, che non esigeva dall'accusatore uno sforzo superiore alle sue forze veniva allora in suo soccorso, e prescriveva il metodo da tenersi in questi diversi casi.

Se il reo era assente, si citava per ben tre volte, e l'una citazione era separata dall'altra dallo spazio di nove giorni (1). Se, scorsi i trenta giorni dopo la prima citazione, egli non si presentava al magistrato i suoi beni venivan sequestrati, e la sua contumacia non poteva purgarsi che nel decorso di quell'anno, scorso il quale, il pubblico tesoro s'impadroniva de'suoi beni che, in pena della sua disubbidienza, il contumace non poteva più riacquistare, ancorchè nel decorso del tempo si fosse provata la sua innocenza (2). In questi confini si restringeva la necessaria severità della legge contro i contumaci. Essa non ardiva però di condannarli prima di sentirli. (3)

---

seguire il giudizio per poterlo condannare. I dotti giureconsulti non disapproveranno, forse, questa mia congettura, che mi contento di aver accennata, quantunque avrei molti argomenti per sostenerla.

(1) Ecco perchè si chiamava *citatio per trinundinum*, *V. L. 1. et seq. D. de. req. vel absen. damn. et L.* 10. *D. de. publ. jud.*

(2) Questo si trova stabilto dalle seguenti leggi. *L. 1. e 2. D. de requirendis vel absentibus damnandis. L.* 1 2. *e* 3. *C. de requirendis reis. L.* 2. *C. de exhib. et transmitten. reis.* In Atene si praticava presso a poco l'istesso *Pollux. lib.* 8. *cap.* 9. L'istesso presso a poco veniva stabilito nel *Codice de' Longobardi* e ne' *Capitolari* di Carlo Magno e di Lodovico, a riserva che quelli esigevano una citazione di più, e lo spazio da una citazione all'altra era maggiore. Veggasi il codice dei Longobardi, *liber* II, *tit.* 43, e i capitolari di Carlo Magno di Lodovico, lib. III, cap. 45 *de mannitione secundum legem ad mallum.* Veggasi anche ciò che la *legge Salica*, *tit. 1.* e il *codice de' Visigoti*, *lib.* 2, *tit.* 1. *cap.* 18, stabiliscono riguardo a quest' oggetto.

(3) *L.* 3 *D. de absentib. L.* 5. *D. De poenis. L.* 1. *D. de requir, vel absen damn.* Le parole di Marciano in questa legge sono le seguenti: *Hoc jure utimur, ne absentes damnentur; neque enim inaudita causa quen-*

Quest'uso barbaro, di cui parleremo da qui a poco, è molto posteriore alla greca ed alla romana polizia. Egli dee la sua origine alle particolari circostanze d'alcuni tempi (1), e'l suo presente vigore nell'Europa, alla negligenza abominevole di coloro che la governano.

Ma non sempre la citazione era il mezzo del quale la legge si serviva per far presentare in giudizio l'accusato, e per intimargli l'accusa. Se l'accusato veniva legittimamente chiamato in giudizio e rifiutava di comparire, o se il delitto del quale veniva accusato era tale, che la perdita de' suoi beni e la privazione della sua patria non potevano distoglierlo dalla fuga, allora la legge permetteva al magistrato d'ordinare la *presa del suo corpo*, affinchè il delitto non rimanesse impunito (2). Essa non veniva a questo passo violento, ma necessario, che in pochi casi: quando il delitto era molto grave; o quando il disprezzo della legittima autorità era manifesto. Questa era una guerra che l'interesse pubblico faceva alla libertà privata; ma in questa guerra i principj della giustizia eran rispettati, e il cittadino, che si trovava in questo conflitto, si avvedeva sempre che la mano che lo perseguitava era quella d'un padre, e non di un tiranno.

Egli si confermava in questa giusta e piacevole opinione, allorchè veniva presentato al magistrato competente. Egli trovava il suo accusatore, sentiva la sua accusa, e rispondeva al magistrato sull'interrogazione che gli faceva circa la verità di quanto veniva as-

---

quam damnari aequitatis ratio, patitur etc. Veggasi anche ciò che dice Gordiano nella L. 6. C. *de accusat.*

(1) V. le *Costituzioni Sicule Federiciane, lib.* 11, *tit.* 3.

(2) *L.* 7. *D. de cust. et exhib. reor.*, e la citata *L.* 2 *C. de exhib. et transmitt. reis.*

serito contro di lui. La semplicità, la chiarezza, il rispetto che si dee al cittadino, accompagnavano questa intimazione giuridica (1). Se negava, se dichiarava falsa l'accusa che si era fatta contro di lui, un egual numero di giorni veniva assegnato ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa, ed all'accusato per difendersi (2). Se in alcuni casi la sua persona era custodita, se egli era condotto in un carcere, questa custodia non era indegna d'un innocente, e non supponeva una cieca diffidenza contro di lui. Egli vedeva che l'accusatore soggiaceva all'istessa sorte, e che la legge era imparziale (3). Ordinariamente egli veniva lasciato sulla parola d'un *fidejussore*, o abbandonato alla custodia di qualche personaggio distinto (4).

Una legge la più favorevole alla libertà personale dell'uomo, che i Romani adottarono forse, dagli A-

---

(1) *L. Divus 6, D. de cust. et exhib. reor.* Egli poteva anche opporre l'eccezioni dette *dilatorie*, riguardo all'accusatore, se non aveva il diritto d'accusare; all'incompetenza del giudice; all'irregolarità, che trovavasi nel libello dell'accusa: al non poter essere accusato, ec. Quest'eccezzioni potevansi opporre prima che l'accusato fosse messo tra il numero de' rei, cioè prima che la lite fosse contestata. *L.* 15 §. 7. *D. ad Leg. Jul de adult. L.* 33. *C. ad L. Jul de adult.* Esse non avevan vigore dopo che la lite era contestata

(2) Sigonio, *de Judiciis lib.* II, *cap.* 10.

(3) *L.* 2 *C. de exhib. et transmitt. reis L. ult. C. de accusat.* Queste stabiliscono che la persona dell'accusatore sia custodita egualmente di quella dell'accusato, quando sovrasta a questo il pericolo della vita..

(4) *L.* 1. *D. de cust. exhib. reor.* Noi sappiamo che i complici di Catilina, allorchè furono scoverti dal console, e chiamati in senato, furono quindi consegnati a'diversi senatori, quantunque il loro delitto doveva essere dopo il giudizio punito colla morte. Veggasi Sallustio *in Conjur. Catil.*

teniesi (1), e che gl'Inglesi han quindi adottata dai Romani, proibiva al magistrato di ritenere in un carcere l'accusato, allorchè trovava un cittadino che rispondeva della sua persona. Essa non eccettuava da questò beneficio che i rei de' più gravi delitti (2).

Ma quest' istessi eran trattati da cittadini, finchè non erano convinti. « La nostra giustizia (dice un « imperadore in una legge), che non potrebbe mai « essere bastantemente rigorosa verso i rei, e la no« stra clemenza, che non sarebbe mai bastantemen« te indulgente verso gl' innocenti, non permette « che un infelice accusato sia strettamente legato e « circondato da penose catene. Essa non vuole che la « profondità delle carceri lo privi della luce. Essa « ordina e richiede che queste non sieno nè sotterra« nee, nè oscure; che gl' infelici che vi son ritenuti, « all' approssimarsi della notte sian condotti ne' ve« stibuli di queste carceri, dove la respirazione è

---

(1) La legge degli Ateniesi, che ci ha conservata Demostene, è la seguente: Οὐχ' εξειναῖ τῆ βυλη Α'θηναιῶν δήσαι ὐδὲνα ὃς αν ἐγγυητας τρεῖς καθιςη τὸ αὐτο τέλος τελυντας πλῆν ἐαν τις ἐπι προδοσια τῆς πόλεως ἢ ἐπὶ καταλύοει τυ δημυ σύνιων ἂλω. *Jus ne esto senatui Atheniensium aliquem vincire, si sponsores tres dederit ejusdem census; nisi quis ad urbem prodendam, aut popularem statum evertendum conspiraverint.* Vedi *Demost. in Timocrat.* I magistrati, nel possesso che prendevano della loro carica, dovevano promettere con giuramento l' ubbidienza a questa legge. Vedi Pottero, *Archaeolog. Graec., lib. 1, cap. 18.*

(2) Ulpiano (*lib.* VII, *de Officio Proconsulis*) dice: *Divus Pius ad epistolam Antiochensium graece rescripsit non esse in vincula conjiciendum eum, qui fidejussores dare paratus est; nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus committi debeat; verum hanc ipsam poenam ante supplicium sustinere.* Vedi *L.* 3. *D. de cust. et exhib. reor* Questo è appunto l'*Habeas corpus* degl'Inglesi. V. *Blackston, Codice criminale, cap.* XXII.

« più libera e più sana. Essa vuole, finalmente, che,
« all' approssimarsi del giorno, essi veggano il cie-
« lo, e respirino l'aere aperto, e riscaldato da' pri-
« mi raggi del sole (1).

Legislatori dell' Europa, son queste le leggi d'un popolo che, malgrado la perdita della sua libertà, esigeva ancora il rispetto de' suoi padroni! Per qual funesto destino i vostri popoli son, dunque, condannati ad esser privi dell' una e dell'altro? Se la nostra bassezza, se la nostra viltà ci priva de' vostri rispettosi riguardi, che le nostre sciagure richiamino, almeno, la vostra pietà. In mezzo all' opulenza ed alla grandezza; fra il lustro del trono e i piaceri della reggia; tra la simulata allegria de' cortigiani e le armoniche cantilene de' musici, i sospiri degl' infelici, che gemono sotto il flagello delle vostre barbare leggi, non saranno mai intesi da voi? L'uomo sensibile ha anche bisogno d'aver provati i mali, o di averli conosciuti, per sentirli. Il cuore de' re ha ordinariamente, la disgrazia d'esser privo dell' uno e dell' altro soccorso. Riparate; dunque, a questa disgrazia della vostra istessa grandezza. Togliete un momento a' vostri piaceri per condurvi nelle carceri, ove più migliaja de' vostri sudditi languiscono pe' vizi delle vostre leggi e per l'oscitanza de' vostri ministri. Gittate gli occhi sopra questi tristi monumenti delle miserie degl' uomini, e della crudeltà di coloro che li governano. Approssimatevi a queste mura spavetevoli, dove la libertà umana è circondata da' ferri, e

---

(1) *L.* 1. *C. de cust. reor.*; veggansi anche le altre leggi che prescrivevano di non prolungare i giudizj de' rei che si ritrovavano nelle carceri *L.* 1, §. 1. C. *de cust reor. L.* 5. *C. eod. L. ult. C. ut int. cert. temp. crim quaest. term.*

dove l'innocenza si trova confusa col delitto. Spogliatevi degli ornamenti della sovranità, vestite le spoglie d'un privato cittadino, e quindi fatevi condurre per quel laberinto oscuro che mena in quei sotterrani, ove il lume del giorno non penetra giammai, e dove è sepolto, non l'inimico della patria, non il proditore, o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente, che un'inimico occulto ha calunniato, e che ha avuto il coraggio di sostenere la sua innocenza all'aspetto d'un giudice prevenuto o corrotto. Se lo strepito delle catene, se i gemiti cupi e continui che ne partono, se gli aliti pestiferi che n'esalano non ve lo impediscono, fate che la porta di questa tomba si apra. Avvicinatevi allo spettro che l'abita. Fate che una fiaccola permetta a' vostri occhi di vedere il pallore di morte che si manifesta sul suo volto, le piaghe che coprono il suo corpo, gl' insetti schifosi che lo rodono, que' cenci che lo coprono per metà, quella paglia marcita che è stata, forse, sostituita ad un morbido letto, nel quale egli aveva abbracciata una sposa, aveva dati più figli allo stato, aveva passate tranquille le notti sotto la protezione di quelle stesse leggi che ne lo hanno quindi privato (2). Dopo quest' ispezione, fate che il custode che vi ha condotto, si allontani, e domandate, quindi, a quest' infelice la causa delle sue sciagure. « Io son « sicuro, vi risponderà egli, di non aver mai offeso « alcuno, ma non sono ugualmente sicuro di non a-

(1) *Luctus et ultrices posuere cubilia Curae,*
Pallentesque habitant Morbi, tristisque Senectus.
Et Metus, et malesuada Fames, et turpis Egestas.
Virg, *Æneid.* lib. VI, v. 274, et seqq.
Par che questo Poeta avesse voluto qui dipingere le nostre carceri.

« vere un' inimico. Io godeva di tutta quella tran-
« quillità che m' ispirava la coscienza della mia in-
« nocenza, e la supposta protezione delle leggi,
« quando mi vidi strappato dal seno della mia fami-
« glia e condurre nelle carceri. Il mio turbamento
« cominciò da questo istante; ma si accrebbe a di-
« smisura quando fui presentato ad un giudice che
« io non conosceva, ma che al solo suo aspetto mi
« fe' provare tutte le angosce della morte. Tolto tut-
« to ad un tratto dalle tenebre e dalla solitudine,
« abbagliato dalla luce del giorno, spaventato dalle
« idee funeste che si erano presentate alla mia im-
« maginazione, tutto tremante, io ardii appena d'in-
« nalzare uno sguardo timido ed incerto sull' arbitro
« della mia sorte. Nel vederlo io l'avrei creduto il
« mio accusatore, se non fossi stato avvertito che que-
« gli era il mio giudice. La fierezza del suo volto, la
« rabbia ed il livore che si manifestava nei suoi oc-
« chi, l'asprezza colla quale proferiva le sue interro-
« gazioni, le sue minacce e le sue seduzioni, mi fecero
» vedere nella sua persona un inimico e mi fecero an-
« ticipatamente leggere sulle sue inarcate ciglia il de-
« creto della mia condanna. Senza dirmi il motivo pel
« quale mi aveva chiamato alla sua presenza, egli mi
« fece alcune domande vaghe sopra molti fatti, alcu-
« ni dei quali erano da me conosciuti, ed altri ignorati.
« Senza poter penetrare il fine dove tendevano le sue
« interrogazioni, nè il legame che aver potessero tra
« loro, io risposi da principio a ciascheduna di esse
« colla maggior verità, non nascondendo quel che
« sapeva nè quel che ignorava. Lo vidi più d'una
« volta infierire, spesso rallegrarsi, come se mi aves-
« se sorpreso, e qualche volta rimproverarmi di men-
« zogna e di contradizione. Quando io rispondeva
« tremando, il mio timore era attribuito alla coscen-

« za del reato: se rispondeva con coraggio, questo si
« confondeva collo studiato ardire e colla sfrontatez-
« za d'uno scellerato. Queste imputazioni, queste fal-
« se interpetrazioni che si davano a' miei detti ed al
« tuono istesso della mia voce, servirono a maggior-
« mente turbare la mia memoria e la mia ragione,
« già confusa dalla moltiplicità e dalla disparità del-
« le domande che mi erano state fatte. In quel mo-
« mento io non mi ricordai più nè di quel che io
« aveva detto nè di quel che aveva prima saputo. Mi
« avvidi soltanto che ciascheduna interrogazione, che
« da principio mi pareva indifferente, diveniva, quin-
« di, una domanda capitale. Nelle ulteriori domande
« io presi, dunque, il partito della debolezza e del
« timore: io cominciai a tacere ed a negare. Non ri-
« cordandomi più di quel che aveva detto, non vi
« voleva molto a sorprendermi in contradizione.
« Più imbarazzato dalla mia innocenza, che non lo
« sarebbe stato un delinquente dalla convinzione del
« delitto, io vedeva che più si prolungava il mio e-
« same, più si fortificava la prevenzione del giudice
« contro di me, più materiali io dava alla mia rovi-
« na. In poche parole, dopo questa lunga e terribi-
« le altercazione, io fui condotto nel luogo ove voi
« mi ritrovate, senza sapere ciò che si era tramato
« contro di me, e quale sarebbe la mia sorte.

« Una sola volta ho veduto aprire questa por-
« ta, quando, alla presenza dell' istesso giudice,
« sono stato ricondotto, per riconoscere i testimonj,
« de' quali, per altro, mi si nascosero le deposizioni.
« Mi si domandò se gli conosceva, e se aveva qual-
« che motivo legittimo da escluderli. Quella era la
« prima volta che io aveva inteso proferire i loro
« nomi e veduti i loro volti. Qualunque relazione
« potessero essi avere col mio calunniatore o colla

« mia accusa, è per me ignorata; perchè il calun-
« niatore non mi è stato palesato, e non so ancora qua-
« le sia la sua accusa. Io dovetti, dunque, ammetter-
« li, perchè non aveva cosa da opporre, non cono-
« scendoli: ma chi sa che essi non sieno congiurati
« contro di me? Io debbo crederlo perchè, se non
« avessero contro di me deposto, non sarebbero stati
« condotti innanzi al giudice o non ci sarebbe stato
« bisogno di chiamarli alla solennità del confronto.
« La mia immaginazione mi fa, dunque, vedere con
« ragione già perfezionata la tela che si è contro di
« me ordita, e i tormenti che ora soffro, altro non
« essere che gli esordj della morte. Se la mia con-
« fessione è necessaria per portare l'ultima mano al-
« l'edificio della mia rovina, io non tarderò molto a
« dare questo soccorso a' miei nemici, perchè non
« posso più reggere nello stato in cui mi ritrovo. Io
« l'avrei già fatto, se avessi cognizione delle circo-
« stanze del delitto, sul quale cader dovrebbe, e se
« la religione non me ne avesse finora distolto. Il cu-
« stode, che mi ha condotto, non fa che incoraggirmi
« a questo ultimo passo, e si offre a darmi tutte le i-
« struzioni necessarie per eseguirlo. Egli mi priva di
« una porzione di quel pane che la legge mi assegna;
« mi fa passare de' giorni interi tra gli ardori della
« sete; e viene qualche volta ad insultarmi colle mi-
« nacce della tortura e colle speranze di un pronto
« ristoro alla mia fame ed alla mia sete, che mi sarà
« conceduto subito che avrò proferita la mendace
« confessione, la quale, per quel che egli mi dice, non
« servirà ad altro che ad abbreviare il corso del giu-
« dizio, giacchè, senza di quella io non lascerei di
« esser convinto.

Alle minacce della tortura egli ne unisce un'al-
tra, che mi spaventa più di quella. Egli mi dice,

« che vi è preparato un carcere cento volte più or-
« ribile di quello nel quale mi ritrovo, e nel quale
« sarò condotto, se stancherò la pazienza del giudi-
« ce. Dalla dipintura ch'egli me ne ha fatta, l'al-
« tezza di questo carcere non è maggiore della metà
« del mio corpo, e la sua lunghezza non contiene
« che lo spazio che si richide per potervi rimaner
« seduto, senza per altro poter distendere i piedi.
« Per togliere alle mie braccia ed alle mie mani an-
« che quella piccola porzione di libertà che ora mi
« lasciano le catene che le circondano, egli dice che
« queste saranno unite a' miei piedi, e che una ma-
« no straniera verrà ad introdurre nella mia bocca
« quelle poche once di pane e di acqua, che servi-
« ranno a conservare la mia vita per gli ulteriori
« tormenti.

« Io non ho motivo da credere false le sue minac-
« ce o esagerata la sua dipintura. Lo stato in cui mi
« ritrovo, mi dispone a credere suscettibili di qua-
« lunque eccesso e le leggi che dirigono i giudici, e
« i giudici che le fanno eseguire. Io son disposto,
« dunque, a proferire la mendace confessione, che
« mi accelererà una morte che io invoco in ogni i-
« stante, e che il solo spergiuro che dee precederla,
« mi ha finora impedito di conseguire. »

Legislatori, re, monarchi, padri de' popoli, come voi vi chiamate ne' vostri editti, ecco ciò che vedreste, ecco ciò che sentireste, se andaste per un momento a visitare quella porzione de' vostri figli che esaurisce la tazza del dolore sospirando presso la perduta libertà! La descrizione che ve ne ho fatta, non è nè ornata dall' eloquenza nè riscaldata dall' entusiasmo. Io ho nascosto, anzi, qualche cosa di più, che vi è in qualche paese dell' Europa, per timore che non venga introdotta in quelli ove

non è conosciuta. Se questi scritti perverranno sotto i vostri occhi; se supereranno gli ostacoli che allontanano tutto ciò ch'è vero dalle vostre reggie e dai vostri troni; se non vi sarà il cortigiano che li derida o l'ignorante che li calunnj, potrete voi non arrossire nel vedere che tutti i fenomeni della tirannia si manifestino ancora nelle vostre monarchie, le quali, se sono *moderate* per le vostre virtù, sono più che dispotiche per le leggi che vi regnano? In un secolo, nel quale si sono moltiplicati i lumi, e i pregiudizj combattuti con tanto vigore, dovremo noi, dunque, essere ancora le vittime delle stranezze funeste ed orribili, che l'invenzione più micidiale della superstizione ha'introdotte nella parte della legislazione che più interessa la libertà dell'uomo e la sicurezza del cittadino? Dovremo noi ancora risentirci de'colpi che ha recati all'umanità la terribile *Iniquisizione* in un tempo in cui questa fiera superstiziosa ha perdute quelle unghie colle quali ha per cinque secoli lacerata l'innocenza, l'ignoranza, la filosofia e la religione istessa? Noi che abbiamo adottate tante leggi dei Romani, molte delle quali non sono più applicabili allo stato presente delle cose, molte inutili e molte assurde, dovremo poi trascurare quelle che tanto favoriscono la civile libertà? Dovremo noi soffrire che 'l sistema creato da un ambizioso Pontefice prevalga ancora a quello che la greca e la romana sapienza stabilito aveva nel seno della libertà? Che l'*Iniquisizione*, proscritta dalle case de'Vescovi, conservi ancora la sua sede nel tempio di Temi? Che noi avremmo di che arrossirci leggendo i codici stessi de'tempi barbari sopra molti articoli della criminale procedura (1)? Dovremo noi soffrire . . . . Ma, ahi! ca-

(1) Noi abbiamo già osservato le disposizioni di molti di que-

liamo per un momento un velo su questa dipintura orribile de' pericoli a' quali è esposta la nostra libertà. In vece di maggiormente rattristarci sulla riflessione de' mali, occupiamoci nella scelta de' rimedj, e consoliamoci sulla facilità che vi sarebbe di adoprarli. Vediamo come dovrebbe correggersi questa seconda parte della criminale procedura, nella quale noi abbiamo osservati tutti questi vizj, tutti questi orrori.

CAPO VII.

Riforma da farsi in questa Parte della criminale Procedura.

Se vi è parte della criminale procedura nella quale il sistema della romana giurisprudenza andrebbe interamente adottato, è sicuramente quella che riguarda l' intimazione dell' accusato e la sicurezza della sua persona. Noi abbiam veduto quanto era semplice questo metodo, e quanto favorevole era alla libertà del cittadino. Citare un uomo, ch'è accusato di un delitto; condurlo innanzi al magistrato competente; mostrargli il suo accusatore; palesargli l' accusa; interrogarlo senza mistero sulla verità di

---

sti codici, relative all'accusa giudiziaria nel secondo capo di questo libro. Noi troviamo anche in alcuni di essi il sistema della fidejussione de' Romani o sia dell' *Habeas corpus* dell'Inglesi. Vegganti *i Capitolari* di Carlo Magno e di Lodovico, *lib.* IV, *cap.* 29, e le *costituzioni Sicule*, *lib.* II, *tit.* 10. *de his qui fidejussores dare possunt, ne incarcerentur*. Mi ricordo anche di aver letto nel *Codice de' Visigoti* una legge che stabiliva il sistema della fidejussione, ma non mi sovviene sotto quale titolo essa fosse.

ciò che si è asserito contro di lui; non mostrare alcuna prevenzione in favor d' alcuna delle parti; concedere un ugual numero di giorni al reo per giustificarsi, ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa, abolire tutti quegli atti *estragiudiziali*, tutte quelle altercazioni indegne tra 'l giudice e l' accusato; tutti quegli spaventi, tutte quelle violenze, tutte quelle insidie che rendono così abominevole, così indegno, così ingiusto il presente sistema; sgombrare la giustizia da quella oscurità volontaria, nella quale si ravviluppa col mistero *inquisitorio*; abolire que' giuramenti inutili che si esigono dall' accusato, e che ad altro non servono che a moltiplicare gli spergiuri e ad indebolire un vincolo prezioso che non è forte tra gli uomini, se non quando è con economia adoprato; non ricorrere nella *citazione* alla cattura, che in que' soli casi ne' quali o si può sospettare della fuga dell' accusato o si ha ragion di punire il suo disprezzo per la legittima autorità (1); lasciar libera la sua persona sulla parola di un fidejussore, sempre che la natura del delitto e la gravezza della pena minacciata dalla legge non

---

(1) Quando, intimato legittimamente, rifiutasse di comparire. Nello stato presente della procedura, il decreto di cattura debb' essere preceduto da alcuni indizj detti *ad capturam*. Ma, adottandosi il sistema dell' accusa da noi proposto, la sola accusa è un sufficiente indizio; perche l' accusatore o pubblico o privato, non potrebbe senza fortissimi indizj, rischiare di esporsi alla pena del taglione, che sarebbe una conseguenza necessaria di un' accusa capricciosa e fatta di mala fede. A questo passo violento della cattura non si dovrebbe però venire che ne' soli casi proposti, cioè, quando l' accusato non volesse ubbidire alla citazione, o quando la gravezza del delitto o la sua condizione, priva di *domicilio e di onore*, lo rendesse sospetto di fuga.

ricerchi una sicurezza maggiore; procurare che anche in questi casi la custodia dell' accusato non sia indegna di un innocente; impiegare una porzione delle pubbliche rendite alla costruzione delle carceri, dove i depositi della giustizia pubblica dovrebbero risvegliare l' idea piacevole della moderazione e del rispetto col quale la società custodisce anche que' suoi individui che han meritata la sua diffidenza; trattare, in una parola, l' accusato da cittadino finchè il suo delitto non venga interamente provato; ecco ciò che si otteneva dal metodo libero e semplice di Roma, ed ecco ciò che si otterrebbe adottandolo (1).

Un' altra cosa andrebbe aggiunta a questa riforma: la distinzione delle carceri degli accusati da quelle de' convinti. Un uomo ch' è accusato di un delitto, finchè non è convinto di averlo commesso, non dee perdere il diritto all' opinione pubblica. Or questa, più attaccata al modo che alla cosa, ha messa una certa infamia alla detenzione nelle carceri. Per distruggerla, non vi sarebbe altro mezzo che ricorrere a questa distinzione. Un altro male, forse maggiore, si eviterebbe coll' istesso mezzo; il contatto del delitto coll' innocenza. Un accusato non è sempre un reo, ma può divenirlo con questo contagio pestifero. Racchiuso nell' istessa spelonca con delinquenti già condannati, egli non vi respira, per così dire, che l' odore del delitto. Un' atmosfera

(1) Tutti i dubbj che potranno presentarsi a colui che legge, su questo metodo, saranno prevenuti nel decorso di questo libro. Io non posso dir tutto ad un tratto. Senza questa economia, io o dovrei mancare all' ordine o ripeter le cose istesse più volte.

viziosa vi concentra queste terribili esalazioni, e chi sa fino a qual punto esse possano agire sopra il suo spirito e alterare il suo cuore? Chi sa, se l' infelice, che è costretto a riceverle per tutti i suoi pori, potrà resistere alla loro malignità? Un accusato non convinto, ancorchè reo, ha un interesse a nascondere la sua malvagità. Ma colui, al quale è stata già decretata la pena, colui che non ha più quest' interesse, apre il suo cuore corrotto a' suoi compagni, comunica loro i piaceri che gli han procurati i suoi delitti, riscalda la loro immaginazione col racconto de' suoi feroci ed arditi attentati, e diviene ordinariamente l' apostolo del vizio. Or l' uomo si avvezza a tutto, e l' orrore a' delitti si perde sicuramente colla frequenza di sentirne parlare. La scelleratezza istessa ha il suo entusiasmo, che presto o tardi si comunica. Essa fa de' proseliti, come la virtù; e lo spavento non è più un freno bastevole a trattenere il cuore ch'essa riscalda, poichè essa ha ancora il suo eroismo. E molto facile, dunque, che l' accusato, ch'era un innocente prima di entrare nelle carceri, divenga un mostro nell' uscirne. L' utilità pubblica, il decoro de' costumi, il rispetto che si dee all' accusato prima di esser convinto, la cura che si debbe avere del suo onore e della sua probità, esigono, dunque, la separazione che si è proposta. In tutto il resto, la correzione di questa parte della criminale procedura sarebbe pienamente eseguita, se al moderno metodo si sostituisse l' antico; quantunque molti monumenti c' indichino che neppur quest' oggetto sfuggito sia alla vigilanza de' legislatori di Roma (1).

---

(1) I Romani distinguevano ciò che essi chiamavano *liberae custodiae*, dalle carceri. Pare che le prime fossero riservate per

Io lascio a colui che legge, l'analisi più minuta de' motivi e de' vantaggi di una riforma così necessaria: mi basta di avere osservati gli oggetti su' quali dovrebbe cadere, e 'l modello su 'l quale dovrebbe esser foggiata. Io metterei termine a questa teoria, se l'ordine delle mie idee non mi richiamasse ad un abuso, che ho appena additato nell'antecedente capo, e che merita di esser osservato in tutta la sua deformità. Questo è la condanna *per contumacia* adottata da tutti i codici criminali dell' Europa; e intrusa anche in quello di una nazione libera (1), che, con meraviglia universale, conserva ancora questa reliquia mostruosa della sua antica barbarie.

CAPO VIII.

Delle Condanne per Contumacia.

Una volta si punivano i contumaci come contumaci: oggi si puniscono come contumaci e si condannano come rei. Noi abbiam veduto nel Diritto romano la contumacia punita colla perdita de' beni, ma non colla perdita de' diritti preziosi alla vita ed alla difesa (2). Era riserbato alla moderna legilazione il dare quest' ultima scossa alla libertà civile e a' principj imprescrittibili della giustizia e della ragione.

---

gli accusati che goder non potevano del beneficio della *fidejussione*, e le altre per gli accusati già convinti. Il citato luogo di *Sallustio su' congiurati di Catilina*, un luogo di Livio citato da Sigonio (*lib.* 2, *cap.* 3. *de Jud.*) una legge di Venulejo ed un'altra di Scevola, sotto il titolo de' Dig. *de custodia reorum*, ce lo fan congetturare.

(1) L' Inghilterra.

(2) Vedi ciò che si è detto nel cap. VI. a p. 212 Noi non tro-

Le romane leggi proibivano, come si è osservato, la condanna degli assenti, e noi li condanniamo pel motivo istesso, perchè sono assenti (1). Se un infelice, spaventato dai pericoli a' quali è esposta l'innocenza più manifesta pei vizj della presente procedura, fugge, o, essendo nascosto o lontano, non ubbidisce alle replicate citazioni; se, malgrado la coscienza della sua innocenza egli non ardisce di esporsi ad un combattimento, tutti i pericoli del quale sono contro di lui; s'egli cerca nella fuga un asilo che crede di non poter trovar nel seno della giustizia; egli è sicuro di esser condannato, senza essere inteso. La legge, armata della parola terribile di contumacia, lo considera come reo. La sua disubbidienza dà a'giudici il diritto di dichiararlo colpevole, col diritto, anche più assurdo, di pronunciare contro di lui quelle pene che la legge ha destinate al delitto, e di farle e-

---

viamo presso le antiche legislazioni monumento alcuno di questa ferocia. In Roma il contumace era punito come contumace ma non come reo di quel delitto del quale veniva accusato. Veggasi la *collezione delle leggi Attiche* di Petito, *lib. IV*, *de Judicibus*, *tit.* II, *Leg.* 11. Malgrado l'estremo rigore degli Ebrei nel perseguitare i delinquenti, noi abbiamo una loro legge che ci mostra che non si poteva alcuno condannare, se non era inteso. Vedi *Num* XXXV, 12. Questo abuso ha avuto origine presso le nazioni barbare, come si osserverà da qui a poco.

(1) Molti giureconsulti hanno ardito di sostenere che non era necessario che 'l delitto fosse provato per condannare il contumace; che la fuga dell'accusato era una prova del delitto, e che il disprezzo che dimostrava per la giustizia, ricusando di comparire, meritava l'istesso gastigo che s'egli fosse convinto. Con questi principj si amministra la giustizia in una gran parte de' tribunali dell'Europa, dove agli errori delle leggi si uniscono i delirj di alcuni uomini senza suffragio, che non hanno impiegato il loro talento che a renderle più feroci e più funeste.

seguire sull'effigie del preteso delinquente. Se l'ignoranza di ciò che si è tramato contro di lui, o il timore di esporsi a tutti gli orrori della revisione di una procedura ordita interamente a sua rovina, se l'uno o l'altro di questi motivi fanno che 'l contumace non si presenti nel corso di un determinato tempo, che siegue la decisione, egli non può più ripararla: il giudizio diviene definitivo: non vi è più difesa per lui: le sue fortune sono dissipate; la sua persona e la sua famiglia sono coperte per sempre di obbrobrio e di ignominia (1). A questa iniquità si aggiugne in alcuni paesi un' iniquità anche maggiore. Si condanna in alcuni casi il contumace, e si dà a tutti il diritto di ucciderlo. Si mette un prezzo sul suo capo, e si premia un delitto che andrebbe punito. La legge rompe tutto ad un tratto que' vincoli che univano il contumace agli altri cittadini, e promuove un attentato che avvezza gli uomini a disprezzare la vita de loro simili, ed a vedere senza orrore le loro mani macchiate col sangue di un uomo. Questa invenzione feroce è dovuta a' secoli della barbarie, e noi, che siamo andati in cerca di ciò che vi era di più iniquo e di più assurdo ne' codici delle nazioni che ci han preceduto, l'abbiamo religiosamente adottata a fron-

(1) Io ho dovuto servirmi di alcune espressioni generali nel parlare di questa condanna per contumacia, perchè, quantunque nel fondo della cosa i codici delle nazioni d' Europa sieno uniformi, nulla di meno essi differiscono in alcune solennità ed in alcuni oggetti, ch' era inutile di riferire, e che non interessano il mio argomento. Avendo osservate le *ordinanze di Francia*, *le costituzioni di Savoia*, *gli editti di Ginevra*, *le costituzioni Napoletane*, e 'l *codice criminale d' Inghilterra*, ho trovato da per tutto l' istessa ingiustizia adottata con alcune modificazioni diverse.

te degli urti che reca a' principj della morale e della ragione (1).

Ma come correggere questi abusi senza correggere tutto il sistema della criminale procedura? Ricordiamoci di ciò che si è detto nell' Introduzione di questo libro. I vizj del tutto rendono necessarj i vizi stessi delle parti: il portare la correzione in alcune di queste, senza riparare il tutto, è l'istesso che far crescere il disordine e moltiplicarne gl' inconvenienti. Finchè il sistema, dunque, della criminale procedura non sarà riformato; finchè tutti i rischi saranno per l'accusato; finchè si oltraggerà il suo onore e si tormenterà la sua esistenza; finchè non gli si faciliteranno i mezzi per difendersi; in una parola, finchè non si renderà migliore la sua condizione co' mezzi che si sono da noi additati, fino a questo tempo, io dico, la legge che spaventa la sua fuga o la sua disubbidienza, con una condanna così feroce, è un

---

(1) La legge di Federico, compresa nel titolo delle nostre costituzioni *de Forbannitis, et Forjudicatis*, ha funestamente ancora vigore presso di noi. In questa legge si dà a tutti il diritto di uccidere il contumace *forgiudicato*, e si parla del premio che si dee dare a colui che l' uccide. Vedi la *collezione delle leggi barbare* di Lintebrogio, p. 762. In Inghilterra vi era anticamente l'istessa barbarie: il contumace in alcuni delitti era riputato avere *caput lupinum* un capo di lupo, che ciascheduno aveva il diritto di troncare. Oggi si è abolito questo diritto; ma si è conservato il sistema di condannare il contumace come convinto del delitto pel quale è stato chiamato in giudizio. Leggasi Blakstone, *codice criminale d'Inghilterra*, *cap. xxiv*. Boemero rapporta la terribile formola che si adopra nella Germania nel pubblicare il bando di *forgiudica*. Fa orrore come le leggi di popoli che si chiamano civili, possano adoprare un linguaggio che farebbe orrore nella bocca istessa di un Irocchese. V. Boxhemer. *De J. Crim.*, *sect.* 1, *cap.* 17, §. 130.

male necessario: essa non può essere abolita senza dare origine a nuovi disordini (1).

L'istesso dee dirsi della fidejussione, della quale si è parlato nell'antecedente capo. Questo è uno de' mezzi più efficaci per conservare, quanto più si può, la libertà personale del cittadino. Ma come combinarla col sistema presente della procedura criminale? A che gioverebbe essa in una nazione, nella quale quasi tutti i delitti sono puniti o colla morte o colla perdita perpetua della libertà? Il mistero inquisitorio non richiede, forse, la detenzione del reo nelle carceri? Senza la pubblicità de' giudizj criminali, come lasciar libero l'accusato sulla parola di un fidejussore? Se la fidejussione non potrebbe aver luogo che in que' delitti ne' quali la pena minacciata dalla legge non potrebbe indurre l'accusato ad abbandonare la sua patria, a tradire il suo fidejussore, a sacrificare i suoi beni, in questa giusta ipotesi, quando il codice penale di una nazione è così feroce che non vi è, per così dire, delitto che non sia punito con una pena molto più grave di quella che porterebbe seco la fuga, per questa nazione, io dico, non sarebbe, forse, quasi inutile questo rimedio, che sarebbe così salutare per un paese, dove le pene fossero più moderate?

Per abolire, dunque, le condanne per contumacia,

---

(1) Nello stato presente delle cose, se la perdita de' beni fosse la sola pena stabilita per la contumacia, come era in Roma, lo stato si vedrebbe ogni giorno privo di cittadini onesti, i quali, non avendo nè beni nè proprietà da perdere (come infelicemente sono la maggior parte degli uomini che costituiscono oggi il corpo sociale), preferirebbero la perdita della loro patria a' rischi ed a' disastri a' quali si esporrebbero presentandosi. Si corregga la procedura, e si adotti il sistema di Roma.

per adottare il sistema della fidejussione, per imitare nell'uno e nell'altro oggetto il metodo de' Romani e de Greci, bisognerebbe correggere tutto il sistema della criminale procedura, bisognerebbe raddolcire il codice penale della nazione (1). In questo piano di riforma generale io ho mostrato quale sarebbe la correzione da farsi nelle prime due parti della criminale procedura. È ormai tempo di passare alla terza, ch'è, forse, la più intrigata di tutte. Questa riguarda, come si è premesso, gl' indizj e le prove de' delitti. Sforziamoci, dunque, di portare un nuovo lume tra le tenebre che oscurano questa parte del diritto, e cerchiamo nell' umanità e nella filosofia, il filo che dee condurci in questo spaventevole laberinto.

CAPO IX.

TERZA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA

Delle Prove e degl' Indizj de' Delitti.

In niuna parte della legislazione si manifesta tanto la contradizione, l'imbecillità e la poca logica dei

(1) In Inghilterra si è pensato al primo di questi oggetti, ma il secondo si è trascurato. Se si raddolcisse il suo codice penale, che per altro è uno de' più feroci dell' Europa, in questo caso l'*Habeas corpus* diverrebbe infinitamente più favorevole alla libertà personale degl' Inglesi. La ragione n'è chiara. A misura che si moltiplicherebbero i casi nei quali il cittadino potrebbe godere di questo privilegio, questo si renderebbe più utile. Or, per moltiplicare questi casi, si dovrebbero raddolcire le pene. Non voglio lasciar d' avvertire che 'l magistrato che

nostri legislatori e degl'interpetri delle nostre leggi, quanto in quella che regola le prove e gl'indizj dei delitti. Per poco che si aprano quegl'interminabili volumi che contengono la nostra criminale giurisprudenza, composta, come altrove si è detto, da un'assurda e mal digerita combinazione di una parte delle romane leggi con alcuni principj legali del diritto canonico, mescolati colla legislazione de' tempi barbari, ed alterati mostruosamente dalle opinioni dei dottori, a' delirj de' quali un' antica pratica ha dato, pur troppo, ne' nostri tribunali vigore di legge; basta, io dico, aprire questi libri dell' errore e della confusione, per vedere, come una metafisica sottigliezza ed un' assurda e puerile logica favorisce da una parte l'impunità de' delitti, espone dall' altra l'innocenza a' maggiori rischi, e dà nell' una e nell' altra, un arbitrio funesto e dispotico nelle mani de' giudici.

Che mi si permetta, dunque, di dar principio a questa interessantissima teoria con una scorsa rapida sugli errori, da' quali è da ogni parte ingombrata, per istabilire, quindi, su' fondamenti inalterabili della ragione e della filosofia, le regole e i principj coi quali debbe esser diretta.

La romana giurisprudenza, che ci è servita di guida e di norma, nelle prime due parti della criminale procedura, ci offre in questa errori altrettanto più degni di esser contrastati, in quanto che o sono stati

---

ha ricevuta l' accusa contro il contumace, non dovrebbe trascurare di far solennemente registrare le testimonianze e i monumenti dall' accusatore prodotti, per poter esser nel caso di ricominciare la procedura, sempre chè 'l reo si presentasse o cadesse nelle mani della giustizia.

religiosamente ricevuti ne' nostri tribunali, o han dato origine ad altri più di loro funesti. Allorchè si tratta di prove e di argomenti dei delitti, si trova nel corpo del romano Diritto una ondulazione continua tra la misericordia e la ferocia, tra una eccessiva delicatezza nel valutare il valore delle prove, ed un tirannico ed ingiusto metodo nel ricercarle. Allorchè la contradizione è tra due leggi, quest' *antinomia* si manifesta subito, e il legislatore non ha da stentar molto per ripararla: ma quando l'opposizione è nel sistema; quando non è nelle parti, ma nel tutto; quando non è nelle parole delle leggi, ma nello spirito della giurisprudenza, allora sfugge dagli occhi del giureconsulto; allora il filosofo solo è quello che può vederla; allora la correzione è più difficile, perchè dee cadere sul tutto e non sulle parti.

Ecco ciò che si osserva in quella parte della romana giurisprudenza, che determina il criterio della verità ne' giudizj criminali. Aprendo il Codice, noi troviamo nel titolo *de probationibus* il compendio delle regole che determinar dovrebbero questo criterio. Sappian gli accusatori, dice la legge, che 'l giudice deferir non può alla loro accusa, se il fatto, ch' essa contiene, non è appoggiato o sulla fede di *testimoni idonei, o sopra pubblici documenti, o sopra argomenti incontrastabili e più chiari della luce* (1).

Questa regola, è giusta, è chiara, è semplice, è analoga a' sacri principj della civile libertà; ma funestamente i legislatori di Roma non sempre ne seguirono lo spirito, allorchè si trattava di svilupparla, allorchè si trattava di determinarne con maggior precisione le idee. Bisognava, per esempio, stabilire quali erano gli argomenti sui

(1) *L. ult., C. De probationibus.*

quali il giudice determinar poteva il suo giudizio; e sull'uno e l'altro articolo il Diritto romano ci offre delle contradizioni, che i nostri giureconsulti non hanno osservate, ma che si manifestano con bastante evidenza a colui che legge colla superiorità della filosofia e coll'indipendenza della ragione, i troppo venerati libri delle romane leggi. L'imbecille Giustiniano, non riflettendo alla diversità dei tempi e delle circostanze; mescolando, senza ordine e senza distinzione, le leggi che si risentivano ancora dell'antica libertà della repubblica con quelle che 'l più feroce dispotismo aveva dettate, mettendo accanto agli stabilimenti degl'imperatori più umani quei dei tiranni più fieri che insanguinarono l'impero, fece della giurisprudenza un caos informe, dove il filosofo ed il tiranno trovano ugualmente idee analoghe a' loro opposti principj.

Basterebbe leggere nel Digesto, nel Codice, e nelle Novelle i varj titoli dove si contengono le leggi che riguardano i testimonj, le questioni e le prove giudiziarie, per persuadersi di questa rattristante verità. Dando una occhiata filosofica su questa parte del romano Diritto, noi troveremo l'eccesso ne' due estremi opposti: noi troveremo un' eccesso di delicatezza da una parte, ed un'eccesso di ferocia dall'altra.

Cominciando da' testimonj, noi vedremo la delicatezza de' legislatori escludere dalla confidenza della legge tutti que' testimonj che aver potevano coll'accusatore o coll'accusato, rapporti di famiglia (1), di

(1) *L.* 2 *C. De testib. L.* 24. D. *eod.* Erano compresi in questa classe quelli che abitavano nell' istessa casa, e ch' erano stati educati in quella famiglia; in una parola, tutti i domestici e familiari. Veggasi Mattei, *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XVIII, *cap.* 11, §. 10.

amicizia (1), di dipendenza (2), di odio (3), di servitù (4), di nascita (5), di patrocinio (6), di libertà (7); noi ne vedremo escludere quelli ch'erano stati o condannati, o che erano *sub judice* in un giudizio pubblico (8); noi ne vedremo escludere gl'infami per delitto (9) o per mestiere (10); gli adulteri (11) e le prostitute (12); quelli che avevano data prova della loro mala fede (13), della loro venalità (14) o del

---

(1) *L. 5. C. de testib., L. 3 pr. D. eod.*

(2) *Cit. L. 5 C. eod.*

(3) *Cit. L. 3 D. eod. e L. si quis* 13. *C. eod.*

(4) I servi non potevano essere interrogati contro i padroni. *L. 7 C. eod. L. 7 C. de quaestionibus. L.* 1 § 3 *e L.* 18. § 5. *D. de quaest.* In Atene essi erano interamente esclusi dal diritto di far testimonianza. Noi abbiamo una prova nel *Formione* di Terenzio *atto II. scena I.*

(5) *L. 5 C. de testib. L. 9. D. eod,*

(6) Colui che aveva patrocinata una causa o civile o criminale, non poteva far da Testimonio nell'istessa causa. L. 25, D. *eod.*

(7) I liberti e i figli de' liberti non potevano far testimonianza contro coloro che avean data loro la libertà. *L.* 11, C. *eod.* L. 3 §. 4 D. *eod.*

(8) L. 3 §. 4 e L. 20, D. eod. Nelle cause civili però erano ammessi a far testimonianza coloro che, essendo *sub judice* in un giudizio pubblico, non erano nelle carceri, ma anche in questo caso non erano esclusi, allorchè si trattava di cause criminali.

(9) L. 13 e L. 3 §. 4 D. *eod.* L. 6. §. 1. D. *ad Leg. Jul repet.*

(10) *Cit. L.* 3 § 4 *e arg. L.* 21 §. *si ea rei. D. eod.* Anche in Atene noi troviamo gl' infami esclusi dal far testimonianza. Μὴ μαρτυρεῖν τὺς ἀτιμὺς. *Ignominiosi intestabiles sunto*. V. Demost. *in Neaeram*. Un frammento delle XII Tavole, rapportato da Gellio, lib. XV, cap. 13 ci mostra che i Romani adottarono dagli Ateniesi questa legge.

(11) L. 14 D. *de testib.*

(12) L. 3. §. 4. D. *eod.*

(13) *Repetundarum damnati L.* 15. D. *eod.*

(14) Que ch'erano stati convinti di aver altre volte ri-

loro perverso carattere (1); quelli che avevano avuto parte al delitto (2); quelli che per la loro età potevano facilmente essere ingannati (3); e quelli, finalmente, che dubitar facevano della loro imparzialità per aver deposto in un' altro giudizio pubblico contro l'istessa persona (4). Tutte queste eccezioni ci mostrano l' eccessiva diligenza de' legislatori di Roma nel difendere la sicurezza dell'accusato contro la mala fede de' testimonj. Rivolgiamo ora la medaglia, e osserviamone il rovescio: vediamo come con altre eccezioni essi la distruggevano, e come l'edificio di questa sicurezza, innalzato con una mano, violentemente si gettava a terra coll'altra.

È scandalosa cosa il vedere che i legislatori di Roma credettero che i tormenti potessero essere gli organi della verità (5). Noi dobbiamo a questa fatale opinione la prima origine della tortura, ch'è ancora in uso in una gran parte dell' Europa a fronte della guerra vigorosa che la filosofia e i lumi del secolo le hanno dichiarata. Le romane leggi, dopo aver esclusi

---

cevuto danaro per fare o non fare testimonianza. L. 3 §. 4. D. *eod.*

(1) Questi erano gli autori de'Libelli famosi. *L.* 5 *et* 6 D. *de injuriis.* e L. 21 §. *pr.* D. *de test.*

(2) L. 11. C. *de testib.* Chi crederebbe che, secondo le leggi della mia patria, il socio del delitto non solo non è escluso da far testimonianza, ma la sua deposizione contro del reo fa prova come ogni altro idoneo testimonio? V. *Pragm.* 1. *de exulib. Pragmatic.* 6, *de receptat.*

(3) Ne' giudizj criminali non potevano essere ammessi a far testimonianza i puberi, se non avevano compiuto il ventesimo anno della loro vita. L. *in testimonium* 20, D. *de testib.*

(4) L. 23, D. *de testib.*

(5) *Quaestionem,* dice il giureconsulto Ulpiano, *intelligere jubemus tormenta, et corporis dolorem ad eruendam veritatem.* V. *L.* 15 *D. de injuriis, et famos. libel.*

si stendeva anche alla classe più distinta dell'impero, allorchè si trattava dei delitti di *maestà*. Il cittadino più illustre dello stato, il più benemerito della patria, poteva anche soggiacere alla terribile prova de'tormenti, quando era chiamato in giudizio come testimone di questi delitti (1). L'assurda severità della legge metteva in mano del tiranno questo strumento pernicioso, per soddisfare i suoi mal fondati sospetti.

A queste contradizioni se ne aggiugneva un'altra. Noi abbiamo osservato che i servi non potevano essere interrogati contro i padroni (2). I nostri maggiori, dice Cicerone (3), non vollero che la condanna di un cittadino potesse dipendere dalla testimonianza del suo servo, e che si rendesse con questo mezzo più dolorosa e più irritante. Quest' antica determinazione conservò il suo vigore sotto gl' imperatori; e una legge di Severo ed Antonino la distese anche alle madri ed a' tutori de' padroni (4). Ma chi lo crederebbe? Ne'delitti più gravi, in quelli nei quali maggiore sforzo si esige per commetterli; in quelli in cui la credibilità di un testimone dovrebbe diminuire di tanto, di quanto, crescendo l' atrocità del reato, si diminuisce la probabilità del fatto; in questi delitti, io dico, le romane leggi, in vece di escludere con maggior rigore, ammettevano la testimonianza de' servi contro i proprj padroni (5). Da questa stranezza della romana giurisprudenza ha avuto,

(1) *L. de minore* 10 §. 1 *D. de quaestionib. L.* 4. *C. ad Leg. Jul. majest.*

(2) Alla nota 3 della pag. 307.

(3) Cic. *pro Milone.*

(4) *L.* 2, *C. de quaestionibus.*

(5) I delitti eccettuati, pe' quali si ammettevano le testimonianze de' servi contro i padroni, si possono osservare nelle

senza dubbio, origine quella massima erronea, che ha sacrificati all' imbecillità de' nostri giureconsulti un immenso numero d' innocenti, e ch'è stata quasi generalmente adottata ne'tribunali dell'Europa come un assioma, malgrado l' evidenza dell'errore che vi si contiene. *Negli atrocissimi delitti*, dicono i criminalisti, *le più leggiere congetture bastono*, *ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto* (1). Un uomo, dunque, accusato di un delitto più atroce dovrà, per questo solo motivo, perdere alla sicurezza que' diritti che la legge dà a colui che viene accusato di un delitto più leggiero? Che mi si permetta di contrastare co' principj più semplici della ragione questo pratico assurdo della criminale legislazione.

L' uomo ha tre ostacoli che l' allontanano da' delitti; l' orrore che naturalmente c' ispira un' azione contraria alla giustizia; la pubblica disapprovazione,

---

seguenti leggi: *L.* 1, *C. de quaestionibus*, *e L.* 1, §. *in causa*; *L.* 8 *et L.* 17 *D. de quaestionib. L.* 1 *D. ad Leg. Jul. de annon. L. vix certis* 53 *D. de jud.*

Augusto avea trovato un temperamento che parea conciliabile coll' antico sistema. Egli ordinò che i servi di colui che avea cospirato contro la sua persona, fossero venduti al pubblico, affinchè avessero potuto deporre contro il loro antico padrone. (*Ved. Dion. in Xiphilin.*) Ma chi sa quanto odiosa sia la persona del padrone al servo, vedrà quanto era contraria questa legge alla sicurezza civile. Noi sappiamo che ne' tempi primitivi della repubblica, *vindice*, scoprendo la congiura fatta in favore de Tarquinj, non potè essere testimone contro i figli di Bruto suoi padroni, e noi sappiamo anche, che l' imperatore Tacito, persuaso di questa verità, stabilì che i servi non potesser esser testimonj contra i loro padroni, neppure ne' delitti di maestà. Questa legge non è nel *Codice*, ma ne fa menzione Flavio Vopisco nella *vita di quest' imperatore*.

(1) *In atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, et licet judici jura transgredi*. I nostri forensi scrittori chiamano *privilegiati* quei delitti ne' quali ha luogo questa assurda regola.

e'l timore della pena. Non vi vuol molto a vedere che la resistenza di questi ostacoli dee crescere in ragione dell' atrocità di un reato. Un delitto più atroce ispira maggiore orrore; rende l'uomo più abbominevole a' suoi simili; l'espone ad una pena maggiore. Noi abbiamo, dunque, una resistenza maggiore da superare per commettere un delitto più grave, che per commettere un delitto meno grave. Tra due accuse, dunque, l' una di un delitto più atroce, l'altra di un delitto meno atroce, la legge dovrebbe, piuttosto, ricercare maggiori prove nella prima che nella seconda. La legge de' Bavaresi richiedeva tre testimonj quando si trattava d' un attentato contro la vita di un duca, e non ne ricercava che due negli attentati contro la vita di un privato (1). Io profitto della verità dove la trovo, e i codici barbari me ne somministrano più d' una, perchè il maggiore nimico della verità non è l' ignoranza, ma l' errore.

È vero che i delitti più atroci si sogliono commettere con maggiori precauzioni, e, per conseguenza, essi sono più difficili a provarsi; ma è vero altresi, che quando il popolo ignora l' autore di un delitto, l'impunità non è così funesta; è vero altresì, che ne' delitti più atroci concorrono collo spavento delle pene molti altri spaventi per allontanarne gli uomini; ed è, finalmente, anche incontrastabile, che quando tutto il sistema giudiziario fosse corretto da vizj che contiene, la prova de' delitti sarebbe anche molto meno difficile.

Dopo queste semplicissime riflessioni è facil cosa il vedere quanto assurda sia la regola de' criminali-

---

(1) V. *Leges Bavariorum* tit. II, cap. I. *Si quis de morte Ducis concsiliatus fuerit*, 3. 2.

sti, e quanto sieno ingiuste quelle leggi stabilite in una gran parte dell' Europa, le quali, sotto il nome di delitti *privilegiati*, dispensano da una parte del rigor delle prove, allorchè si tratta di alcuni più atroci reati.

Ritorniamo ora alla romana giurisprudenza, dalla quale funestamente i nostri legislatori han sempre attinto ciò che vi era di più difettoso e di più assurdo; e, dopo aver osservate le contradizioni che vi si trovano, sull'articolo delle prove de'testimonj (1), vediamo quelle che s' incontrano nelle leggi che riguardano la confessione libera ed estorta. In questa parte la moderna legislazione non differisce dall' antica; e mostrando l' irregolarità dell' una, noi combattiamo nel tempo istesso quella dell' altra.

CAPO X.

Proseguimento dell' istesso soggetto. Sulla Confessione libera ed estorta.

La natura, i decreti della quale sono molto più antichi che non lo sono le leggi ambigue e violente de' legislatori; la natura, che non si contradice mai nelle sue determinazioni, e che, formando il corpo e lo spirito de' mortali, ha fissate le leggi in-

(1) Io prego il lettore di paragonare queste determinazioni della romana giurisprudenza con quelle de'codici delle barbare nazioni, per vedere come lo spirito di contradizione è stato quasi sempre lo spirito de'legislatori in tutti i tempi. Nel mentre che l'uso de' duelli e delle altre prove, comprese sotto il nome di *giudizj di Dio*, era quasi universalmente adottato, le leggi facevano pompa della più eccessiva delicatezza nel de-

variabili che debbono dirigerli; la natura, che non palesa agli uomini queste sue leggi nè coi caratteri nè co' suoni, ma cogl' impulsi, e che con questi gli spinge alla felicità od all' esistenza, in tutti i momenti della loro vita; la natura, io dico, è quella che chiude la bocca del reo, allorchè il giudice l' interroga sulla verità dell' accusa che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto, portandogli sicuramente la perdita o della esistenza o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura o un' illusione che gli faccia vedere nella perdita di una di queste due cose l' acquisto di un bene più grande. Nel primo caso si ricerca, dunque, dall' uomo un impossibile morale, e nel secondo si valuta sull' assertiva di un illuso, di un *mentecatto*, di un fanatico, o d' un uomo che si ritrova nell' istesse disposizioni del suicida, il quale si dà colle proprie mani la morte, perchè crede di trovare nella perdita dell' esistenza o l' acquisto della sua felicità o il termine delle sue sciagure (1).

L' esperienza, molto lontano dal distruggere questa riflessione, non fa che rendercela più sensibile. Io chiamo qui in testimonio i più valenti criminalisti: essi non potranno negarmi di non aver mai ot-

---

terminare la credibilità de testimonj, e nello spaventare la loro mala fede. Veggansi nella *collezione di Lindenbrogio* la *legge de' Longobardi*, *lib. II*, *tit.* 51 de testib.; *la legge degli Alemanni*, *cap.* 42, §. *II*; *i Capitolari* di Carlo Magno e di Lodovico, *lib. III*, *cap.* 10, 42, 52, 78; *lib. IV*, *cap.* 23; *lib. VI*, *cap.* 40, 145, 157, 271; *lib. VII*, *cap.* 179, 354, *e la legge de' Bavaresi*, *tit.* 14. *ecc.*

(1) *Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens qui confitetur de se. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore, quidam quaestione. Nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente*. Quintil., *Declam*. 314.

tenuta la confessione da un reo, che non sia stata preceduta o dalla convinzione, caso nel quale la negativa sarebbe inutile, o dallo spavento de' tormenti, o da un disordine nelle facoltà intellettuali, o dalla noja di una prigionia di molti anni, che rende insopportabile la vita, o dagli artificj a' quali, pur troppo, si ricorre per sedurre gl' infelici che si ritrovano ne' legami della giustizia, e per istrappare dalla loro bocca una confessione, alla quale la destrezza di un perfido scrivano fa che il reo attacchi la speranza o della diminuzione della pena o della totale impunità.

Per qualunque aspetto, dunque, che si voglia considerare la confessione de' rei, si troverà sempre, che le leggi o non dovrebbero cercarla o non dovrebbero dare verun grado di valore a questa specie di prova. *Frustra enim est*, dice Hobbes, *testimonium quod a natura corrumpi praesumitur* (1).

Osservando le leggi di Roma sulla confessione libera noi troviamo che l' evidenza di questa verità non lasciò di fare qualche impressione nell'animo de' suoi legislatori. L' assioma legale, che dice, *nemo testis contra seipsum*, è, senza dubbio, una conseguenza di questo principio (2).

---

(1) Hobbes *de Cive*, *lib.* 1, *cap.* 2, §. 19. Noi dimostreremo con maggiore evidenza questa verità nel seguente capo, parlando della tortura.

(2) Si avverta che nè le parole di Paulo (in L. 1. D. *de confess.*) che dicono, *Confessus in jure pro judicato habetur*; nè quelle di Ulpiano (in L. 25 D. *ad Leg. Aquil.*) che dicono, *nullae sunt partes judicantis in confitentes*; nè quelle della Legge 1 C. *de confess.* dove l'imperatore dice *confessos in jure pro judicatis haberi placet* sono da opporsi a questa regola, poichè basta osservare il proposito pel quale sono state adoprate, per vedere ch'esse riguardano i giudizj civili e non i criminali. Io non trovo

Sono una conseguenza anche di questo principio le leggi che proibiscono al giudice di prestar fede alla libera confessione di un uomo su di un delitto, l'esistenza del quale è incerta (1).

Noi temiamo, dice il giureconsulto, che non si condanni come reo un uomo che, forse, non è altro che un frenetico.

Sono, inoltre, conseguenze dell'istesso principio le leggi che stabiliscono che la confessione *estragiudiziale* non debba nuocere all'accusato, come quella che può essere dettata dalla vanità o dalla stoltezza, la quale attacca ordinariamente un'idea di gloria ai delitti stessi, e fa che l'uomo se ne faccia una pompa allorchè è lontano dagli occhi di coloro che potrebbero punirlo (2).

Sono, finalmente, conseguenza dell'istesso principio le leggi che prescrivono che'l reo, dopo aver confessato il delitto, possa rivocare la sua confessione come erronea (3); che la confessione fatta in un giudizio non debba nuocere al reo in un altro giudizio, e che la confessione fatta di un delitto minore, per difendersi dall'accusa di un delitto più grave, non debba aver valore, se l'istessa persona, assoluta dal più grave delitto che ha negato, sia chiamata in

---

ne'premessi principj una ragione per credere nulle le confessioni degli accusati ne'giudizj civili, giacchè, siccome non è contro la natura che io mi privi di una cosa che mi appartiene, per darla ad un altro, così non è contro alla natura che io confessi che quel che ho, non mi si appartiene. Non è così quando si tratta di una pena da subire.

(1) *L.* 1 §. *si quis ultro D. de quaest. L.* 1 §. *item illud, e L.* 5 §. *non alias D. de SC. Silanan.*

(2) Mattei *ad lib. Dig.* XLVIII. *Com., tit.* XVI, *cap.* 1, §. 3 e 4. Adde *arg. L.* 1 *C. Si a non competente judice.*

(3) *L.* 2 *C. quor. appel. non recip.*, *et L.* 1 *de quaest.*

giudizio una seconda volta pel più leggiero che ha confessato (1). Si aggiunga a queste leggi il rescritto di Severo, col quale si proibisce al giudice di confondere la confessione del reo tra 'l numero dell'evidenti prove de' delitti, e di condannarlo senzachè altre prove non confermino la verità della sua confessione (2).

Fin qui noi osserviamo la poca confidenza, che le romane leggi prestavano in molti casi alla libera confessione de' rei. Ma l'uniformità, ch'è stata, rare volte la prerogativa delle umane istituzioni, è stata poi, in questa parte del romano Diritto, sostituita da una contradizione continua, che le moderne legislazioni dell'Europa non han saputo correggere, e che, per l'imbarazzo che reca ne' giudizj, espone da una parte l'innocenza, e favorisce dall'altra l'impunità de' delitti.

L'uso barbaro e feroce di ricorrere ai tormenti per istrappare dalla bocca de' rei la confessione de' delitti, non è dovuto alla legislazione delle nazioni barbare, come alcuni han preteso, ma noi lo troviamo stabilito nella culta Roma subito dopo la perdita della sua libertà. Prima de' Cesari, i soli servi erano esposti a questo spaventevole sperimento; e, se la

---

(1) Mattei, *ibid.*, §. 5.

(2) L. 1, §. 11. *D. de quaest* Le parole di Ulpiano sono le seguenti: *Divus Severus rescripsit, confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.* Gl'interpetri si sono sforzati di alterare il senso di questa legge, per salvare l'antinomia che vi si contiene, colle altre leggi che riguardano la confessione de' rei. Ma le parole della legge sono molto chiare, e lo spirito di essa non ammette interpetrazione. Bisogna persuadersi, che nel Diritto romano le contradizioni più manifeste non sono mai un raro fenomeno.

giustizia era scossa da' questo attentato che si commetteva contro tutti i suoi principj, la libertà civile vedeva, almeno, rispettati i preziosi diritti della cittadinanza da quelle leggi stesse che violati avevano con tanta indifferenza quelli dell' umanità. Il Romano, chiamato in giudizio da un accusatore, non temeva di dover sostenere la sua innocenza in mezzo a' tormenti dell'*eculeo*, e, se vedeva il suo servo condannato a questa ingiustizia, egli si ricordava che quelle istesse leggi che proteggevano la sua libertà, confondevano tra 'l numero delle cose gli uomini infelici che non erano a parte di questa prerogativa preziosa.

Distrutto quindi l'antico sistema della repubblica; sostituita alla libertà del popolo l' onnipotenza de' Cesari, la memoria della perduta libertà eccitando di continuo il risentimento de'sudditi, e la coscienza dell' usurpazione promovendo gli spaventi del principe, bisognò che la legislazione si accomodasse al nuovo sistema delle cose, e favorisse con una mano la sicurezza del cittadino, nel mentre che sosteneva coll' altra gli interessi, le mire, i sospetti e le violenze del nuovo capo della nazione. Questi due opposti oggetti non potevano conseguirsi che con opposte leggi, e la contradizione, che cominciò ad introdursi dopo quest' epoca nella romana giurisprudenza, è interamente dovuta a questa fatale origine. Noi dobbiamo al primo di questi oggetti le leggi sulla confessione libera, così favorevoli alla sicurezza del cittadino, e noi dobbiamo al secondo, quelle che estesero sulle persone libere, ed, in alcuni casi, sulle persone anche più distinte della società, l' antico metodo di strappare col soccorso de' tormenti la confessione da' soli servi. Il dispotismo de' primi Cesari avea bisogno di questo rimedio, tanto distrutti-

vo della civile sicurezza quanto favorevole alla loro usurpata autorità. La celebre legge Giulia, detta *della maestà*, ci fa vedere quali furono le mire di Augusto nel dare per la prima volta questa scossa funesta alle antiche prerogative della libertà e della cittadinanza. La cospirazione contro il principe e gli altri delitti compresi in questa legge furono i primi, per la prova de' quali si condannarono a' tormenti anche i cittadini del rango più distinto (1). Quell' istessa causa che indusse Silla a sopprimere le pene de' calunniatori, fece introdurre in Roma l' uso de' tormenti, come un mezzo opportuno per sacrificare alla diffidenza del principe que' cittadini che avevano avuta la disgrazia di divenirgli sospetti.

Da delitti di *maestà*, il numero de' quali crebbe a dismisura (2), si passò, quindi, agli altri con quella facilità colla quale un abuso introdotto si propaga e si estende. Una gran parte de' delitti fu compresa nella classe di quelli ne' quali si poteva, senza eccezione

---

(1) Veggansi le Sentenze di Paulo, lib. v, tit. 29 et L. 4 C. ad Leg. *Jul. Majest. L.* 16. *C. de quaest.* L. 7 *et* 11. D. *eod.* Le persone di minor dignità potevano essere esposte anche ai tormenti per delitti di minore importanza. Veggasi Mattei, *Comm, ad lib.* XLVIII. Dig., *tit.* XVI, *cap.* 2 *e* 3.

(2) Si sa quanti delitti furono sotto gl' imperatori annoverati tra la classe di quelli che chiamansi di *lesa Maestà*. Una legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio condannava come sacrileghi coloro che mettevano in dubbio la rettitudine dei giudizj del principe, e dubitavano del merito di coloro ch' egli aveva scelto per qualche carica. Questa legge è nel *codice De crim. sacril.* Un' altra legge di Arcadio ed Onorio condannava come rei di Maestà coloro che attentavano sulla vita de' ministri o degli uffiziali del principe. *Nam ipsi pars*, dice la legge, *corporis nostri sunt* (*L. 5. C. ad. Leg. Jul. Majest.*) Un' altra dichiara come rei di maestà i falsi monetarj, L. 9. C. *Theodos. De falsa moneta*.

di persone, far uso de'tormenti per ottenere la confessione da' rei che ne venivano accusati ; e la superstiziosa imbecillità di alcuni imperatori giunse fino ad annoverare in questa classe que'delitti che meritar dovrebbero il silenzio delle leggi, piuttosto che 'l loro assurdo rigore. Con una stupida severità si torturavano gl'*indovini*, *gl' interpetri de' sogni*, *i maghi*, e tutti coloro che venivano accusati di simili stranezze; e la religione cominciò fin da quel tempo a vedere con orrore le umane vittime sacrificate al falso zelo de'suoi pretesi difensori (1). Quest' uso feroce, così contrario allo spirito di tante altre leggi che, parte prima di questo tempo, parte contemporaneamente, e parte dopo, furono dettate da legislatori di Roma: quest'uso interrotto per qualche tempo, e sostituito da' *giudizj di Dio* ne' tempi barbari, fu rimesso nel suo antico vigore dall'influenza de' Papi. Quando dal Vaticano si riformava la giurisprudenza dell'Europa; quando in mezzo a'fulmini delle censure il Capo della repubblica europea annunziava a'fedeli, insieme co'dogmi della religione, le nuove leggi che si dovevano alle antiche sostituire: quando l'*Inquisizione* canonizzò l'uso della tortura, adottandolo insieme colle altre sue tiranniche istituzioni, allora tutte le nazioni si credettero nell'obbligo di riconoscerne i vantaggi.

Da per tutto le prove pe' *duelli* per l' *acqua bollen-*

Ogni oltraggio recato alle statue del principe era anche un delitto di Maestà (L. 6· D. *ad leg. Jul Majest.*) L'apostasia, la simonia, l'Eresia de' Manichei e de'Donatisti, furono anche comprese in questa classe. L. 4. C. *de haeret.* L. *si quemquam* 29. C. *de episc. et cler.* L. 6. C. *de apostat.* Noi ne abbiamo degli altri che, per la brevità, non debbo qui rapportare.

(1) L. 7. C. de malef. et mathem.

te o fredda, pel *ferro infocato*, *ecc.*, si videro di mano in mano abolite, e da per tutto si vide la tortura divenire il criterio della verità ne' giudizj criminali (1). Alcune poche riflessioni ci faran vedere quanto erano più analoghi alle circostanze di que' tempi i giudizj di Dio, che non lo è la tortura alle presenti; quanto sia più facile trovare un principio di ragione e di giustizia in quelli, che in questa; e quanto la dignità civile abbia perduto, piuttosto che guadagnato, in questo cambiamento. Questa digressione non è molto aliena dal mio soggetto, e mi si potrà perdonare in grazia della novità.

Mi si dovrà perdonare anche per un altro motivo. Se non vi fosse che un solo popolo che conservasse ancora l'uso della tortura, questo potrebbe bastare ad obbligarmi di unire i miei sforzi a quei degli altri scrittori, che mi han preceduto, per liberarnelo. Ma

(1) Alessandro III, Innocenzio III ed Onorio III furono, come si sa, i pontefici che dettero l'ultima scossa al sistema delle prove pe' *giudizj di Dio*. Ved. nelle *decretali il cap.* X *De excessib. praelat.* e cap. III, *de purgat. vulg*; e noi sappiamo che l'uso della tortura, abborrito fino a quel tempo dall'antica chiesa, cominciò ad introdursi nei tribunali ecclesiastici sotto questi pontefici. Alessandro III fu il primo a dare questo scandolo alla chiesa ed all' Europa. Vedi *ibid.*, *cap.* I, *de Depos*. L'uso della tortura si era ristretto fino a quel tempo a quella piccolissima porzione di uomini che viveva sotto il Diritto romano; ma dopo questo tempo si rese di giorno in giorno universale; e noi dobbiamo a due papi la funesta causa del sistema inquisitorio e della tortura. Senza la loro pontificale influenza, il progresso de' lumi e della società, avrebbe aboliti i giudizj di Dio, così contrarj al buon senso ed a' principj della nostra santa religione; ma senza il loro esempio, l'antico uso della tortura non si sarebbe, forse, risvegliato nell' Europa, e il processo inquisitorio non sarebbe, forse, conosciuto. Noi dobbiamo ad Alessandro III il primo di questi mali, ad Innocenzio III il secondo.

se, non un sol popolo, ma la più gran parte dell'Europa soggiacesse ancora a questa oltraggiosa ingiustizia; se penne servili, impiegate da uomini perfidi, ignoranti e prevenuti, avessero ardito di difenderla, in questo caso potrei io, senza delitto, in un piano universale di correzione e di riforma, incontrarmi con quest'oggetto, e tacermi?

Le opere infami che han fatta l'apologia della tortura, son rimaste sepolte nell' oblìo co' loro oscuri autori, ma la legge che la prescrive, sussiste ancora nelle nazioni le più culte: sussiste infelicemente anche nelle più libere.

Chi il crederebbe? Un governo che ha meritati gli elogi di tutti i filosofi, l'amore di tutti gli uomini e l'ammirazione di tutta l'Europa; un governo che, per la sua saviezza par che gareggi colla natura, facendo il suo corso colla regolarità e col silenzio degli astri; un governo che, circondato da varie potenze, alcune formidabili, altre ambiziose, ad altre deboli, senza dare spavento ad alcuna, esige il rispetto di tutte; una repubblica che, per la singolarità della sua costituzione, pel carattere e pe'costumi de'suoi individui, per la natura o situazione del suo territorio, per l'opportunità e saviezza delle sue leggi, ha combinati gli opposti vantaggi della forza e della debolezza; dell'opulenza e della povertà; della barbarie e della coltura; che non teme e non si fa temere; che ha grandi forze e non ne può abusare; ch'è sobria in mezzo all'opulenza; generosa in mezzo al commercio ed all'industria; virtuosa e guerriera in mezzo al raffinamento de'costumi ed alla pace; semplice in mezzo alle cognizioni ed alla più estesa coltura; tranquilla, quantunque divisa tra due religioni ed in due tempi: questa repubblica, alla quale tutta l'antichità non ci offre l'uguale; questo gover-

no, che dovrebbe essere la scuola della legislazione e de legislatori; questa nazione, che profittar dovrebbe dell'altezza de monti che abita, per mostrare agli altri popoli gl'istrumenti, i sostegni e i vantaggi della sicurezza e della libertà; l'Elvezia, io dico, tollera ancora la tortura ne' suoi tribunali e nelle sue leggi. E' vero, che in un paese ove vi è gran virtù, i vizj delle leggi sono meno sensibili e meno funesti; è vero che la perfezione de' costumi di un popolo può riparare a' difetti del suo codice criminale; ma la sola mano che sottoscrisse questa legge infame, non avrebbe, forse, dovuto indurre questo popolo a gittarla nelle fiamme (1)? Potrebbe egli rispettare le leggi della tirannia, dopo aver proscritti i tiranni? Ma le contradizioni dello spirito umano si osservano nelle nazioni, come ne' loro individui. Le più savie son quelle che ne han meno. Virtuosi e bravi Elvezj, perdonate se io ho ardito di manifestarne una che oscura la vostra gloria. Io vi compenserò questo picciolo male, se le riflessioni che sono per esporre, v' indurranno a liberare le vostre leggi da questa ignominia, e i vostri concittadini dai suoi rischi.

CAPO XI.

Parallelo tra' Giudizj di Dio de' tempi barbari, e la Tortura.

Supplire al difetto delle prove con un esperimento che tutt'altro indicar poteva fuorchè la verità o la

(1) Carlo V. emanò la legge che prescrive tra gli Svizzeri l'uso ed il metodo della tortura.

falsità dell' accusa; interessare o, per meglio dire, mescolare la Divinità nei giudizj degli uomini; pretendere che le leggi universali dell' ordine si sospendessero in tutti que' casi particolari ne' quali il giudice, protestando la sua incertezza cercava dalla provvidenza conoscitrice di tutto, un segno visibile col quale regolar potesse il suo giudizio; attribuire alla forza ed alla destrezza, al valore ed all' arte di combattere, tutto il favore della legge; privare il timido, il vile, il debole delle prerogative dell' innocenza; metodo, senza dubbio, è questo, che da se solo basterebbe a mostrarci la barbarie de' tempi nei quali fu introdotto, e l'ignoranza e la ferocia de' popoli che l' adottarono; ma che, osservato nel rapporto che aveva cogl' interessi, co' costumi e colle circostanze politiche di quelle nazioni, si trova, almeno, scusabile dalla parte dell'opportunità e dell'uniformità col sistema intero del loro governo.

Un *governo barbaro* dee necessariamente avere qualche vestigio della *teocrazia*. A misura che la società è meno perfezionata, l'amor dell' indipendenza si fa maggiormente sentire nell' uomo. Beneficio unico dello stato naturale, l'indipendenza, non si perde da noi che nella società. Ma questa perdita non si fa che per gradi. A misura che si moltiplicano e si estendono i beneficj della società, vale a dire, a misura che la società si perfeziona, si scema il beneficio dello stato naturale, e la quantità che se ne sacrifica, si proporziona da se stessa all' utile che se ne raccoglie. In una società barbara dee, dunque, esservi maggiore amore per l'indipendenza che in una società più civilizzata, perchè minori sono i vantaggi sociali che si ottengono da quella che da questa; e perchè lo stato di barbarie è più vicino al primitivo

stato dell' uomo, nel quale l'amore per l' indipendenza era la passione unica che l'animava.

Or questo amore per l'indipendenza è quello che stabilisce la *teocrazia* ne' governi barbari; giacchè l'uomo, spinto ancora vivamente da questa passione, si soggetta più volentieri all' impero di un nume che a quello degli uomini. Ecco il motivo pel quale i sacerdoti, come interpetri della divinità, han sempre avuta la maggior influenza nel governo delle barbare nazioni (1); ecco perchè i primi re de' popoli vollero esser sacerdoti (2); ed ecco, finalmente, perchè in tutti i luoghi i primi germi della legislazione furono, dove più e dove meno, effetto della teocrazia (3).

Premesse queste riflessioni, noi non istenteremo a persuaderci dell'opportunità de' *Giudizj di Dio* collo stato della società di quei tempi ne' quali furono introdotti. L' accusato si esponeva più volen-

---

(1) Spesso i sacerdoti furono magistrati e giudici nelle barbare nazioni. Vedi Caesar. *De bell. Gall., lib. VI, cap.* 4. Dion. Halicarnas. *lib. II. Strab., lib. IV.* Plat. *de Legib., lib.* 8. *in princip. et L.* 12 *circa med* Tacit. *de Morib. German., c.* 3 *et* 4. AElian. *var. histor., lib IV, cap.* 35. Justin., *lib. XI, c.* 7, dove parla di Mida re della Frigia.

(2) Il primo re che in Grecia separò lo scettro dal secerdozio, fu *Eretteo* il quale, ritenendo per se la potestà reale, diede a *Butes* suo fratello il Pontificato di Minerva e di Nettuno. Veggasi Apollod., *lib.* 3, *pag.* 198.

(3) Meneteto in Egitto; Zaleuco in Locri; Radamanto e Minos in Creta; Licurgo in Isparta; Zatrauste presso gli Arimaspi; Zamolxi presso i Geti; Mida nella Frigia; Numa in Roma, ed altri legislatori in altri luoghi finsero di conferire con qualche divinità, e di ricever da lei quelle leggi ch' essi quindi comunicavano a'loro popoli. Veggasi Homer. *Odyss., lib. XIX. v,* 179. Diod., *lib.* 1. Valer. Max *lib.* 1, Strab. *lib.* 16. Plat. *in Dialog. ubi de Numa.* Dion. Halicar., *lib.* 2.

tieri ad un esperimento, l'esito del quale dipendeva, nella sua opinione, dal volere della divinità, che non si sarebbe rimesso al giudizio di altri uomini dai quali sdegnava di dipendere. Egli implorava più volentieri il Dio tutelare dell' innocenza, affinchè preservasse le sue carni o quelle del suo campione, dall' impressione del ferro rovente o dell' acqua bollente, che implorata non avrebbe la giustizia e la protezione di un giudice, se questo avesse dovuto giudicarlo. La sua superstizione, unita alla sua ferocia, gli faceva credere meno pericoloso e meno umiliante un combattimento a mano armata col suo accusatore, che un' altercazione verbale, sulla quale un giudice avesse, quindi, proferita la sua arbitraria sentenza.

Intimamente persuaso del concorso di una mano onnipotente, sempre pronta a soccorrere l'innocenza, egli non temeva la preponderanza della forza o della destrezza del suo avversario; e se le sue speranze rimanevano deluse, egli non si lagnava dell' ingiustizia della prova e dell' incertezza dell' esperimento, ma attribuiva agl' imperscrutabili decreti della divinità l' occulta causa del suo disastro (1).

---

(1) Un'obbiezione si potrebbe qui fare. O l' accusatore o l'accusato, doveano mentire: l'uno o l'altro doveva, dunque, credere che la *prova* non fosse un esperimentodella verità, e che la divinità non si mescolasse per manifestarla. Ma io rispondo, che l' accusatore che affermava e l'accusato che negava, poteva, l'uno e l'altro affermare e negare di buona fede, ed esporsi con ugual fiducia all' esito della prova. Molte volte, in fatti, l'accusatore si contentava del giuramento che l'accusato faceva della sua innocenza; e le leggi di Childeberto, quelle de' Borgognoni, e quelle de' Frigioni permettevano all' accusato di far giurare insieme con lui dodici altre persone, che si chiamavano *conjuratores*, o *compurgatores*.

Prove così inconcludenti agli occhi di un filosofo, erano allora credute come infallibili, e la vigorosa resistenza fatta da' diversi popoli alle continue premure de' papi, de' vescovi e de' concilj per abolirle, ci mostrano chiaramente quale era la confidenza che vi si aveva in que' tempi (1). La legge, dunque

(1) Nel *Decreto di Graziano, part.* 2, *quaest.* 5, si condannano l'Ordalie con quel precetto del Signore: *Non tentabis Dominum Deum tuum*. Nel terzo concilio di Valenza, tenuto nell' 855, si condanna il duello come una prova crudele che nel seno della pace risveglia gli orrori della guerra. In un concilio di Aquisgrana di questi tempi si condanna la prova dell'acqua fredda. Nel terzo concilio di Laterano, tenuto sotto Alessandro III nell'anno 1179, e nal quarto sotto Innocenzo III che, come si è detto, dette l'ultima scossa a questo disordine, si condannano non solo i duelli, ma tutte le altre prove superstiziose, che si chiamavano col nome di *Giudizj di Dio*. L'istoria ecclesiastica ci somministra una serie quasi non interrotta di esortazioni, d'invettive, di minacce di molti papi e di molti vescovi, dirette all'abolizione di queste prove (Veggasi Beaumanoir, cap. XXXIX, e du Cange *Glossar*, *voce Duellum*). Ma questi sforzi rimasero per molto tempo inutili, a segno tale, che gli ecclesiastici stessi furono qualche volta costretti ad autorizzare i duelli, ed a permettere che si ricorresse a questo esperimento, per terminare le controversie che nascevano sopra i beni delle chiese.

L'imperatore Arrigo I dice che la sua legge, nella quale si autorizzava la pratica de' combattimenti giudiziarj, era stata fatta col consenso e coll'approvazione di molti fedeli vescovi (Veggasi Bouquet, *Recueil des hist.*, T. IX, pag. 231). Noi ne troviamo molti altri esempj presso Robertson, *Hist. de Charles Quint*, *T.* II, alla nota 22. Il Concilio di Lillebonna, tenuto nell'undecimo secolo, sotto Guglielmo il conquistatore, re d'Inghilterra e duca di Normandia, condanna ad una pena pecuniaria que' preti che si battono in duello senza il permesso de' loro vescovi. Bisogna, dunque, supporre che molti vescovi di que' tempi si credessero nel diritto di poter permettere questo sperimento, che lo spirito universale della chiesa abborriva. Più: in alcuni episcopj della Francia vi erano la

che le prescriveva, se non garantiva la sicurezza del cittadino, favoriva ed ispirava, almeno, l'opinione di questa sicurezza che, come altrove si è detto (1), costituisce una gran parte della civile libertà.

Una riflessione che ci somministra il sistema penale de' codici di queste nazioni, può dare un nuovo peso alle mie idee. Si faceva subire un supplicio infamante, si condannava anche a morte un'uomo, un *nobile* che succumbeva alla prova del duello, nel mentre che, se questo nobile fosse stato convinto dell'istesso delitto, non sarebbe stato condannato

---

Monomachie, o sia i luoghi destinati a' duelli, che si ordinavano dal giudice del vescovo ne' litigi de' servi additizj di quella chiesa. Questo si trova in un manoscritto di Pietro le Chantre di Parigi, che scriveva nel 1180 (*Descr. du dioc. de Paris*, *par m. Lebaeur*). Il Muratori dice che alcuni vescovi dell' Italia otteunero quest' istesso privilegio nel principio dell'undecimo secolo. L' imperator Corrado lo diede a Pietro vescovo di Novara nel 1028, e nel 1052 Arrigo III l'accordò al vescovo di Volterra. La confidenza che si aveva allora in questa specie di prova, era tale, che noi abbiamo degli esempj nell' istoria che qualche volta si ebbe ricorso al duello per determinare qualche articolo di giurisprudenza o qualche punto di disciplina. La celebre legge, adottata in tutta l' Europa, che stabilisce che i figli del figlio debbano esser numerati tra' figli di famiglia, e possano, rappresentando il loro padre, succedere a porzioni uguali co' loro zii, nel caso che 'l loro padre premuora all'avo; questa legge, io dico, per la quale vi, furono varie altercazioni, fu nell'XI secolo emanata dopo un duello che l'imperadore ordinò che si facesse, per vedere quale de' due partiti era il più ragionevole; e la celebre controversia insorta in Ispagna nell'undecimo secolo sotto Alfonso VI, re di Castiglia, per determinare se la Liturgia Mosarabica o la Romana, fosse più grata a Dio, fu anche rimessa alla prova del duello. Ved. l' *Istoria della rivoluzione di Spagna* del P. d'Orleans. T. 1, p. 217.

(1) Nel II cap. del I lib.

che ad una pena pecuniaria. Presso i Germani vi era l'istesso sistema. Quale poteva dunque, essere il motivo di una determinazione così strana nell'apparenza? Io lo ritrovo facilmente ne' miei principj. Lo spirito d'indipendenza non permetteva che la morte di un cittadino potesse dipendere dal giudizio degli uomini: vi era bisogno di un decreto del cielo per privarlo di un'esistenza, sulla quale non si sarebbe sofferto che il governo avesse potuto vantare un diritto assurdo a' suoi occhi. In fatti, *presso i Germani*, dice Tacito (1), *il supplizio del delinquente è meno considerato come una pena che l'autorità del capo sia nel dritto di ordinare, che come una ispirazione ed un comando espresso della divinità che presiede a' combattimenti*. Si esponeva, dunque, più volentieri la vita ad un giudizio di Dio, che la proprietà e la borsa a quello degli uomini. Questo ci fa vedere gli effetti costanti dello spirito d'indipendenza, e la fiducia che si doveva avere in que' tempi in queste prove.

L'istoria della più remota antichità e le relazioni di molti viaggiatori, ci mostrano l'uniformità di pensare di tutti i popoli barbari riguardo a quest'oggetto. Gli uomini, situati nelle stesse circostanze, pensano ed operano nell'istessa maniera. Noi troviamo

---

(1) Tacit. *De Morib. German.*, c. 3. Mi piace di far qui osservare, che presso tutte le nazioni ancora barbare, le pene di morte furono considerate come sacrifizio fatto agli Dei. Questo era lo spirito delle leggi decemvirali; e per questo motivo *sacer esto* significa *sia punito colla morte*. Da qui deriva anche, che le pene capitali si chiamarono *supplica*, volendo con ciò significare, che erano offerte fatte agli offesi Dei per que' delitti. Da qui deriva, che presso gli antichi Germani i sacerdoti stessi erano i carnefici de' rei, e da qui deriva che presso alcuni popoli il carnefice si chamava gran sacrificatore.

questi esperimenti giudizarj conosciuti presso i più antichi popoli, e presso molte nazioni dell' Asia e dell' Africa.

Sofocle nell' *Antigona* (1) ci fa vedere un' uomo accusato di corruzione offrirsi a maneggiare un ferro rovente o a camminare sopra il fuoco per provare la sua innocenza, purgazione usata allora, dice lo Scoliaste. Eustazio ci parla di alcuni fonti d' acqua che vi erano in Articomide ed in Dafnopoli, dove si provava la pudicizia delle vergini (2). Il tempio degli dei Palici in Sicilia e di Trezene nel Peloponneso, sono anche famosi per simili esperimenti. E' noto anche il celebre fonte *stigio* in Efeso, e la spelonca del dio Pane, dove si facevano discendere le donne accusate d' impudicizia per indagare la loro innocenza (3). Grozio cita molti esempj delle prove dell' acqua in Bitinia, in Sardegna ed in altri paesi; e 'l

(1) H' μεν δ' ἑτοιμόι και μύδρυςαἴρειν χερσιν,
Καί πύρ διέρπειν καί θεοῦς ὑρκομότειν.

Eramus autem parati ignitum ferrum manu capere,
Et ire per ignem, et jurare.

Sofocle nell' *Antigona*, *ver.* 269, *e* 270.

(2) V. il Lib. VIII. e XI. della Greca storia favolosa *de Amore Ismeniae, et Ismenes*, attribuita al celebre Eustazio scoliaste d'Omero.

(3) V. la favolosa Greca Istoria attribuita ad Achille Tazio *de Amoribus Clitophontis, et Leucippes, lib.* 8. *p.* 241. *edit. Comini* Venturae, *Bergomi*. Si legava al collo della donna accusata d' impudicizia la tabella nella quale era scritto il giuramento dalla sua innocenza. Si faceva, quindi, discendere nel fonte. Se le acque non si movevano in maniera da bagnare la tabella, essa era dichiarata innocente. Se poi l'agitazione dell'acqua faceva che si bagnasse la tabella, era considerata come convinta. L'istesso Tazio, *ibid. a p.* 223. parla dell'altro esperimento che si faceva per l'istesso oggetto; e questo si chiamava il giudizio della Fistola nella spelonca del dio Pane.

celebre Einio ci assicura che l'istessa prova fu conosciuta da' Celti (1). Per quel che riguarda il duello, noi troviamo fin dalla più remota antichità stabilita questa specie di prova tra' Germani (2) e tra gli Svedesi (3). Noi vediamo la controversia tra' Romani e gli Albani, rimessa all' esito del combattimento fra tre Orazj ed i tre Curiazj; noi vediamo in Omero la guerra di Troja cominciare con un duello tra Menelao e Paride, tra il marito e il rapitore di Elena; noi vedimo l'uno e l'altro popolo cercare nell'esito di questo esperimento il decreto dei numi; noi vediamo che, rimasto indeciso l'esito di questo primo duello, si ebbe ricorso al secondo tra Ettore ed Ajace Telamonio; e vediamo, finalmente, che la guerra non si sarebbe proseguita, se i due campioni, dopo aver combattuto per più ore, non si fossero divisi senza aver potuto indagare con questo mezzo il volere de' numi. Finalmente, i viaggiatori più degni di fede ci dan conto delle prove giudiziarie, delle quali si fa uso presso varj popoli dell'Africa e dell'Asia. Nel Monomotapà il testimone dell' accusatore spolverizza una certa scorza d'albero, che ha una virtù emetica; la mescola in una data quantità di acqua, e la dà a bere a colui che difende il reo: se la ritiene, l'accusato è assoluto. Questo si rassomiglia molto all'*ostia d'esecrazione*, purgazione canonica, conosciutissima ne' secoli barbari della nostra Era volgare (4). E' nota la bevanda che si adopra nel regno

---

(1) Frid. Heinius, *De probat., quae olim fieri solebat per ignem et aquam.*

(2) Velleio Patercolo, *lib.* 3, *cap.* 118.

(3) G. O. Stiernhook nella sua celebre opera *De jure Suonum vetustos, lib.* 1, *cap* 7.

(4) Veggasi Muratori *antiq. Italic, diss.* XXXVIII. Egli ci dice

di *Loango* in Africa per iscovrire gli stregoni e le streghe (1); ed è nota quella che si adopra presso i *Quojas*, popoli che abitano l'interno della Guinea (2). La prova dell'olio bollente è ancora in uso presso i Cingolesi nell'isola di Ceilan, e si pratica coll'istessa fiducia e, presso a poco, con cerimonie uguali a quelle che accompagnavano questa prova nelle nazioni di Europa ne' tempi de' quali si parla (3).

Nella costa di Malabar l'accusato di un grave delitto viene gettato in un fiume che abbonda di pesci voraci; e, se dopo un dato tempo non vien divorato, egli è assoluto. La prova del ferro rovente e quella dell'olio bollente, viene adoprata da altri popoli che abitano l'istessa contrada.

In Siam l'accusatore e l'accusato erano in altri tempi esposti ad una tigre; e colui che la fiera risparmiava, era l'innocente. Presso questa nazione le prove per l'acqua e pel fuoco, erano anche cono-

che Gregorio VII, per giustificarsi dai delitti che gli venivano apposti, si sottomise a questa prova.

(1) Quando vi è sospetto che in un villaggio vi sia uno stregone o una strega, si fa bere alla presenza de' giudici a tutti gli abitanti un liquore formato da una radice detta *sinbonda*, che ubbriaca e rattiene il corso delle urine. Ciascheduno dee berne, e quindi correre. Colui che nel correre cade per terra vien convinto come delinquente, e precipitato dal popolo da un'altezza. Le mogli del re vengono esposte all'istessa prova, allorchè sono accusate di adulterio.

(2) Questa è una bevanda velenosa che si fa bere all'accusato. Se egli la vomita, è assoluto come innocente; ma se, ritenendola, gli cagiona convulsioni ed altri indizj dell'operazione del veleno, allora è considerato come colpevole, e vien condannato. Presso questi popoli si adopra un'altra prova detta *belli* molto simile a quella del ferro rovente, che si adoperava in Europa.

(3) *Knox* ci dà un distinto ragguaglio delle cerimonie che precedono questo noto esperimento, nella *Relazione de' suoi viaggi*.

sciute prima che il dispotismo fosse sostituito alla sua antica forma di governo, molto simile a quella de' nostri barbari padri.

Questi fatti ci mostrano bastantemente la naturale inclinazione degli uomini nel cercare dalla divinità i segni visibili onde regolare i loro giudizj; e sono tanti argomenti di più, che ci dimostrano la cieca confidenza che dovevano avere i nostri padri in questa specie di prove, e l'opportunità delle leggi che, seguendo l'opinione e i costumi di quei tempi, vi misero il suggello della pubblica autorità. Era per essi un'articolo di fede il credere che la divinità dovesse, per qualunque minima e particolare causa, sospendere le leggi universali dell'ordine; e la moltiplicità de' miracoli che si spacciavano in ogni giorno da' preti e dai frati, e de' quali le Leggende de santi erano da ogni parte ripiene, contribuivano prodigiosamente a sostenere ed a fomentare questa superstiziosa sì, ma consolante opinione (1).

A questa semplicissima ragione noi possiamo una altra aggiugnerne. Essa è fondata sull'esperienza e sulla cognizione degl' interessi politici di quei tempi: essa deriva da quel gran principio della *bontà relati-*

---

(1) Le sacre cerimonie che precedevano questi esperimenti, sono una prova di questa verità. Noi possiamo per quest' oggetto dirigere il lettore alle seguenti Opere. Veggasi Baluzio, *tom.* 2. *Miscellan. edit. Joan. Dom. Mansi.* Du cange *in Glossar. mediae, et infimae Latinit. voc. Judicium Dei.* Martene *de antiq. Eccles. ritib.*, ed il pred. Murat. *Antiq. Italic. Dissert.* 38 *e* 39.

Noi sappiamo che i combattenti dovevano invocare il nome di Dio, della Vergine e di qualche santo; che dovevano giurare di non avere le armi incantate; che dovevano anticipatamente assistere al sacrifizio della Messa, e prepararsi con questi sacri riti all'esperimento. Nel giudizio dell'acqua e del fuoco, l'accusato doveva anche prepararsi alla prova coll'Eucaristica comunione.

va delle leggi, della quale abbiamo così diffusamente ragionato nel primo libro di quest' opera. Io mi fo un dovere di svilupparla.

La virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli. Determinata dall' utile della maggior parte, essa varia secondo variano gl' interessi delle nazioni. Questa verità non è oggi più contrastata. I metafisici, i politici e i moralisti si sono uniti per darle tutto il peso dell' autorità: l'istoria è venuta in soccorso della ragione per illustrarla colla luminosa fiaccola dell' esperienza. La cognizione istessa delle lingue e l'originaria idea attaccata alla parola *virtù*, ce ne somministra un incontrastabile prova (1). Sarei, dunque, condannabile se cercassi di dimostrarla. Contentiamoci di stabilirla come il fondamento delle seguenti riflessioni.

---

(1) Finchè i popoli non conobbero la servitù civile, finchè conservarono quella porzione della naturale indipendenza ch'era propria dello stato politico, del quale noi parliamo, fino a questo tempo, io dico, non ebbero che una voce per esprimere la *virtù* e la *forza*. o, per meglio dire, la *virtù* era *forza*, e la *forza* era *virtù*. Quest' è l' Α''ρέτη de' Greci da' tempi de' quali parla Omero e questa è *Virtus* de' latini. Omero non adopra la voce ἀρέτη che per indicare la forza, siccome si serve della parola σοφία *sapientia* per indicare l'abilità e destrezza nelle arti meccaniche necessarie alla guerra.

Siccome le idee della virtù e della forza, da principio si confondevano, così i Romani chiamarono *Forctes* i popoli che non si erano mai da essi ribellati, e *Sanates* quelli che, dopo essersi ribellati, ritornati erano nel loro dovere; e così si può interpetrare que' frammento delle decemvirali tavole, dove si dice: *Nexo Soluto. Forcti. Sanati Que. Siremps Jus. Esto. Che sia ristabilito nell' antico diritto non solo il debitore, allorchè sarà uscito dalla schiavitù, ma anche il popolo rubelle ch' è ritornato nel suo dovere, sia rimesso negli stessi diritti de' quali gode il popolo ch' è stato sempre fedele*. V. Festo voc. *Sanates* Il popolo fedele si chiamava *forte* perchè non vi era che l'idea

Se la virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, dei popoli, in quelle nazioni, delle quali noi parliamo, in quelle nazioni, io dico, unicamente guerriere, il valore doveva essere la maggiore di tutte le virtù; e tutte le cose che dal valore dipendono, o che col valore si combinano per render l'uomo più atto a combattere, dovevano essere considerate coll'istessa parzialità.

Il coraggio, la destrezza, il vigore, la tolleranza di una lunga azione, il disprezzo dei pericoli, erano, in fatti, in quei tempi, e presso quei popoli, le virtù del cittadino; erano le sole virtù preziose allo stato e care al governo. Unicamente interessato a formare de' guerrieri, l'oggetto principale delle leggi e dell'educazione, era d'ispirare il coraggio, di promuoverlo, d'onorarlo; era d'interessare i cittadini ad acquistare una gran destrezza che si doveva unire alla forza, ed una gran forza che doveva combinarsi col coraggio; era, finalmente, di dare una certa superiorità a coloro che avevano saputo ornarsi di questi meriti. Obbligare, dunque, il cittadino a giustificarsi colla spada alla mano, era un urto di più che si dava al conseguimento di questo fine. Quando l'innocenza, disgiunta dal valore e dalla forza, non era al coverto delle violenze o de rischi, a' quali l'avrebbe esposta un giudizio; quando la mano del cittadino, che non era incallita col maneggiamento delle armi, era esposta a succumbere alla prova del ferro rovente e dell'acqua bollente; quando, poco av-

della forza che indicava originariamente ogni virtù. Da ciò deriva anche, che gli antichi scrittori latini chiamarono *fortis*, colui che ora si direbbe *bonus*, e chiamarono *bonus* colui che ora si direbbe *fortis*.

vezzo agli esercizj che fortificano il corpo, e danno un certo vigore a tutti i nervi, a tutti i muscoli, egli non avrebbe potuto reggere al faticoso esperimento della croce; quando una vita sedentaria, nel tempo istesso che lo rendeva incapace di correre dietro all' inimico o di reggere ad una lunga *marcia*, dava contemporaneamente a' suoi piedi una certa morbidezza molto perniciosa, allorchè si trattava di subire la prova delle *barre infocate* (1); quando, finalmente, privo di questi vantaggi, egli non poteva neppure sperare di cattivarsi l'amore delle donne, le quali trovavano il loro interesse nel rendersi amico un uomo, che in qualunque caso avrebbe potuto esporsi a simili esperimenti per esse (2); allora la vanità, il bisogno, la sicurezza e l'amore si combinavano, per obbligare il cittadino ad addestrarsi all'arte unica che interessava lo stato; allora chi non era guerriero, non era nè sti-

---

(1) Chi non si ricordasse la natura di queste diverse specie di prove, che per brevità non ho fatto che accennare, potrà ricorrere a Du Cange nel *Glois. mediae, et infimae latinit.*, *voc. Judicium Dei*.

(2) Nel *Codice de Turingi*. *tit.* 14. noi troviamo una legge che condanna alla prova dell'acqua bollente qualunque donna, anche di un rango distinto, quando, accusata d'adulterio, non si fosse presentato in giudizio alcun campione per essa. I codici delle altre barbari nazioni contengono altre leggi presso a poco simili. Le donne, almeno le ben nate, non si esponevano a quest'esperimento che in mancanza de' campioni. Questo ci fa vedere l'interesse che esse avevano di cattivarsi uomini di valore, che avessero potuto in qualunque caso difendere la loro causa. L'uso di battersi per dar piacere alla sua signora, quest'uso così conosciuto ne' secoli della cavalleria, e che si conservò anche dopo che il duello lasciò di essere una prova giudiziaria, non è dovuto che a questa origine, come all'istessa origine si dee la legge cavalleresca ancora esistente, che obbliga l'amante a battersi per difendere l'onore della sua signora, e per vendicare i suoi torti.

mato nè sicuro nè amato; allora la sua vita era esposta, il suo onore non era al coverto dagl'insulti e dalle trame della calunnia, e il suo cuore, fatto per amare, trovava da per tutto de' rifiuti meritati dalla sua viltà. Ecco perchè la prova pel duello, come quella che più direttamente andava allo scopo della legge, fu la più usata, e fu quella che durò più di tutte le altre (1).

È vero che la superstiziosa confidenza che il cittadino aveva in questi esperimenti, avrebbe dovuto distoglierlo dal provvedersi degli umani mezzi, che

---

(1) Noi la troviamo stabilita in quasi tutti i codici barbari, V. la *legge de' Ripuari*, tit. 32 tit. 57 tit 59: la *legge de' Longobardi*, lib. I, tit. 15, l. 2, tit. 32, l. 4 e tit. 35, l. 1 e lib. II, tit. 35 l. 2; e, più di ogni altro, nel tit, 55, l. 38 dell'istesso libro dove si rapporta lo stabilimento di Ottone imperatore, col quale obbligava ad adattarsi agli editti relativi alle prove de' duelli, anche quelli che vivevano sotto la legge romana; *la legge dei Borgognoni*, tit. 8, l. 1 e 2. e tit. 80, l. 1. 2 e 3; *la legge de' Turingj*, tit. 1, l. 31, tit. 7. e tit. 8; *la legge de' Frigioni*, tit. XI e XIV. *la legge dei Bavaresi*, tit. 8 *de Furto* cap. 2 §. 6 e cap. 3 §. unic. ibid, tit. 9 *de incendio Domor.* etc. cap. 4 §. 4: *la legge degli Alemanni* cap. 89 *de eo qui hominem occiderit et necaverit*; *i capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico*, lib. VII, cap. 186, *De accusatoribus non facile recipiendis, nec absque, etc.* ed *i capitoli aggiunti alla legge Salica* da Lodovico imperatore, cap. 1, *Si quis cum altero*.

Noi non troviamo tutte le altre prove giudiziarie così universalmente ricevute, o almeno esse ebbero molto minor durata. *Beaumanoir*, che viveva nel tempo di s. Luigi, facendo l'enumerazione delle diverse specie di prove, parla del duello e non parla delle altre. Noi troviamo nella *Costituzione di Lotario*, inserita nella *legge de' Longobardi*, lib. II, tit. 35, §. 31, abolite le prove dette della croce e dell'acqua fredda: noi troviamo, al contrario, l'ultimo duello ordinato dal Magistrato in Francia per prova giudiziaria nell'anno 1547, noi ne troviamo anche ordinati in Inghilterra nel 1571, nel 1631 e nel 1638; e noi ne troviamo, finalmente, permesso uno in Ispagna da Carlo V. nel 1522. Veggasi Roberston, *istoria, di Carlo* V, tom. II alla nota 22.

effettivamente ne regolavano l'esito; ma l'esperienza, giustificando la speculazione del legislatore, fece vedere che, malgrado questa cieca confidenza, egli non lasciava di cercare nelle proprie forze quella superiorità, che contemporaneamente egli attribuiva al soccorso della propizia divinità, non altrimenti che il credulo Mussulmano, malgrado i rigorosi principj del suo fatalismo, non trascura i più vili intrighi del Serraglio, per giugnere al suo desiderato scopo, che la sua religione gli fa vedere già scritto nell'inalterabile ed eterno libro del destino Per un effetto dunque, della inesplicabile, ma comune, contraddizione dello spirito umano, molto più sensibile ne' barbari che ne' civili popoli, i *giudizj di Dio* favorivano nel tempo istesso la tranquillità del cittadino e l'interesse del governo.

Queste riflessioni, che non mostrerebbero che l'utiltà e l'opportunità de' giudizj di Dio presso le barbare nazioni, potrebbero, considerate in un certo punto di veduta, mostrarne anche la giustizia.

In una nazione, ove tante cause si univano per indurre il cittadino a rendersi coraggioso, abile e forte, l'uomo più forte, più atto a combattere, più valoroso di un altro, mostrava con questo solo il suo maggior rispetto per le leggi; i vantaggi che aveva, più dell'altro, raccolti dalla sua educazione; il maggior peso ch'egli dava all'onore; e, tutte queste cose unite, dovevano procurargli una giusta presunzione in favore della sua innocenza. L'esperienza doveva far vedere, che gli uomini più vili erano i più facili a commettere de' delitti, e che i più coraggiosi e i più forti erano, non solo i più utili, ma, anche i più virtuosi cittadini. Io veggo benissimo che questa regola poteva spesso fallire; ma ordinariamente, l'uomo che restava superiore nel com-

battimento, era l'innocente, e, quando non era tale, la legge comprava, almeno, con una impunità o con un'ingiustizia, un cittadino molto utile allo stato. A questo vantaggio se ne aggiugneva un altro. Il merito delle leggi bisogna sempre misurarlo colle circostanze de' tempi nei quali sono state dettate. Si sa che ne' tempi ne quali il combattimento giudiziario era nel suo massimo vigore, l'anarchia che derivava dall'illimitata divisione dell' autorità sovrana, legittimava il disordine funestissimo delle guerre private. Una famiglia si armava contro un altra famiglia, un villaggio contro un altro villaggio, una provincia intera dichiarava qualche volta la guerra ad un'altra provincia. Le diverse parti dell' istesso impero si armavano contro loro stesse, e il debole capo di questo disordinato corpo doveva vedere con indifferenza questa sanguinosa lacerazione, che una parte de' suoi membri recava all'altra. In queste deplorabili circostanze, in queste spaventevoli convulsioni, la legge, che stabiliva il duello e che permetteva alle parti di sottoporre la decisione delle loro controversie all'esito di questo esperimento, recava all'ordine pubblico tre vantaggi nel tempo stesso. Essa permutava una guerra generale in una guerra particolare restituiva la forza ai tribunali; e rimetteva nello stato civile coloro che non erano più governati che dal diritto delle genti. Se il sistema, dunque, de' Giudizj di Dio non può scusarsi per quel ch'è in se stesso, può almeno difendersi co' vantaggi che produceva, e coll' opportunità che aveva collo stato delle nazioni e de' tempi ne' quali era in vigore. Ma quali di questi vantaggi può mai sperarsi dall' uso della tortura? Quale difesa può addursi in favore di quest' abbominevole pratica de' nostri fori?

Se ne consideriamo il motivo, se ne esaminiamo

gli effetti; se l'osserviamo per quel che è in se stessa o per quello che può essere, rapporto agl' interessi della società, noi la troveremo sempre ingiusta, sempre perniciosa, sempre contraria agl' interessi di qualunque società, in qualunque luogo ed in qualunque tempo. Poche riflessioni bene sviluppate renderanno evidente questa verità, bastantemente conosciuta da coloro che ubbidiscono, ma funestamente ancora ignorata da una gran parte di coloro che comandano.

Qual è il motivo pel quale si dà la tortura? Si ricorre a questo feroce esperimento per ottenere dal reo la confessione del proprio delitto, o per venire in cognizione dei complici che son concorsi nella violazione della legge. Il primo de'due motivi è il più frequente. Vediamo su qual diritto può egli esser fondato. Si supponga che l'accusato, che si condanna alla tortura, sia effettivamente colpevole di quel delitto del quale viene accusato, e che, per condannarlo, vi sia bisogno della sua confessione pel difetto dell'*estrinseche* prove. In questa ipotesi, io domando, il magistrato ha egli il diritto di pretendere dal reo la confessione del suo delitto? Ogni diritto suppone un'obbligazione. Se il magistrato avesse questo diritto, il reo avrebbe, dunque, il dovere di palesargli il suo reato. Ma un dovere, ch'è contrario alla prima legge della natura, può mai essere un dovere? La prima legge della natura è quella che ci obbliga alla conservazione della propria esistenza. Se, richiesto dal magistrato sulla verità dell'accusa che si è contro di me intentata, io fossi nell'obbligo di confessargli il mio delitto, e se questa confessione mi portasse alla morte, io mi troverei in questo caso tra due doveri opposti, e non potrei soddisfare all'uno senza violare l'altro. Se il patto sociale mi obbligasse a

questa confessione, il patto sociale mi obbligherebbe a violare una legge anteriore della natura: il patto sociale sarebbe nullo. Se il patto sociale mi obbligasse a confessare il mio delitto, questo stesso patto obbligherebbe anche qualunque reo di qualunque delitto di gittarsi spontaneamente in mano della giustizia, per soffrirne il meritato rigore. Ma questo patto sociale degenererebbe, in questo caso, in un patto il più evidentemente contrario alla natura dei contraenti. Non è questo lo spirito di quella primitiva convenzione, che tutti gl'individui della società implicitamente ratificano. *La seconda parte di una legge*, dice Hobbes, *cioè, quella che contiene la sanzione penale, non è che un ordine diretto a' pubblici magistrati; ed, in fatti, non vi è legge che ordini al ladro, all'omicida, di venire spontaneamente a farsi impiccare* (1).

Se il reo non ha il dovere di confessare il proprio delitto, come si è provato, il magistrato non può, dunque, avere il diritto di esiger da lui questa confessione. Se'l reo violerebbe una legge eterna della natura, palesando il suo capitale delitto, il magistrato, condannandolo a' tormenti della tortura per indurlo a confessare, punisce, dunque, un silenzio in lui, che il reo non potrebbe violare senza violare la legge della natura che l'obbliga a tacere: egli vuole che commetta due delitti, quando potrebbe non esser reo che di un solo.

Ecco l'aspetto nel quale ci si presenta la tortura,

---

(1) Che si legga ciò che nella seconda parte di questo libro si dirà da me sull'origine del Diritto di punire; e si vedrà come ogni obbiezione che mi si potrebbe qui fare, svanirà a fronte dell'evidenza de' miei principj.

anche nell'ipotesi che l'infelice che vi si condanna sia effettivamente reo del delitto del quale viene incolpato. Io ho voluto considerarlo in questo punto di veduta, per mostrare che l'urgenza degl'indizj, per quanto forte possa essere, non può mai legittimare l'uso di questo esperimento, giacchè il motivo pel quale vi si ricorre, è da per se stesso ingiusto.

Ma si dirà: Se il motivo più frequente, pel quale si dà la tortura è per istrappare dalla bocca del reo la confessione del proprio delitto, questo non è il solo; giacchè la tortura si dà anche al reo convinto, quando si tratta di venire in cognizione de' complici del delitto. In questo caso il motivo non è ingiusto. Se l'uomo non ha potuto obbligarsi col patto sociale a rivelare i proprj delitti, ha potuto però obbligarsi colla società di concorrere con tutti gli altri suoi individui alla conservazione dell' ordine pubblico, ed a somministrare al governo tutti que' mezzi che possono contribuirvi.

La scoverta de' complici essendo una parte di questa generica obbligazione, e non essendovi alcuna legge anteriore della natura che possa renderla nulla, può, dunque, divenire un dovere dalla parte del reo convinto dal quale si cerca, ed un diritto dalla parte del magistrato che la richiede.

Questa conseguenza è giusta; ma essa non può essere una ragione in favore della tortura. Io credo che il magistrato, il quale non ha il dritto di cercare dal reo non convinto la confessione del proprio delitto, abbia però quello di pretendere dal reo convinto la scoverta de' complici; ma ciò non proverà altro, che l'oggetto pel quale si dà in questo caso la tortura, sia fondato sopra un diritto; ma, non per questo, se ne potrà dedurre che sia giusto ed opportuno il mezzo col quale si cerca di conseguirlo.

Una delle due: o il reo è disposto a svelare i complici del delitto, o è determinato di nasconderli. Nel primo caso, la tortura è inutile, perchè alla semplice interrogazione del giudice egli li paleserà. Nel secondo caso poi, essa è perniciosa; poichè, se ha risoluto di occultarli, o reggerà a' tormenti della tortura, ed allora la legge che ve lo condanna, fa un male privato senza ricavarne alcun bene pubblico; o, per liberarsi da' tormenti, in vece di nominare i veri complici, egli nominerà altri che non hanno avuta parte alcuna al delitto, ed allora la legge espone la tranquillità dell'innocente ad esser turbata dall' assertiva di un uomo che ha perduto il diritto alla sua confidenza. *Colui che non ha più che sperare sulla sua vita*, dice il giureconsulto, Paulo, *non dee mettere in pericolo quella degli altri* (1).

---

(1) Paul. 1. *Sent.* 12, §. ult., L. 6. Veggansi anche Ulpiano nella *L.* 1, §. 13. *D de quaest.*, e, più di ogni altro, Livio (*lib.* XXIV, *cap.* 5), Tacit. (*Annal.*, lib. IV, c. 45), e Seneca (*de Ira*, lib. II, cap. 7 et seqq.) dove si troveranno de' fatti che evidentemente confermano ciò che io ho detto. Una risposta data dall' Inglese Felton, convinto reo dell' assassinio del duca di Buckingham al Vescovo di Londra, il quale gl' intimò che, s' egli non accusava i suoi complici, si sarebbe dovuto preparare a soffrire i tormenti della tortura, è anche molto opportuno al nostro proposito, *Monsignore*, egli dice, *se la cosa debbe andare a questo modo, io non so chi potrò accusare nell' estremità del dolore; forse il vescovo Laud o qualche altra persona di questo tribunale*. Ammirabile riflessione, dice il celebre Foster, nella bocca di un entusiasta e di uno scellerato! Questa risposta non bastò per distogliere il Vescovo dalla sua idea. Egli propose la tortura, ma i giudici, di unanime sentimento risposero, che questo feroce esperimento non era permesso dalle leggi inglesi. Vedi De Lolme, *Cost. di Inghilterra*, cap. X, pag. 143.

Mi si permetta di aggiugnere qui una riflessione. Chi crederebbe che la legislazione britannica, che ha sempre abbor-

Io potrei aggiugnere a queste riflessioni sulla tortura, data per la scoverta de' complici, molte

---

rita la tortura, autorizzasse poi una ferocia, che niun' altra legislazione dell' Europa ha ardito di adottare, e che non ha corretta che pochi anni fa (nel 1772)? Io parlo della *pena forte e dura*. Se un uomo veniva convinto di un delitto di *fellonia* o di *piccolo tradimento*, e se costui per non incorrere nel giudizio, che chiamasi di *corruzione di sangue*, giudizio, che portà seco la confiscazione de' beni e l' incapacità a' figli di ereditare in avvenire; se, io dico, quest' infelice per non incorrere in questo giudizio, rifiutava di dare alcuna risposta alle interrogazioni de' giudici; se egli, conservando un rigoroso silenzio, non negava nè confessava il suo delitto, del quale, per altro, era stato convinto; allora, in vece di condannarlo all' ordinaria pena della morte, si condannava alla *pena forte e dura*. Si faceva discendere in un carcere sotterraneo ed oscuro; si faceva distendere nudo il suo corpo sul suolo; gl' s' imponeva un massello di ferro di esorbitante peso; gli si dava a mangiare poche once di pane in un giorno, e a bere poche once di acqua stagnante in un altro; e si lasciava in questa situazione fino a che egli moriva. Morto in questa maniera, i suoi beni non venivano confiscati, ed i figli non perdevano il diritto ad ereditare, come sarebbe avvenuto, se egli avesse data qualche risposta a' giudici o affermativa o negativa, giacchè il silenzio che gli faceva soffrire una morte così tormentosa, lo liberava dalla *corruzione del Sangue* (Veggasi Blackstone ne' *Comm. al codice crimin. d'Inghilterra*, cap. XXV. Nel tempo che scriveva questo dotto giureconsulto, questa pena non si era ancora abolita). Per poco che si sieno osservati i principj che si sono qui sopra sviluppati sulla confessione de' rei e sul dritto del silenzio, si potrà vedere come alla massima ferocia si unisce anche la massima ingiustizia in questa determinazione. Una riflessione mi si presenta in questo punto. Se in un paese, dove la nazione intera dispone delle leggi, e dove coloro che le dettano, sono quei che debbono, quindi, soggiacervi, se in questo paese, io dico, si trovano simili stranezze, quali orrori non si dovranno in quelli dove la facoltà legislativa si trova tra le mani di un solo? Infelice quell' uomo che, avendo un' anima sensibile, si trova immerso in simili studj! A misura ch' egli impara più, si trova più infelice.

altre osservazioni, che non ne dimostrerebbero meno l'inutilità e l'ingiustizia; ma non voglio tanto dilungarmi su quest'oggetto. Ritorniamo alla tortura che si dà per ottenere la confessione del reo, che come si è detto, è il motivo più frequente pel quale si ricorre a questo attentato, e paragoniamola coi Giudizj di Dio de' tempi barbari. Che si perdoni una maniera di scrivere alquanto scolastica in questo esame. Io soffro, forse, più del lettore nello sviluppare in questa maniera le mie idee; ma il dovere di uno scrittore è di sacrificare, sempre che si dee, il bello all' utile.

Se si considera la tortura come criterio di verità, si troverà così fallace, così assurda, come lo erano i Giudizj di Dio. La disposizione fisica del corpo determina, così in quella come in questi, l'esito della prova. Nell'una e negli altri l'innocente può esser condannato, e il vero reo assoluto; nell' una e negli altri ciò che determina la verità, non ha alcun rapporto con essa: ma la prima differenza notabile è fondata nella pubblica confidenza, nella pubblica prevenzione. La superstizione e l'ignoranza de' tempi ne' quali erano in vigore i Giudizj di Dio, facevano credere, come si è veduto, infallibili questi esperimenti; e i progressi delle cognizioni, i lumi del secolo, le libere istruzioni de' filosofi hanno oggi persuaso anche il volgo, che la tortura è la prova della robustezza del corpo e non della verità; che l'innocente, ma debole, vien condotto alla morte da questo assurdo criterio; che il delinquente, ma robusto, resta sicuramente impunito sotto gli auspicj di una pratica così fallace. La legge istessa concorre a sostenere questa opinione (1). In due meto-

(1) La legge istessa, io dico, concorre a sostenere e fomen-

di, dunque, ugualmente assurdi per indagare la verità, si trova, nulladimeno, questa gran differenza: i nostri padri confidavano nel loro, e noi diffidiamo del nostro. Nella perdita comune della reale sicurezza essi avevano, almeno, l'opinione di quella sicurezza che noi abbiam perduta. La civile libertà, fondata non solo nella sicurezza, ma anche nell'opinione di questa sicurezza, era, dunque, allora in parte distrutta ed in parte favorita da' Giudizj di Dio; ma oggi essa è in tutte e due le sue parti rovesciata dalla tortura.

Da questo stesso principio ne deriva un' altra gran differenza.

Presso i nostri barbari padri l'uomo che restava superiore nel combattimento o in qualunque altro giudiziario esperimento, non solo veniva assoluto dal magistrato, ma veniva anche assoluto dalla pubblica opinione. L'infallibilità che questa attribuiva a' Giudizj di Dio, distruggeva interamente quell'infamia che cade sopra un uomo chiamato in giudizio per un infamante delitto. Egli riacquistava il suo onore nel momento istesso che ricuperava la sua libertà. Il dubitare della sua innocenza era un peccato agli occhi del credulo guerriero, che vedeva nell'esito dell'esperimento l'infallibile giudizio della divinità. Non avviene però l'istesso tra noi.

---

tare questa opinione, giacchè essa dà, in molti casi, il dritto a' giudici, che ordinano la tortura, di stabilire nell'istesso giudizio, che quest'esperimento non debba pregiudicare alle prove che già si sono raccolte; ed in questo caso, ancorchè il reo sostenga la sua innocenza tra' tormenti, i giudici condannar lo possono, fuorchè alla morte, a qualunque altra pena. La legge, dunque, non confida nell'esperimento che adopra. V. Domat, *Supp. al Dritto pubblico*, tit. v, §. 4.

I nostri giureconsulti, poco filosofi, han creduto che si appartenesse alla legge il distruggere o il determinare l'infamia; ma, se essi avessero consultata la ragione e l'esperienza, avrebbero veduto che l'infamia non può esser regolata che dalla pubblica opinione: che, se colui che non è infame per dritto, lo è nell'opinione del popolo, il favore della legge non lo garantisce dal pubblico disprezzo; che l'infamia legale, se non è ratificata dall'opinione pubblica, è assolutamente nulla; e che, nella maniera istessa, quando la legge assolve uno dall'infamia, quest'assoluzione non ha alcun vigore se non è combinata colla maniera di pensare della più gran parte degli uomini (1). Questo falso principio de' nostri giureconsulti ha fatto loro credere che la tortura serviva per togliere l'infamia dell'accusa, come la toglievano i Giudizj di Dio in altri tempi.

Ma essi dovrebbero vedere che l'opinione pubblica allora era persuasa, che colui che restava vittorioso nell'esperimento, era senza dubbio innocente, e che l'istessa opinione pubblica è oggi persuasa, che colui che ha saputo reggere nella negativa tra' tormenti della tortura, è, forse, uno scellerato che ha il corpo indurito come il cuore, e che non dee riacquistare la sua confidenza dopo un giudizio così poco esatto.

Se l'infelice, dunque, che si espone a questo atroce esperimento, è innocente, e sostiene anche tra' tor-

---

(1) L'infamia, stabilità in molte nazioni per coloro che si battono in duello, è una prova di questa verità. In que' paesi, ove ha avuto vigore questa legge, gli uomini non han lasciato di battersi, perchè tra le due infamie, quella della opinione pubblica prevaleva sempre a quella della legge.

menti la sua innocenza, non riacquista oggi, come riacquistava allora, il suo onore e la pubblica confidenza; anzi, all'infamia del delitto si unisce in lui l'infamia che nasce dalla prova istessa.

A questi due mali di più, che s'incontrano nell'uso della tortura, paragonata a'giudizj di Dio de' tempi barbari, se ne aggiugne un altro. I Giudizj di Dio non uscivano dalla classe degli esperimenti. La libertà che aveva l'accusato di farvi esporre un altro in suo nome, mostra chiaramente, che questo era un esperimento che si faceva e non una pena che s'intimava.

La tortura, al contrario, è un esperimento che si fa per vedere se l'accusato sia effettivamente reo, ed è, nel tempo stesso, una pena tormentosa ed infamante che si dà ad un uomo, nel mentre che ancora si dubita se sia reo o innocente. Ne' Giudizj di Dio, dunque, si cercava la verità in un esperimento incerto; e nella tortura, non solo si cerca la verità in un esperimento ugualmente incerto, ma si punisce, nel tempo stesso, il reo prima di scovrirsi il delinquente.

Più: la natura de' Giudizj di Dio era tale, che l'uomo che restava assoluto nell'esperimento, conservar poteva con tutte le prerogative del suo onore, le fisiche facoltà del suo corpo. Egli poteva difendere la patria in tempo di guerra, e alimentarla in tempo di pace. Egli poteva coltivar la terra o esercitare qualunque arte, giacchè niuno de' muscoli del suo corpo aveva ricevuta un'alterazione che lo privasse di una parte della sua forza e della sua attività. Non avviene però l'istesso nella tortura. Lo slogamento delle ossa, lo sfibramento de' muscoli, l'atroce stiratura de' nervi, sono mali che non si riparano mai interamente. Essi lasciano una debolezza ed una torpedi-

ne dolorosa nelle braccia di colui che gli ha sofferti, che lo rendono per tutto il tempo della sua vita inabile a qualunque arte o mestiere che richiegga una certa forza ed una certa destrezza. La sua patria perde un cittadino utile, e la sua famiglia è privata dell'istrumento unico della sua sussistenza. La legge distende sullo stato e su'figli, gli effetti funesti della sua ingiustizia e della sua ferocia.

Questo male, che produce un' altra differenza notabile tra' Giudizj di Dio e la tortura, questo male, che sovrasta ugualmente all' innocente ed al reo, quando vengono condannati alla tortura, non produce l'istesso effetto nell'uno, e nell'altro. Il primo avrà sempre un motivo di più di confessare il delitto che non ha commesso, ed il secondo un mezzo di più per evitar la pena che viene prescritta pel delitto che ha commesso.

La coscienza dell'innocenza o del reato, che presso i nostri barbari padri faceva andare con tanta fiducia l'innocente, e con tanto timore il delinquente all' esperimento; questa coscienza che, parlando all'immaginazione, dava allora effettivamente tanto vantaggio all' innocente sul reo; questa coscienza istessa è quella che oggi produce un effetto opposto; è quella che oggi dà un vantaggio al reo sull'innocente; è quella che può, più d' ogni altro, contribuire a condurre l' innocente alla morte e il delinquente all'impunità. L'innocente, conscio della sua innocenza, avrà sempre la lusinga e la speranza che questa si scovrirà, malgrado la sua confessione. Per quanto debole sia questa speranza, essa diventerà potentissima accanto de'tormenti e degli strazj della tortura. L'uomo è costantemente inclinato a preferire un più gran male, ma incerto, ad un minor male, ma certo. Questa regola ha luogo, più di ogni altro,

ne' dolori fisici. L'innocente, dunque, preferirà spesso la confessione alla tortura, perchè questa lo sottopone ad un male sicuro, e quella l' espone ad un male incerto. Il delinquente, al contrario, che non può avere questa speranza ; il delinquente, ch' è sicuro della morte che gli sovrasta, confessando il delitto, ha un urto di meno per confessare, ed un motivo di più per negare. Egli sa, che uno sforzo di pochi momenti lo garantisce dalla morte; egli sa che, dopo aver sostenuta la sua innocenza fra' tormenti, qualunque prova che si possa posteriormente addurre contro di lui, sarà inefficace a condurlo alla morte: egli troverà, dunque, nella tortura istessa l' istrumento della sua impunità, nel mentre che l'innocente vi troverà il carnefice che lo conduce alla morte.

Finalmente, se l' innocente, che succumbeva all'esperimento ne' Giudizj di Dio, veniva condannato alla morte, egli non aveva alcuna parte a questa ingiustizia. La legge era quella che l' aveva costretto ad esporsi al cimento; la legge era quella che dalla sua perdita deduceva la sua condanna. Egli non doveva tradir la verità, confessando un delitto che non aveva commesso. Ma nella tortura, la perfidia della legge giugne anche a mescolare nella sua ingiustizia l'infelice innocente che vi succumbe. Se la meccanica espressione del dolore costringe questo infelice a confessare il delitto che non ha commesso, egli dee ratificare, quindi, con giuramento questa mendace confessione allorchè è fuori del tormento; e se lo spavento di soggiacere di nuovo agli stessi spasimi l'induce a prestarsi a questo sacrilego giuramento, come tante volte è avvenuto, allora l' uomo, che prima della tortura non era reo di alcun delitto, lo diviene realmente dopo i tormenti; ed al rancore di

una non meritata condanna egli debbe unire i rimorsi della menzogna, dello spergiuro e del suicidio che ha commesso.

Queste sono le conseguenze di un sistema che da tutti vien condannato, ma che conserva, nulla di meno, il suo vigore in molti tribunali dell' Europa. Se, paragonandolo coll' invenzione più strana, più assurda, che si sia mai potuto ideare, quale era quella de' Giudizj di Dio de' tempi barbari, noi l' abbiamo trovato anche più feroce, più ingiusto, più erroneo di quella; se, a fronte della tortura i combattimenti giudiziarj e tutte le altre *vulgari purgazioni*, ci son comparse più ragionevoli, meno ingiuste e meno perniciose; se, in questo parallelo, la giurisprudenza de' nostri barbari padri ci è sembrata molto meno difettosa ed assurda di quella che oggi regna in una parte della culta Europa; che ci resta a far altro che a piangere sulla disgrazia di quelle nazioni nelle quali, i lumi del secolo, dissipando le tenebre che nascondevano al popolo le sue sciagure, non han fatto altro che rendergli più sensibile e più spaventevole lo spettacolo de' mali che lo circondano, delle violenze che gli sovrastano, de' rischi a' quali è esposta la sua libertà, il suo onore, la sua esistenza? Infelice quel paese, ove il volgo ha le cognizioni del legislatore, ed il legislatore quelle del volgo!

Dopo questa funesta dipintura degli errori e delle contradizioni, dalle quali è ingombrata quella parte dell' antica e della moderna giurisprudenza, che riguarda il criterio della verità ne' criminali giudizj, conviene ormai proporre il nuovo piano che si dovrebbe all' antico sostituire. La difficoltà di questa intrapresa deriva da due estremi, che debbonsi con ugual diligenza scansare, e la posizione de' quali è

tale, ch' è molto difficile di allontanarsi dall' uno senza avvicinarsi all'altro. *L'impunità del delinquente* e la *condanna dell'innocente* sono questi due estremi che la scienza della legislazione ci offre a superare nella difficile teoria delle prove giudiziarie. Niun oggetto di quest'opera mi è costato tante meditazioni e tanti esami. In niun oggetto l'incertezza e il timore hanno tanto accompagnato le mie ricerche quanto in questo: in niuna parte della legislazione la correzione mi è sembrata più necessaria; in niuna mi è sembrata più difficile. Per rendere il lettore giudice delle mie idee, bisogna che gli mostri i fondamenti su'quali saranno appoggiate.

CAPO XII.

Principj fondamentali da' quali dee dipendere la Teoria delle Prove giudiziarie

È un principio universalmente ricevuto quello che stabilisce che, per condannare un cittadino ad una pena, vi sia bisogno di una certezza morale ch'egli abbia violata la legge, ch'egli abbia commesso quel delitto, contro il quale la legge ha stabilita quella pena. Senza questa moral certezza, la condanna sarà sempre un'ingiustizia, l'esecuzione una violenza. Tutti i giuspubblicisti convengono in questo principio, e così l'antica come la moderna giurisprudenza lo ha adottato. Ma, io domando, si è mai determinata la vera idea della certezza morale? si sono mai sviluppati i generali principj che ne derivano? si è mai applicata, con tutta la precisione che conveniva, questa teoria a quella delle prove giudiziarie? si sono mai fissati i veri canoni che regolar dovrebbero

l'operazione più semplice dell'intelletto quale è quella di esaminare la verità di un fatto, resa oggi la più difficile per la stranezza delle leggi e pei vizj mostruosi di una pratica anche più funesta delle leggi? Quelle poche riflessioni che si son premesse sugli errori dell'antica e della moderna legislazione, riguardo a quest'oggetto, bastano per mostrarci la necessità che vi è, di prendère una nuova direzione, per riuscire in questa difficile intrapresa. Cominciamo, dunque, dal determinare con precisione cosa debba intendersi per *certezza morale*, e quali sieno i principj generali che ne derivano. Questa sarà la base sulla quale debbe innalzarsi tutto l' edificio. Procuriamo, dunque, di renderla, quanto più si può, stabile e piana.

CAPO XIII.

Della Certezza morale.

I volgari metafisici ci han data un'idea erronea della certezza, e da questa idea ne han dedotti risultati anche più erronei, per aver voluto confondere i rapporti delle cose. Essi han cercata la certezza nella *proposizione*, quando questa non doveva cercarsi che nell'animo dell'uomo. Per questo essi han confusa la certezza morale e la certezza fisica colla probabilità; per questo essi non hanno attribuito il nome di certezza assoluta, che alla sola certezza metafisica. La definizione che io ne darò, svilupperà meglio quest'idea.

La certezza in generale, non è altro che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione. Io veggo, dunque, nella certezza una passione del-

l'animo, indipendente dalla verità o falsità assoluta della proposizione sulla quale essa cade. Io posso, in fatti, creder vera una proposizione che di sua natura è falsa, e questa credenza può essere in me una certezza. Io posso anche esser certo di una proposizione, della quale un altro dubita, e posso dubitare di quella, della quale un altro è certo. Quante volte la certezza è caduta sull' errore, e 'l dubbio sulla verità. L'istoria della filosofia non è altro che l'istoria di simili fenomeni. Non confondiamo, dunque, le idee le più distinte tra loro. La *verità* o la *falsità* è nella proposizione; la *certezza*, l'*incertezza*, il *dubbio*, è unicamente nell'animo. Un esempio rischiarerà meglio queste idee.

Supponiamo che un geometra, meditando sulle sezioni del cono di Apollonio, faccia la scoverta di una nuova proposizione, e supponiamo che questa nuova proposizione sia erronea. Un equivoco che non si manifesta a'suoi occhi, fa che cada a terra tutta la sua dimostrazione. In questa ipotesi, se prima d'avvertire il geometra del suo errore, gli si domandasse, s' egli sia certo della verità della sua proposizione, e di qual natura sia questa sua certezza, quale sarebbe la sua risposta? Egli risponderebbe senza dubbio, ch'è tanto certo della verità della sua proposizione, quanto è certo che i tre angoli di un triangolo sono uguali a due retti; e che se questa è una certezza metafisica, quella che ha per oggetto la proposizione da lui scoverta, lo sarà ugualmente. Or, supponiamo che questo stesso geometra, dopo essere stato in questa metafisica certezza per qualche tempo, avvertito da un altro geometra, si ricreda del suo errore; supponiamo, che l'equivoco, nel quale era caduto, si manifesti a'suoi occhi, e che vegga tutta la falsità della sua dimostrazione, da lui creduta fino

a quel tempo incontrastabile; in questo caso, che mai avverrà? Ne avverrà, che da una metafisica certezza della verità della sua proposizione passerà ad una metafisica certezza della sua falsità, senza che i gradi di questa seconda certezza sieno maggiori di quelli della prima. Noi avremo, dunque, nell'istesso oggetto una metafisica certezza distrutta da un'altra metafisica certezza.

Dopo queste riflessioni, dove troveremo noi più la certezza assoluta? Chi non vede che l'idea *archetipa* della certezza, che i metafisici ci han data, è un'idea che si ritrova falsa, subito che si vuole applicare al fatto, e che i risultati ch'essi ne deducono, si ritrovano sempre anche più falsi? Se non si trattasse di contrastare opinioni troppo universalmente ricevute, quel che io ho detto basterebbe per far comprendere le mie idee; ma dovendo superare la prevenzione contraria, che incontrerò in una gran parte di coloro che leggeranno questo libro, io non debbo trascurare i mezzi che possono renderle più chiare e meno oppugnabili. Noi abbiam veduto, come una certezza metafisica può esser distrutta da una altra certezza metafisica. Vediamo ora, come una certezza metafisica in un uomo può essere probabilità o dubbiezza, in un altro, e come in due diverse persone, e sopra due proposizioni diverse, in una la certezza metafisica sarà maggiore della certezza morale, e nell'altra la certezza morale sarà maggiore della certezza metafisica Due esempj mostreranno evidentemente queste due verità.

Quando le proprietà della spirale non si erano ancora altrimenti dimostrate che per la strada tortuosa ed intrigata, tenuta da Archimede, uno dei migliori geometri del secolo passato, non potè mai

accertarsi della loro verità (1); ed un altro ne accusò l'autore di paralogismo (2). Le proprietà, dunque, della spirale, che Archimede aveva ritrovate, e che per lui erano metafisicamente certe, come qualunque altra proprietà di qualunque altra curva, erano semplicemente probabili per un altro geometra, ed erano più che dubbie, più che incerte, e, forse, anche credute false da un altro. Sull'istesso oggetto, dunque, la certezza metafisica di un uomo può essere probabilità, e dubbio in un altro. Vediamo ora come in due proposizioni diverse la certezza metafisica in uno può essere maggiore della certezza morale; ed in un altro la certezza morale può esser maggiore della certezza metafisica.

E' una certezza metafisica, secondo l'idea comune che si ha della certezza, che ne' triangoli rettangoli il quadrato dell'*ipotenusa* è uguale alla somma dei quadrati che si fanno ne' *cateti*; ed è una certezza morale che Cesare conquistò le Gallie. Si domanda: quale di queste due proposizioni sarà più certa per un'uomo? Io rispondo, che per un geometra sarà più certa la prima, e per un filologo la seconda. Manca al geometra la cognizione intera di tutti que' monumenti che attestano la conquista di Cesare; e manca al filologo la cognizione intera di tutti que' principj,

(1) *Bovillaud.* Questo celebre matematico, diceva: Ho letto più volte questo luogo di Archimede, ed io non ho memoria di averne mai compresa tutta la forza. *Et memini me nunquam vim illius percepisse totam*. Veggasi la *prefazione agl' infinitamente piccioli* di M. de l'Hôpital.

(2) *Viette*, geometra anche molto conosciuto. Il nuovo metodo, posteriormente tenuto per ritrovare queste proprietà, há fatto conoscere la verità delle scoverte di Archimede.

di tutte quelle proposizioni, di tutti que' raziocinj, che dimostrano l'uguaglianza del quadrato dell'*ipotenusa* co' quadrati de' *cateti*, o, se ha la cognizione di tutte queste cose, egli non ha l'uso di combinarla con tanta franchezza quanta se ne richiede per vederne tutti i rapporti, tutti i resultati. Nella certezza, dunque, non vi è niente di assoluto: tutto in essa è relativo; e i gradi di maggiore o minore certezza, così di due uomini sull'istessa proposizione, come di un istesso uomo sopra due proposizioni diverse, non si possono ritrovare che nella disposizione dell'animo di colui che gli ha.

Stabilita la vera idea della certezza in generale, vi vuol ben poco a determinare quella della certezza morale. I metafisici, come si è osservato, distinguono tre diverse specie di certezze, l'una *metafisica*, l'altra *fisica*, e l'altra *morale*. Essi, come si è detto, non trovano la certezza assoluta che nella prima; nella seconda trovano una grandissima probabilità ma non una certezza assoluta; nella terza, finalmente, trovano anche una gran probabilità, ma minore di quella che ritrovano nella seconda (1).

Secondo questa ripartizione, dunque, la certezza morale è l'infima, la fisica è la media, la metafisica è l'ottima. Ma, se essi avessero determinata la vera idea della certezza, se essi l'avessero guardata in

(1) Buffon nel suo *Saggio di Aritmetica morale* ha creduto di poter anche ridurre a calcolo la sognata distinzione tra il valore della certezza fisica, e della certezza morale. Dopo varj raziocinj e varj calcoli, egli dice (*paragrafo III*), che la certezza fisica, ch' è una grandissima probabilità, è alla certezza morale, che anche è una gran probabilità, ma minore di quella : : 22 : 189999: 10000. Quale stranezza in un uomo così grande! Il suo stesso errore è una prova delle mie idee.

quel punto di veduta nel quale è stata da noi definita; se avessero veduto, che la certezza è nell'animo e non nella proposizione, avrebbero conosciuta la insussistenza di questa distinzione di gerarchie, avrebbero veduto, che per un uomo di buon senso la certezza dell' esistenza di Roma (che per colui che non vi e mai stato, è una certezza morale), è ugualmente forte di qualunque certezza metafisica, e si sarebbero, finalmente, contentati di distinguere con questi tre diversi nomi le diverse certezze, non per il loro relativo valore, il quale è unicamente dipendente dalle disposizioni dell'animo di colui che le ha, ma per la diversa natura delle proposizioni, sulle quali può cadere la certezza istessa. Per non urtare, dunque, nell'istesso errore, noi non distingueremo queste tre specie di certezze, che dalla natura della proposizione, sulla quale si determina la certezza. Se la proposizione, sulla quale cade la mia certezza, contiene il rapporto d'idee puramente astratte, la certezza si chiamerà *metafisica*; se contiene il rapporto d'idee puramente sensibili, la certezza si chiamerà *fisica*; se contiene, finalmente, il rapporto d'idee morali e di fatto, come sarebbe, per esempio, il valore delle testimonianze, degl' indizj, de' monumenti, ecc., allora la certezza si chiamerà *morale* o pure *istorica*. Lasciando, dunque, le altre due, che non interessano il mio argomento, per dare una definizione particolare della certezza morale, senza allontanarci dall'idea generale della certezza, noi potremmo dire, che *la certezza morale* non è altro, *che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione che riguarda l'esistenza di un fatto che non è passato sotto i nostri occhi.*

L'idea, dunque, della certezza morale non è altro che quella che si è data della certezza in generale,

applicata alle proposizioni di fatto. Tutto quello, dunque, che si è detto della certezza in generale, si può applicare alla certezza morale. Questa, come ogni altra certezza, non è, dunque, nella proposizione, ma nell'animo. Un uomo, dunque, può esser certo della verità di un fatto, ch'è falso; egli può dubitare di un fatto ch'è vero; egli può esser certo di un fatto, del quale un'altro dubita, egli può dubitare di quello, del quale un altro è certo. Combiniamo queste riflessioni col principio che si è premesso, che per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno di una certezza morale ch'egli abbia violata la legge; e vediamo quali sieno i risultati che la scienza della legislazione dee dedurne.

CAPO XIV.

Risultati de' principj che si sono premessi.

Se per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno di una certezza morale ch' egli abbia violata la legge; privo di questa moral certezza, il giudice, che che ne dicano i moralisti o, per meglio dire, i casuisti, non può, dunque senza violare i doveri del suo ministero, senza offendere la giustizia, senza tradire la sua coscienza, condannare come reo l'accusato.

Ma questa moral certezza del giudice debbe essa bastare? Se questa, come si è dimostrato, non è nella proposizione, ma nell'animo di colui ch'è certo; se questa dipende dalle disposizioni di colui che giudica; se quello che basta per render certo uno della verità di un fatto, non basta per un altro; se una buona o una cattiva digestione può render un uomo

più o meno credulo; se una prevenzione favorevole può rendere infallibile per un giudice l'assertiva di un uomo, della quale un altro non farebbe alcun conto; se la civile libertà non dee permettere che un giudice possa impunemente condannare un innocente, e se questo sarebbe il mezzo più efficace per lasciargli un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, l'onore e la libertà del cittadino; se il legislatore dee cercare che il voto pubblico accompagni, quanto più si può, il giudizio de' giudici; se tutto questo, in una parola, renderebbe perniciosissima l'autorità del giudice, quando la sola sua moral certezza potesse bastare per determinare la verità di un fatto; è, dunque, necessario che la scienza della legislazione trovi un temperamento a quest' autorità, atto a prevenire sì pericolosi disordini. Il temperamento che io propongo, mi pare il più semplice: questo sarebbe il combinare la certezza morale del giudice colla norma prescritta dal legislatore, cioè a dire, col *criterio legale*.

Io mi spiego. Alcuni canoni di giudicatura dovrebbero entrare nel codice criminale della nazione. Questi canoni dovrebbero contenere le prove legali, senza delle quali la legge non dovrebbe giammai supporre ben provato il delitto. Determinate queste prove, il legislatore dovrebbe stabilire, che i giudici, destinati ad esaminare la verità dell'accusa, avessero tre risposte da dare: *l'accusa è vera*: *l'accusa è falsa*: *l'accusa è incerta* (1); e ciaschedun giudice dovrebbe sottoscriverla col proprio nome.

---

(1) Queste erano le sole tre risposte che i giudici del fatto potevano dare in Roma: *Absolvo*, *Condemno*, *Non liquet*, che, come si sa, si davano colle lettere iniziali di ciascheduna voce.

La prima produr dovrebbe la condanna del reo alla pena stabilita dalla legge; la seconda dovrebbe produrre l'intera assoluzione; la terza la sola sospensione del giudizio, la quale, lasciando sempre *sub judice* l'accusato, non dovrebbe privarlo della sua personale libertà. Fatto tutto questo, si dovrebbe venire alla distinzione de' casi, ne' quali dovrebbe aver luogo ciascuna di queste risposte o decisioni.

Si dovrebbe, dunque, stabilire, che per dichiarare *vera* l'accusa, bisognerebbe che la certezza morale del giudice fosse unita al criterio legale; che per dichiararla *falsa*, dovrebbe mancare e l'una e l'altro; e per dichiararla *incerta*, bisognerebbe che vi fosse una soltanto delle due cose in favore dell'accusa, vale a dire, che essendovi la certezza morale del giudice, mancassero le prove legali stabilite dalla legge, o, essendovi le prove legali, mancasse la moral certezza del giudice. Che ne deriverebbe da questo?

Il giudice non avrebbe l'arbitrio illimitato nè di condannare nè di assolvere, giacchè non basterebbe la sola moral certezza nè per condannare nè per assolvere: egli non sarebbe neppure nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarar *vera* l'accusa perchè accompagnata dalle giuridiche prove, quando, malgrado tutto questo, egli avesse ragioni da dubitare della sua verità. La legge sarebbe un freno all'arbitrio de' giudici, e la coscienza de' giudici un rimedio alla necessaria imperfezione della legge. L'una e l'altra, da sè sola avrebbe bastante forza per garantire l'innocenza; ma nè l'una nè l'altra avrebbero bastante forza per opprimerla. Per fare che un innocente fosse condannato, bisognerebbe che si combinasse contro di lui l'esistenza delle prove legali coll'errore o colla malvagità de' giudici. Il legislatore sarebbe dispensato da quegl'infiniti dettagli nel determinare il

criterio legale, dettagli che, destinati a frenare l'arbitrio del giudice, lo hanno oggi renduto molto più esteso. Finalmente, il giudice il più corrotto, volendosi discostare dal criterio legale nel giudizio di un fatto criminoso, altro abuso non potrebbe impunemente fare della sua autorità, se non quello di lasciar sospesa l'accusa, dichiarandola incerta; arbitrio, che non potrebbe produrre che 'l minimo de' mali, qual è quello di lasciar *sub judice* un innocente, o di rimettere nella società un delinquente, il quale, per altro, consapevole del suo reato, abbandonerebbe ben presto la sua patria, che più non gli offrirebbe un tranquillo soggiorno (1). Se si paragona questo tenuissimo inconveniente, non dico con tutti quelli che dipendono dal sistema giudiziario, che regna oggi nella più gran parte dell' Europa, ma con quello soltanto, che dà ai giudici il diritto d' infliggere una pena arbitraria nel difetto della pienezza della prova, si troverà quanto sia preferibile il nuovo piano all' antico.

Ma questo piano sarebbe imperfetto e mancante. Io non avrei sostituito all' antico edificio, che ho gettato a terra, che un informe tugurio; io non avrei innalzato sopra una gran base, che una picciolissima, e quasi invisibile colonna, se lasciassi di determinare le seguenti cose: 1. I canoni di giudicatura, che determinar dovrebbero il *criterio legale*; 2. La ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la condizione, il numero e le qualità che si dovrebbero cercare ne' giudici del fatto; 3. Le solennità che dovrebbero accom-

(1) Quando l' accusato restasse *sub judice*, l' accusatore potrebbe sempre produrre nuove prove del suo delitto: ecco ciò che dovrebbe determinare il reo in questo caso ad abbandonare la sua patria.

pagnare il loro giudizio; 4. L'ordine, che si dovrebbe serbare nel proporre ad essi lo stato della quistione, e la persona, che dovrebbe essere incaricata di questa funzione. 5. Come dovrebbe regolarsi la difesa dell'accusato. 6. Con qual ordine si dovrebbe da essi procedere alla decisione; 7. L'effetto, che dovrebbe produrre il loro giudizio. Ecco ciò, che andremo ordinatamente sviluppando ne seguenti capi.

Io prego intanto il lettore di sospendere il giudizio delle mie idee, finchè non ne vedrà l'intero sviluppo. Io sono costretto ad abbandonarmi di continuo ad alcune digressioni, senza delle quali io non potrei difendere il mio piano dalle opposizioni che gli verrebbero fatte; ma il lettore vedrà, finalmente, come tutti questi fili andranno ad unirsi in un punto; e come ogni suo dubbio andrà a svanire, a' misura che s'inoltrerà in questa lettura.

CAPO XV.

Canoni di Giudicatura che determinar dovrebbero il criterio legale.

Prima di esporre questi canoni, è giusto che io mostri a colui che legge, il principio dal quale debbono dipendere. Questo principio è semplicissimo: *L'interesse che ha la società nel garantire l'innocenza combinato coll'interesse, che ha di non lasciare impuniti i delitti*. Per sviluppare questo principio, dal quale dee dipendere il gran sistema delle prove legali, supponiamo di vedere nella persona del legislatore un diligente e virtuoso padre di famiglia. Costui, tutto intento alla conservazione ed alla prosperità de' suoi figli, non trascura mezzo alcuno per far

sciar loro quel patrimonio ch'egli ha ereditato da' suoi maggiori, aumentato dalla sua instancabile diligenza. Una speculazione, accompagnata da' calcoli più minuti, l' induce a convertire in danaro contante tutti i suoi averi, per impiegare questa somma in un negoziato che dee, necessariamente, in poco tempo raddoppiarne il valore. Egli vende, adunque, tutti i suoi fondi, e comincia a disporre i preparativi del suo negoziato. Prende tutte le misure possibili per ottenere che questo sia accompagnato dalla massima sicurezza; e finchè non vegga di essere al coperto di qualunque rischio, egli si contenta piuttosto di lasciare in ozio il suo numerario, giacchè dalla perdita di questo dipenderebbe la totale rovina della sua famiglia. Nel mentre ch' egli sta prendendo tutte queste misure, si dichiara la guerra tra la nazione confinante e la sua. Per sua disgrazia, il suo paese è limitrofo, ed è poco fortificato. Questo debb'essere il primo teatro della guerra, e i suoi abitatori le prime vittime di questo flagello. Egli prevede che l'ingresso dell'inimico sarà seguito dal saccheggiamento, e che ritenendo ancora presso di sè il suo danaro, questo diverrebbe il bottino del primo guerriero che penetrerebbe nella sua casa.

In queste circostanze, egli depone i suoi dubbj sul negoziato; si contenta di quella parte di sicurezza, di cui prima non era contento; e, spaventato da' nuovi rischj, a'quali si esporrebbe ritenendolo, impiega il suo danaro, e crede di non dover andare più in cerca di tutte quelle cauzioni, senza delle quali non si sarebbe in tempo di pace determinato a questa intrapresa. Egli giustifica la sua condotta innanzi agl'individui della sua famiglia.

Miei figli, egli dice loro, voi sarete sorpresi da' rischj a' quali io ho esposta la vostra sussistenza. Per

aumentare il patrimonio de' miei e de' vostri maggiori, io ho venduti que' fondi, che non offrivano che un campo troppo ristretto alle mie ed alle vostre speranze. Le mie paterne cure si erano determinate ad impiegare queste somme in un negoziato che avesse combinato un gran profitto colla massima sicurezza. Io era risoluto a ritenerle oziose, piuttosto ch' esporle al minimo rischio. Mi restavano ancora molti passi da dare e molte misure da prendere per ottenere questa perfetta sicurezza, quando la fatale dichiarazione della guerra pervenne a mia notizia. In quel momento io calcolai subito i rischj che vi erano nel ritenere queste somme presso di me, e vidi che, dove prima la sola speranza di un gran profitto non doveva bastare a rendermi sodisfatto di quella parte di sicurezza che io aveva, da quel momento il motivo istesso della conservazione delle vostre sostanze doveva indurmi a sacrificare una parte di sicurezza da un lato, per ottenerne una molto maggiore dall' altro.

Ecco ciò che dovrebbe anche dire al suo popolo il legislatore. Cittadini, se nel determinare le giuridiche prove, non si trattasse che di garantire l'innocenza da' rischj del giudizio, ogni prova, per forte ch' ella fosse, sembrerebbe debole agli occhi miei, ed io dubiterei dell' evidenza istessa. L' orrendo spettacolo di un innocente vittima della frode e della calunnia, condotta al patibolo dalla mano istessa della giustizia, funesterebbe tanto la mia immaginazione, che trovar non saprei una prova bastevole per condannare come reo un accusato. Far dipendere la vostra vita, la vostra libertà, il vostro onore dall' assertiva di due testimonj idonei, che dicono di aver veduto commettere il delitto, sembrerebbe agli occhi miei un attentato contro

quella sicurezza e quella tranquillità; che debb' essere il primo scopo delle leggi e il primo beneficio della società. Io non crederei di poter fare abuso maggiore dell' autorità, che voi mi avete affidata, che impiegandola a dettare leggi così funeste. Ma rivolgete ora la medaglia, ed osservatene il rovescio. Che ne sarebbe della società, se i delitti rimanessero impuniti? A che gioverebbe il garantire l'innocenza dagli errori de' giudizj, quando si lasciasse esposta a tutti i pericoli che porterebbe seco l' impunità, conseguenza necessaria del troppo ricercato valore delle prove? L' impossibilità quasi assoluta d' incontrare tutte quelle prove che renderebbero agli occhi miei infallibile il giudizio, non moltiplicherebbe, forse, fino all'infinito il numero degli omicidi, degli assassini, de' ladri, in una parola, di tutti quegli uomini, che il solo timore della pena può distogliere da' delitti? La mia soverchia delicatezza non convertirebbe, forse, le città in tanti boschi orribili, e le pubbliche piazze in tanti campi di battaglia, dove l'inimico può uccidere e rubare a man salva l' inimico, ed abusare di tutti i vantaggi della destrezza, della forza e della ferocia? Quali funeste conseguenze non deriverebbero da questo mal inteso principio di giustizia e di umanità? Le leggi, private della loro sanzione, sarebbero piuttosto i consigli di un moralista, che gl' imperiosi decreti della pubblica autorità. Sicuri al cospetto del giudice, voi tremereste al cospetto di un vostro concittadino. Cinque gradi di più di sicurezza ne' giudizj, vi costerebbero cento gradi di meno di sicurezza nella società.

Giacchè, dunque, una perfezione assoluta non è compatibile colle umane istituzioni; giacchè il vantaggio di vivere in società si dee da voi comprare, non solo col sacrificio di una parte della vostra li-

bertà naturale, ma anche col sacrificio più spaventevole d'una piccola porzione della vostra personale sicurezza; giacchè questa piccola porzione di sicurezza, che voi sacrificate ne' giudizj, è assolutamente necessaria per farvi ottenere la somma sicurezza nella società; giacchè vi è un termine, dove la prudenza umana fa d'uopo che si fermi, come vi è un momento nel quale il sacrificio di quella piccola parte di sicurezza di un particolare cittadino debbe eseguirsi, e nel quale la legge dee abbandonarlo al giudizio di alcune persone, e ad una decisione fino ad un certo punto arbitraria; posto questo tutto, quello, dunque, che voi potete esigere da me; e tutto quello che io sono nell' obbligo di concedervi nel fissare quei canoni di giudicatura che determinar debbono il criterio legale, non dovrà, dunque, in altro raggirarsi che nel ritrovar quel termine, dove convien che la legge si fermi, o di ottenere che questo sia precisamente in quel punto, che lasci all' innocente la maggior possibile fiducia di non essere condannato, ed al delinquente la minore possibile speranza di rimanere impunito.

Sviluppato in questa maniera il principio, dal quale debbono dipendere i seguenti canoni, io prego colui che legge di esaminarli sotto questo punto di veduta (*Si avverta che, siccome io ho detto che questi canoni dovrebbero entrare nel codice criminale, nell' esporli io prenderò il linguaggio del legislatore. Si avverta anche che, quando io in questi canoni dirò*, questa è una prova legale, *intendo con quest' espressione dinotare quella prova, che i nostri forensi chiamano* piena, *vale a dire, quella della quale, secondo il mio piano, la legge è contenta per la condanna del reo, purchè si combini colla* moral certezza *de' giudici*).

Canoni di giudicatura per le Prove testimoniali.

can. 1. Ogni uomo, che non sia nè stupido nè matto; ogni uomo, che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio idoneo, purchè non abbia interesse di alterare o di tradire il vero (1).

---

(1) Per poco che si rifletta su questo primo canone, si vedrà che in esso si contengono tutte l'eccezioni ragionevoli e giuste, che possono addursi contro l'idoneità di un testimonio. Le romane leggi, come si è osservato, vollero troppo individuarle, e questo produsse due gravi disordini. In alcuni casi l'eccezioni della legge non bastavano, in altri erano eccessive. I giudici erano, a vicenda, ora ristretti dalle tante eccezioni che rendevano impossibile l'appuramento del fatto, ed ora obbligati a riparare ed a supplire al difetto della legge. Le leggi debbono essere, quanto più si può, generali: a misura ch'esse particolarizzano più, esprimono meno. Le moderne leggi della più gran parte dell'Europa hanno adottato questo difetto della romana giurisprudenza. I giudici sono oggi nell'istesse circostanze, colla differenza però, che un nuovo male si è aggiunto a questo disordine. L'impossibilità di dimostrare il fatto colle prove legali ha dato origine all'abuso di condanna e alla pena arbitraria il reo che non ha potuto esser legalmente convinto; e quelle istesse leggi che cercarono di ristringere l'arbitrio del giudice, glielo hanno esorbitantemente aumentato. Il minimo de' mali è quello che dee sempre cercare il legislatore ed il politico. I grandi mali, e gli abusi più gravi, non derivano per lo più che dallo spirito di perfezione. In quanti casi il ricercato sistema sull'idoneità dei testimonj renderebbe impossibile la prova di un delitto! Un delitto, per esempio, commesso nelle carceri, non può avere per testimonj che coloro che sono *sub judice*. Un delitto commesso nelle galee o nei lupanari, non può aver per testimonj che i servi della pena

Can. 2. Noi non determiniamo nè l'età, nè il sesso, nè la condizione: noi lasciamo a' giudici il decidere della credibilità di ciaschedun testimonio coi principj dell'antecedente canone. Questo giudizio, come quello dell'esistenza di ogni altra prova legale, precederà sempre quello del fatto (1).

Can. 3. Un solo testimonio non sarà mai bastante a formare da sè solo una prova legale (2).

---

o le prostitute. Un delitto commesso da un mendicante non può ordinariamente, aver per testimonj che altri mendicanti, Gli uomini che sono *sub judice*, *i servi della pena*, *le prostitute*, *i mendicanti*, *ecc.* dovranno, dunque, esser esclusi dal far testimonianza del delitto alla loro presenza commesso? Se l'accusato può dimostrare, che questi non hanno alcun interesse di alterare o di tradire il vero, per qual ragione non potrebbero far essi una prova legale? Il canone da noi proposto pare che prevenga tutti questi inconvenienti.

(1) In questo secondo canone si stabilisce, che i giudici, prima di decidere della verità del fatto, decidano della idoneità di ciaschedun testimonio colla regola stabilita nel primo canone. Il motivo di questa legge nasce dal mio sistema istesso. Altro è il dire. Questo testimonio è idoneo, è credibile; altro è il credere alla sua testimonianza. Due testimonj idonei, che uniformemente attestano il fatto che han veduto, bastano a formare una prova legale; ma non basteranno, forse, a produrre la morral certezza del giudice. Or, siccome, in vigore del piano che si é esposto nell'antecedente capo, il giudice, malgrado la sua moral certezza in favore dell'accusa, non può dire *l'accusa è vera*, quando manca la prova legale, e, malgrado la sua moral certezza in favor dell'accusato, non potrebbe dire *l'accusa è falsa*, quando esistesse la prova legale; è giusto, dunque, che, prima che si venga a decidere del fatto, si determini, se esista, o no, la prova legale. Or, nella prova testimoniale, l'idoneità de' testimonj forma, appunto, la prova legale. Ecco, dunque, perchè il giudizio della credibilità o sia dell'idoneità del testimone, dee precedere quello del fatto. L'ordine che dovrà tenersi in questo giudizio, si esporrà allorchè si parlerà dell'ultima parte della procedura, cioè della Sentenza.

(2) La ragione, sulla quale è fondato questo canone, non è

Can. 4. La diretta testimonianza del reo contro sè medesimo non avrà mai alcun valore legale. Egli non dee parlare che per difendersi. Tutto quello che può dire contro di sè, non debbe avere alcun vigore (1).

Can. 5. Due testimonj di veduta, che attestano uniformemente un fatto, bastano per formare una prova legale.

Can. 6. Siccome vi è una gran differenza tra *i fatti* e *i detti*, così vi sarà anche una gran differenza tra le testimonianze contro i fatti e le testimonianze contro i detti. Nei primi, il testimone debbe aver veduto, nei secondi, debbe avere inteso e veduto. Egli non dovrà solo riferire le parole, ma il tuono, il gesto che le ha accompagnate, e l' occasione per la quale si sono proferite (2). L' uniformità ne' due testi-

quella adottata da Montesquieu, cioè che, quando non vi è che un testimonio che afferma, ed il reo che nega, la testimonianza del primo vien distrutta dalla testimonianza del secondo. Questo è falso; perche il reo ha un interesse di negare; ma il testimonio non ha alcun interesse di affermare. La ragione, dunque, di questo canone si è, ch' è molto difficile che due testimonj, separatamente esaminati, possano entrambi convenire nella relazione delle circostenze che hanno accompagnato il supposta delitto, e che la sola verità può rendere uniformi le loro testimonianze.

(1) Io intendo qui parlare del criterio legale; poichè se il reo, nel mentre che si difende, manifesta, o confessando o con altri mezzi, il suo delitto, questa manifestazione, che non potrà mai fare alcuna prova legale, potrà però determinare contro di lui la moral certezza de' giudici, giacchè questa non è sottoposta ad alcuna regola legale.

(2) Queste precisioni non sembreranno strane a colui che sa quanto facile sia il calunniare un uomo sopra i suoi detti. Un' istessa parola proferita in un modo risveglia un' idea, e proferita in un altro tuono e con un diverso gesto, può risvegliare un' idea tutta opposta. Quante volte gli uomini più one-

monj non dee solo raggirarsi nelle *parole* ch' essi hanno intese, ma anche in quelle circostanze che possono alterarne o modificarne il significato. Allora quest' uniformità sarà una prova legale.

Can. 7. Le testimonianze su i *detti* non faran mai una prova legale contro i delitti di *fatto* (1).

Can. 8. Il testimonio dovrà giurare di non tradire il vero, prima di essere interrogato. Colui che presiede al giudizio, gli ricorderà, che la legge condanna all' istessa pena il *falso testimonio*, che il calunniatore. Egli farà la sua *deposizione* alla presenza del corpo intero de' giudici e del reo, il quale potrà, sempre che vuole, interromperlo, altercare, e fargli quelle interrogazioni che vuole. Tutto ciò che dall' una parte e dall' altra si dirà, sarà scritto coll' istesse parole (2).

---

sti sono stati attaccati d' irreligione, d' empietà o di sedizione, per alcune parole mal intese da uno stupido che ignorava le circostanze nelle quali furono proferite, e che non seppe discernere l' ironia dalla verità dell' espressione! I roghi dell' Inquisizione avrebbero bruciati molti infelici di meno, se si fosse avuta maggior diffidenza nelle testimonianze su' detti.

(1) Se due testimonj asseriscono uniformemente di aver inteso dire ad alcuno: Io voglio uccidere il *tale*: se costui viene ucciso, la loro testimonianza non farà una prova legale contro di lui che ha *detto* di volerlo uccidere. Le testimonianze su i detti non debbono aver luogo che ne' delitti di sole parole, come sarebbero, per esempio, le ingiurie, le contumelie, ecc.

(2) Non è credibile quanto questo metodo gioverebbe per la scoperta della verità. Vi è gran differenza tra il sentir il testimonio colle proprie orecchie, o il sentirlo colle orecchie degli altri. Una parola che si trascura, può alterare il senso della testimonianza. La maniera istessa di parlare può far iscorgere al giudice la verità o la falsità della deposizione. L' altercazione col reo non lascia anche di essere vantaggiosissima cosa. Tra noi questa non è ammessa. Il reo non fa che assistere al giuramento che fa il tesmonio allorchè ratifica, e, quel

Can. 9 I testimonj che depongono in favore del reo, saranno ugualmente ascoltati che quei che depongono contro di lui. La loro credibilità sarà ugualmente giudicata dal corpo intero de' giudici. L'accusatore ed il reo, saran presenti alle loro deposizioni. L'istesso diritto che ha il reo di altercare co' testimonj prodotti dall' accusatore, lo avrà l'accusatore co' testimonj prodotti dal reo. Nell'uguaglianza delle cose, la prova testimoniale, in favore del reo, distruggerà la prova testimoniale contro di lui. Questo principio avrà anche luogo nella prova indiziaria.

Can. 10. I testimonj che produce il reo dovranno asserire un fatto, dal quale dedur si possa un argomento dell' insussistenza dell' accusa. Se essi faran testimonianza sul *non fatto*, la loro testimonianza sarà inutile (1).

Can. 11. Tanto l'accusatore, quanto il reo, avranno il diritto di far comparire in giudizio i testimonj ch' essi producono. Se essi rifiuteranno di comparire

---

ch'è peggio, i giudici istessi non sono quelli che sentono la prima deposizione che fa il testimonio. Questa si fa la prima volta alla presenza del *commissario*, il quale, dopo averla intesa, ordina allo scrivano di scriverla. Allora lo scrivano si ritira in sua casa, conduce il testimonio, lo esamina di nuovo, gli caccia dalla bocca quel che vuole, gli fa tacere quel che gli piace, e non trascura d' esagerargli tutti i pericoli a' quali si esporrebbe, mutando in minima parte la sua deposizione nel momento della ratifica, ch'è quella che si fa alla presenza del corpo intero de' giudici. Ecco come si giudica tra noi della vita e della libertà dell' uomo. Chi non freme contro questo perfido sistema, o non ha mente o non ha cuore.

(1) Questo canone è secondo i principj della romana giurisprudenza. Asconio nella III *Verrina* ci dice che i testimonj che asseriscono il *non fatto*, non giovano al difensore.

o di rispondere, saran puniti colla pena che la legge fisserà per questo delitto (1).

Can. 12. Il giuramento si esigerà dall'accusatore, da'tesimonj e da'giudici. L'accusato non sarà giammai sottoposto a questo vincolo (2).

Canoni di Giudicatura per la Prova scritturaria.

Can. 1. Una scrittura autentica (3), che prova immediatamente il delitto e l'autore del delitto, colla sua propria fede ed autorità, sarà una prova legale.

Can. 2. Se la scrittura non è autentica, la confron-

---

(1) Questo canone è preso dall'attica legislazione. La legge che conteneva questo stabilimento, ci è stata conservata da Suida e da Demostene: Τὸν ἐγκλητεῦθεντα ἢ μάρτυρεῖν, ἢ ἐξομὸσασθαι, ἢ χίλιας δρὰχμας ἀποτισαι τῶ δήμοσιῶ. *In jus vocatus, testimonium vel dato, vel ejurato, vel mille drachmis muletator.* Vid. Demosth. *ad Timotheum.*

(2) Le romane leggi corressero, riguardo a quest'oggetto, il vizio dell'attica legislazione. In Atene il giuramento si esigeva non solo da'giudici, dall'accusatore e da'testimonj, ma anche dall'accusato. In Roma si esigeva soltanto da'giudici, dall'accusatore e da'testimonj. In Inghilterra si è adottata la correzione di Roma: ma noi che conserviamo ancora le reliquie delle *canoniche purgazioni*, non permettiamo all'accusato di dire una sola parola senza un giuramento. Per quel che si è detto degli Ateniesi veggasi Sigonio *de Repub. Atheniensum*, *lib.* III, *cap.* 2 et 4, e Pottero *Archaeologia Greca*, *lib.* I *cap.* 21. Per quel che riguarda i Romani veggasi il luogo di Asconio nella II. *verrina* dove parla del giuramento de' giudici, la legge 8, C. *de testib.* Sigonio *de judicis*, *lib.* II. *cap.* 10 12 *e* 15, *e* Boemero *de Jur. eccles*, *lib.* V, *tit.* 34, §. 3 *et seq.* dove dimostra, che l'accusato non era sottomesso al giuramento. Per gl' Inglesi veggasi Blakstone, *Codice criminale*, *cap.* XXVII.

(3) Io chiamo scrittura autentica quella ch'è stata legalizzata da una persona pubblica.

tazione de' caratteri non potrà da sè sola costituire una prova legale (1).

Can. 3. Se la scrittura non somministra che degli argomenti per dimostrare il fatto, vale a dire, se la scrittura non è essa istessa o il soggetto del delitto o la diretta ed immediata manifestazione del reato (2), malgrado la sua autenticità, essa non potrà somministrare che un indizio.

Canoni di Giudicatura per le Prove indiziarie.

Can. 1. Un solo indizio non farà mai una prova legale, purchè non sia indizio *necessario* (3).

Can. 2. Quando più indizj non fanno che provare un solo indizio; quando gli argomenti di un fatto di-

---

(1) La relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri è un giudizio, e non una pubblica testimonianza, *magis judicium quam testimonium*. Gli esperti altro non possono dire: A noi pare simile il carattere; ma non possono dire: Questo è l' istesso carattere. L' arte, che hanno alcuni d' imitare l'altrui carattere, rende fallaci i giudizj di confrontazione. Giustiniano ce ne offre una prova nella *Novella* 73. La confrontazione de' caratteri non potrà dunque, produrre altro, che un indizio, ma non potrà mai da sè sola formare una prova legale.

(2) La falsificazione di una polizza bancale colla firma del falsario, e coll' autentica del notajo, renderebbe la scrittura il soggetto del delitto. Un istrumento solenne, che contenesse o un contratto di usura o un contratto simoniaco, sarebbe il caso della diretta ed immediata manifestazione del reato. Ecco due scritture che potrebbero fare da loro sole una prova legale.

(3) Si chiama indizio necessario quello che è conseguenza così necessaria del fatto, che non potrebbe esserne separato senza o un impossibile metafisico o fisico o morale. Una donna che ha partorito, ha dovuto aver copula con un uomo. Il parto è un indizio necessario della copula. Ecco il caso nel quale un indizio solo fa una prova legale.

pendono tutti da un solo argomento; la somma di questi, per quanto numerosa essa sia, non farà mai una prova legale, giacchè tutti insieme non formano che un solo indizio, un solo argomento.

Can. 3. I fatti accessorj che somministrano gl'indizj o gli argomenti pel fatto principale, non debbono esser provati con altri indizj, ma colla prova testimoniale.

Can. 4. Per formare una prova indiziaria noi richiediamo, dunque, che vi sieno più indizj; che questi sieno disgiunti tra loro, in maniera che l'uno non dipenda dall'altro; che tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale; e che ciascheduno di essi sia appoggiato sulla testimonianza di due testimonj idonei. In questo caso la prova indiziaria sarà una prova legale (1)

---

(1) I criminalisti non istenteranno molto a vedere tutto ciò che si comprende in questo quarto canone. In questo si contiene tutto il sistema della prova indiziaria, sulla quale i dottori hanno scritto immensi volumi. Per illustrarlo agli occhi di coloro che non professano questa materia, io ricorro ad un esempio. Supponiamo, che un uomo sia stato ucciso, e che, essendosi esaminato il cadavere, si sia ritrovato nel suo petto il coltello omicida. Viene uno accusato di questo delitto, e l'accusa è fondata su' seguenti indizj. Due testimonj idonei asseriscono che, essendosi trovati poco discosti dal luogo dove si era trovato il cadavere, e nel momento istesso nel quale fu commesso il delitto, videro l'accusato fuggire sbigottito. Due altri testimonj idonei asseriscono averlo veduto intriso di sangue. Due altri testimonj idonei dicono di avergli veduto comprare il coltello che si ritrova nel seno del cadavere, e il venditore non distrugge la loro assertiva. Ecco una perfetta prova indiziaria contro l'accusato. In questa si contengono tutti i caratteri che si sono fissati nel canone. Noi abbiamo tre indizj, tutti e tre disgiunti tra loro; niuno di essi dipende dall'altro; tutti e tre tendono a far credere che l'accusato sia effettivamente il reo; ciascheduno di essi è appoggiato sulla fede di due testimonj

Can. 5. Siccome, tanto un sol testimonio di veduta che attesta il fatto principale, quanto la confrontazione de' caratteri coll'autorità degli esperti, non possono, in vigore degli antecedenti canoni, fare una prova legale, così noi stabiliamo, che tanto l'uno quanto l'altro, possono formare un indizio, il quale, unito ad altri indizj, può concorrere a somministrare una perfetta prova indiziaria.

Can. 6. La prevaricazione dell'accusatore, procurata dal reo dopo istituita l'accusa, formerà un indizio contro di lui (1).

Can. ultimo, Che avrà luogo in tutte le tre specie di prove:

In tutti i delitti che lasciano una traccia presso di loro (2), senza l'esistenza del corpo del delitto, niuna prova potrà avere un valore legale.

---

idonei. Secondo il mio sistema, dunque, i giudici potrebbero in questo caso decidere, che l'accusa è vera, purchè la loro moral certezza non gl'inducesse a rispondere diversamente, giacchè, esistendo la prova legale, essi possono anche dire, *la prova è incerta*, quando quella non basta a produrre la loro moral certezza. Ma se, in vece de' suddetti indizj, non vi fossero che i seguenti; cioè, due testimonj che dicono di aver veduto fuggire l'accusato; due altri che dicono di averlo veduto ritornare in casa ansante; due altri, che dicono di averlo veduto patteggiare una vettura per andare fuori dello stato, questi indizj formerebbero essi una prova indiziaria? No; perchè tutti questi tre indizj non formano che un solo indizio; qual è la fuga; ed un solo indizio, come si è detto nel 1.° canone, non fa mai una prova legale.

(1) Questo canone è dedotto dalla savia disposizione delle leggi di Roma, dirette a prevenire la *prevaricazione*. Noi ne abbiam parlato nel II e IV capo di questo libro. Esse uguagliavano la procurata prevaricazione alla confessione, la quale, per altro, non bastava da sè sola a formare una piena prova. Noi l'uguagliamo ad un indizio, perchè non abbiam dato alcun valore alla confessione.

(2) I giureconsulti chiamano questi, delitti di fatto permanen-

Questi sono i canoni che determinar dovrebbero il criterio legale. Essi non son altro, che un freno contro la stranezza; la corruttela o l'imbecillità de' giudici. La loro necessaria imperfezione svanisce subito che si riflette alla loro destinazione. Si appartiene a' giudici il riparare a questa necessaria imperfezione: si appartiene ad essi il decidere se, malgrado l'esistenza della prova legale debba il reo essere condannato; o se, malgrado il difetto della prova, debba essere interamente assoluto. Il *non liquet* o sia l'*accusa è incerta*, è quel temperamento prezioso, che il giudice può prendere in tutti quei casi nei quali la sua moral certezza si oppone al criterio legale. Se questo utilissimo arbitrio è, dunque, necessario che si lasci ai giudici, vediamo quali sarebbero le precauzioni che il legislatore dovrebbe prendere, per evitarne gli abusi. La prima di queste dipende dalla buona ripartizione delle giudiziarie funzioni, e della scelta de' giudici del fatto; ed eccoci giunti alla quarta parte della criminale procedura.

CAPO XVI.

QUARTA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA

Della ripartizione delle giudiziarie Funzioni, e della Scelta de' Giudici del fatto.

Dare ad un senato permanente la facoltà di giudicare; rendere più spaventevole agli occhi del popolo

---

te, *facti permanentis*, come l'omicidio, il furto con scassazione, ecc. chiamano poi delitti *facti transeuntis*, que' delitti che non lasciano alcuna traccia di loro, come il furto semplice senza scas-

il magistrato, che la magistratura; affidare a poche mani un ministero, le funzioni del quale esigono più integrità, che lumi, più confidenza dalla parte di colui che debb'esser giudicato, che cognizioni dalla parte di colui che dee giudicare; obbligare il cittadino ad esser giudicato da certi uomini, de' quali questo è l'unico mestiere, e che la consuetudine indura sovente, piuttosto per le conseguenze de' loro errori che non insegni loro a preservarsene; diminuire o, per meglio dire, rendere quasi nullo quel diritto prezioso, che aver dovrebbe ogni uomo nelle gravi accuse, di escludere que' giudici, non solo che possono manifestamente essere sospetti di parzialità, ma quegli ancora che, per leggerissime cause, meritar non potrebbero la sua piena confidenza; fare, in una parola di un' arte, che tutta si raggira nell' esame de' fatti, il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo; funesto e spaventevole metodo è questo, che le nazioni, dove la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, han giustamente abborrito, ma che il concorso di molte cause ha introdotto da gran tempo nell'Europa, e che abolir non si potrebbe, senza correggere e riformare la legislazione istessa la mostruosa imperfezione della quale lo rende oggi un male necessario. Le vicende della criminale giudicatura presso i Romani ci somministrano de' lumi molto opportuni per illustrare quest' interessantissimo oggetto (1).

---

sazione, l'adulterio, le ingiurie verbali, ecc. Ne' primi è necessario che si costi il corpo del delitto. Allorchè si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vedrà a chi appartener si dovrebbe questa ispezione, e con quale diligenza dovrebbe essere eseguita. Noi allora osserveremo anche l'importanza di questo canone.

(1) Le tenebre che ravviluppano questa parte della romana i-

In Roma, discacciati i re, i consoli, che sotto diversi nomi ereditata avevano una gran parte delle loro spaventevoli prerogative, conservar non potettero per lungo tempo quella che dava loro il diritto di sovranamente decidere della sorte de' cittadini ne' criminali giudizj. Bruto, che colla sua sola autorità aveva condannati alla morte i suoi figli e gli altri complici dell'istesso attentato (1), aveva data una gran lezione alla sua patria, nel tempo istesso che aveva difeso la sua libertà. I Romani si avvidero quanto pericolosa fosse un'autorità, della quale, per altro, egli aveva fatto un uso così prezioso. Essi videro che la mano onnipotente del Console poteva opprimere l'innocenza coll'istessa facilità colla quale aveva oppressi i vili partigiani de' Tarquini; che dall'istesso fonte poteva scaturire la giustizia e la violenza, e che coll'istessa autorità, colla quale si era punita la bassezza, si poteva spaventare il patriottismo e la libertà. Si pensò dunque, di correggere questo vizio della nascente costituzione, e si trasferì all'assemblea del popolo l'esercizio di una prerogativa, ch'è sempre pericolosa quando non è divisa tra molti, quando è affidata ad una magistratura molto potente o per la durata della sua carica o per l'estensione del suo potere. La legge *Valeria* diede il primo passo; le leggi delle XII *Tavole* diedero il secondo. Quella stabilì l'appellazione al popolo da' decreti de' consoli, che riguardavano la vi-

storia e dell'antica giurisprudenza, mi costringono ad illustrare con molte e lunghe note i fatti che saranno semplicemente accennati nel testo. Io spero che il lettore, in vece di condannarmi di pedantismo, voglia essermi grato degli sforzi che ho dovuto fare per illustrare in poche pagine uno degli articoli più oscuri della romana antichità.

(1) Dion. Halic. *lib.* II, *cap.* 5.

ta de' cittadini (1), e queste tolsero interamente a' consoli la cognizione delle criminali accuse. Esse stabilirono, che un cittadino romano non potesse esser condannato alla morte, che ne' grandi stati del popolo, o sia ne' centuriati comizj (2), e che non potesse esser condannato ad una pena pecuniaria, che ne' comizj per tribù (3).

Nella legge si trovava la pena del delitto, e ne' comizj si discuteva della verità del fatto (4), o si nominava dal popolo il *quesitore*, che ne doveva in suo nome giudicare col criterio de' giudici che la legge gli dava (5).

---

(1) *Quoniam de capite civis romani, injussu populi romani, non erat permissum consulibus jus dicere.* Pomponio L. 2. §. 8. *D. de orig. jur.* Ciò che ci dice Livio (lib. x) sul proposito di questa legge, ci offre una riflessione sulla dolcezza delle pene ne' paesi ove è virtù. Egli dice, che la pena ch'essa minacciava al magistrato che l'avrebbe violata, era di esser riputato malvagio: *Nihil ultra* (*lex*) *quam improbe factam adjecit.* Quando si trattava di un delitto di uno straniero, di uno schiavo, l' accusa si portava in un tribunale destinato a quest' oggetto, e i giudici che lo componevano, chiamavansi *Triumviri capitales.* Vedi Cicerone *pro Cluentio*, *cap.* 13.

(2) *De capite civis, nisi per maximum comitiatum, ne ferunto.* Cicer. *de leg. lib. III. cap.* 4, *e Orat. pro Sextio*, *cap.* 34.

(3) Livio 1, lib. v, cap. 41, e lib. xxv, cap. 4. Vi era, dunque bisogno di una *legge* per condannare un cittadino alla morte; e di un *plebiscito* per condannarlo ad una pena pecuniaria.

(4) Noi abbiamo molti monumenti de' giudizj fatti dal popolo ne' comizj. Dion. di Alicarnasso, lib. VII. ci fa menzione di quello di Coriolano, che i tribuni accusarono di aver aspirato alla tirannia. Noi troviamo in Livio e in Valer. Mas. moltissimi altri giudizj fatti nell' istessa maniera dal popolo. Vedi Livio; lib. II. cap. 41, 52, 54, 61. lib. III, cap. 11 e 12. lib IV, cap. 40. lib. v, cap. 11. 12 e 32. lib. VI, cap. 15 e 16. lib. VII, cap. 4. lib. VIII, cap. 37. lib. xxv, cap. 3. lib. xxvI cap. 3. lib. xxxVIII, cap. 34, e lib. XLIII, cap. 10. Si avverta, che qui e altrove, Tito Livio è citato secondo la numerazione dei capitoli di varie edizioni oltramontane. Veggasi anche Valerio Massimo, lib. VI. e lib. VIII, cap. 3, e lib. IX, cap. 10.

(5) Questi magistrati straordinarj venivano chiamati *Quæsito-*

L'ingrandimento della repubblica; la maggior frequenza de' delitti; gl'inconvenienti che vi erano nel convocare troppo frequentemente i comizj; i disordini che nascevano da questa viziosa riunione della facoltà legislativa coll'esecutiva, richiedevano un temperamento a questo nuovo piano; che conservar non poteva tutta la sua estensione senza produrre, almeno, l'impunità de' delitti. Si vide che vi era bisogno di alcuni tribunali fissi per gli affari criminali, come vi erano per gli affari civili. Si stabilirono, dunque, le *questioni perpetue* (1). Il loro numero da principio non fu che di quattro: Silla lo estese fino ad otto, e le leggi Giulie ne accrebbero per la seconda volta il numero (2). Ogni tribunale

---

res parricidii, giacchè con questo ultimo nome si chiamavano tutti i capitali delitti. *Quaesitores parricidii appellatos, quos solebant creare rerum capitalium*, dice Festo, voce *Quaesitores*. Io non descrivo qui la maniera colla quale questi magistrati eseguivano la loro commissione, perchè questa era perfettamente simile a quella che si tenne posteriormente, allorchè furono create le Questioni perpetue, delle quali da qui a poco si parlerà. Veggasi Sigonio, *de Judiciis, lib.* II, cap. 4. Noi abbiamo anche molti esempj di giudizj fatti in questa maniera, come si può vedere in Sigonio nel citato luogo.

(1) Nell'anno ab U. C. DCIV. L. Pisone tribuno della plebe fu il primo ad introdurre questa novità. *Carbone forum tenente* (dice Cicerone *in Bruto*) *plura judicia fieri caeperunt; nam et quaestiones perpetuae hoc adolescente constitutae sunt, quae nullae ante fuerant. L. enim Piso trib. pl. legem primus de pecuniis repetundis, Censorino, et Manilio Coss. tulit.*

(2) Le quattro prime questioni perpetue instituite, furono, 1. quelle di delitto di maestà (*majestatis*); 2. di cabala e d'intrigo, per ottenere qualche magistratura (*ambitus*); 3. di concussione (*repetundarum*); 4. quelle di peculato. Silla vi aggiunse quelle *de veneficiis, de sicariis, de falso et de corrupto judicio, de parricidio*; e le leggi Giulie vi aggiunsero quelle che riguar-

esercitava una questione, ed ogni questione aveva per oggetto una sola classe di delitti (1). In ciascheduno tribunale presedeva un pretore, ed un magistrato inferiore che chiamavasi *Giudice della questione*, e l'uno e l'altro si mutava in ogni anno (2).

---

davano le violenze pubbliche e particolari, gli spergiuri e gli adulterj (*Leges Juliae de vi pubblica*, *de vi privata*, *de perjuriis*, *de adulteriis*).

(1) *De ea re Praetoris quaestio esto*, o pure *Praetor*, *qui ex hac lege quaeret*, *facito ut*, *etc.* Ecco come si commetteva la Questione.

(2) Questa parte della romana costituzione è oscurissima, ed è necessario d'illustrarla. Bisogna, dunque, sapere che, prima dell'istituzione delle questioni perpetue, non vi erano che due pretori in Roma, e quattro nelle province. I primi due esercitavano la giurisdizione urbana e peregrina nella città, e gli altri nelle province. Dopo l'istituzione delle questioni perpetue, i quattro pretori delle province dovevano restare in Roma il primo anno della loro pretura, per esercitare quella questione che la sorte a ciascheduno di loro destinava. Nel secondo anno essi andavano ad esercitare la pretura nella provincia che era della loro pertinenza, sótto il titolo di propretori, ed in Roma si creavanoi nuovi pretori che dovevano rimpiazzarli. Non si confonda giurisdizione, e questione. Il pretore che aveva la giurisdizione, non aveva altra influenza che negli affari privati. Il *quesitore* o il pretore incaricato di una questione, aveva la direzione dei giudizj pubblici, o sia di quelli che riguardavano i *delitti pubblici*. Quando Silla istituì le altre quattro questioni, si aggiunsero quattro altri pretori che preseder dovavano a questi tribunali. (Veggasi Pomponio nella citata legge 2, §. 17. D. *de orig. juris.*). Ma da che deriva che noi troviamo qualche volta assegnate all' istesso pretore due questioni diverse, ed alle volte noi troviamo combinata in un' istessa persona una giurisdizione ed una questione? Sotto il consolato di Catulo e di Lepido, noi troviamo C. Verre nel tempo istesso pretore urbano, e *quesitore* de' veleni, vale a dire noi troviamo in un' istessa persona una giurisdizione combinata con una questione; e noi troviamo sotto l'istesso consolato due questioni cadute in sorte all'istessa persona, cioè, a M. Fannio. Noi

Questi due magistrati non facevano che presedere, dirigere e preparare il giudizio. L' esame del fatto

vediamo, che Cicerone perorò per due cause di delitti di diversissima natura, l'uno d'*ambito*, e l'altro *de vi publica*, che appartenevano a due questioni diverse, innanzi all'istesso pretore CN. Domizio Calvino (Vedi Cicer. *pro M. Coelio*), Noi troviamo, finalmente, nell' anno ab U. C. 687, Publio Cassio pretore della città, e pretore del tribunale, o sia della questione di maestà (V. Ascon. *Argum. Cornel.*, *p.* 124). Questo si spiega facilmemte. Il numero de' pretori non fu sempre in Roma uguale al numero delle *cognizioni*. Quando Silla distese ad otto il numero delle questioni perpetue, vi sarebbero bisognati dieci pretori, due per esercitare la giurisdizione su' cittadini e su' peregrini nella città; e otto per presedere alle questioni. Ma il senato rare volte fece creare più di otto pretori. Bisognò, dunque, che alcuno di questi pretori o avesse due questioni a sè assegnate, o una giurisdizione ed una questione nel tempo istesso. Quello che dice Sigonio (*de Judiciis*, *lib. II*, *cap.* 4). che qualche volta un' istessa questione era esercitata da due pretori diversi nel tempo istesso, non mi persuade. Il suo equivoco è derivato dal vedere in alcuni casi due delitti dell'istessa classe portati innanzi a due pretori diversi. Ma questo non dee recar meraviglia, quando si riflette che la distribuzione de' delitti era tale, che, poteva facilmente equivocarsi nella competenza del tribunale. Le circostanze che avevano accompagnato il delitto, potevano mutarne la natura. Il sicario, per esempio, poteva esser accusato come parricida (cioè omicida, che suonava in Roma l'istesso); ed il parricida, come sicario. Celio accusato di aver tentato di avvelenar Clodia, non fu accusato al tribunale *de veneficiis*; ma il suo accusatore ne fece un delitto di stato, è presentò la sua accusa innanzi al tribunale che giudicava della violenza pubblica (*de vi publica*, *lege Luctatia*). (Cic. *orat. pro Coelio*, *cap.* 1). Riguardo poi al giudice della questione, è fuor di dubbio che questo magistrato, non altrimenti che 'l *quesitore* o sia pretore, si mutava in ogni anno. Egli faceva le veci del pretore, quando questi non poteva assistere al giudizio. Le sue funzioni ordinarie erano, riguardo ad alcuni oggetti, presso a poco simili a quelle del giudice che noi chiamiamo Commissario; ma nè il pretore nè il giudice della questione avevano voto nel giudizio. Vedi Sigonio *de Judiciis*, *lib*, *II*, *cap.* 5; e Tomasio *Dissertat. de orig. Proces. Inquisit.*

era riserbato ad alcuni giudici, la scelta de' quali dipendeva dalla sorte e dal consenso delle parti.

La delicatezze de' legislatori di Roma fu ammirabile riguardo a quest' oggetto. Quattrocentocinquanta cittadini di conosciuta probità venivano in ogni anno nominati dal pretore della città o dal peregrino (1), per esercitare in tutti i tribunali le funzioni di giudice. I loro nomi erano scritti in un registro pubblico, e l' *album judicum* era a tutti noto. Il pretore, ricevuta legittimamente l' accusa, gittava in un' urna i loro nomi. Alla presenza delle parti il *giudice della questione* ne tirava a sorte quel numero che la legge prescriveva per quel giudizio (1).

---

(1) Ho detto dal pretore urbano o dal peregrino, perchè noi troviamo de' monumenti che ci mostrano questa scelta ora fatta dal primo ed ora fatta dal secondo. Nella legge Cornelia si trova, *Praetores Urbani, qui juratos optimum quemque in selectos judices referre debent, etc.*; e nella legge *Servilia Glauciae* si trova, *Praetor, qui jus dicet inter peregrinos, CDL. viros legat, etc.* Circa la condizione di questi giudici vi furono delle continue mutazioni. Questa è una delle prove della fluttuante ed incostantissima costituzione di Roma. Nel principio dovevano essere scelti dall' ordine senatorio; quindi dall' ordine equestre (*Lege sempronia C. Gracchi*); quindi dal senatorio e dall' equestre (*Lege Servilia Caepionis*); quindi dall' equestre soltanto (*Lege Servilia Glauciae*); quindi un' altra volta dal senatorio (*Lege Livia Drusi*); quindi da' tre ordini senatorio, equestre e plebeo (*Lege Plantia Silvani*). Sotto Silla ci fu un' altra innovazione molto nota; dopo di lui un' altra; e sotto Cesare, finalmente, fu stabilito che si prendessero dall' ordine senatorio ed equestre nel tempo istesso. La loro età, per uno stabilimento della citata legge Servilia, non poteva essere nè meno di 30, nè più di 60 anni. Alcune leggi posteriori la ridussero a 35. ed Augusto la ridusse di nuovo a 30. Vedi Svetonio *in vita Augusti*, *cap.* 32.

(1) Siccome le leggi che regolavano questi diversi tribunali, erano anche esse diversissime, così diverso era ancora il numero de' giudici che dovevano in ogni tribunale giudi-

L' accusatore e l'accusato rifiutavano allora quelli ch' essi credevano sospetti; e questi erano sostituiti dagli altri, che 'l *giudice della questione* tirava nell' istessa maniera dall' urna (2). Finchè esistevano altri nomi nell' urna, finchè il numero de' quattrocentocinquanta giudici non era esaurito, la ripulsa era sempre libera, ed ognuna delle parti aveva il diritto di cercare dalla sorte un altro giudice, nel quale egli aver potesse una confidenza maggiore. In alcuni casi la legge permetteva all' accusatore ed all' accusato di nominare essi stessi i giudici, e di poterli sceglière da tutto il popolo, senza esser costretti a prender quelli ch' erano scritti nel ruolo dal pretore (7).

---

carc. Noi troviamo in Cicerone (*Orat. pro Cluentio, cap.* 27) un giudizio fatto da trentadue giudici: noi ne troviamo un altro di settantacinque (*Orat. in Pisonem, cap.* 40). La legge Servilia, come osserveremo da qui a poco, ne ordinava cinquanta per le accuse di concussione. Nel giudizio di Milone noi troviamo cinquantuno giudici (*Ved. Asconio*, arg. Milon.).

(2) Leggasi il luogo di Asconio presso Sigonio *da Judiciis, lib.* II, *cap.* 12.

(7) Cicerone *pro Murena, cap.* 23. *e pro Plancio, cap.* 15 e 17. Ne' delitti di concussione la legge *Servilia Glaucia* stabiliva, che l' accusatore nominasse 100 giudici di quegl' inseriti nel ruolo del pretore, e che da questi 100 l' accusato ne scegliesse 50, che dovevano giudicare. *Praetor*, sono le parole della legge, *ad quem nomen delatum erit, facito ut is die vicesimo, ex eo die, quo cujusque quisque nomen detulerit, centumviros ex eis, qui ex hac lege quadringenti quinquaginta viri in eum annum lecti erunt, legat edatve. Quos in centumviros ex hac lege ediderit, de eis ita facito: juret palam apud se coram, se eos scientem dolo malo non legisse. Ubi is ita centumviros ediderit, juraritque, tum eis facito ut is, unde petetur die vicesimo; post quam nomen ejus delatum erit, quos centum is qui petet ex hac lege ediderit, de eis judices quinquaginta legat, edatve.* Queste due ultime maniere di scegliere i giudici, che dicevansi *per editionem*, non erano usitate che in alcuni casi particolari. Il metodo universale era quello che si faceva per la sorte, che si è

Vittime infelici della stranezza delle leggi e della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità, sarebbero sembrati agli occhi de' liberi Romani, tutti que' disgraziati cittadini che noi conduciamo al patibolo sul giudizio di due o tre giudici, che gl' intrighi di un cortigiano hanno il più delle volte intrusi nel tempio di Temi, e de' quali la più giusta diffidenza delle parti non potrebbe escludere neppure un solo, senza intraprendere un arduo e pericolosissimo giudizio, nel quale quasi sempre il giudice resta superiore, perchè i suoi colleghi son quelli che debbono giudicarlo, e l'infelice cittadino che l' ha *intentato* invece di un giudice dubbio, ne acquista uno sicuramente inimico. Que' fieri repubblicani, estremamente gelosi della civile libertà, non ebbero confidenza in altra mano per depositarvi il sacro ministero della giustizia, se non in quella che l' arbitrio de' litiganti avesse giudicato immune da qualunque parzialità: *Neminem voluerunt majores nostri*, dice Cicerone, *non modo de existimatione cujusquam, sed ne de pecuniaria quidem re minima, judicem esse, nisi qui inter adversarios convenisset* (1). Altra condizione non cercavano essi nella persona del giudice, che una probità conosciuta, una sufficiente logica, e, più di ogni altro, la mutua confidenza delle parti. La cognizione del *dritto* era per essi inutile. Il pretore era quello che gl' i-

esposto. Tanto poi nell'uno quanto nell' altro, si vede, per altro, benissimo, quanto i legislatori di Roma favorirono la ripulsa de' giudici.

(1) Cicer, *Orat. pro Cluentio*. Veggasi, più di ogni altro, Cujacio *Observationes, etc. lib. IX, cap.* 23.

struiva di ciò che aveva rapporto al diritto (1), e adattava il fatto da essi conosciuto alla legge, della quale egli era l immediato depositario: il pretore era quegli che veder doveva se il giudizio era stato legittimamente introdotto, ed egli era quegli che doveva invigilare, affinchè l'ordine giudiziario prescritto dalle leggi non venisse alterato. Tutti i materiali opportuni all' appuramento del fatto erano dal giudice della questione disposti e somministrati. Egli ordinava, che i testimonj si trovassero in quel tal luogo e in quel tal giorno, nel quale dovevano dai giudici sentirsi le loro deposizioni. Egli raccoglieva le scritture e i monumenti che dalle due parti si esibivano per le loro mire opposte (2). I giudici non facevano altro ch'esaminare la verità del fatto, e gittare in un'urna la lettera iniziale ch' esprimeva il loro giudizio (3). Questa segretezza di suffragi,

---

(1) Per questo motivo, appunto, dietro il luogo dove sedeva il pretore, vi erano sempre de' giureconsulti che sommistravano al pretore i principj della giurisprudenza, giacchè i pretori ordinariamente non erano giureconsulti; ma questi giureconsulti non proferivano il loro sentimento se non quando il pretore gl' interrogava.

(2) Sigonio *de Judiciis*, *lib. II*, *cap.* 5, e Noodt. *de Jurisd. e Imperio*, *lib. II*, *cap.* 5.

(3) Le lettere iniziali, come si sa, erano A (*absolvo*) C (*condemno*, o pure NL (*non liquet*), ch'era quando il giudice non aveva sufficienti ragioni per assolvere, nè per condannare il reo. I giudici non gittavano nell'urna i bullettini, dove erano scritte queste lettere, se non dopo di aver inteso tutto ciò che dall'una parte e dall'altra doveva dirsi, ed allorchè colui, ch'era stato l'ultimo a parlare, aveva proferita la parola *dixi* Ma, prima di gittare nell'urna il bullettino, essi si abboccavano tra loro, per deliberare sulla sentenza, e questo dicevasi *ire in consilium* (Vedi Asconio, p. 63 e 178, e Valerio Massimo, *lib. VIII*, *cap*, 1, *n.* 6). Il Pretore, dopo aver raccolti i

agli apparenti vantaggi che racchiudeva, univa però un vizio reale, che la poteva render molto perniciosa. Come punire l'iniquità di un giudice, quando il suo giudizio è occulto? Ma la moltiplicità de' giudici, la brieve durata della loro giudicatura, e la libertà delle ripulse rendeva poco spaventevole questo picciolo vizio di un metodo così degno della libertà de' tempi ne' quali ebbe origine (1). Ed in fatti, finchè Roma fu libera, o finchè la moribonda libertà reclamava ancora i suoi diritti contro il nascente dispotismo, il sistema della criminale giudicatura non fu alterato. I primi tiranni dell'impero dovettero rispettare questo antico baluardo della civile libertà. I loro passi piccioli, benchè frequenti, non permisero alla tirannia di giugnere così presto al termine della sua perfetta onnipotenza. Per dare l'ultima scossa all'edifizio della civile libertà, sostenuto in gran parte da questo ben ordinato sistema de' criminali giudizj, essi dovettero aspettare quel momento nel quale i Romani, stanchi ormai dagli urti continui e da' perpetui contrasti dell' ambizione e della libertà, cercassero, finalmente; il riposo e la quiete nella vile sofferenza, e nello stupido letargo della depressione e della servitù. Allora fu che, trasferiti i comizj nel senato (2) colle altre prerogative della

---

bullettini, pronunciava formalmente la sentenza a tenor della pluralità de suffragi che trovava espressi nell'urna.

(1) Questo piccolo inconveniente pare che fosse anche riparato in parte dalla libertà che aveva in alcuni casi il reo di scegliere di esser giudicato con suffragi segreti o palesi. *Cum in consilium iri oportebat,* dice Cicerone, *quaesivit ab eo reo C. Junius Quaesitor, clam, an palam de se sententiam ferri vellet; de Oppianici sententia responsum est, clam velle ferri.* Cic, *pro Cluentio.*

(2) *Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt: nam ad*

sovranità del popolo, questo corpo permanente di cortigiani ambiziosi o di schiavi avviliti, acquistò anche quella di *conoscere* di que'delitti che il popolo o da sè stesso giudicava, anche dopo l'istituzione delle perpetue questioni (1), o che alle volte venivano coll'appellazione portati ne'comizj, dopo il giudizio del tribunale competente (2). Questa fatale alterazione dell'antico sistema fu l'epoca infelice del compimento della servitù de' Romani. La tirannia potè allora gloriarsi di potere a suo talento

---

eam diem. etsi potissima arbitrio Principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant. Tacit. *Ann.*, *lib.* 1., *n.* 4. Questo avvenne sotto l'impero di Tiberio.

(1) I delitti di maestà in primo capo, detti di Perduellione, furono giudicati dal popolo ne'comizj centuriati, anche dopo l'istituzione delle perpetue questioni. Veggasi Cicerone *in Verr.* *lib.* 1, *cap.* 5. Oltre di questi delitti ve ne erano degli altri, quali non essendo compresi nelle perpetue questioni, venivano *straordinariamente* o giudicati dall' istesso popolo o commessi ad un *quesitore*, creato dal popolo per quella tale occasione. Noi abbiamo molti esempi di questi *straordinarj giudizj*. Veggasi Cicerone (*de finib. bon. et mal.*, *lib.* *II*) dove parla del giudizio di L. Tubolo; l'istesso (*in Bruto*) dove parla dell'omicidio fatto nella *Selva Scanzia*, dell'incesto delle Vestali, e de'partigiani di Giugurta. Veggasi anche Sallustio (*in Jugurth*) Veggasi anche Asconio (*argum. Milon. p.* 190) dove parla della commissione data dal popolo a L. Domizio per *conoscere* dell'omicidio fatto da Milone nella Via Appia. Livio e Dionisio di Alicarnasso ci offrono anche molti altri esempj di questi *straordinarj giudizj*. Tutti questi delitti sarebbero stati giudicati dal senato, se fossero stati commessi dopo il fatale cangiamento, del quale si è parlato.

(2) Dal decreto del pretore poteva sempre appellarsi a comizj o centuriati, se era di morte, o tributi, se era di pena pecuniaria. Questo avveniva rare volte, perchè rare volte il popolo annullava ciò che aveva stabilito il tribunale. Ma queste appellazioni divennero frequenti, quando i dritti dei comizj furono trasferiti al senato.

disporre de' giudici e delle leggi. I delitti di maestà in primo capo, de' quali il popolo si era sempre riserbata la *cognizione*, furono d'allora innanzi portati al senato; ed una gran parte de' delitti furono compresi in questa classe. Il cittadino accusato in quest'assemblea non poteva più disfarsi di un giudice iniquo e sospetto, ed il giudice non poteva più ritornere nella condizione privata. Le leggi rimasero senza vigore, e divennero inefficaci a garantire la civile libertà, subito che la facoltà esecutiva affidata venne a mani così indegne di esercitarla; ed il cittadino, costretto ad esser giudicato da uomini che non poteva più escludere, quantunque fossero interamente privi della sua confidenza, non trovò più quell'asilo che aveva fino a quel tempo difesa la sua privata sicurezza (1).

Che l'esempio di Roma sia, dunque, il fondamento delle nostre idee in un argomento che tanto interessa la civile libertà. Deduciamo dalle misure prese da' tiranni dell'impero per distrugger l'antico metodo de' Romani liberi, la necessità che vi sarebbe d'imitarlo e di adattarlo allo stato presente delle cose; e per maggiormente persuaderci della necessità di questa intrapresa, vediamo come la sola nazione, che ha profittato su quest'oggetto dei lumi della romana politica, è la sola nazione nell'Europa, nella quale l'innocente non trema allorchè è chiamato in giudizio. Il sistema della criminale giudica-

(1) Ne' tempi posteriori la cognizone de' delitti fu rimessa a' magistrati, dall' arbitrio dell' imperatore creati, e ch' esercitavano la giurisdizione da lui delegata. Il prefetto della città subentrò nella più gran parte delle funzioni de' pretori o sia *quesitori*, ne' delitti commessi nella città e nell' Italia, *intra centesimum lapidem*. V. Ulpiano in *L. 1. D. de offic, praef. urb.*

tura degl'inglesi richiami, dunque, per poco la nostra attenzione (1).

In Inghilterra i depositarj della legge non sono, come nel resto dell'Europa, i giudici del fatto; non è un corpo permanente di ministri della corona; non son i magistrati quelli ch'esaminano la verità o la falsità dell'accusa. La britannica costituzione non ha permesso che questa terribile funzione fosse sempre esercitata dall'istesse mani, e divenisse la prerogativa di pochi dipendenti mercenarj del capo della nazione. Uomini dell'istessa condizione del reo, favoriti dalla pubblica opinione, riconosciuti dall'accusato come imparziali, ed investiti di un momentaneo ministero, che non dura più del giudizio istesso pel quale sono stati scelti, sono i soli giudici, a'quali la legge affida l'esame del fatto e la sorte del reo nelle criminali accuse. Istruiti dall'esempio di Roma libera e di Roma schiava, gl'Inglesi han conosciuto il vantaggio che vi era nel suddividere e combinare le diverse parti delle giudiziarie funzioni, in maniera che l'una fosse di freno all'altra.

Colui che riceve l'accusa, è un magistrato inferiore, che non ha altra autorità se non quella di assicurarsi della persona dell'accusato, dopo averlo inteso e dopo aver *costata* l'esistenza del delitto, e di dar corso all'accusa nella prossima sessione (2).

---

(1) La poca chiarezza colla quale sta esposto questo sistema dagli scrittori nazionali, mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agl'Inglesi, i quali conoscono il loro sistema, e questo è il motivo pel quale ciò ch'essi dicono, non basterebbe ad uno straniero per conoscere chiaramente questa parte della britannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venirne in chiaro.

(2) Questo magistrato inferiore chiamasi *Giustizia o Giudice di Pace*. In ogni contea ve n'è un sufficiente numero. Il loro uffizio

Queste sessioni non sono altro che le corti di giustizia, che si tengono in ogni tre mesi in ciascheduna contea, ed in ogni sei settimane nella capitale. In ogni una di queste sessioni un magistrato, che col nome di *Sheriff* (1) presiede alla pubblica amministrazione della giustizia nella contea del suo ripartimento, nomina, prima di ogni altro, la grande assemblea de' Giurati detti *Gran Jury* (2). Quest' assemblea debb' esser di più di dodici uomini, e di meno di ventiquattro, e debbe esser composta delle persone più rispettabili della contea. La sua funzione è di esaminare le prove che si sono addotte in ciaschedun libello delle accuse che si producono in quella sessione.

Se non si trovano dodici persone nell' assemblea, che credano ben fondata un' accusa, l'accusato viene all' istante liberato. Ma se dodici de' gran Giurati si accordano nel credere sufficiente la prova, allora l' accusato dicesi *indicted*, ed è ritenuto per subire l' ordinario corso della procedura.

Questi passi preliminari non sono altro che le disposizioni preparatorie del giudizio. Essi sono tanti espedienti ritrovati dalla legge, per evitare che un innocente non venga neppure esposto a rischj ed agli

---

è di ricevere l' accusa, di costare l' esistenza del delitto, che i criminalisti dicono *il corpo* o sia l' *in genere* del delitto, di fare arrestare l' accusato per interrogarlo, e trascrivere le sue risposte; e, finalmente, di assicurarsi della sua persona ritenendolo nelle carceri fino alla prossima sessione, se il delitto è capitale, o, non essendo capitale, ricever la cauzione stabilita dalla legge, colla quale si obbliga a comparir in giudizio allorchè sarà chiamato. Veggasi Blakstone, *Commentario sulle leggi d' Inghilterra*, T. II, cap. I. *e sul codice criminale*, cap. XVI. art. I. e cap. XXII. e cap. XXVII.

(1) Blackstone *Commentario sulle leggi d' Inghilterra T.* II. cap. I.

(2) Questi gran Giurati terminano il loro ministero col finire

spaventi di una procedura. Per dichiarare soltanto l'accusa *strettamente regolare* (1), vi è, dunque, bisogno dell'uniforme giudizio di dodici uomini almeno, di conosciuta probità, e di una condizione superiore ad ogni sospetto.

Dichiarata ammissibile l'accusa, si avvisa il reo di prepararsi alla difesa, e si destina il giorno nel quale si dee *definitivamente* decidere della sua sorte. Giunto questo giorno, l'accusato dee presentarsi nella corte, dove presiedono alcuni giudici ordinarj (2), che sono, per così dire, i depositarj e gl'interpetri

---

della sessione, per la quale sono stati destinati. Essi si rinnovano in ogni tre mesi. Delolme, *Costituzione d' Inghilterra* cap. x, e Blackstone *Codice criminale d'Inghilterra*, cap. xxiii. Si avverta, che lo Sheriff istesso si muta in ciascheduna contea ogni anno.

(1) E' questa l'espressione inglese. Fino al momento nel quale i gran Giurati non hanno ancora approvata l'accusa, questa non ha alcun valore. Veggasi Blackston, *Commentarj sul Codice criminale d'Inghilterra*, cap. xxiv.

(2) Questi giudici sono i *Giudici di pace*, allorchè l'accusa si propone nelle corti delle *quattro sessioni generali di pace*, o i giudici d'*oyer et terminer*, allorchè l'accusa è portata innanzi alle corti, che si tengono due volte l'anno in ciascheduna contea meridionale, una volta l'anno nelle quattro contee settentrionali, e otto volte l'anno in Londra ed in Midlesex, per evacuar le prigioni, e per decidere delle capitali accuse: stabilimento prazioso che, unito all' *Habeas corpus*, assicura la libertà personale del cittadino che si trova ne'legami della giustizia, e fa che non tema la dimenticanza, alla quale sono così facilmente esposti coloro che trovansi nelle carceri negli altri paesi. Nella maniera istessa, se l'accusa è portata innanzi al tribunale del banco del re, o a qualunque altro tribunale che conosce degli aflari criminali, i giudici ordinarj di questi tribunali sono quelli che istruiscono i piccioli Giurati in quel che riguarda il diritto, e che adattano la determinazione della legge al fatto da essi indipendentemente giudicato. Per sapere quali sono le accuse che si portano in ciascheduna di queste diverse corti, leggasi Blackstone, *Codice criminale*, cap. xix. e cap. xxvii.

del diritto, ma che non hanno parte alcuna nel giudizio del fatto. Questo è interamente riserbato ad un'altra assemblea di privati cittadini detti *Petty Jury*, o sia piccioli Giurati, che l'istesso Sheriff ha con una commissione generale nominati per quella sessione (1). Quest'assemblea debb'essere di dodici uomini, *pari* del reo (2), scelti dall'istessa contea dov'è stato commesso il delitto (3), possessori di un fondo di terra di dieci lire sterline di rendita; e l'unanime giudizio di questi dodici giurati decide della verità o della falsità dell'accusa, e determina la verità del fatto, al quale i giudici non debbono far altro che adattare l'*espressa* disposizione della legge.

Questi dodici cittadini, a' quali si affida la parte più spaventevole del giudizio, non sono però i soli ad esser nominati dallo Sheriff. Per ottenere, che anche l'accusato abbia parte nella scelta di coloro che debbono giudicarlo, la legge vuole che se ne nominino 48 (4), ed accorda al reo varie specie di ripulse.

---

(1) Qualche volta avviene, che lo Sheriff dee per un solo fatto particolare mandare la lista dei giurati della sua contea, e questo avviene allorchè l'accusa non è portata innanzi alle corti che si tengono nelle regolari sessioni; come sarebbe quando si porta innanzi alla corte suprema del banco del re. Vedi Blackstone, *Codice criminale*, cap. XIX, §. 3, e cap. XXVII.

(2) *Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut exulet, aut aliquo alio modo destruatur, nisi per legale judicium parium suorum*. Questo è un articolo della *gran Carta*. V. lo *Stat.* IX di Arrigo III, cap. 9. Se l'accusato e un lord temporale, l'accusa si decide da tutta la Camera alta, ma non con l'unanimità de' suffragi. La pluralità è allora quella che decide. Se è un forestiero, la metà dei giurati debb'essere straniera (*Jury de medietate linguae*) purchè il delitto non sia di cospirazione contro del re.

(3) *Liberos et legales homines de vicineto*.

(4) Si avverta, che per le accuse che si propongono nelle regolari sessioni delle diverse contee (tanto nelle corti dette di *pa-*

Egli può alle volte escluderli tutti, e può sempre escluderne una gran parte e per legittime cause e per capriccio. Può escluderli tutti, quando ha motivi legittimi di dichiarar sospetto lo Sheriff che ha formato l'albo (1). Può escluderne per legittime cause tutti quelli, che, o non hanno i requisiti che la legge ha prescritti, o che hanno rapporti di parentela, di amicizia, di *corporazione* coll'accusatore, o rapporti d'inimicizia e di litigio coll'accusato (2).

Può, finalmente, in qualunque caso escluderne un considerabile numero per solo capriccio, giacchè la legge gli concede la *ripulsa perentoria* di venti giurati, senza obbligarlo a palesare i motivi che l'inducono a rifiutarli (3). Una prevenzione poco favorevole, derivata o da un pregiudizio o da un'occulta antipatia, ma che non lascia per questo d'ispirare

---

se, quanto in quelle che si tengono innanzi a' giudici detti d'*oyer et terminer*, per evacuare le carceri), lo Sheriff non nomina 42 giurati per ogni affare, ma ne nomina 48 per tutte le accuse che si debbono giudicare in quella sessione, l'una dopo l'altra; e da questi 48 si debbono in ogni giudizio scegliere i 12 giurati, purchè il numero delle ripulse non esaurisca l'albo; ed in questo caso si sostituiscono con un Writ del giudice i giurati, che mancano per compire il numero de' XII. Delolme, *Costituzione d'Inghilterra*, cap. X.

(1) In questo caso il giudice di pace fa le veci dello Sheriff, e fa un nuovo *pannel* o sia un nuovo albo di giurati.

(2) Il celebre giureconsulto Coke divide in quattro classi queste ripulse *per cause* cioè *propter honoris respectum*, che ha luogo quando il giurato non è pari del reo; *propter delictum*, quando un giurato fosse stato condannato in qualche criminale giudizio; *propter defectum*, quando il giurato fosse uno straniero o non avesse un fondo di terra della rendita prescritta dalla legge; *propter affectum*, quando si può provare che 'l giurato potesse avere qualche interesse nel condannare l'accusato.

(3) Quest'ultima ripulsa dicesi *perentoria*.

qualche spavento ad un infelice che debb'esser giudicato, non è stato il solo motivo che ha avuto innanzi agli occhi il legislatore, nell'accordare quest'ultima specie di ripulsa al reo. Egli ha preveduto il caso di una sospezione prodotta dal reo contro qualche giurato, e giudicata non sussistente. Egli ha veduto, che in questo caso il reo avrebbe potuto avere un inimico per giudice, e che, per liberarlo da questo spavento, non vi era altro mezzo, che accordargli una nuova ripulsa, colla quale egli avrebbe potuto rifiutare *perentoriamente* quel giurato, che non aveva potuto escludere per legittime cause.

Quello ch'è più ammirabile in questa parte della legislazione inglese, è appunto quello ch'è più contrario al metodo che si tiene nel resto dell'Europa. La ferocia del dispotismo e la violenza della tirannia si palesano presso gli altri popoli in tutta la loro estensione in que' terribli tribunali dove si giudicano i rei di stato. Un misterioso ed arbitrario velo nasconde tutti i passi delle loro violente procedure; un terribile silenzio lascia a' parenti ed agli amici dell'infelice che vi è condotto, l'ignoranza spaventevole della sua sorte, e l'impotenza di soccorrerlo; si priva l'accusato di tutti que' diritti de' quali la violenza sola può spogliarci, e si fa con intrepida mano il sacrifizio della giustizia e della civile libertà, ad una falsa idea di tranquillità pubblica, che sotto la tirannia non si fissa in altro che nella sicurezza del despota. Que' tenuissimi rimedj che si offrono ai rei degli altri delitti, sono, presso di loro, rifiutati a quelli, a' quali la legge in Inghilterra ha creduto di dover dare nuovi soccorsi.

Un infelice, accusato di cospirazione contro il re o contro lo stato, non solo non è privato in Inghilterra di quegli ajuti che la legge gli accorderebbe negli

ordinarj delitti, ma vede moltiplicati i sostegni della sua sicurezza, ed accresciuti i soccorsi della sua innocenza. Se negli altri delitti può escludere *perentoriamente* venti giurati, in questi ne può escludere trentacinque. Se negli altri delitti l'accusato non può costringere i testimonj, ch' egli produce in sua difesa, a comparire in giudizio, in questi i tribunali gli accordano tutti i mezzi di coazione per obbligarli a comparire.

Se negli altri delitti non ha che un solo difensore, in questi la legge glie ne accorda due. Se negli altri delitti egli ignora il nome de' giurati fino al giorno nel quale si dee terminare il giudizio, in questi la legge vuole che gli si palesi il loro nome, il loro cognome, la loro professione, e la loro abitazione dieci giorni prima, affinchè abbia il tempo da riflettere sulle ripulse che gli conviene di fare. Egli dee contemporaneamente avere, alla presenza di due testimonj, una copia di tutti i fatti, che l' accusatore ha asseriti per prove della sua accusa, e dee sapere tutti i testimonj che si produrranno contro di lui (1). Sono questi i particolari soccorsi che la legge offre in Inghilterra agli accusati di quei delitti, che suppongono un partito più forte di accusatori. Dopo questa brieve digressione, ritorniamo all' ordinario corso della britannica giudicatura.

Quando, terminate le ripulse, l'assemblea de' piccoli Giurati è già formata, si da principio al giudizio (2). Le due parti espongono le loro opposte prove al-

---

(1) *Stat.* VII di Guglielmo III, c. 3. *Stat.* VII, di Anna, c. 21 Quest' ultimo atto non dee prender forza che dopo la morte dell' ultimo pretendente.

(2) Se le ripulse hanno esaurito il *pannel* o sia l'albo delle

la presenza de' giurati e de' giudici: si sentono i testimonj prodotti dall'una parte e dall' altra (1); il reo alterca coll'accusatore e co' suoi testimonj; si sentono le sue difese sul fatto, come quelle del suo avvocato sul diritto; e, quando la difesa è terminata, uno de' giudici riepiloga tutto ciò che si è detto dall'una parte e dall'altra, espone a' giurati il suo parere, non riguardo al fatto, ma riguardo al diritto, ed ordina, finalmente, che si ritiririno nella vicina stanza, dove, senza poter nè riscaldarsi nè prendere bevanda o cibo alcuno (2), debbono rimaner chiusi, finchè non abbiano unanimemente dichiarato il loro giudizio sulla verità o falsità dell' accusa. I giudici allora, non altrimenti che 'l pretore tra Romani, non fanno altro che proferire il decreto o dell'assoluzione o della condanna del reo alla pena prescritta dalle leggi. Ma non termina qui l' umanità di questa parte della britannica legislazione. Essa ha

---

Sheriff, allora egli nomina i nuovi giurati che mancano al pieno numero de' XII.

(1) Anticamente non si ammettevano i testimonj prodotti dal reo ne' delitti capitali. In Francia sussiste ancora questo abuso (Montesq., *Esprit des Loix*, lib. XXIX, chap. II) Ma gl' Ing'esi han saputo correggere questa ingiustizia dell' antico metodo. Non solo si ammettono i testimonj prodotti dal reo, ma si ammettono con giuramento. Il celebre Eduardo Coke fu quegli che scosse la nazione su quest' articolo della criminale procedura. Un bill della Camera de' comuni insistè con vigore contro questo abuso a fronte delle ripugnanze della Camera alta, e del re. Finalmente, lo *Statuto* VII, di Guglielmo III, cap. 3, e lo *Stat.* II, di Anna, cap. 9, stabilirono, che i testimonj dell' accusato si ammettessero a prestare il giuramento, non altrimenti che i testimonj del accusatore; affinchè i giurati potessero ugualmente deferire alle testimonianze degli uni, come degli altri.

(2) Purchè il giudice non lo permetta loro. Quando non vi cade dubbio alcuno sul giudizio, essi non si ritirano, ma danno, alla presenza istessa dei giudici, il loro giudizio.

preveduto il caso di un giudizio manifestamente erroneo dei dodici giurati, ed ha voluto lasciare un adito alla salvezza dell'innocente. Quando i giurati hanno assoluto il reo dall'accusa, ancorchè il loro giudizio fosse evidentemente erroneo, non vi è più che temere per lui; ma se essi l'hanno dichiarato colpevole, e se l'errore del loro giudizio è evidente, vi è ancora un asilo in favore della sua innocenza. Egli, è vero, non può appellare dal loro giudizio, ma il giudice può commettere l'affare alla *corte del banco del re*, la quale, supponendo come non intrapreso il giudizio, fa nominare nuovi giurati per esaminare la cosa, come se i primi non l'avessero mai giudicata.

Ecco qual è il corso ordinario della giustizia in Inghilterra, ed ecco quali ne sono i ministri. Per poco che si rifletta su questa preziosa ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vede quanto l'innocente possa esser sicuro presso questa singolare nazione, dove, se non vi è tutta quella libertà politica che si crede, vi è però la maggior civile libertà. Vi è bisogno del concorso di 24 cittadini, almeno, per condannare un accusato; bastano 12 per assolverlo (1). Se vi è un solo uomo onesto tra' dodici piccioli giurati, l'innocente non ha che temere dalla perfidia degli altri undici (2). Per quanto iniqui possano essere i giudici, la legge li frena riguardo al diritto, e i giurati riguardo al fatto. Che si paragoni questo sistema con quello che regna nel resto dell'Europa. Qual tristo paralello!

---

(1) Se dodici de' gran giurati non credono ammissibile l'accusa, e se dodici piccioli giurati non la credono vera, l'accusato non può esser condannato. All'incontro, basta, o che 12 dei gran giurati non l'ammettano, o che, ammettendola essi, sia dichiarata falsa da' 12 piccioli giurati, per esser assoluto.

(2) Il giudizio de' dodici giurati debb' essere unanime.

CAPO XVII.

Della viziosa Ripartizione della Giudiziaria autorità in una gran parte delle nazioni di Europa.

Una stupida indolenza de' popoli, ed una volontaria oscitanza de' governi han solo potuto perpetuare nell' Europa l'assurdo metodo, col quale si amministra oggi la giustizia in una gran parte delle nazioni che l'abitano. L'uomo si avvezza a tutto. Un governo ingiusto familiarizza l'animo de' sudditi coll' ingiustizia, e fa che a poco a poco essi s' avvezzino a vederla senza orrore. Senza un lungo abito d' essere oppressi, noi fremeremmo all'aspetto de' mali che ci circondano, delle violenze che da ogni parte ci sovrastano, e de' pericoli a' quali è esposta la nostra innocenza. Noi cercheremmo di porre un termine a' nostri mali, o abbandoneremmo le città, per cercare un asilo ne' boschi: noi preferiremmo il rischio di esser mangiati da' selvaggi o sbranati dalle fiere, a quello, molto più orribile, di dipendere dalle istituzioni di alcuni uomini, che han fatte le leggi come han foggiate le armi, delle quali il pretesto è la difesa, ed il motivo è l'attacco: noi conseguiremmo, finalmente, lo scopo delle sociali unioni o ne spezzeremmo il nodo. Ma, istupiditi sotto il peso delle nostre catene, la maggior parte di noi non ardirebbe neppure di pensare che i nostri mali potrebbero esser curati, e che la nostra condizione potrebbe esser migliore. Se uno spirito benefico cerca di squarciare quel velo che nasconde al popolo le sue piaghe e i rimedj che potrebbero sanarle, l'infermo morde la mano del suo benefattore, e chiede vendetta contro

colui che ha ardito di risvegliarlo dal suo letargo. Ecco l'ordinaria sorte di coloro che s' interessano pel bene de' loro simili, e che innalzano la voce, per insegnar loro questa gran verità: *Che la natura non ci ha fatti per essere il trastullo di pochi uomini potenti, ma ci ha somministrati tutti i mezzi necessarj per esser liberi e felici.* Alcune verità, che io son nell' obbligo d'illustrare in questo capo, mi richiameranno delle persecuzioni e delle sciagure. Io son sicuro di questo pericolo che mi sovrasta, ma mi vergognerei di prevenirlo col silenzio. Allorchè ho intrapresa quest' opera, ho giurato di superare tutti quei vili spaventi che potrebbero trattenerne il corso; e se, vivendo sotto il governo del più umano de' re, io non isperassi di trovare nel trono istesso un difensore, l' innocenza delle mie mire e la sicurezza della mia coscienza, basterebbero a somministrarmi quella pace che i miei nimici cercassero invano di turbare. Nel seno istesso della disgrazia io godrò della stima degli altri uomini e della stima di me medesimo. Io sarò ugualmente felice nella solitudine e nella città; nell' obblio e nelle cariche; nell' esilio e nella corte. Io mi ricorderò sempre, che le persecuzioni e le sciagure sono onorevoli quando vengono accompagnate da' sospiri e dalle lagrime de' deboli, a' quali si è cercato di prestare un' ardita, quantunque impotente, mano.

Dopo aver osservato il sistema de' Romani liberi e degl' Inglesi, gittiamo ora uno sguardo sopra quello che oggi regna tra noi e presso una gran parte degli altri popoli, e vediamo se poteva mai idearsene uno peggiore. Che mi si perdoni, se, quasi dimentico dell' universalità del mio argomento, la mia patria occuperà una gran parte di questa terribile dipintu-

ra. Il mio cuore regola la mia mano, ed io non posso resistergli (1).

L' amministrazione della giustizia è fra noi divisa tra i feudatarj e i magistrati. Un avanzo dell' antico governo feudale lascia ancora ai baroni la criminale giurisdizione. Questa prerogativa, della quale essi sono estremamente gelosi, forma il primo anello di quella lunga catena di disordini, che interamente distruggono la nostra civile libertà. Il feudatario sceglie in ciaschedun anno un giudice, innanzi al quale debbono portarsi tutte le accuse dei delitti che, du-

(1) Io prego colui che legge di non dare una applicazione troppo generale ad alcune espressioni che si troveranno in questo capo, relative così ai feudatarj, come a' magistrati. Nell' uno e nell'altro corpo vi è una quantità d'individui che esercita colla maggiore esattezza ed equità quelle prerogative, delle quali è per gli altri così facile, così frequente, e così inevitabile l'abuso. Nell' uno e nell' altro corpo io conosco degli uomini che uniscono a tutte le virtù del cuore que' talenti e que' lumi che sono necessarj per conoscere i vizj di quel sistema, del quale i loro colleghi sono i feroci difensori. Io conosco molti feudatarj che fan voti per l'abolizione della loro giurisdizione; ne conosco degli altri che la difendono di buona fede, perché non ne hanno giammai abusato. La beneficenza di alcuni virtuosi individui di questo pernicioso corpo si è mostrata, più di ogni altro, nell'occasione dell' ultimo disastro, che ha rovinata una delle più belle provincie del regno. Io non ho voluto trascurare di render questo dovuto omaggio alla virtù ed alla verità. Non voglio neppure trascurare di dire, che nello stato presente delle cose nella mia patria, l' abolizione della feudale giurisdizione, quando non fosse seguita dal nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, che io proporrò, sarebbe inutile, e forse anche perniciosa. I nostri tribunali di provincia sono foggiati sopra un piano così difettoso, che l'ingrandimento del loro potere e della immediata loro influenza sarebbe il peggiore dei mali. Quando si tratta di correggere un abuso, non bisogna mai sostituirgliene uno peggiore.

rante il tempo del suo giudicato, si commettono nel distretto del feudo. La scelta di questo magistrato è interamente arbitraria del barone. Egli può scegliere l'uomo più iniquo, e conferirgli un' autorità, della quale può colla maggior facilità abusare a suo talento. Questo magistrato, che da sè solo riceve l'accusa, prende le informazioni, sente le parti, regola e dirige la costruzione del processo, mette tra' legami della giustizia l'accusato, e decreta in prima istanza così sulla verità dell' accusa come sulla pena da darsi; questo magistrato, che ha un' autorità maggiore di quella che aveva il pretore in Roma, e che abbia qualunque supremo magistrato in Inghilterra; questo magistrato, ch' è nel tempo istesso *inquisitore* (1), fiscale, e giudice; questo magistrato, io dico, non è altro che un miserabile e vile mercenario del barone. Il suo salario, prescritto dalle leggi, non supera quello del più misero familiare. Ordinariamente il barone lo defrauda anche di questa tenuissima paga, e lo condanna a ripetere la sua sussistenza dalle rapine e dalle vessazioni, senza delle quali egli perirebbe dalla fame (2). L'unico interesse di questo giudice è di profittare, quanto più si può, dalla sua carica, ed aderire ciecamente a' capricci del barone. Se ardisse di opporglisi, se fosse bastantemente onesto per resistergli, egli non avrebbe cosa

(1) Quando non vi fosse querela delle parti, il governatore o sia il giudice del feudo, è colui che da sè cerca di venire in cognizione del reo.

(2) Non vi è forse un barone solo tra noi, che paghi il giudice o sia il governatore del suo feudo. Per eludere la determinazione della legge, il barone, prima di consegnare al governatore le lettere patenti, gli fa sottoscrivere una simulata ricevuta di tutto il salario che sarebbe nel diritto di ripetere.

alcuna da sperare dalla sua virtù, ma tutto da temere dal suo coraggio. Basterebbe che il feudatario, che ha disgustato, si determinasse a farlo perire dalla fame, per perdere ogni speranza ad essere ammesso a qualunque altro *governo*. Dovunque si rivolgerebbe, troverebbe già preceduta la nuova della sua virtuosa disubbidienza e del suo giusto, ma detestato coraggio. Egli non troverebbe più un feudo dove potesse essere ammesso ad esercitare il suo mestiere, giacchè per una strana rivoluzione d'idee, convien chiamare con questo nome l'esercizio della funzione più augusta, che possa affidarsi ad un uomo, ma che nel presente sistema delle cose vien considerata tra noi come un'arte per vivere, che non differisce dalle altre se non in questo, *che l' artefice peggiore in giudicatura è colui che profitta più della sua arte*.

Più: sveliamo un altro arcano della feudale tirannide. Prima di consegnare a questo depositario vile delle leggi la carta che gli dà una così precaria e servile giurisdizione, gli si fa distendere un atto della sua rinunzia, che il feudatario conserva presso di sè, per poterlo espellere in qualunque caso che non voglia aderire a'suoi capricci. Questo giudice, che non potrebbe senza delitto essere spogliato del suo ministero prima di compierne l'anno, debb'egli stesso foggiare l'arme, colla quale il feudatario può, sempre che vuole, disfarsi di lui, e punire i suoi rifiuti.

Qual probità, qual virtù è sperabile di trovare in siffatti uomini, che il bisogno e l'interesse obbligano ad essere ingiusti, e che nessun motivo, niuna speranza può indurgli ad esser onesti? Quali sono, in fatti, gli uomini che si avviano fra noi per questa miserabile carriera? Quei che, per la loro pigrizia o per la vanità de'loro padri, sono strappati dalla coltura della terra: che per la loro ignoranza non posso-

no sperare di fare alcun progresso nel foro; che pe' loro vizj o per la loro estrema miseria sono costretti ad abbandonare la capitale, dove non han potuto occuparsi in alcun mestiere che richiegga o fortune o talenti o costume: quelli, in una parola, che sono il rifiuto di tutte le altre professioni, divengono tra noi i primi organi pe'quali si tramandano gli oracoli di Temi. Senza onore, senza ricchezze, senza lumi, privi della confidenza del popolo, ed incapaci di procurarsela, essi non hanno altro talento se non quello che si richiede per vessare, opprimere, rubare, e per saper favorire chiunque è potente, e calpestare chiunque è debole.

A questo primo male ne segue immediatamente un altro. Quando questo giudice ha già, a suo credere, trovate le prove *sufficienti*, in una gran parte dei delitti, il barone può *transigersi* col reo. La pubblica vendetta si converte in una delle rendite feudali. Il padrone del feudo ed il suo giudice contrattano col delinquente; e, mediante un'arbitraria somma, che questi loro paga, lo liberano dalla meritata pena, e richiamano nella società un uomo che, o per sempre o per lungo tempo almeno, meritato avrebbe di esserne proscritto.

A questo perniciosissimo diritto, che rende inutile lo spavento delle leggi per colui ch'è bastantemento ricco per pagarne la trasgressione, se ne aggiunge un altro anche più funesto, col quale si somministra al feudatario un istrumento opportuno per vendicarsi dei suoi nimici, e per favorire ingiustamente i suoi vili partigiani. Siccome nelle investiture de'feudi, in questi vergognosi monumenti dell'antica debolezza de're, della prepotenza de'grandi, e della depressione del popolo, che in un secolo, nel quale lo stato delle cose è tutto diverso, avrebbero dovuto

da gran tempo esser consacrati alle fiamme ed immolati alla pubblica felicità, ma che, per un male inteso principio di giustizia, si rispettano ancora come una proprietà pervenuta per un ingiusto titolo, ma sostenuta da un antico possesso; siccome nelle investiture de' feudi, io diceva, i principi han trasferita a' baroni tutta la pienezza del loro potere; tra le altre regalie annesse alla feudalità vi è ancora quella di *accordare la grazia a'* condannati. Quando il giudice ha decretata la pena, in molti delitti il barone può con un tratto libero della sua autorità, o accordargli la totale impunità, o far piombare sopra di lui tutto il rigore della legge. Questo diritto, che appena è compatibile colla sovranità; questo diritto, del quale i re medesimi rare volte fanno uso per non moltiplicare i delitti colla speranza dell' impunità; questo diritto istesso si esercita colla massima indifferenza da' baroni. Il favorito del feudatario, il complice de' suoi delitti, l' istrumento de' suoi attentati, è sicuro di rimanere impunito, perchè sa che la sua condanna è sicuramente seguita dalla grazia; nel mentre che l' onest' uomo, che ha resistito a' capricci del suo signore, sa d' essere sicuramente perduto se si troverà ravvolto ne' legami della giustizia, e nelle trame di una violenta ed arbitraria procedura. Questa sola prerogativa annessa alla feudalità non basterebbe, forse, a mostrarci la perniciosa influenza di questo corpo, che non può sostenersi che sulle rovine della libertà civile del popolo e de' sacri diritti della corona?

Ma non finiscono qui i mali che derivano da questo funesto principio. Se la *transazione* non ha luogo, pel dissenso di una delle parti; se il delitto non è *transigibile*, o se l' accusato è così povero da non poter cercare questa commutazione di pena; se vien,

finalmente, condannato, e il feudatario vuole eseguita la condanna; qual è l'immediato rimedio che la legge offre alla sua innocenza? Un'appellazione inutile ad un' altro giudice, scelto nella maniera istessa dal barone, forse non meno ignorante del primo, e, sicuramente, interessato più di quello ad aderire a' capricci del feudatario, che lo ha scelto, giacchè egli non è nell' obbligo di mutarlo in ogni anno, ma può perpetuarlo in questa carica finchè gli aggrada.
In alcuni feudi a quest' appellazione ne succede un' altra, nella quale non si fa che rimettere la decisione ad un terzo giudice, ch'è precisamente nelle stesse circostanze del secondo. Tutti e due questi giudici di appellazione non abitano nell'istessa terra dove esercitano questa perniciosa e precaria giurisdizione. Essi ne sono ordinariamente molto lontani. Il reo non può, dunque, parlare col giudice che dee giudicarlo; egli non ha difensori istruiti nel diritto; egli non può difendersi da se, ne ha come farsi difendere da altri; e sugli atti che ha regolati o, per meglio dire, foggiati il giudice che ha proferito il primo decreto, debbe unicamente formare il suo criterio il giudice, innanzi al quale si appella.

Dopo questi due o tre giudizj, che l' istesso spirito ha dettati, che l'istessa prepotenza del barone può avere estorti, che sull'istesse informazioni si sono appoggiati, che da giudici ugualmente indegni, ugualmente vili, ugualmente interessati ad abusare del loro ministero, sono stati proferiti; dopo questi due o tre giudizj, che han lasciato per tanto tempo marcire il preteso reo nelle carceri, e che, per conseguenza, hanno per altrettanto tempo lasciata la sua famiglia in preda alla desolazione ed all'indigenza, dopo questi uniformi giudizj, io dico, qual è il rifugio che si offre all'innocente oppresso? In qual-

maniera la mano protettrice del governo viene essa ad offerire un soccorso a questa vittima infelice delle violenze feudali? Quali nuovi attentati si preparano dalla legge alla sua civile libertà? Non vi è bisogno del calore di una seducente eloquenza per farli conoscere. I gran mali, a misura che sono più semplicemente descritti, risvegliano maggiore orrore.

Quando il corso de' baronali giudizj è già terminato, il reo è nel diritto di cercare nella pubblica autorità un asilio contro l'ingiustizia de' ministri del barone. Dal loro giudizio può appellare al tribunale della provincia dov' è compreso il feudo. Questo tribunale, che risiede nella capitale della provincia, è composto di tre giudici scelti dal re, ma molto mal pagati dal governo. Il loro soldo è tale, che essi non potrebbero supplire a' più indispensabili bisogni, senza abusare della loro autorità. Il governo li condanna a scegliere tra l' ingiustizia e la povertà.

Ma supponiamo, che l'integrità di questi giudici sia tale, che faccia loro preferire l'ultimo di questi due mali; supponiamo che, penetrati da' veri sentimenti dell'onore e della giustizia, essi abbiano tutta quella fermezza che si richiede per resistere alle combinate spinte dell'avidità e del bisogno; supponiamo, ciò che rare volte avviene, che all'onestà essi uniscano talenti e lumi; in questa ipotesi, io domando, quale sarà il loro giudizio? Su quali documenti debbono essi fondarlo? Se'l processo fatto dal primo giudice del barone non è accusabile d'irregolarità, sopra i fatti che quell'infame ha *costati*, essi debbono decidere; e, se la procedura può attaccarsi come non legittima, il rimedio diviene peggiore del male. Una nuova informazione si ordina; ma a chi vien essa commessa? All'uomo più vile e più ladro della provincia, ad un *subalterno* che, non solo non è pa-

gato dal governo, ma che paga per poterlo servire; ch'esercita ignominiosamente un ministero, che ricercherebbe molta onoratezza, ma che tra noi è divenuto infamante pel carattere delle persone alle quali viene affidato; che, in poche parole, insensibile a tutti i sentimenti di pietà, di onore e di giustizia, non vede nell'esercizio della sua carica che la speranza ed il mezzo da poter rubare a man salva sotto gli auspicj stessi della legge.

Ecco l'inquisitore al quale la legge affida tra noi la più terribile incumbenza: ecco la persona pubblica incaricata di prendere quelle informazioni, dalle quali, pur troppo, dipende la sorte dell'infelice accusato. Io prego il lettore di non prendere per esagerata questa rattristante descrizione. Io chiamo in testimonio la nazione intera: io chiamo in testimonio tutti quegl'infelici che sono stati le vittime di questo obbrobrioso sistema. O voi, che, lontani dagli occhi del vostro principe, soffrite nel silenzio i mali che affliggono la vostra patria, alzate la voce, e dite qual è il metodo che si tiene da cotesti infami, che vengono di continuo a desolare i vostri segregati paesi! Sotto un principe benefico non è un delitto il palesare gli orrori de' quali è l'innocente cagione. La sua sacra autorità, in vece di diminuirsi, acquisterebbe maggior vigore, quando non si corrompesse nelle sue emanazioni. Le sue leggi, inefficaci a produrre il bene, non hanno, sicuramente, il male per oggetto. I suoi voti sono diretti a migliorare la vostra condizione: è un dovere, dunque, di mostrargli le cause che la rendono così deplorabile. Chi di voi non trema, quando un *subalterno* di questi viene spedito nel vostro paese per l'appuramento di un delitto? Il suo primo passo è una carcerazione numerosa di testimonj, di rei, di complici, d'indiziati...

Questa prima speculazione è l'esordio del negoziato, al quale immediatamente comincia ad introdursi colle offerte della redenzione. Si apre il mercato; e si fissa, in ragione delle facoltà di ciascheduno, il prezzo della sua tranquillità. Le prime, e le più spaventevoli vessazioni, si fan cadere sopra colui ch'è o il più ricco o il più innocente; sul primo, perchè può comprare a più caro prezzo la sua tranquillità; sul secondo, perchè, persuaso della sua innocenza, conviene tormentarlo per mostrargli che, malgrado tutto questo, bisogna ch' egli paghi quella pace che la sua manifesta innocenza non è bastevole a somministrargli.

Ogni rapporto di amicizia o di parentela coll'accusato; ogni rapporto di odio o di litigio coll'offeso; ogni picciola variazione nelle deposizioni di ciaschedun testimonio; ogni circostanza, o ommessa o involontariamente alterata per ignoranza; ogni sospetto di soccorso prestato alla fuga o alla occultazione del principale indiziato; ogni stranissima congettura dedotta dal luogo, dal tempo, e dalle circostanze che hanno accompagnato il delitto, sono tanti fertili campi che offrono alla mano rapace dell' inquisitore una copiosa messe. La sua grand'arte è di ravviluppare sempre le cose; di trovare da per tutto degl' indizj; di aumentare, quanto più si può, l' oscurità del fatto, e di aver sempre qualche miserabile in veduta, sul quale far cadere il reato allorchè il vero reo è bastantemente ricco per comprare la sua impunità. Ecco il solito corso che suole avere la missione di questo *subalterno* ministro della giustizia, allorchè il paese, nel quale si è commesso il delitto, è sotto l'immediata giurisdizione del principe, o, essendo sotto quella di un feudatario, la sua corte ha *rinunziata* la causa alla *provinciale udienza*.

Ma, se si tratta di pretendere informazione di un

delitto già giudicato dalla corte baronale; se l'innocente, condannato da' giudici del feudatario, ha, come nella nostra ipotesi appellato a' ministri del re; se si tratta di esaminare l'irregolarità della procedura tenuta dal primo giudice baronale; allora la messe è più copiosa pel nuovo inquisitore; e la giustizia e la verità sono più sicuramente tradite. L'interesse del barone essendo di sostenere e di nascondere la sua perfidia o quella de' suoi mercenarj ministri, fa che entri anche egli nel negoziato, ed allora la penna dell'inquisitore è, sicuramente, quella del barone. La commissione data al *subalterno* non giova, sicuramente, al condannato innocente che l'ha cercata; ma diviene il flagello de' suoi concittadini ed il suggello della sua rovina.

Terminate queste informazioni, il *commesso* ritorna nella capitale della provincia, e seco conduce il reo e i documenti co' quali l'ha ravviluppato nelle sue reti. Un avvocato dei poveri, ordinariamente, intraprende la difesa di questo infelice con quella languidezza, colla quale si suole sostenere una verità che non c'interessa. In vano egli cita de' testimonj della sua innocenza. Il perfido inquisitore gli ha bastantemente spaventati, per non temere le loro ingenue *deposizioni*. I testimonj fiscali, ch'egli ha prodotti, sono i soli che si presentano al cospetto dei giudici. Questi han già ricevuto il prezzo delle loro menzogne, e, riparando al loro delitto, essi non farebbero altro ch' esporsi volontariamente alla pena terribile dello spergiuro.

Con questi materiali, disposti per la rovina dell'infelice accusato, quale speranza potrebbe egli avere nella giustizia de' giudici? Quando gli atti provano manifestamente il suo reato, come potrebbero essi conoscere e garantire la sua innocenza? Quando l'in-

nocente è legalmente convinto, il giudice potrebbe egli assolverlo?

Ma se alla perfidia dell'inquisitore si unisce anche la perfidia de'giudici; se una, pur troppo, confermata esperienza ci obbliga a diffidare di tutti coloro che, avendo una grande autorità tra le mani, hanno un motivo fortissimo di abusarne, senza avere, nel tempo istesso, uno spavento proporzionato che possa trattenerli; se i nostri giudici sono precisamente in questo caso, vale a dire, di avere una grande autorità unita ad una gran miseria, un massimo bisogno di abusare del loro ministero, unito da una massima sicurezza di rimanere impuniti: se i clamori universali contro questi depositarj della pubblica autorità sono un bastevole documento per confermare la nostra giusta diffidenza; se sotto gli occhi istessi del principe, sotto l'immediata vigilanza del governo, se, nella capitale istessa, noi sentiamo in ogni momento i colpi arbitrarj dell'autorità cadere sul capo di tanti infelici, e mostrarci l'onnipotenza de'giudici e l'incertezza della nostra sorte; se la moltiplicità istessa delle appellazioni, che rendono interminabili i nostri giudizj, ci mostrano che la legge istessa ha conosciuti i vizj di questo erroneo sistema di giudicatura, ma che ha cercato in vano di ripararli; se queste appellazioni, che io mi astengo di dettagliare, per non distendermi troppo sopra un oggetto universalmente conosciuto; se queste appellazioni, io dico, sono più un soccorso utile al reo potente, che all'innocente povero; se in tutto il corso di questi giudizj, il misero condannato trova sempre un numero di giudici così ristretto, che l'uniformità di due opinioni bastano ordinariamente per formare la pluralità de' suffragi; se, passando il giudizio per tre tribunali diversi, basta trovare tra i nove giudici,

che compongono tutti e tre i tribunali, sei uomini facili, o ad esser corrotti o ad essere ingannati, per condurre un innocente al patibolo; se la libertà delle ripulse de'giudici, così favorita dalla romana e dalla britannica legislazione, è interamente distrutta tra noi e nel resto dell'Europa; se ogni condanna, ancorchè giusta, è sempre accompagnata da un treno orribile di violenze e di attentati contro i diritti più sacri della civile libertà; se, finalmente, distendendo i nostri sguardi sulla maggior parte delle nazioni che abitano il suolo europeo, noi troviamo o gl'istessi vizj nella ripartizione della giudiziaria autorità, o mali anche maggiori; se nei paesi, dove la feudalità si conserva ancora, le prerogative della feudale giurisdizione sono anche più funeste delle nostre; e se in quelli, dove l'ambizione de're e la coltura de'popoli hanno sradicata questa vecchia pianta, la libertà civile non ha, nulladimeno, guadagnato molto in questa correzione, perchè quasi da per tutto la giudiziaria autorità è dispoticamente ripartita; se, in una parola, la legislazione dell'Europa esige una riforma su questo interessantissimo oggetto; è, dunque, necessario che la scienza della legislazione proponga il nuovo piano che si dovrebbe all'antico sostituire. Ma come innoltrarmi in questa ricerca, senza prima disporre gli animi in favore della giustizia di questa politica operazione? Siccome ne'paesi, dove i feudatarj conservano ancora la criminale giurisdizione, non si potrebbe cosa alcuna intraprendere, senza prima distruggere questo avanzo dell'antica barbarie, è giusto che io prevenga qui alcune obbiezioni che mi si potrebbero fare.

Come spogliare, si dirà, i feudatarj della criminale giurisdizione, senza ledere la giustizia? Un antico possesso, unito ad un giusto titolo, non rendono, for-

se, inviolabile qualunque diritto, come renderebbero sacra qualunque proprietà? Questa giurisdizione, che si vorrebbe attentare, non è stata, forse, ad essi conceduta nelle investiture ottenute, o pe' loro meriti o col loro danaro? Non sono stati, forse, i re istessi che han depositata questa parte della publlica autorità tra le mani dei baroni? Se il principe non può alterare la costituzione dello stato; se non può distruggere le leggi fondamentali del governo; se non può violare i patti co' quali è salito sul trono, come potrebbe egli tutto ad un tratto lanciare questo colpo sulle prerogative feudali, che formano una parte della costituzione del governo? La distruzione della feudale giurisdizione non faciliterebbe, forse, i progressi del dispotismo, togliendo questo corpo intermedio fra il principe ed il popolo? Ecco a che si riduce tutta l' apologia della feudalità; ed ecco quali sono le prime obbiezioni che si farebbero al nuovo piano che son per proporre, Il seguente capo è destinato a prevenirle. Io son costretto a questa disgressione, senza della quale le mie idee sarebbero discreditate da coloro che ciecamente confondono i pregiudizj colle verità, e che, imbevuti fin dalla loro infanzia di alcuni erronei principj, deducono da questi conseguenze anche più erronee e più perniciose, con una sicurezza che si risente di tutti i difetti dell' ignoranza e dell' imbecillità.

CAPO XVIII.

Appendice all' antecedente capo sulla Feudalità.

I sacri dritti dell' umanità, uniti a' particolari interessi della mia patria, mi obbligano a questa di-

gressione, dalla quale i miei privati vantaggi e i rapporti della mia condizione avrebbero dovuto distogliermi. La classe, contro della quale io scrivo, se è la più potente dello stato, spero che voglia essere anche la più docile e la più ragionevole. Attentando i pretesi diritti di coloro che la compongono, io non pretendo di calunniare la loro condotta; e reclamando la distruzione delle prerogative feudali, io non pretendo d'inveire contro quel rispetto che si debbe alla loro dignità, la quale, derivata da un'originaria nobiltà, sarebbe ornata d'un nuovo lustro, quando non fosse oscurata da alcune esotiche prerogative, che la rendono odiosa al popolo ed abbominevole agli occhi del savio.

Se se n'eccettui il dispotismo, in tutti i governi l'opinione pubblica ha sempre accordate, dove più e dove meno, alcune distinzioni alla posterità di un illustre maggiore, che ha renduto rispettabile il suo nome colle sue azioni. Nelle democrazie istesse, dove l'uguaglianza politica è della natura della costituzione, vi è sempre una nobiltà di opinione. Pare, che i più tardi nipoti debbano essere gli eredi de' meriti de' loro avi, come delle loro proprietà; pare, ch'essi debbono avere un diritto di più alla pubblica venerazione. Nelle monarchie questa distinzione debb'essere più sensibile, perchè la costituzione del governo non richiede l'uguaglianza politica. È giusto, e secondo lo spirito del governo, che la nobiltà vi sia ornata di alcune onorevoli prerogative; ed è utile che lo splendore del trono non ferisca immediatamente gli occhi del popolo, ma che si diffonda, prima d'ogni altro, sulla parte della nazione che gli è più vicina; che da questa passi alla classe intermedia tra la nobiltà e la plebe, e che, finalmente, non si manifesti

all'ultima classe della società, se non dopo che i suoi raggi han sofferte varie refrazioni.

Ecco il vero aspetto nel quale si debbe osservare la nobiltà nelle monarchie. Essa debbe essere un corpo luminoso, ma non potente; essa debbe avere alcune prerogative di onore, ma niuna d' impero; essa debbe ornare il trono, ma non dividerne il potere; essa dee piuttosto esser considerata come un effetto delle leggi dell' opinione, favorite dalla costituzione del governo, che come una parte necessaria del corpo politico. In poche parole: senza una nobiltà ereditaria la monarchia sarebbe oscurata e alterata, ma non distrutta; ma con una nobiltà ereditaria, unita ad un potere ereditario, non vi è più monarchia: due poteri innati, come si dimostrerà, non sono compatibili con questa specie di costituzione. Quello che dee bilanciare l'autorità del principe nelle monarchie, quello che dee considerarsi come una parte integrale della costituzione, è il corpo de' magistrati. Depositarj della facoltà esecutiva, essi sono l' unico freno contro gli abusi dell'autorità del monarca. Qual è, in fatti, la differenza che vi è, tra la monarchia e il dispotismo, se non quella che nasce dall'esistenza e dal vigore della magistratura? Ma la magistratura non è ereditaria, e il potere del magistrato non è *innato*. Gl'individui di questo corpo sono scelti dal re. Salendo sul trono, egli può disfarsi di quelli che il suo antecessore ha creati, e può, sempre che vuole, liberarsi da quelli ch' egli istesso ha scelti, quando vede ch'è stato tradito nella sua scelta.

Premesse queste idee, che io ho appena accennate per non ripetere ciò che ho detto nel primo libro di quest'opera, vediamo ora l'obbiezione più forte, che si adduce contro la distruzione della feudale giurisdizione dagli apologisti di questo barbaro sistema.

Noi non neghiamo, dicono essi, che il corpo de' magistrati sia quello che bilanci l'autorità del principe nelle nostre monarchie, che questo sia il vero corpo intermedio tra il sovrano ed il popolo: ma il potere de' nobili o sia de' feudatarj, non produce, forse, l'istesso effetto, non tende, forse, all' istesso fine, non dee, forse esser considerato sotto l'istesso aspetto? Se da un corpo situato sopra un piano inclinato, per non farlo discendere secondo la direzione della sua gravità, in vece di opporglisi un argine se ne oppongono due, l'effetto non è, forse più sicuro, il pericolo non è, forse, minore? Or, il pendio della monarchia è di correre verso il dispotismo: se noi abbiamo dunque, due argini che lo trattengono, perchè vorremo noi toglierne uno? Finchè la feudalità sarà annessa alla nobiltà, il principe non avrà, forse, bisogno di una duplicata forza per dissipare gli ostacoli che si oppongono alle sue dispotiche mire? Non è questo un baluardo, di più contro i pericoli di un potere troppo assoluto?

Ecco il manto di patriottismo e di libertà col quale si copre un sistema il più assurdo, che unisce tutti i vizj dell'anarchia agli orrori della tirannide. La sola ignoranza de veri principj della politica può dare un peso a questa obbiezione. Che si presti un poco di attenzione a quel che son per dire, perchè io non ho l'arte di esser chiaro per chi non vuol esser attento.

In ogni specie di governo l'autorità debb' essere bilanciata, ma non divisa: le diverse parti del potere debbono esser distribuite, ma non distratte. Uno debb'essere il fonte del potere, uno il centro dell'autorità. Ogni parte del potere, ogni esercizio di autorità debbe immediatamente da questo punto partire, debbe continuamente a questo punto ritor-

nare. Senza questa unità di potere non vi può esser ordine nel governo, o, per meglio dire, non vi è più governo, giacchè l'anarchia non è, altro che la distruzione di questa unità. Nelle democrazie, per esempio, il popolo, che da sè stesso amministra la sua sovranità, può dire: Io voglio che vi sia un senato, che mi proponga le leggi che io debbo, quindi, esaminare ed approvare per dar loro il peso della mia autorità; io voglio che vi sieno varie magistrature, a ciascheduna delle quali io affido il deposito di una parte delle mie leggi per applicarle a'casi particolari pei quali sono state ideate, io voglio che vi sia chi invigili sulla tranquillità interna della repubblica e chi abbia la cura degli affari esteri; che vi sia un edile per regolare gli spettacoli; un duce per guidare l'esercito; un censore per invigilare su i costumi; un pretore per presedere a' giudizj; un pontefice per regolare il culto. Io nominerò quelli che debbono occupare queste cariche; fisserò la durata delle loro magistrature; darò a ciascheduno una forza proporzionata alle funzioni del suo ministero; fisserò i limiti di ciascheduna giurisdizione, ed intimerò delle pene terribili per coloro che ardiranno di violarli. Quest'atto, col quale la costituzione di questa repubblica verrebbe a fissarsi, non farebbe altro che distribuire l'esercizio delle diverse parti del potere, ma non dividerebbe la sovranità, che resterebbe sempre unicamente nel popolo; bilancerebbe l'autorità del governo, distribuendone le funzioni in modo che ciascheduno di coloro che ne fossero precariamente investiti, ne avrebbe una porzione sufficiente per adoprarla in vantaggio di tutti gli associati, e per impedirne l' abuso negli altri; ma non alienerebbe parte alcuna di un potere che debb'essere indivisibile , che debbe esclusivamente rimaner sempre

nel corpo che rappresenta e che amministra la sovranità.

L'istesso avviene in una monarchia regolare. L'autorità de' magistrati non è un'alinazione della autorità sovrana; il potere ch'esercitano, non è una smembrazione della sovranità. Applicando a' casi particolari la legge generale, che il monarcha ha dettata, essi impediscono l'abuso che questi potrebbe fare della sua autorità, quando l'esercizio della *facoltà esecutiva* fosse unito all'esercizio della *facoltà legislativa*: essi bilanciano quest'autorità, ma non ne diminuiscono il valore. L'unità del potere si conserva in tutta la sua estensione in questa distribuzione giacchè chi fa eseguire, senza poter comandare, non può dirsi che abbia una parte del potere; ma è un istrumento del potere, un organo dell'autorità.

Ma avviene, forse, l'istesso in una monarchia feudale? Cosa è feudalità? E' una specie di governo, che divide lo stato in tanti piccioli stati, la sovranità in tante picciole sovranità; che smembra dalla corona quelle prerogative che non sono comunicabili; che non ripartisce l'esercizio dell'autorità, ma divide, distrae ed aliena il potere istesso; che spezza il nodo sociale, in vece di ristringerlo; che dà al popolo molti tiranni, in vece di un solo re; al re molti ostacoli a fare il bene, in vece di un argine per impedire il male; alla nazione un corpo prepotente che, situato tra il principe ed il popolo, usurpa i diritti dell'uno con una mano, per opprimere l'altro coll'altra; che, in poche parole, mescolando in un istesso governo un aristocrazia tumultuosa ad un dispotismo diviso, ci lascia tutta la dipendenza della monarchia senza l'attività della sua costituzione, e tutte le turbolenze della repubblica senza la sua libertà. Non è difficile ritrovare colla maggior preci-

sione tutti questi caratteri nel sistema feudale. Basta leggere le investiture de'nostri feudi per vedere la vera suddivisione dello stato e della sovranità. Io non parlo dell'antico governo feudale: chi non sa fin dove giugneva allora l'indipendenza de'feudatarj e la loro vera onnipotenza? Io non parlo di que'tempi ne'quali i feudatarj non erano regolati che dal diritto delle genti, e ne quali il diritto civile non aveva alcun vigore per essi: io parlo di quel governo feudale che oggi regna tra noi e presso alcuni altri popoli dell'Europa; e dico che, malgrado le correzioni che si son fatte; malgrado i sensibili progressi che ha fatti la monarchia in questi tempi; malgrado le continue scosse che si son date a questo antico edifizio, quel che n'è rimasto non lascia di contenere in sè tutti quei vizj che noi gli abbiamo attribuiti. Osservando le investiture, noi troviamo che la investitura di un feudo non è altro che una stipulazione solenne, colla quale il sovrano dona o vende ad un privato cittadino ed a' suoi discendenti, una gran parte della sua autorità sopra un' altra porzione di cittadini, i quali senza il loro consenso, vengono degradati dalla loro politica condizione, condannati a nuove servitù, obbligati a nuovi doveri, privati di una parte delle loro più care prerogative, strappati dalla immediata giurisdizione del monarca, trasferiti sotto quella di un uomo, ch'essi erano nel diritto di considerare come loro uguale, e che, da quel momento, debbono considerare come l'immediato padrone, come il visibile loro sovrano, come un picciolo monarca del loro distretto. Non confondiamo le idee più diverse tra loro. Alcuni dicono, che il barone non è altro che un magistrato del principe; ma io domando: si può mai chiamar magistrato un uomo, la giurisdizione del quale non si raggira ad applicare ai casi particolari

le leggi generali che il sovrano ha dettate, ma ad esercitare i diritti sovrani in quasi tutta la loro estensione? Si può chiamar magistrato del principe colui che in certa maniera, è superiore alle leggi; che crea de' giudici per l'amministazione della giustizia, così civile come criminale: che può far la grazia; può liberare dalla meritata pena un delinquente; può convertire in una pena pecuniaria una pena afflittiva di corpo? Si può mai chiamar magistrato colui ch'esige delle contribuzioni reali e personali da' suoi sudditi; che ha de' diritti sulle loro braccia e sulle loro opere, che sarebbero appena compatibili colla sovranità; che non esercita questo potere in nome del principe, ma colla sua propria autorità; che lo trasmette a' suoi discendenti; che lo dà fino in dote alle sue figlie nel difetto di eredi mascolini; che in alcuni paesi, come in Sicilia, può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada?

Chi non vede, dopo queste riflessioni, che la feudalità è una vera alienazione e divisione del poter sovrano, che di sua natura è indivisibile? Chi non vede ne' feudi tante picciole monarchie, nelle quali la dipendenza dal sovrano comune non si conosce che per riflesso, e nelle quali non si vede che l'ombra sola di quel potere che dovrebbe essere ugualmente diffuso, ugualmente presente in tutte le parti dello stato? Chi non vede nella debolezza istessa di questi piccioli monarchi il bisogno ch'essi hanno di opprimere i loro sudditi, giacchè l'oppressione e la tirannia sono state, sono, e saranno sempre le indivisibili compagne di un debole impero? Quando anche il corpo de' baroni fosse bastantemente vigoroso per impedire i progressi del dispotismo; quando il fatto non ci avesse dimostrato, che per un lungo tratto di tempo i re si son serviti del braccio de' feudatarj per opprimere il popolo, e che questi sono stati sempre

i ministri delle loro violenze allorchè ne han divisi i vantaggi; quando, io dico, questi fatti non esistessero, e quando noi potessimo anche vedere in questa classe un ostacolo a' progressi del dispotismo, qual vantaggio ci sarebbe nel cercare un rimedio ad un male in un male molto maggiore? Nella soppressione di quest' ostacolo, la libertà civile non guadagnerebbe, forse, molto più di quel che potrebbe perdere la libertà politica?

Queste riflessioni ce ne suggeriscono un' altra. In ogni società vi sono due forze; l'una fisica e l'altra morale. La prima è nell'uomo, la seconda è nel governo. Ogni forma di governo ha i suoi particolari vantaggi, ed ha alcuni svantaggi che le son proprj. Il particolare vantaggio di una monarchia ben costituita è, che la forza morale si trova combinata colla minore possibile quantità di forza fisica. Nella democrazia, la forza morale è unita alla massima forza fisica; e questo fa, che in alcuni casi in questa forma di governo la libertà civile è immolata alla libertà politica. Il furore di un popolo libero, riscaldato dall'eloquenza di un oratore, non ha alcuno spavento che lo trattenga. Il decreto della concione è il decreto di un sovrano, che unisce a tutta la forza morale la massima porzione di forza fisica. Una legge ingiusta, dettata nei comizj, trova per garanti le forze individue di tutti coloro che son concorsi ad approvarla. Non avviene l'istesso in una monarchia ben costituita.

In questa, la forza morale risiede in un essere che non ha maggior forza fisica di quella che ha ogni individuo della società. Nell' ipotesi della non esistenza delle *truppe perpetue* (male, a mio credere, incompatibile colla moderazione di questa specie di governo) (1), il monarca si ritrova l'essere più de-

(1) Veggasi ciò che si è detto da noi su quest' oggetto, nel *cap. VIII. del II libro* di quest' Opera.

bole e più esposto, allorchè si tratta di ordinare il male. Non vi è che una legge utile alla più gran parte, che possa ritrovare in questa forma di governo l'appoggio della preponderanza della forza fisica, e che possa ritrovare la più gran parte degl'individui della società per garanti: e la legge la più utile pel maggior numero è la legge la più giusta.

Premessa questa riflessione, che noi avremo occasione di maggiormente illustrare in un altro luogo di quest'opera, non vi vuol molto a vedere che questo vantaggio della costituzione monarchica, che può compensare in parte l'inestimabile bene della libertà politica della repubblica, è indebolito e scemato dal feudale sistema. I feudatarj, queste picciole, ma numerose frazioni della sovranità, in vece di diminuire, accrescono la forza fisica dell'essere, nelle di cui mani è la forza morale. Essi non sono di alcun soccorso al monarca, quando si tratta di procurare l'utile della più gran parte; perchè in questo caso l'autorità del monarca è bastantemente appoggiata dalla preponderanza della forza fisica degl'individui a' quali lo procura; ma possono essergli di gran soccorso quando si tratta di fare il male. Una legge, che a spese del popolo, o direttamente o indirettamente favorisse i loro particolari interessi e quelli del monarca, troverebbe in questi pretesi socj della corona tanti vigorosi campioni, come troverebbe in essi tanti fieri oppositori quella legge, che a migliorar tendesse la condizione del popolo a spese di qualche assurda loro prerogativa. I fatti che confermano questa verità, sono molti, e non ignoti, e la conseguenza che ne deriva, è che i feudatarj sono un argine piuttosto opposto a' progressi della libertà civile del popolo, che a quelli del dispotismo.

Ma si dirà: se l'utilità pubblica richiede la distru-

zione della feudale giurisdizione, potrebbe, forse, permetterlo la giustizia? I feudatarj non riconoscono, forse, da un giusto titolo questa loro giurisdizione? Non l'hanno, forse, essi ereditata da' loro maggiori o comprata dal principe? Nel difetto de' monumenti, una lunga prescrizione non dee, forse garantire un possesso non interrotto? Un re potrebbe, forse, attentare alcune prerogative, o concedute o rispettate da' suoi maggiori? Salendo sul trono, non ha egli tacitamente promesso di conservare illesa la costituzione dello stato? Questi sono i motivi di giustizia che si adducono nel difetto di quel supposto principio d'interesse politico, del quale si è dimostrata l'assurdità. Per distruggerli basta ricorrere a' principj che si sono premessi.

In una monarchia non vi può essere che un solo potere ereditario, e questo è quello del monarca. Si è stabilito che il figlio del re succedesse al suo trono, per evitare i torbidi d'un'elezione e i disastri di un interregno. Si è preferita l'incertezza di avere un principe imbecille alla sicurezza di cagionare nella morte del re una convulsione molto pericolosa nello stato. Non si è mai creduto che un uomo potesse acquistare col nascere un diritto a comandare gli altri uomini; ma si è creduto che conveniva fissare la successione al trono in una certa maniera che non lasciasse alcun adito alle dispute. In poche parole: si è stabitito che il primogenito del re fosse l'erede della sua corona, come si stabilì una volta in Persia, che colui, il cavallo del quale era il primo a nitrire, fosse il capo della nazione. Questa è stata la vera e la primitiva origine delle monarchie ereditarie.

Non bisogna, dunque, confondere i motivi dai quali dipende la sovranità ereditaria, con quelli dai quali dipende ogni altra specie di potere ereditario

in uno stato. Quelli son fondati sul minimo de' mali, dopo che l' esperienza ha fatto vedere che, tra gl'inconvenienti d' una sovranità ereditaria o d' una sovranità elettiva, ci era sempre meno da temere da' primi, che da' secondi; e i motivi da' quali dipende ogni altra specie di potere ereditario in uno stato, non possono esser fondati che sull' errore, su' pregiudizj e sull' ignoranza più grossolana de' principj più chiari della ragione e della politica.

Le ricompense son dovute alle azioni, le cariche al talento ed al merito d'esercitarle. Ecco ciò che ci dice la ragione e la politica. Un figlio può avere un diritto ad ereditare le ricompense ottenute dal suo padre; ma potrebbe egli avere un diritto ad ereditare le sue cariche? Quella parte di potere affidata al suo padre, per la cognizione che si aveva del suo talento e della sua probità, potrebbe esser pretesa dal figlio, come una parte della sua eredità? E', forse, necessario che il figlio di un uomo virtuoso ed onesto, degno d'essere il depositario d' una parte della pubblica autorità, abbia le virtù e i talenti del padre? Non avviene, forse, spessissimo, che il figlio d'un' eroe è il più stupido ed il più malvagio cittadino d' uno stato? Io lo ripeto: in una monarchia, nella quale il principe è costretto a vedere una parte considerabile d' autorità trasmettersi da padre in figlio in molte famiglie, potrebbe egli essere responsabile al popolo dell' esercizio della sua sovranità? Questa *risponsabilità* potrebbe essa aver luogo su persone, ch' egli istesso non ha scelte, e che trova già intruse nelle funzioni della pubblica autorità?

Ma la feudalità, diranno i feudatarj, e la successione al potere feudale ci è stata conceduta da're stessi. I nostri maggiori, o l' hanno ottenuta pe' loro meriti o col loro danaro. Ogni nuovo principe ha tacitamen-

te ratificate queste concessioni salendo sul trono, e ne ha accordate delle altre: come, dunque, abolirle? Ma io dimando: il re è egli proprietario assoluto, o semplice amministratore della sovranità? Se fosse proprietario assoluto, egli potrebbe, dunque, alienare questa sovranità, potrebbe darla a chi vorrebbe, potrebbe cederla ad un suo favorito, potrebbe renderla il premio de' piaceri ottenuti da una prostituta, potrebbe disporne, o nel tutto o nelle parti a suo talento. Ma vi è stato mai chi abbia ardito di supporre simili diritti nel capo d'una nazione? Ancorchè la forza l'abbia fatto salire sul trono, ancorchè i suoi titoli sieno quei della conquista, senza il posteriore consenso del popolo egli non sarà mai il sovrano dello stato; egli ne sarà l'inimico. Lo stato di guerra sarà lo stato della nazione verso questo usurpatore, e ogni atto della sua sovranità sarà un atto illegittimo, un colpo di violenza (1) Il popolo, tra le mani del quale è inalienabilmente la sovranità, è il solo che possa legittimarne l'esercizio nella persona dell'amministratore, che noi chiamiamo re e monarca. O tacito o espresso che sia questo consenso, è, senza dubbio, il fondamento unico di tutti i suoi diritti. Se il monarca, dunque, è il semplice usufruttuario della corona, se è un amministratore fiduciario della sovranità, come potrebbe egli alienarne le parti, o in pregiudizio del popolo istesso o de' suoi successori? Qual diritto può avere un monarca di creare i coadiutori de' monarchi suoi successori? Qual diritto potrebbe egli avere nel prescrivere che una parte della pubblica autorità si

(1) *La conquista*, dice Locke, *è così poco l'origine, ed il fondamento degli Stati, quanto la demolizione di una casa è la vera causa della costruzione di un' altra.*

eserciti *in perpetuum* da alcune famiglie; che i discendenti di queste, senza avere nè il talento nè la probità che si richiede per un simile esercizio, vi sieno, esclusivamente ad ogni altro, ammessi; e che il premio de' servizj prestati da alcuno alla corona, o il frutto di un venale contratto sia la prerogativa di lasciare colle sue facoltà a' suoi discendenti il diritto assurdo di dominare sopra una parte de' suoi concittadini, e di esser potenti prima di nascere? Ogni concessione, dunque, di questa natura, qualunque ne sia il titolo, qualunque il motivo, è di sua natura illegittima, e, per conseguenza, nulla. Essa è contraria all' ordine politico, perchè aliena e distrae una parte della sovranità, perchè diminuisce la forza morale ed accresce la forza fisica del monarca, perchè indebolisce il suo potere a fare il bene ed accresce la sua forza a fare il male: essa è contraria allo spirito della monarchia, perchè introduce nello stato due poteri innati; essa pregiudica i successori al trono, perchè dà loro de' coadiutori che essi non possono escludere, e che non riconoscono da essi la loro autorità; essa nuoce a quella parte del popolo che sottopone al potere feudale, perchè lo condanna a soffrire tutti i mali che produce un' autorità ereditaria, ed una superiorità pervenuta senza merito e senza scelta. Ma gioverà essa al feudatario che l' ha ottenuta? L' estinzione della feudale giurisdizione sarebbe forse, una perdita reale pe' baroni? La nobiltà, perdendo queste prerogative, perderebbe, forse, il suo lustro e la sua dignità? Vani diritti, assurde distinzioni, servili omaggi, dignità venali, prerogative che basta il solo danaro per acquistarle, potere comunicabile all' uomo più vile della terra, purchè abbia come pagarlo, giurisdizione prostituita a segno fra noi, fino a divenire il frutto della perdita

della virilità, e delle ricchezze acquistate sulla scena da un eunuco.... Sono questi i preziosi diritti baronali, de' quali la nostra nobiltà si crede tanto onorata; e questa è quella giurisdizione, che i nostri nobili chiamano *la pupilla de' loro occhi*, e che cercano di conservare ad onta de'mali che reca alla società, e de'continui rancori e dispendj che cagiona al loro cuore ed alla loro borsa!

Uomini imbecilli e vani, e fino a quando i pregiudizj della vostra educazione resisteranno agli urti continui de'lumi del secolo? Fino a quando seguirete voi a guardare con tanta prevenzione un potere che vi rende odiosi al popolo, che vi eguaglia a' novelli nobili, che hanno ancora le mani incallite dalla zappa, e che vi espone a tutte le vessazioni di un governo che, vedendo con dispiacere questa perniciosa giurisdizione nelle vostre mani, ne molesta e ne turba di continuo l'esercizio, non credendo di avere bastante forza per distruggerne il possesso? La perdita di questa abusiva autorità, della quale voi siete tanto gelosi, non sarebbe, forse, un acquisto reale per voi, quando il principe, privandovi di ogni giurisdizione ne' vostri feudi, rinunciasse al diritto della *devoluzione*, e quando obbligasse i vostri sudditi con un riscatto forzoso ad indennizzarvi della perdita di que' tenuissimi emolumenti che vi pervengono da' vostri assurdi diritti? Il pieno possesso de' fondi feudali de'quali, come veri proprietarj, potreste allora a vostro talento disporre, non sarebbe, forse, da preferirsi ad una *satrapia* abbominevole, che vi condanna a tante spese ed a tanti rischj? I terreni feudali, oggi inalienabili, rimessi allora nella circolazione de'contratti, non acquisterebbero, forse, un nuovo valore? Questa salutare operazione dando la libertà alle persone ed alle cose, favorirebbe nel

tempo istesso l'industria, l'agricoltura e la popolazione. L'alienabilità de' fondi feudali moltiplicherebbe gli uomini, moltiplicando il numero de' proprietarj; e la libertà di dividere queste grandi masse tra tutti gl'individui della famiglia possidente, toglierebbe quella distinzione assurda tra' figli di un istesso padre; restituirebbe ad una gran parte de' cittadini i loro naturali ed imprescrittibili diritti; darebbe molti padri di famiglia di più allo stato, e diminuirebbe il numero di tanti celibi nobili che condannati ad una violenta *agamia*, si danno in preda a tutti quei vizj, contro i quali sono ordinariamente inutili le minacce delle leggi e della religione, quando non sono accoppiate alla libertà di ricorrere ad un legittimo sfogo. A' vantaggi della popolazione si unirebbero quelli dell'agricoltura, giacchè, da quel che si è osservato nell'antecedente libro (1), una gran parte degli ostacoli che ne impediscono i progressi, son dovuti all'esistenza de' diritti e delle leggi feudali. Finalmente, l'industria, animata e dalla libertà personale e dalla libertà reale, e favorita dall'equilibrio che questa mutazione produrrebbe nelle fortune de' cittadini, darebbe l'ultima spinta a' rapidi progressi della pubblica prosperità. L'erario del fisco si risentirebbe, è vero, di questo sacrifizio. Rinunciando alla devoluzione de' feudi, il re perderebbe una delle sorgenti delle sue rendite; ma questa perdita, ch'egli farebbe da una parte, sarebbe compensata al centuplo dall'altra. Le ricchezze del principe essendo quelle del popolo, dovrebbero aumentarsi a proporzione che quelle de' suoi sudditi si aumenterebbero. Il potere feudale estinguendosi, si distruggerebbe uno de' più forti ostacoli che oggi si oppongono all'intrapresa di una riforma nel siste-

(1) *Lib.* II, delle leggi politiche ed economiche, *cap.* XII.

questo è, per disporre colui che legge in favore delle mie idee, le quali, se non fossero appoggiate su'fatti e sopra una luminosa esperienza, potrebbero, forse, dagli uomini, pur troppo prevenuti contra ogni novità, esser condannate come strane o come, forse, belle in astratto, ma impossibili ad eseguirsi. Il piano di correzione che io son per proporre su questa parte della criminale legislazione che riguarda la ripartizione delle giudiziarie funzioni, non è altro che il risultato della combinazione del sistema giudiziario degl'Inglesi con quello de'Romani liberi, unito ad alcune modificazioni che una profonda meditazione mi ha fatto credere necessarie, e che renderanno questo piano concatenato coi principj, le regole e le idee che ho antecedentemente sviluppate in questo libro, ed adattabile allo stato di qualunque nazione, ed alla natura di qualunque governo. Premesse queste proteste, io vengo all'esposizione del piano.

ARTICOLO I.

Divisione dello Stato.

Lo stato dovrebbe essere diviso in molte picciole province, ed ogni provincia dovrebbe avere la sede della giudiziaria antorità nel suo centro. Questa locale ripartizione servirebbe ad accrescere la vigilanza della giustizia, ed accelerare i suoi passi. Essa recherebbe anche un altro considerabile vantaggio.

La cognizione del carattere e de'costumi dell'accusato, cognizione, che la legge non può somministrare al giudice, non può esigere dall'accusatore, non può ricercare da'testimonj, è nulladimeno, di una grande

importanza per la rettitudine del giudizio. Se questa non debbe entrare nel sistema delle prove legali, può, nulladimeno, avere una grande influenza nel determinare la moral certezza del giudice. Un uomo conosciuto per la dolcezza de' suoi costumi, viene accusato d'un'azione atroce; una fanciulla, timida e debole, viene incolpata di un delitto audace e difficile; un cittadino, stimato per la sua probità e pel suo onore, vien chiamato in giudizio per un attentato infame. Qual è quel giudice che conoscendo il carattere di questi diversi uomini, non ricercherebbe prove molto più evidenti per dichiararsi in favore dell' accusa, di quello che farebbe se fosse sprovvisto di questa cognizione? Quell' istesse prove che basterebbero per determinare la sua moral certezza contro un' accusato, il cui carattere corrispondesse all'accusa, basterebbero, forse, per determinarla ne' proposti casi? Chi di noi, malgrado la pienezza della prova legale, non condannerebbe piuttosto *Anito* come calunniatore, che Socrate come delinquente? E' un errore di credere, che tutti sian capaci di tutto; è un errore il credere, che la pianta del vizio giunga tutto ad un tratto alla sua perfezione, senza aver prima dati per gradi i segni visibili del suo sviluppo, è un errore il credere, che non vi bisogni che un momento per passare dall' innocenza al più orrendo de' delitti. La natura non ha formato a questo modo il cuore dell'uomo. Non altrimenti che la virtù, il vizio ha i suoi gradi; e così nel bene come nel male, vi è una progressione nello sviluppo morale dell'uomo, come nel fisico. Questa verità è stata conosciuta, è stata dimostrata; ma non ha potuto penetrare ne' tribunali, pe' quali l'uso di essa pareva destinato.

Il sistema giudiziario, che oggi regna, la rende inu-

tile. In un paese, ove la legge mette tanta distanza tra il reo ed il giudice, come si potrebbe mai sperare che il carattere del primo fosse noto al secondo? Il carattere è rappresentato dall'abito di alcune azioni. Per conoscere il carattere di un uomo si richiede l'abito di vederlo. Che si restringano dunque, quanto si può, gli spazj che separano il reo dal giudice; che i giudicj, che decider debbono del fatto, non sieno nè pochi nè perpetui; che si scelgano dalla provincia istessa, nella quale esercitar debbono il loro ministero; che questa provincia sia, quanto più si può, ristretta; ed allora non sarà difficile che il carattere dell'accusato sia noto a tutti, o ad una parte, almeno, de' giudici che debbono giudicarlo.

ARTICOLO II.

Scelta de' Presidi

Dalle persone più rispettabili di ciascheduna provincia dovrebbe il principe scegliere il magistrato che, col nome di Preside, dovrebbe per un dato tempo esercitare le seguenti funzioni.

ARTICOLO III.

Funzioni di questa magistratura.

Egli dovrebbe ricever tutte le accuse che, o dalle parti offese o da' privati cittadini o dal *magistrato accusatore* (1) si produrrebbero colle solennità stabilite

(1) Io prego il lettore di rileggere ciò che si è detto di questo magistrato accusatore nel *cap. v. di questo Libro.*

dalla legge (1), contro qualunque o cittadino o straniero, che venisse imputato di un delitto commesso nella sua provincia. Egli dovrebbe istituire l'accusatore della formola di accusa, propria pel fatto ch'egli asserisce, sempreché l'accusatore richiedesse, riguardo a quest'oggetto, i suoi lumi (2). Egli dovrebbe rimettere al *magistrato accusatore* quelle accuse che intentate verrebbero da persone, alle quali mancassero quelle prerogative che la legge richiede per potere accusare (3). Nel caso del concorso di più accusatori per l'istesso delitto o per l'istesso reo, egli rimetter dovrebbe il giudizio di divinazione (4) a'giudici del diritto, de'quali da qui a poco si parlerà. Egli dovrebbe, inoltre, intimare l'accusato, istruirlo dell'accusa che si è prodotta contro di lui, ed assicurarsi della sua persona, o sulla parola di un fidejussore, quando la natura del delitto lo permetterebbe, o ritenendolo nelle carceri nel modo da noi proposto (5). Egli dovrebbe ricevere il giuramento di calunnia dall'accusatore, e presedere al giudizio come il pretore in Roma. Egli dovrebbe invigilare sull'ordine della procedura, e prendere quelle precauzioni, che si debbono, per ottenere che così le due parti, come i testimonj da esse prodotti, si trovassero presenti nel giorno nel quale si dee terminare

---

(1) Vedi il *cap. IV di questo Libro.*

(2) Nel *cap. IV di questo Libro, a pag.* 199, *nota* 1, si è indicato il motivo di questa disposizione.

(3) Quando il privato accusatore, che si presenta in giudizio non avesse i requisiti che la legge richiede, dovrebbe in suo luogo subentrare il magistrato accusatore. Veggasi ciò che si è detto su quest'oggetto nei citati *cap. IV e V.*

(4) Vedi l'istesso *cap. V, a pag.* 208 *e il cap. II a pag.* 172.

(5) *Cap. VII. di questo Libro.*

il giudizio. Egli dovrebbe formare l'albo de' giudici che decider dovrebbero del fatto, e sceglierli da quei cittadini della sua provincia, ne'quali si trovassero i requisiti legali, che qui appresso saranno proposti. Egli dovrebbe, finalmente, far eseguire la sentenza che, dal combinato giudizio dei giudici del fatto e de' giudici del diritto, risulterebbe.

ARTICOLO IV.

Durata di questa magistratura, e suo salario

Se noi osserviamo il moral carattere degli uomini, noi ritroveremo in tutti un pendio, più o meno sensibile, ma, nulladimeno, comune ed universale, al cangiamento. Noi troveremo che l'incostanza è il più costante carattere degl'individui della nostra specie. Questo vizio degli uomini si comunica al governo, non altrimenti che i difetti de'componenti si comunicano al corpo che n'è composto. Il solo rimedio che oppor si possa a questo male, è la breve durata delle magistrature. Il fatto giustifica questa riflessione. Nelle nostre monarchie si osserva quell'incostanza che non si osserva nelle repubbliche. Nelle prime, le leggi passano dall'infanzia alla decrepitezza, dal maggior vigore all'obblio, con una rapidità che si può più facilmente vedere che esprimere. Un impetuoso torrente, che si forma tutto in un tratto nella stagione delle pioggie, cagiona molti sconvolgimenti ne' paesi pe'quali passa, e lascia appena nell' estate le aride vestigia del letto che ha percorso. Ecco la sorte e l'immagine delle leggi nelle nostre monarchie. Un grande strepito le accompagna nel momento nel quale vengono emanate, e l'obblio immediatamente le siegue.

Nelle repubbliche avviene l'opposto. Noi vediamo in queste le leggi conservare per più secoli il loro nativo vigore. Noi vediamo in esse, molte volte, corrette le antiche leggi, molte volte abolite, ma le vediamo rare volte obbliate. Quali sono i motivi di questa differenza? Ve ne sono varj, ma uno de' più forti è, che nelle monarchie le magistrature sono perpetue, e nelle repubbliche hanno una breve durata. Nelle prime regna l'incostanza, perchè si lascia al magistrato il tempo di abbandonarsi al natural pendio dell'uomo, e nelle seconde, si previene questo male col cangiamento continuo delle magistrature. In queste il cittadino non è magistrato che durante, presso a poco, quel tempo che può durare il suo zelo e la sua costanza, ed in questa maniera, con una successione ben combinata di magistrati incostanti, esse formano un governo, il cui spirito è la costanza.

Nelle monarchie, dunque, non si dovrebbe far altro che adottare, per quanto la natura del loro governo lo permette il metodo delle repubbliche, per ottenerne gl'istessi vantaggi. Dalle proposte funzioni del Preside si può facilmente vedere quanto importante sarebbe nel nostro piano questa carica, e quanto pernicioso ne sarebbe il rilasciamento. Noi fisseremo, dunque, ad un anno solo la durata di questa magistratura, e rimetteremo, nel tempo istesso, all'arbitrio del principe il richiamare all' istessa carica l'istessa persona, sempre, però, coll'interstizio di un anno almeno.

Questa disposizione conterrebbe un triplice vantaggio. Essa preverrebbe gli effetti dell' incostanza del magistrato colla breve durata della magistratura; metterebbe un freno all'abuso che egli far potrebbe della sua autorità, dando un adito alle accuse che ciascheduno potrebbe senza spavento

produrre contro di lui; terminato l'anno della sua carica; e lo interesserebbe, nel tempo stesso, ad esercitarla col maggiore zelo, per la speranza di esservi di nuovo richiamato in premio della sua virtù, dopo un breve interstizio.

Il salario assegnato a questa carica dovrebbe esser proporzionato al suo lustro ed alla sua dignità. Il principe non potrebbe mai esser soverchiamente liberale nel pagare gli amministratori della giustizia. Il grande interesse dello stato è, che colui ch'esercita una parte qualunque di potere, non abbia bisogno di abusarne, per avere come sussistere con quella decenza che il decoro istesso della sua carica richiede. Se tutti i principi avessero conosciuta questa verità, essi avrebbero dato meno a' loro favoriti, a' loro cortigiani ed a' loro piaceri, ed avrebbero pagato meglio i loro magistrati. Ciò che io ho detto qui riguardo a' presidi, intendo di dirlo per tutti gli altri amministratori della giudiziaria autorità.

Fine del Volume Secondo.

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

LIBRO II.

Delle Leggi politiche ed economiche.

LIBRO III.

Delle Leggi Criminali.

PARTE PRIMA.

Della Procedura.

AGGIUNTA ALL' ELENCO

Dei Sigg. Associati descritti nel primo volume, che hanno onorato della loro soscrizione la presente Opera.

FIRENZE

SS.ri

Baldocci Gaetano
Borgheri Torello
Baccioni Dott. Giov. Ant.
Boiti Dott. Antonio
Berni Giov. Librajo
Berti Filippo
Busi Stefano
Benini Dott. Giovacchino
Banchi Gaetano
Calendi Pietro
Crocchi Dott. Angiolo Cancelliere.
Corrazzini Dott. Benedetto
Corsi Gaetano
Cappelli Don Francesco
Capponi Conte Gio. Batt.
Cardini Dott. Isidoro
Chiarini Giovanni
Chiarini Giuseppe
Chiesa Refaello
Ceccarelli Capit. Cav. Michele
Checcacci Dott. Francesco
Castiglioni Michelangiolo
Collas Ferdinando
Del Soldato Dott. Francesco
De Laugier Capit. Cav. Cesare
Da Montauto Cav. Giov.
Francioni Andrea
Frescobaldi Cav. Orazio
Fontana Dott. Niccolò
Frittelli Dott. Giuseppe
Finzi Morelli Rafaello
Forni Orazio
Giannini Antonio
Giubilei Dott. Giov.
Gamurrini Cav. Niccolò
Gignoli Leopoldo
Landrini Avv. Vincenzio
Landi Avv. Cav. Ottavio
Landi Giuseppe Librajo
Lapini Dott. Serafino
Livini Ferdinando Attore Comico
Marsili Giuseppe
Minucci Avv. Giovanni
Marchetti Gaspero
Martelli Giuseppe
Matteoni Filippo
Maugelli Canon. Giuseppe
Moròsi Massimo
Minucci Can. Ferdinando
Nasi Tenente Giov. Batt.
Nenci Dott. Domenico
Pettinucci Domenico
Pagani Giuseppe Librajo

Paoli Paolo
Parducci Francesco
Paoletti Ferdinando
Puliti Gaspero
Pieraccini Dott. Fabio
Redditi Dott. Giuseppe
Ribecai Dott. Ant.
Romanelli Dott. Giov.
Rossi Leopoldo
Speranza Niccolò
Torelli Dott. Giuseppe
Vuga de Hurter Capit. Giov. Carlo
Virgili Dott. Carlo
Viti Giuseppe
Valli Dott. Pietro
Vecchioni Dott. Alessandro
Vguccioni Cav. Giov. Fabio
Valenti Dott. Francesco

PISA

Bracci Cav. Antonio, de Cambini Pigliù Maggiore in ritiro
Bartalena Bernardo
Carrani Dott. Gaspero
Della Volta Corrado
Favini Giuseppe
Pampano Dott. Bartolommeo
Sbragia Dott. Francesco
Socci Gaetano
Verzani Alessandro

LIVORNO

Courvoisier Alessandro

SIENA

Beccani Dott: Giuseppe
Grobert Carlo Luigi
Soriani Giuseppe
Tommasi Francesco

PISTOJA

Antonelli Andrea
Conversini Cav. Onofrio
Cecconi Arciprete Angiolo
Cuccoli Dott. Filippo
Franchini Cav. Franchino
Fossi Giuseppe
Giovacchini Enrico
Muini Filippo Cod. Crim.
Manni Auditor Cammillo
Nuti Antonio Cancel. Crim.
Perugi Dott. Ignazio
Sabatini Luigi Cancell.
Thyrion Canon. Paolo
Talini Francesco
Tonfani Luigi

AREZZO

Bargilli Dott. Zanobi
Becherini Gaetano Librajo
Borghini Dott. Francesco
Busatti Dott. Niccola
Brizi Dott. Francesco
Cellesi Dott. Luigi
Del Vita Pietro
Ferrai Dott. Giacomo
Gherardi Dott. Antonio
Grossi Dott. Tommaso
Mori Luigi
Martelli Giuseppe
Mori Dott. Domenico

Pigli Dott. Baldassare Donato
Pigli Dott. Donato
Peloni Domenico
Racuzzi Francesco
Viviani Paolino

PRATO

Cecconi Dott. Benedetto
Cavicchioli Francesco
Mazzoni Giuseppe
Palloni Dott. Giovacchino

VOLTERRA

Cospi Cav. Ascanio

CORTONA

Cecchetti Cristofano
Lorini Antonio
Vagnucci Cav. Pietro

MONTALCINO

Santi Dott. Tullio

GROSSETO

Coradini Alessandro Cancel.
Contri Dott. Michele

PORTOFERRAJO

Grifi Dott. Giuseppe
Morganti Felice
Pozzi Domenico Uffiz. nel Comm. di Guerra
Spadini Cav. Luigi Governi all' Elba

POPPI

Frilli Don Vincenzio

COLLE

Casini Luigi, Vicario
Pacini Eusebio Librajo

PIEVE S. STEFANO

Mercanti Luigi
Taddei Luigi Not. Civ. e Crim.

ARCIDOSSO

Bollini Vincenzio Vicario
Becchini Giov. Batt. Not.
Crimini Antonio Not.
Giacomelli Marco Sott. Cancelliere
Pannieri Alessandro Not.

ABBADIA S. SALVATORE

Cenni Bartolommeo Not. Civ. e Crim.

BAGNO

Carloni Antonio, Vicario

CASOLE

Cinquini Giov. Cancell.
Puccini Giuseppe Vicario

CAMPIGLIA

Canestrelli Silvio, Vicario
Del Mancino Carlo Procurat.

S. GIOVANNI

Ferrini Dott. Vincenzio
Frilli Dott. Cosimo
Speziali Dott. Antonio

CASTIGLION FIORENTINO

Meoni Dott. Francesco

CALCINAJA

Arganini Dott. Jacopo

FIVIZZANO

Cimoli Andrea
Linoli Odoardo

POGGIBONSI

Lombardi Ferdinando
Morelli Alessandro Cancell.

MERCATELLO

Benedetti Stefano

PESCIA

Nieri Dott. Antonio

BORGO A BUGGIANO

Dei Dott. Alfonso

CASTIGLION DELLA PESCAJA

Reti Dott. Luigi

PETROJO

Schiavi Don Modesto

ASINALUNGA

Barsini Arcangiolo Vicario
Polloni Francesco
Squarciglia Giuseppe

LARI

Norci Dott. Giuseppe

SCANSANO

Boccardi Dott. Pietro
Ginanneschi Giov. Vicario

PIETRASANTA

Borrini Dott. Marco

MARRADI

Piani Francesco

CASTEL FIORENTINO

Vallesi Dott. Luigi

FIRENZUOLA

Ronchivecchi Primo not. Civ. e Crim.

ANGHIARI

Ceramelli Dott. Jacopo Cancell.

MASSA MARITTIMA

Chiti Dott. Eliberto

MODENA

Raisini Giuseppe

PERUGIA

Cottalorda Avv. Pietro

CASTEL DEL PIANO

Arrighi Dott. Antonio

LUCCA

Mariani Tommaso Not:

VITERBO

Frulli Firmino Medico-Chirurgo delle LL. EE. i Principi di Canino